

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	19
GIUSTIZIA (II) .....	»	55
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	71
DIFESA (IV) .....	»	85
FINANZE (VI) .....	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	97
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	104
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	121

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

---

---

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	133
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	139
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	216
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	279
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	281

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

rammentato che si tratta del primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo a

norma dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento, composto di un unico articolo, suddiviso in 193 commi incidenti su un ampio spettro di settori normativi, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dal citato articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99; nel contesto di tali misure, si collocano anche l'autorizzazione all'adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (comma 175) ed il conferimento di due deleghe al Governo concernenti, rispettivamente, gli autoservizi pubblici non di linea (commi 180-183) e l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette « scatole nere » o altri dispositivi elettronici similari (commi 185-188);

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il comma 153 contiene una disposizione – recante l’obbligo per i professionisti iscritti a ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza – che risulta avulsa da un idoneo contesto normativo e di cui andrebbe altresì valutata la congruità dell’attuale formulazione, non apparendo chiari i diversi ambiti della “indicazione” e della “comunicazione” dei titoli e delle specializzazioni possedute e non venendo specificato in quali momenti del rapporto con l’utenza tali informazioni debbano essere rese;

i commi da 154 a 157 introducono nuove norme sull’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, senza coordinarsi con la preesistente normativa di riferimento, risiedente nella legge n. 409 del 1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee);

il provvedimento, al comma 173, dispone la sostituzione di una disposizione (il comma 5 dell’articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001), che risulta tuttavia essere stata soppressa (insieme ai commi 2, 4 e 7) dall’articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 4), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; inoltre, al comma 174 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare l’aggiornamento degli atti catastali per gli interventi edilizi, già attivati, di cui al citato articolo 6, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 “nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di formulare la novella di cui al comma 173 in termini di introduzione di un nuovo comma in luogo della sostituzione del predetto comma 5 nonché di

specificare al comma 174 che la norma fa riferimento al testo del comma 5 in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 222 del 2016;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il disegno di legge, ai commi 95 e 96 – nel recare una disciplina che impatta sulle modalità attuative di disposizioni regolamentari concernenti i criteri di affidamento delle gare per l’attività di distribuzione di gas naturale contenute nel decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 – incide su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, dando luogo ad una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti;

*sul piano dell’efficacia temporale delle disposizioni:*

il comma 152 reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica volta ad estendere alla categoria professionale degli agrotecnici l’abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale; a tal fine, nell’interpretare autenticamente l’articolo 145, comma 96, della legge di stabilità 2001, riproduce una analoga disposizione (l’articolo 26, comma 7-ter) già inserita dal legislatore nella legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2015), in quanto ritenuta non omogenea con il contenuto del citato decreto-legge n. 248. Andrebbe pertanto verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi in materia di autoservizi pubblici non di linea di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 180 sono indicati prevalentemente in termini di finalità della delega, mentre per quanto riguarda l'adeguamento del sistema sanzionatorio di cui alla lettera *f)* non forniscono particolari specificazioni né riguardo alle norme di comportamento, né riguardo alle sanzioni, limitandosi a prevedere che esse debbano essere "efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo";

il provvedimento, al comma 186, penultimo periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia "possono esprimersi sulle osservazioni del Governo", reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto;

inoltre, in relazione ai termini per l'esercizio delle deleghe, il medesimo comma 186 reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si ricorda che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'", nonché stabilire termini certi per la trasmissione

degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;

il comma 190 si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministri, in difformità da quanto previsto dalla circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale si usa "il termine 'concerto' per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)";

infine, talune previsioni del provvedimento appaiono scritte in uno stile discorsivo, più che precettivo. Si segnala, inoltre, anche per la sua complessità sintattica, il comma 90, capoverso *3-quater*, che esordisce con l'indicazione delle finalità e prosegue con due previsioni di seguito introdotte dalla locuzione "fermo restando";

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, al comma 186, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla "tecnica dello scorrimento".

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute ai commi 95 e 96 nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte subordinata mediante un atto avente la medesima forza;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni

contenute ai commi da 154 a 157 in termini di novella alla legge n. 409 del 1985, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo la disposizione di cui al comma 153, che appare collocata fuori da un appropriato contesto;

per quanto evidenziato in premessa relativamente ai commi 173 e 174, la novella di cui al comma 173 andrebbe formulata in termini di introduzione di un nuovo comma in luogo della sostituzione del comma 5 dell'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed al comma 174 andrebbe specificato che la norma fa riferimento al testo del comma 5 in vigore prima dell'abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 222 del 2016;

al comma 180, lettera f), andrebbe valutata l'opportunità di meglio esplicitare i principi e criteri direttivi concernenti il sistema sanzionatorio, affinché si possa orientare il legislatore delegato nell'individuazione delle norme di comportamento e della tipologia di sanzioni;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle "osservazioni del Governo" quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui al comma 186, penultimo periodo.

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 193 commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla

pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985), a norma del quale, "al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispona, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa" ».

Andrea GIORGIS, *presidente*, propone di riformulare in termini di condizione il rilievo riguardante i commi 95 e 96, al fine di evitare che la disciplina concernente i criteri di affidamento delle gare per l'attività di distribuzione di gas naturale – anziché trovare organica sistemazione in un'unica fonte normativa – sia ricavabile dall'intarsio tra la fonte legislativa e quella regolamentare e sia quindi anche sottoposta ad un diverso regime di giustiziabilità.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, recependo il suggerimento del presidente, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

rammentato che si tratta del primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo a norma dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento, composto di un unico articolo, suddiviso in 193 commi incidenti su un ampio spettro di settori normativi, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dal citato articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99; nel contesto di tali misure, si collocano anche l'autorizzazione all'adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (comma 175) ed il conferimento di due deleghe al Governo concernenti, rispettivamente, gli autoservizi pubblici non di linea (commi 180-183) e l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari (commi 185-188);

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il comma 153 contiene una disposizione – recante l'obbligo per i professionisti iscritti a ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza – che risulta avulsa da un idoneo contesto normativo e di cui andrebbe altresì valutata la congruità dell'attuale formulazione, non apparendo chiari i diversi ambiti della "indicazione" e della "comunicazione" dei titoli e delle specializzazioni possedute e non venendo specificato in quali momenti del rapporto con l'utenza tali informazioni debbano essere rese;

i commi da 154 a 157 introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, senza coordinarsi con la preesistente normativa

di riferimento, risiedente nella legge n. 409 del 1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee);

il provvedimento, al comma 173, dispone la sostituzione di una disposizione (il comma 5 dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001), che risulta tuttavia essere stata soppressa (insieme ai commi 2, 4 e 7) dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; inoltre, al comma 174 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare l'aggiornamento degli atti catastali per gli interventi edilizi, già attivati, di cui al citato articolo 6, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 "nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge". Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di formulare la novella di cui al comma 173 in termini di introduzione di un nuovo comma in luogo della sostituzione del predetto comma 5 nonché di specificare al comma 174 che la norma fa riferimento al testo del comma 5 in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 222 del 2016;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il disegno di legge, ai commi 95 e 96 – nel recare una disciplina che impatta sulle modalità attuative di disposizioni regolamentari concernenti i criteri di affidamento delle gare per l'attività di distribuzione di gas naturale contenute nel decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 – incide su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, dando luogo ad una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il comma 152 reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica volta ad estendere alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale; a tal fine, nell'interpretare autenticamente l'articolo 145, comma 96, della legge di stabilità 2001, riproduce una analoga disposizione (l'articolo 26, comma 7-ter) già inserita dal legislatore nella legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2015), in quanto ritenuta non omogenea con il contenuto del citato decreto-legge n. 248. Andrebbe pertanto verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi in materia di autoservizi pubblici non di linea di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 180 sono indicati prevalentemente in termini di finalità della delega, mentre per quanto riguarda l'adeguamento del sistema sanzionatorio di cui alla lettera f) non forniscono particolari specificazioni né riguardo alle norme di comportamento, né riguardo alle sanzioni, limitandosi a prevedere che esse debbano essere "efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo";

il provvedimento, al comma 186, penultimo periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per

materia "possono esprimersi sulle osservazioni del Governo", reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto;

inoltre, in relazione ai termini per l'esercizio delle deleghe, il medesimo comma 186 reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si ricorda che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'", nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;

il comma 190 si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministri, in difformità da quanto previsto dalla circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale si usa "il termine 'concerto' per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)";

infine, talune previsioni del provvedimento appaiono scritte in uno stile discorsivo, più che precettivo. Si segnala, inoltre, anche per la sua complessità sintattica, il comma 90, capoverso 3-*quater*, che esordisce con l'indicazione delle finalità e prosegue con due previsioni di seguito introdotte dalla locuzione "fermo restando";



ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, al comma 186, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla "tecnica dello scorrimento";

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si riformulino le disposizioni contenute ai commi 95 e 96 nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte subordinata mediante un atto avente la medesima forza;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute ai commi da 154 a 157 in termini di novella alla legge n. 409 del 1985, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo la disposizione di cui al comma 153, che appare collocata fuori da un appropriato contesto;

per quanto evidenziato in premessa relativamente ai commi 173 e 174, la novella di cui al comma 173 andrebbe formulata in termini di introduzione di un nuovo comma in luogo della sostituzione del comma 5 dell'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed al comma 174 andrebbe specificato che la norma fa riferi-

mento al testo del comma 5 in vigore prima dell'abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 222 del 2016;

al comma 180, lettera f), andrebbe valutata l'opportunità di meglio esplicitare i principi e criteri direttivi concernenti il sistema sanzionatorio, affinché si possa orientare il legislatore delegato nell'individuazione delle norme di comportamento e della tipologia di sanzioni;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle "osservazioni del Governo" quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui al comma 186, penultimo periodo.

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 193 commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985), a norma del quale, "al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da

sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre

quindici giorni dalla pubblicazione stessa ».

Il Comitato approva la proposta di parere, nel testo riformulato dal relatore.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

---

#### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	11
------------------	----

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 12

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri da parte dei relatori e del rappresentante del Governo che hanno chiesto l'accantonamento degli identici emendamenti Bargerò 1.67 e Pelillo 1.68, nonché degli emendamenti Pelillo 1.69, Benamati 1.106, Crippa 1.129, degli identici Benamati 1.130, Ricciatti 1.131, Allasia 1.132 e Brunetta 1.133 e dell'emendamento Benamati 1.258. Ricorda altresì che

nella seduta di ieri è stato da ultimo votato l'emendamento Impegno 1.31.

Avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Bargerò 1.82 e 1.97 e Laffranco 1.244.

Davide CRIPPA (M5S) rinnova la richiesta formulata nella seduta di accantonare anche gli emendamenti che riguardino la stessa materia affrontata dalle proposte emendative di cui i relatori e il Governo hanno chiesto l'accantonamento ovvero di quelli che insistono sui medesimi commi al fine di consentire una trattazione unitaria delle questioni più rilevanti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che le decisioni in merito all'accantonamento delle proposte emendative chiesto dai relatori e dal Governo nella seduta di ieri sarà assunto nel momento in cui dovranno essere poste in votazione.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra le finalità del proprio emendamento 1.32, auspicandone l'approvazione. Invita i colleghi del Partito Democratico a sottoscrivere ritenendo che sulla questione delle province a minor tasso di sinistrosità e sull'applicazione di diversi premi da parte

delle imprese di assicurazione la maggioranza debba assumere un orientamento chiaro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 1.32.

Carlo SIBILIA (M5S) dichiara che i deputati del gruppo M5S della Commissione Finanze sottoscrivono l'emendamento Bruno Bossio 1.38.

Girolamo PISANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.38, ricorda come a suo avviso il provvedimento prevede un rapporto diretto tra tasso di sinistrosità e tariffa, mentre tale rapporto dovrebbe essere inversamente proporzionale, come accade in Lombardia. Tale circostanza, insieme alla facoltà attribuita alle imprese di assicurazione di determinare lo sconto, rischia di determinare una norma contraria al principio di uguaglianza. L'emendamento proposto, viceversa, richiama il testo approvato nel 2015 alla Camera, frutto di un accordo tra tutte le forze politiche. Invita quindi il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso su questo emendamento.

Leonardo IMPEGNO (PD), nel sottolineare l'evidente difficoltà di addentrarsi in valutazioni tecniche circa l'adeguatezza del sistema dei premi assicurativi applicati a seconda del tasso di sinistrosità delle diverse regioni, sottolinea la necessità di assicurare una parità di trattamento agli automobilisti virtuosi. Rilevato che l'emendamento Bruno Bossio 1.38 prevede di assicurare a questa categoria di assicurati una tariffa commisurata a quella media inferiore sul territorio nazionale. Auspica pertanto una riconsiderazione del parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea ancora una volta la rilevanza del tema affrontato da un numero rilevante di emendamenti presentati. Lamenta che il parere contrario espresso manifesta un giudizio negativo anche sul lavoro precedentemente

svolto dalla Camera dei deputati. Sottolineato che il tasso di sinistrosità di Milano è comparabile con quello di Napoli, stigmatizza la differenza delle tariffe applicate agli assicurati residenti nelle due città, la quale alimenta una gabella odiosa che colpisce in particolare i giovani e le famiglie del Sud.

Sara MORETTO (PD), ricorda preliminarmente come ieri le Commissioni abbiano concordato di proseguire nel voto degli emendamenti presentati. Dichiara che la tutela dei cittadini e l'equità sono obiettivi comuni e condivisi, che vanno però temperati con l'obiettivo della libera concorrenza. In tal senso segnala come le modifiche introdotte dal Senato abbiano individuato criteri soggettivi e oggettivi per la determinazione del premio e degli sconti applicabili che, a suo avviso, intendono tutelare tutti i richiamati obiettivi.

In tale contesto rileva inoltre come le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento abbiano il merito di definire maggiormente i poteri di intervento demandati all'IVASS, in conformità al suo ruolo di autorità indipendente.

Lara RICCIATTI (MDP), nel sottoscrivere l'emendamento Bruno Bossio 1.38, chiede di accantonarne l'esame. Più in generale, condivide la richiesta formulata anche da altri colleghi di comprendere l'orientamento dei relatori e del Governo sugli emendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene opportuno intervenire per rispondere ai colleghi fin qui intervenuti confermando che le proposte emendative di cui, concorde con la collega Fregolent, ha chiesto l'accantonamento nella seduta di ieri riguardano materie sulle quali si ritiene opportuno svolgere un approfondimento in seguito alle modifiche introdotte dal Senato. Manifesta quindi un orientamento contrario all'accantonamento dell'emendamento Bruno Bossio 1.38.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Governo a prendere atto in modo responsabile del fatto che, nel corso dell'esame degli emendamenti, è emersa la convergenza di alcuni deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza con le forze di opposizione in relazione al contenuto di specifiche proposte emendative. Reputa infatti che l'Esecutivo sia chiamato a valutare con attenzione le opinioni espresse dai gruppi, assumendo le opportune determinazioni.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come le Commissioni abbiano lavorato molto sia alla Camera che al Senato e che sarebbe a suo giudizio veramente poco comprensibile non riuscire ad approvare definitivamente il disegno di legge in esame. Auspica che, in base ad un principio di condivisa responsabilità, possa essere limitato al minimo il numero degli emendamenti accantonati. Pur riconoscendo che il testo licenziato dal Senato presenta alcuni profili problematici, ritiene che se si dovesse consentire di aprire il dibattito ad ulteriori questioni e modifiche, si rischierebbe di bloccare l'*iter* del provvedimento.

Adriana GALGANO (CI) ritiene che, dopo l'esame eccessivamente prolungato del provvedimento al Senato, si debba ora procedere all'approvazione definitiva del testo senza ulteriori modifiche o integrazioni.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce l'importanza di conoscere in questa fase la posizione del Governo sia sul tema attualmente in discussione, ma più in generale sul complesso degli emendamenti accantonati al fine di proseguire nel lavoro delle Commissioni in un contesto di chiarezza.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che i relatori e il Governo hanno espresso chiaramente il proprio parere contrario nella seduta di ieri sull'emendamento

Bruno Bossio 1.38. Sottolineato che sulla questione si è svolto un ampio dibattito, ritiene si possa passare alla votazione.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE, nel ricordare che, nella seduta di ieri, le Commissioni hanno concordato le modalità attraverso cui proseguire l'esame del provvedimento, sottolinea come il Governo intenda prioritariamente concludere l'*iter* del disegno di legge in tempi brevi. In tale quadro, l'Esecutivo ha acconsentito di approfondire alcuni temi rilevanti, rispetto ai quali c'è un'intesa trasversale tra i gruppi, al fine di intervenire su talune specifiche questioni nell'ambito del disegno di legge in esame, ovvero attraverso la predisposizione di un altro atto normativo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bruno Bossio 1.38, nonché gli emendamenti Paglia 1.33, 1.34 e 1.35.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) sottoscrive l'emendamento Sottanelli 1.36.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sottanelli 1.36.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.37: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polidori 1.40 e 1.41, gli identici emendamenti Polidori 1.42 e Abrignani 1.43, nonché l'emendamento Colletti 1.44.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra il suo emendamento 1.45, richiamandone le finalità. Sottolinea in particolare come tale proposta contenga una misura di buon senso, volta a eliminare gravi elementi discriminatori, prevedendo che, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, le assicurazioni siano tenute a garantire identiche offerte tariffarie. Ribadisce quindi la sua richiesta al Governo

affinché svolga un'ulteriore riflessione sul merito della proposta emendativa in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Russo 1.45 e Colletti 1.46.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Laffranco 1.47.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Laffranco 1.47, Cancelleri 1.49 e Russo 1.50.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità del proprio 1.51, sottolineando che dalle indagini delle procure e delle Forze dell'ordine in corso emerge con chiarezza sia un aumento delle truffe a danno delle assicurazioni sia delle false delle residenze. Si tratta quindi di individuare una soluzione efficace per disinnescare un meccanismo che si può chiamare propriamente «tassa di nascita» e che crea disvalore in una parte assai importante del Paese.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea che il provvedimento in esame ha avuto un lungo e complesso *iter* presso entrambi i rami del Parlamento e che, in questa fase è necessario procedere a un esame rapido per la definitiva approvazione del testo. Riconosce che i temi posti dai colleghi sono rilevanti e in molti casi condivisibili; non ritiene tuttavia che vi sia possibilità di riaprire il dibattito su questioni diverse da quelle indicate nella seduta di ieri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Russo 1.51, Colletti 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 e Polidori 1.58.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ribadisce anche a nome della collega Fregolent la richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Bargerò 1.67, Pelillo 1.68 e 1.69.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto l'accantonamento degli identici emendamenti Bargerò 1.67, Pelillo 1.68 e 1.69, la cui approvazione precluderebbe l'esame degli emendamenti Polidori 1.70 e Sottanelli 1.71.

Carlo SIBILIA (M5S) ribadisce la propria richiesta ai relatori e al Governo affinché esprimano il proprio parere sulle proposte emendative precedentemente accantonate.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE conferma la richiesta di accantonare l'esame degli identici emendamenti Bargerò 1.67, Pelillo 1.68 e 1.69.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce l'opportunità di conoscere l'orientamento del Governo sulle proposte emendative accantonate. Ritiene infatti che, in assenza di una posizione chiara, si rischia di affrontare la discussione in un clima di evidente incertezza e conflittualità. Chiede pertanto di sospendere i lavori finché il Governo non abbia espresso il proprio parere sugli emendamenti accantonati. Insiste quindi sulla necessità di accantonare anche le proposte emendative affini per materia.

Stefano ALLASIA (LNA) si associa alle osservazioni del collega Crippa.

Lara RICCIATTI (MDP) sollecita i relatori e il Governo ad esprimere una posizione chiara sulle proposte emendative accantonate, affinché le Commissioni possano proseguire il proprio lavoro in modo proficuo e ordinato; ritiene infatti che, in assenza di basi certe, la discussione in atto rischi di diventare un mero esercizio di retorica, in spregio al ruolo svolto dalle Commissioni.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolineando la necessità che siano rispettate le legittime posizioni espresse da tutti i gruppi parlamentari occorre, a suo giudizio, valutare quale sia il destino del provvedimento in esame. È evidente che il Partito Democratico ha posto la necessità

di apportare ulteriori miglioramenti al testo che riguardano la professione degli odontoiatri, il servizio di maggior tutela e il tema del *telemarketing*. Condivide evidentemente le proposte di accantonamento formulate dai relatori anche se sottolinea come le modifiche possibili al testo in esame non possono che consistere in un'operazione chirurgica che consenta un ulteriore passaggio al Senato rapido e indolore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pone in votazione la richiesta di accantonamento formulata dai relatori degli identici emendamenti Bargerò 1.67, Pelillo 1.68 e 1.69.

Le Commissioni approvano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che devono conseguentemente ritenersi accantonati anche gli identici emendamenti Polidori 1.70 e Sottanelli 1.71.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Turco 1.73 e Pesco 1.76.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.77, il quale intende introdurre un limite alla facoltà, prevista dalla lettera *a*) del comma 38, introdotta al Senato, la quale prevede che gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari possano stabilire la percentuale minima degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto da destinare alla predette forme pensionistiche e che, in assenza di indicazione, la percentuale sia pari al 100 per cento.

In tale contesto, il suo emendamento 1.77 propone di modificare la predetta lettera *a*) del comma 38 prevedendo che il conferimento in misura superiore al 30 per cento del TFR maturando sia ammesso solo previo accordo con il lavoratore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.77 e Paolo Nicolò Romano 1.80.

Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrive e contestualmente ritira tutti gli emendamenti a prima firma Boccadutri sui quali è stato espresso il parere contrario del Governo.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.81.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Giammanco 1.81, Oliverio 1.84, Abrignani 1.85 nonché gli emendamenti Quaranta 1.86, Paolo Nicolò Romano 1.87, Ricciatti 1.89, Paolo Nicolò Romano 1.91 e Quaranta 1.92.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) illustra le finalità del proprio emendamento 1.93 volto ad eliminare il vincolo della fornitura del bene alla durata temporale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Giammanco 1.93, Abrignani 1.95 e Falcone 1.96, nonché gli emendamenti Artini 1.98 e Ricciatti 1.99.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, l'emendamento Benamati 1.106 è accantonato. Conseguentemente devono ritenersi accantonati gli emendamenti Liuzzi 1.107, Paolo Nicolò Romano 1.108, Ricciatti 1.109, Paglia 1.110, Ricciatti 1.111, nonché Liuzzi 1.112.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 1.119 e Pesco 1.123

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.124: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 1.127.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Pesco 1.128, di cui è



cofirmatario, ne chiede l'accantonamento, dal momento che riguarda una materia affine ad altri emendamenti di cui è stato chiesto l'accantonamento da parte dei relatori.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, nel sottolineare come il presidente abbia già egregiamente illustrato il significato dell'accantonamento tecnico consequenziale degli emendamenti che verrebbero preclusi o assorbiti, sottolinea come nelle proposte emendative delle quali i relatori hanno chiesto l'accantonamento, trasversali a più gruppi politici, si affrontano alcuni specifici temi che i relatori e il Governo hanno ritenuto meritevoli di ulteriore approfondimento. Sottolinea quindi lo spirito costruttivo e l'intenzione dei relatori di aprire un confronto all'interno delle Commissioni, ma non ritiene che si possano accantonare ulteriori proposte emendative solo per affinità di materia.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Crippa 1.129, nonché gli identici Benamati 1.130, Ricciatti 1.131, Allasia 1.132 e Brunetta 1.133, ove non vi siano obiezioni, sono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Pesco 1.128, Ricciatti 1.135

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.136 e 1.137, Bechis 1.138, Paglia 1.139: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, Ricciatti 1.140 e Crippa 1.143.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.144 e 1.145 e 1.146: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Quaranta 1.147.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 1.148 volto a sottolineare la necessità di misure cautelative al fine di evitare che nella prevista eliminazione del servizio di maggior tutela si instauri di fatto un nuovo regime monopolistico con grave danno per i clienti domestici.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la rilevanza del tema sollevato dal collega Crippa, peraltro ampiamente dibattuto durante l'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, evidenzia come la disciplina di cessazione del servizio di maggior tutela sia stata ulteriormente modificata dal Senato. Dichiarata pertanto di non condividere il contenuto dell'emendamento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 1.148 e 1.149.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.150: si intende che vi abbiano rinunciato.

Nell'imminenza dell'inizio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo previste in Assemblea per le ore 16.30, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.25.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 18

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.25 alle 9.50.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	50
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	52
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	54

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47
AVVERTENZA .....	49

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, in relazione alle richieste di abbinamento avanzate, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di domani sarà definita una proposta da sottoporre alla Commissione.

Emanuele FIANO (PD) anticipa che, in seguito a colloqui informali avuti con il relatore, concorda sul fatto di non procedere all'abbinamento della proposta di legge C. 4412, d'iniziativa della deputata Fabbri, di cui era stato chiesto l'abbinamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ribadisce che la questione sarà definita nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.**

**C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, preannuncia che proporrà l'adozione, come testo base per il prosieguo dell'esame, della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.****COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato approvato in prima lettura alla Camera il 7 ottobre 2015. Ricorda che la I Commis-

sione, nella seduta del 16 settembre 2015, ha espresso parere favorevole sul testo delle Commissioni risultante dall'esame degli emendamenti. Il Senato ha apportato modifiche al testo della Camera e ha approvato il disegno di legge il 3 maggio 2017, dopo la posizione della questione di fiducia da parte del Governo, in un articolo unico con 193 commi, a fronte dei 52 articoli del testo approvato dalla Camera. Il Comitato è chiamato, quindi, a dare il proprio parere sulle parti modificate dal Senato, alle quali limiterò la mia esposizione.

I commi da 2 a 4, equivalenti all'articolo 2 del testo Camera, contengono un pacchetto di norme in materia di assicurazioni. In particolare il comma 2 modifica l'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Rileva il nuovo comma 1-ter, in quanto precisa che la verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio da parte delle imprese di assicurazione, deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS. Qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto che, in caso di mancata accettazione della proposta, le imprese di assicurazione ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.

Il comma 6, equivalente all'articolo 3 del testo della Camera, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce nel Codice delle assicurazioni private i nuovi articoli 132-bis (Obblighi informativi degli intermediari) e 132-ter (Sconti obbligatori). In particolare il Senato ha modificato l'articolo 132-ter che disciplina le condizioni in presenza di almeno una delle

quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS. Nel corso dell'esame al Senato è stato assegnato all'IVASS il compito di definire, con proprio regolamento, criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. L'IVASS deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto. Il comma 7, equivalente al comma 2 dell'articolo 3 del testo della Camera, modificato dal Senato, prevede che il regolamento con cui l'IVASS definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto sulla polizza dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. Il comma 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato dovrà essere individuata dall'IVASS entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 10, equivalente al comma 4 dell'articolo 3 del testo della Camera, prevede la definizione di linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che tale definizione, da parte delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, dell'ANIA e delle associazioni dei consumatori, deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili.

Il comma 12, equivalente al comma 1 dell'articolo 4 del testo della camera e

modificato nel corso dell'esame al Senato, con una modifica all'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, prevede che, nel caso di contratti con clausola *bonus-malus*, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

Il comma 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede, con l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, il divieto per le imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa. Analogo divieto è disposto quando la differenziazione o l'attribuzione avviene in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Il comma 15, equivalente all'articolo 6 del testo della Camera e modificato dal Senato, modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose. In particolare introduce tre nuovi commi all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private. Il nuovo comma 3-*bis* prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare – secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato – dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Il comma 3-*quater* prevede che nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale

ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri – secondo le modifiche del Senato mentre nel testo della Camera si faceva riferimento alle cause – negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.

Il comma 16, equivalente all'articolo 7 del testo della Camera, affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze. Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 7 del testo iniziale, il quale affidava all'IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato la scatola nera.

Il comma 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

Il comma 25, equivalente all'articolo 12 del testo della Camera, novellando l'arti-

colo 170-*bis* del Codice della assicurazioni private, estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori, nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto. Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza. Il comma, con una modifica effettuata nel corso dell'esame al Senato, inserisce il comma 01 al citato articolo 170-*bis* con il quale si stabilisce che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente.

Il comma 26, equivalente all'articolo 13 del testo della Camera, modificando l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. Nel corso dell'esame al Senato la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Il comma 29, equivalente al comma 3 dell'articolo 14 del testo della camera, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato nel senso di stabilire che i nuovi massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame e gli importi sono raddoppiati dal 1° gennaio dell'anno. Il testo della Camera

prevedeva la decorrenza dal 1° gennaio 2016 e il raddoppio degli importi dal 1° gennaio 2017.

I commi 38 e 39, equivalenti all'articolo 16 del testo della Camera, recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma. Più nel dettaglio, il comma 38, attraverso alcune modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, interviene sulla destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto. Rileva, in particolare, la lettera *a*), introdotta dal Senato, che prevede che gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari possano anche stabilire una percentuale minima degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto maturando da destinare alle forme in oggetto e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento sia pari al 100 per cento. La lettera *c*) interviene in materia di riscatti della posizione individuale maturata e in particolare, col numero 1) introdotto dal Senato, con riferimento all'esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente, dispone che tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, come attualmente previsto, ma anche nel maggior periodo, fino ad un massimo di 10 anni, eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare. Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari – al fine di aumentare l'efficienza, nonché, secondo una modifica apportata dal Senato, di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale – da convocarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare il Senato ha introdotto tra le linee guida del suddetto tavolo, l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

I commi da 41 a 44, equivalenti all'articolo 18 del testo della Camera, intervengono al fine di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A questo scopo, la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007. Il Senato ha apportato modifiche ai commi 41, 43 e 44. In particolare al comma 41 sono state modificate: la lettera *a*), aggiungendo un periodo al comma 3 del citato articolo 1, prevede che le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore (è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato il riferimento a «ogni altro onere comunque denominato») debbano essere commisurate al valore del contratto e, con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, ai costi reali sopportati dall'azienda ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Tali spese vanno in ogni caso rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto. Si prevede inoltre l'obbligo di comunicarle, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, in modo da permettere alla medesima Autorità un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso; la lettera *b*) che aggiunge al comma 3 dell'articolo 1, i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Con tali nuove disposizioni si prevede innanzitutto al comma 3-*bis* che le modalità di recesso dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad

altro gestore, siano semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso. Secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, deve essere comunque garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche. Il nuovo comma 3-*ter* prevede che qualora il contratto comprenda offerte promozionali – aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, secondo una modifica introdotta in sede d'esame al Senato – esso non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e che nel caso di risoluzione anticipata si applichino i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore introdotti dalla lettera *a*). Il nuovo comma 3-*quater* dispone l'obbligo per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Secondo un'ulteriore specificazione deliberata al Senato, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi. I commi 43 e 44 sono stati introdotti durante l'esame al Senato. Il comma 43, novellando l'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, incrementa da 580.000 a 1.160.000 euro la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, come definito dalle disposizioni contenute nel Capo IV del titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche. Le disposizioni in relazione alla violazione dei quali è previsto l'incremento delle sanzioni sono quelle relative al controllo delle spese, alla qualità del servizio, ai contratti e al diritto di recesso, alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni e, infine, alla



fornitura di prestazioni supplementari. Il comma 44 introduce due nuovi commi, 4-*bis* e 4-*ter*, all'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il nuovo comma 4-*bis* fissa alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati. In particolare, all'esordio del contatto dovranno essere specificati: *a)* gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; *b)* l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Ai sensi del comma 4-*ter* si stabilisce che la chiamata è consentita solo quando l'abbonato, acquisite le suddette informazioni, presta un consenso esplicito.

Con i commi 45 e 46, equivalenti all'articolo 19 del testo della Camera e modificati dal Senato, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Nel corso dell'esame in Senato è stata modificata la formulazione della norma. Il comma 46 prevede, a seguito di una modifica nel corso dell'esame al Senato, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45. È stata pertanto eliminata la disposizione che prevedeva che i soggetti iscritti nel registro fossero obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

Il Senato ha soppresso l'articolo 20 del testo della Camera, in materia di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

I commi da 48 a 54, equivalenti all'articolo 22 del testo della Camera, introducono misure volte a favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità anche con l'addebito diretto su credito telefonico. In particolare il Senato ha introdotto i commi da 49 a 54. Il comma 49, al fine di evitare situazioni di insolvenza, prevede

che l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residui a seguito dell'operazione medesima. Il comma 50 consente l'effettuazione mediante credito telefonico delle erogazioni liberali destinate: alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Ai sensi del comma 51, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia – sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma precedente. I commi 52 e 53 dispongono che gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi. Il comma 54, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria.

Il comma 57, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi, in particolare prevedendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato e a tal fine, novella l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941.

Il comma 58, equivalente al comma 1 dell'articolo 25 del testo della Camera,

sopprime, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo della Camera dal 10 giugno 2017), l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

L'unica modifica apportata dal Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera, al comma 60, equivalente all'articolo 26 del testo approvato dalla Camera, concerne la data della cessazione del regime di « maggior tutela » nel settore del gas naturale. È stata infatti fissata al 1° luglio 2019, la data dell'abrogazione della disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Il comma 61, equivalente all'articolo 27 del testo della Camera e modificato nel corso dell'esame in Senato, elimina il regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, ossia abroga da tale data, la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Viene inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, regolato dall'Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di garantire la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela si trovino senza fornitore.

I commi da 62 a 65, di contenuto equivalente all'articolo 28 del testo della Camera e modificati nel corso dell'esame al Senato ad eccezione del comma 64, predispongono una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità. In particolare, al comma 62, rispetto al testo approvato dalla Camera in prima

lettura, nel corso dell'esame al Senato è stato stabilito che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, non realizza direttamente, bensì dispone con proprio provvedimento, entro 5 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato *retail*, con particolare riferimento non solo alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione ma anche alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi. Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì inserito l'obbligo per gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano di trasmettere le suddette offerte per la loro pubblicazione sul portale. Inoltre si è specificato che il Comitato tecnico ha natura consultiva e ha funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale. Il comma 63, che pone l'obbligo agli operatori della vendita dell'energia elettrica o gas di inviare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche è stato modificato nel corso dell'esame al Senato inserendo tra i destinatari delle proposte le utenze connesse in bassa tensione e le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. È stata modificata altresì la decorrenza dell'obbligo suddetto che non è più fissato nel 1° marzo 2016, ma sei mesi dopo l'entrata in vigore della proposta di legge in esame. Il Senato ha inoltre specificato che le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora. Il comma 65 specifica che per la realizzazione del portale per la confrontabilità delle offerte l'Autorità stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti, secondo la modifica apportata nel corso dell'esame in

Senato, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni. Il Senato ha inoltre introdotto la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 66, equivalente all'articolo 29 del testo della Camera e modificato nel corso dell'esame in Senato, demanda all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte. Nel corso dell'esame al Senato è stato ampliato l'oggetto delle linee guida dell'Autorità, che devono contenere altresì il riferimento alla realizzazione di piattaforme informatiche volte a facilitare l'aggregazione di piccoli consumatori.

I commi da 67 a 71, equivalenti all'articolo 30 del testo della Camera e modificati in modo sostanziale nel corso dell'esame in Senato disciplinano le modalità di superamento del regime della maggior tutela. In primo luogo è prevista la trasmissione al Ministro per lo sviluppo economico, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di un rapporto relativo al raggiungimento di determinati obiettivi ai fini della cessazione del regime della maggior tutela nei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas (comma 67). Sulla base del rapporto il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla trasmissione, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento dei predetti obiettivi (comma 68). Il mancato raggiungimento degli stessi comporta che il MISE e l'AEEGSI adottino i provvedimenti necessari. Nel medesimo decreto devono essere altresì definite le misure necessarie affinché la cessazione del regime della maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza (comma 69). All'AEEGSI è inoltre assegnato il compito di definire le modalità con le quali i clienti finali di energia

elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo (comma 70). Sono infine introdotte disposizioni volte a semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente. (comma 71).

Il comma 72, equivalente all'articolo 31 del testo della Camera, specifica che qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71, relativi alle modalità di cessazione della maggior tutela nei mercati dell'energia elettrica e del gas, siano raggiunti, secondo l'unica modifica apportata dal Senato, prima del 1° gennaio 2018, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 74, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone che l'Autorità per l'energia e il gas stabilisca le modalità con le quali lo Sportello per il consumatore – gestito da Acquirente Unico S.p.A. – accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge n. 105 del 2010.

Il comma 75, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che l'Autorità per l'energia e il gas, con propri provvedimenti, stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.

Il comma 77, equivalente al comma 2 dell'articolo 33 del testo della Camera, nel senso che l'individuazione nell'ambito del decreto di cui al comma 76, di una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, che prima era prevista in ogni caso, invece è stata resa eventuale.

I commi 79 e 80, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, dettano la disciplina applicabile in occasione di fat-

ture di rilevante importo. prevedendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali. Si prevede, altresì, che l'Autorità per l'energia e il gas individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi.

I commi da 81 a 89, equivalenti all'articolo 34 del testo della Camera e il cui contenuto è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco. Si prevedono, altresì, norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali. Infine, si recano disposizioni relative alla clausola di «*close-out netting*», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

I commi 90 e 91, introdotti dal Senato, recano misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica. Con il comma 90, vengono inseriti, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, i nuovi commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Il comma 91 reca una novella al comma 7-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 92, introdotto dal Senato, reca – per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come «*reti interne d'utenza*» ai sensi della legislazione vigente – una disciplina parzialmente derogatoria a quella di cui all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Il comma 93, introdotto dal Senato, deroga alla disciplina che l'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 ha introdotto per il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata: si tratta del requisito per cui esso è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, nonché di quello per il quale non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza.

I commi da 94 a 98, introdotti dal Senato, recano misure volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio.

Il comma 100, introdotto al Senato, dispone che il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 99, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I commi da 101 a 120, equivalenti all'articolo 36 del testo della Camera e non tutti modificati dal Senato intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni. In particolare, il comma 101, modificato al Senato, dispone l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui provvede il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto. Il comma 106 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell'esame al

Senato. Il comma 107, introdotto al Senato, dispone la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data – nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.A. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT). Il comma 110 prevede sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione di un impianto incompatibile non provveda nei termini prescritti alla cessazione della propria attività di vendita dei carburanti, e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. Quanto alle modalità con le quali si procede alla dismissione, esse sono fissate dal comma 118, modificato al Senato nel senso di prevedere che la bonifica del sito in caso di accertata contaminazione costituisca obbligo dei titolari degli impianti solo in caso di riutilizzo dell'area.

Il comma 123, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea. La norma interviene sull'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE.

I commi 124 e 125, inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

I commi da 126 a 130, inseriti nel corso dell'esame del Senato, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018.

I commi 131 e 132, equivalenti all'articolo 38 del testo della camera e modificati durante l'esame al Senato, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta; è prevista una sanzione pecuniaria di 10.000 euro per il mancato rispetto di tale prescrizione e un indennizzo di 100 euro a favore dei clienti. Più in dettaglio il comma 131 dispone che istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione (categoria introdotta al Senato) assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta. Il comma 132 dispone che la violazione delle predette norme implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dalla richiamata Autorità, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Il comma 136, equivalente all'articolo 40 del testo della Camera e modificato al Senato, interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento. In particolare le norme in commento, anziché obbligare gli intermediari a sottoporre al cliente almeno due preventivi (di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi), prevedono che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per

l'erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. Le suddette prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito. È disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato; sono previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite. Le norme in esame integrano in più punti l'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

I commi da 137 a 141, introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.

Il comma 142, equivalente all'articolo 41 del testo della Camera, persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Con una modifica apportata dal Senato è stato specificato che occorre che l'organo di gestione delle società di avvocati sia composto in maggioranza da soci avvocati.

Il comma 145, equivalente al comma 3 dell'articolo 42 del testo della Camera, contiene alcune modifiche alla legge notarile, la legge n. 89 del 2013, relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul

territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale. In particolare alla lettera *b*), Il Senato ha soppresso la possibilità per il notaio di recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana. La lettera *d*), introdotta dal Senato, modifica l'articolo 82 della legge n. 89 del 1913, concernente le associazioni di notai. Rispetto alla normativa vigente, che consente associazioni di notai purché appartenenti allo stesso distretto di corte d'appello, la formulazione proposta permette le associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Il Senato ha inserito tre ulteriori disposizioni (commi 146, 147 e 148), relative alla disciplina degli archivi notarili. In particolare, il comma 146 modifica l'articolo 1 del regio decreto n. 3138 del 1923, in tema di riunione di archivi notarili distrettuali. Mediante l'aggiunta di un nuovo quarto comma, si stabilisce che la riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili. I commi 147 e 148 intervengono sulla legge n. 629 del 1952, di riordino degli archivi notarili.

Il Senato ha soppresso gli articoli 43 (Semplificazioni nelle procedure ereditarie), 44 (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata) e 45 (Sottoscrizione digitale di taluni atti) del testo della Camera.

In relazione all'articolo 47 del testo della Camera (Disposizioni sulle professioni regolamentate), il Senato ha introdotto i commi 152 e 153. Il comma 152, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale. Il comma 153 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

I commi da 154 a 157 – inseriti al Senato – introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.

I commi da 158 a 164 sono equivalenti all'articolo 48 del testo della Camera (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica), il cui contenuto è stato modificato dal Senato. In particolare al comma 158 che novella l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il Senato ha inserito una lettera *d*) che modifica il comma 4 del citato articolo 7, sopprimendo la norma che impone la sostituzione temporanea (nei casi ammessi) nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) con un altro socio farmacista, consentendo la sostituzione temporanea con qualsiasi altro farmacista in possesso del requisito dell'idoneità. Il comma 159 – inserito al Senato – pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. Il comma 160 – anch'esso inserito al Senato – prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente. Il comma 163 – inserito al Senato – modifica l'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2006 riguardo le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero. Il comma 164 – inserito al Senato – modifica la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche relativamente alla conseguente gestione associata, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012.

In caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165 – inserito al Senato – consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale. L'intervento legislativo è attuato modificando il comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 219 del 2006.

Il comma 166, equivalente all'articolo 49 del testo della Camera e modificato dal Senato, consente alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti. Più nello specifico, il comma consente che le farmacie convenzionate con il SSN siano aperte anche oltre gli orari ed i turni stabiliti, i quali rappresentano il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e – come aggiunto in sede referente al Senato – all'ordine provinciale dei farmacisti nonché all'informazione alla clientela, resa mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Il comma 168, introdotto al Senato, prevede, con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.

A tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, i commi 169 e 170, equivalenti all'articolo 51 del testo della Camera e modificati dal Senato, prevedono l'obbligo, per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Si introduce inoltre l'obbligo per tali soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal passeggero immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio. Si prescrive pertanto ai concessionari e ai gestori di adeguare le proprie 8 carte di servizio a tali nuove disposizioni.

Il comma 172, introdotto dal Senato, intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa

non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.

I commi 173 e 174, introdotti dal Senato, introducono disposizioni che modificano l'articolo 6 del testo unico per l'edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

Il comma 175, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'adozione, entro 180 giorni, di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, attinenti agli enti da riordinare per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche mediante l'emanazione di regolamenti di riordino, nonché dell'ulteriore principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente; contestualmente, viene abrogato il vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010.

Il comma 176, introdotto dal Senato, è finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. In particolare, introduce la possibilità di con-

siderare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico « eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione ». La soglia di età al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di tutela è fissata in 50 anni. Inoltre, eleva a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale. Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali.

Il comma 177 riguarda, con riferimento all'esercizio del commercio di cose antiche o usate, il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito « passaporto » per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.

Il comma 178, introdotto al Senato, modifica le condizioni e le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il comma 179, introdotto nel corso dell'esame in Senato, esonera dall'obbligo di denunciare il deposito di prodotti alcolici gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

I commi da 180 a 183, introdotti dal Senato, delegano il Governo ad adottare entro dodici mesi un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, definendo le procedure per l'adozione delle norme nonché i seguenti principi e criteri direttivi: funzione complementare e integrativa degli autoservizi pubblici non di linea rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svol-



gono con applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi; assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali; adeguare il sistema sanzionatorio, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo.

Il comma 184, introdotti dal Senato, interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, da parte di imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori.

I commi 185-188, introdotto dal Senato, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui veicoli delle cosiddette « scatole nere » o altri dispositivi elettronici similari, definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di standard, la portabilità e la tutela dei dati personali.

I commi 189-193, introdotti dal Senato, prevedono misure per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva prioritariamente la tutela della concorrenza che, in via generale, secondo la giurisprudenza costituzionale costituisce una delle leve della politica economica statale. A fondamento di questo la Corte costituzionale ha richiamato anche il fatto che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza. Con riferimento alla

materia tutela della concorrenza, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre costantemente sottolineato – stante il carattere « finalistico » della stessa – la « trasversalità », con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle. Infatti, la materia tutela della concorrenza non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma, dato il suo carattere « finalistico », anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza. L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità. Riguardo alle altre materie interessate dal disegno di legge, Le disposizioni in materia di assicurazioni e fondi pensione (commi 2-40), servizi bancari (commi 131-136) e leasing immobiliare (commi 137-141) sono riconducibili alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), di esclusiva competenza statale. Le disposizioni dei commi da 41 a 47 sono riconducibili alle materie tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), tutela dei consumatori, a sua volta riconducibile alla materia ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), e, in termini residuali, ordinamento della comunicazione che rientra tra le materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). L'ordinamento della comunicazione viene peraltro ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista « l'attrazione in sussidiarietà. I

commi 48-54 sembrano prevalentemente riconducibili alla materia ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.), mentre per i commi 55 e 56 aventi ad oggetto l'aggiornamento del registro delle opposizioni e la tariffazione delle numerazioni nelle aree non geografiche appare prevalente il profilo attinente alla tutela dei consumatori. I commi 58 e 59 sono prevalentemente riconducibili alle citate materie tutela della concorrenza e tutela dei consumatori. Le disposizioni dei commi da 60 a 98 recano disposizioni riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma), con particolare riferimento al completamento della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica. Le disposizioni dei commi da 123 a 125, sono riconducibili alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione). Le disposizioni dei commi da 137 a 157 sono riconducibili alle materie ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, e professioni, di competenza concorrente. Le disposizioni di cui ai commi da 154 a 166, in materia di servizi farmaceutici, sono ascrivibili alla materia tutela della salute, In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto « principi fondamentali » in materia di tutela della salute i criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche e del concorso per la loro assegnazione, nonché le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute. Le disposizioni dei commi 168-170 del disegno di legge in esame prevedono interventi a tutela dei consumatori, ambito riconducibile alla materia ordinamento civile. Il comma 171 reca disposizioni in tema di codice della strada, riconducibili, sulla base della giurisprudenza costituzionale, alla competenza esclusiva dello Stato rispettivamente in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.). Al medesimo ambito può essere ricondotta la

previsione del comma 184 concernente lo strumento del noleggio nell'attività di trasporto di viaggiatori. I commi 180-183 afferiscono prevalentemente alle materie tutela della concorrenza e tutela dei consumatori). I commi 185-188 attengono prevalentemente alla materia ordine pubblico e sicurezza. Sono presenti anche profili riferibili alla materia governo del territorio, di competenza concorrente. I commi 189-193 sono attinenti alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g)).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

#### **C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge trasmessa dal Senato introduce nell'ordinamento italiano il delitto di tortura. La proposta torna all'esame della Camera in quarta lettura: dopo l'approvazione del Senato in un testo unificato il 5 marzo 2014, il provvedimento è stato approvato dalla Camera con modifiche il 9 aprile 2015. Il Senato lo ha approvato con ulteriori modifiche il 17 maggio 2017. Osserva che il divieto di tortura è già sancito da fonti sovranazionali. L'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo prevede che « Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti ». Identica formulazione è contenuta nell'articolo 4 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione Europea. Il dibattito presso il Senato si è sostanzialmente concentrato sull'opportunità di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (la cosiddetta CAT) e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico. Altro profilo ampiamente dibattuto è stato quello relativo alla necessità della reiterazione delle condotte illecite ai fini della configurazione del reato. La proposta approvata dal Senato, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU e sembrerebbe rendere più ampia l'applicazione della fattispecie, potendo la tortura essere commessa da chiunque e indipendentemente dallo scopo che il soggetto abbia eventualmente perseguito con la sua condotta. In particolare: l'incipit del nuovo articolo 613-*bis* (« Chiunque, con violenze o minacce gravi... ») fa pensare a un reato comune; peraltro, la tortura sembra rivestire doppia natura di reato comune e reato proprio (anziché reato proprio del solo pubblico ufficiale, come nella CAT); pare essere reato comune in relazione alla tortura di un soggetto che si trovi in condizione di minorata difesa; sempre in relazione all'elemento soggettivo, le altre fattispecie del primo comma sembrano, invece, assimilabili a un reato proprio in considerazione della particolare qualifica che deve connotare l'autore del reato rispetto alla vittima (« custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza »); diversamente dal testo-Camera, la fattispecie è caratterizzata dal dolo generico. Nel testo, la commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce, anziché un elemento costitutivo, una fattispecie aggravata del delitto di tortura. Ulteriore elemento di distinzione, rispetto al testo della Convenzione ONU, concerne la situazione di inferiorità della vittima del reato, non

più limitata alla privazione della libertà personale.

Nello specifico, la proposta si compone di 6 articoli. L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*. Il primo articolo disciplina la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura, costruito come reato comune, eventualmente aggravato. L'articolo 613-*bis* del codice penale punisce, infatti, con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona. Rispetto al testo Camera si segnala, in particolare: la necessaria pluralità delle violenze o delle minacce; il requisito della gravità delle violenze e delle minacce; l'estensione della fattispecie agli atti commessi con crudeltà; la soppressione del richiamo alla violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza; la soppressione del riferimento alla intenzionalità nel provocare acute sofferenze; l'esplicito riferimento alle persone private della libertà personale (formalmente assente nella CAT) e alla condizione di minorata difesa; l'estensione dell'elenco dei casi di affidamento della vittima al potere del reo; la soppressione del riferimento alla commissione della tortura per motivi etnici, orientamento sessuale od opinioni politiche o religiose; la scomparsa del dolo specifico (nel testo trasmesso al Senato lo scopo della tortura era quello di ottenere informazioni, infliggere una punizione o vincere una resistenza); il riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona (sia il titolo della Convenzione ONU che l'articolo 3 della CEDU fanno, invece, riferimento a trattamenti inumani o degradanti).

Il reato appare quindi caratterizzato sia dal dolo generico e, in quanto reato di evento, dalla gravità della tortura (le sofferenze « acute » inflitte alla vittima o il verificabile trauma psichico).

L'articolo 613-*bis* prevede poi specifiche fattispecie formulate sotto forma di fattispecie aggravate del reato di tortura. La prima fattispecie aggravata (secondo comma), conseguente all'opzione del delitto come reato comune, interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni (era da 5 a 15 anni nel testo Camera). Viene precisato dal terzo comma dell'articolo 613-*bis* che la fattispecie in questione (« il comma precedente ») non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate (quarto comma) consiste nell'aver causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Il Senato ha precisato che anche tali fattispecie aggravate derivano « dai fatti » indicati dal primo comma e non « dal fatto ». Anche in questo caso il reato aggravato si perfeziona solo in presenza di una pluralità di azioni. Le altre fattispecie aggravate (quinto comma) riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo). Anche in questo caso, il Senato ha precisato che tali fattispecie aggravate derivano « dai fatti » indicati dal primo comma.

L'articolo 1 della proposta di legge aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-*ter* con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre

nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In base all'articolo 414 del codice penale chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (primo comma). Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena da uno a cinque anni (secondo comma). Alla medesima pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (terzo comma). Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (quarto comma). La nuova fattispecie introdotta dall'articolo 613-*ter* non è connotata dalla pubblicità della condotta.

Rispetto al testo-Camera: è stato introdotto il riferimento alle modalità concretamente idonee proprie della istigazione alla tortura; è soppressa la clausola di specialità del reato di cui all'articolo 613-*ter* rispetto all'istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale (fuori dei casi previsti dall'articolo 414). L'istigazione sarà punibile sia nel caso in cui non sia accolta sia nel caso in cui sia accolta ma ad essa non segua alcun reato. Va, inoltre, segnalato che la rilevanza penale qui conferita all'istigazione pare derivare dal fatto che non si è in presenza di istigazione alla commissione di un generico reato bensì a commettere reato di tortura, che avviene in genere in un contesto caratterizzato dalla presenza di due (o più) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

L'articolo 2 – identico al testo Camera – è norma procedurale che novella l'ar-

articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-*bis* che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. L'articolo 191 del codice di procedura penale prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. La norma mira a riaffermare il principio di legalità della prova: solo le prove acquisite in modo conforme alle previsioni di legge possono essere utilizzate ai fini della corretta formazione del convincimento del giudice. Viola, ad esempio, il divieto stabilito dall'articolo 188 del codice penale — che impedisce l'uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di determinazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti — le testimonianze estorte tramite la minaccia delle armi o attraverso la somministrazione di droghe o sotto ipnosi. Il Senato ha soppresso la disposizione del testo trasmesso dalla Camera (già articolo 3) di modifica dell'articolo 157 del codice penale che inseriva anche il delitto di tortura fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione.

L'articolo 3 coordina con l'introduzione del resto di tortura l'articolo 19 del Testo Unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), cui è aggiunto un comma 1-*bis* che vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura. La disposizione — sostanzialmente aderente al contenuto dell'articolo 3 della Convenzione — precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni « sistematiche e gravi » dei diritti umani. Diversamente, il testo-Camera integrava col riferimento alla tortura il contenuto del comma 1 dello stesso ar-

ticolo 19 Testo Unico che, attualmente, prevede il divieto di espulsione e respingimento (manca il riferimento all'estradizione) ogni qualvolta, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi avrebbero potuto essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Il comma 1 era integrato dal riferimento al pericolo di tortura della persona oggetto della misura ovvero al rischio di rinvio verso un altro Stato nel quale non sarebbe protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

L'articolo 4 — i cui contenuti sono stati parzialmente riformulati durante l'esame al Senato — esclude il riconoscimento di ogni « forma di immunità » per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (comma 1). Il testo trasmesso al Senato riguardava, negli stessi casi, la sola immunità dalla giurisdizione e faceva espresso riferimento al rispetto del diritto internazionale. Il comma 2 dell'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale. Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge contengono, rispettivamente, la disposizione di invarianza finanziaria e quella sull'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento introduce nuove fattispecie penali, modificando il codice penale e il codice di procedura penale.

L'intervento legislativo è dunque ascrivibile alla materia « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Rispetto degli altri

principi costituzionali, il comma 1 del nuovo articolo 613-*bis* del codice penale definisce come tortura il cagionare con violenza o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà « acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ». Va considerata la descrizione delle conseguenze dell'illecito alla luce del principio di determinatezza-tassatività delle fattispecie penali, che si ritiene garantito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Sul punto, si ricorda la sentenza della Corte costituzionale in favore della legittimità della formulazione del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, il cosiddetto *stalking* (Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 2014); il delitto sanziona chiunque, « con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto... ». Si legge nella citata sentenza del 2014 che « il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice (come avviene, del resto, nella gran parte dei Paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta *anti-stalking*) e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato ». Ricordando la sua pregressa giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che l'esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, per condannati o indagati per tortura non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42 del 1972, n. 191

del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971). Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la « impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a « giustificare » l'innosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta » (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004). In relazione specifica al riferimento fatto dall'articolo 612-*bis* al « grave stato di ansia e di paura » (cui può avvicinarsi il « verificabile trauma psichico » previsto dal reato di tortura), la Corte ha ricordato come « spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato (*ex plurimis*, sentenze n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986) ». Il nuovo articolo 613-*bis* del codice penale prevede, al quinto comma, che se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura la pena è della reclusione di anni trenta. Si rileva al riguardo che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale delle « pene fisse » (senza la previsione di un minimo e di un massimo). Superando un primo orientamento volto a riconoscere la legittimità costituzionale delle pene fisse (sentenze n. 67 del 1963 e n. 167 del 1971), la Corte ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale. Nella sentenza n. 50 del 1980, la Corte ha infatti affermato che « l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo

comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione [...] L’uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale. In questi termini, sussiste di regola l’esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, “proporzionale”, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.» Nel caso di specie la Corte ha peraltro giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ad una norma che prevedeva una pena fissa per il reato di circolazione con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico consentito, ritenendo che essa rientrasse nei «limiti apposti (in funzione di tutela individuale e di giustizia proporzionale) dalla Costituzione alla potestà punitiva». Occorre poi considerare se i contenuti della proposta di legge siano rispettosi dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali (articolo 117, primo comma, della Costituzione). Con riferimento ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, l’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-

pea, intitolato «Dignità umana», stabilisce che «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata», mentre l’articolo 4, intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», prevede che «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti», con formulazione identica all’articolo 3 CEDU. In alcune sentenze, la Corte di Giustizia UE (CGUE) ha toccato il tema della tortura nell’ambito del procedimento del mandato di arresto europeo o delle domande di asilo. Ad esempio, la CGUE, nella sentenza del 5 aprile 2016 nelle cause riunite C – 404/15 e C – 659/15, pronunciandosi in via pregiudiziale, ha ritenuto che gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. Con riferimento ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, occorre considerare in primo luogo il contenuto della Convenzione ONU del 1984, in partico-

lare la definizione del reato di tortura, a confronto con il contenuto della proposta di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.**

**C. 4461 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) *relatrice*, osserva che il disegno di legge C. 4461, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-colombiano di cooperazione nel settore della difesa – complementare al Trattato generale di cooperazione tra i due Paesi reso esecutivo con la legge n. 399 del 1999 – fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010, è stato approvato dal Senato il 4 maggio 2017. In particolare, l'Accordo dà concretezza all'articolo 27 del Trattato generale di cooperazione, laddove si prevede che le « Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività ». L'Accordo complementare riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Colombia nell'area latinoamericana interessata dai più gravi conflitti, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi, segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.

L'Accordo italo-colombiano si compone di un breve preambolo e di 13 articoli.

L'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione dell'Accordo in esame di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa.

In base poi all'articolo 2 la gestione dell'Accordo è demandata ai rispettivi Ministeri della Difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente nelle rispettive capitali.

L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

Assai importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di *import* ed *export* di materiali di armamento: lo scambio di armamenti potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese



a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.

Rilevante anche l'articolo 8 sulla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.

Infine, l'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti. D'altra parte, l'articolo 13 prevede che la eventuale denuncia dell'Accordo in esame, inoltrata per iscritto da una delle Parti, abbia effetto dopo novanta giorni: l'Accordo sarà altresì emendabile con il consenso reciproco delle due Parti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo complementare di cooperazione tra Italia e Colombia nel settore della difesa, già approvato, come già ricordato, il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 4.222,40 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale

di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi 2-4 dell'articolo 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame.

Il provvedimento si inquadra – come rileva l'ATN – nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.**

**C. 4462 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) *relatrice*, osserva che l'Accordo tra Italia e Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013, intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine orga-

nizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali.

Il disegno di legge C. 4462 all'esame della Commissione Affari esteri della Camera è stato approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (S. 2184). Nell'analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il disegno di legge S. 2184 viene inoltre ricordato che la Colombia figura tra i maggiori produttori mondiali di cocaina, il cui smercio internazionale è nelle mani di potentissimi cartelli locali, che si rapportano anche alla criminalità organizzata transnazionale.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo in esame si compone di un preambolo e 12 articoli. Nel preambolo viene richiamata la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni onusiane contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia dalla Colombia, e i relativi Protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU.

L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Colombia la Polizia Nazionale. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti: per l'Italia, la salvaguardia si estende agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea.

L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di

migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; criminalità informatica; reati economici e riciclaggio di denaro. Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.

Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: *a)* reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; *b)* stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; *c)* reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; *d)* strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; *e)* formazione del personale di polizia; *f)* adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; *g)* metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; *h)* passaporti e altri documenti di viaggio; *i)* reati economici, riciclaggio, tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, irregolarità nelle procedure di appalto di lavori pubblici.

Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.

L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovrannità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6.

L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi cia-

scuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo.

L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e in Colombia, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.

L'articolo 9 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiasta; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese (comma 1). Ai sensi del comma 2 i costi delle riunioni (di cui all'articolo 8) sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante. Le lingue italiana e spagnola sono le lingue di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa (articolo 10).

L'articolo 11 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative tra le Parti.

L'articolo 12, infine, dispone che l'Accordo, che ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla

ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3, comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-colombiano in esame: tali oneri, valutati complessivamente, a decorrere dal 2017, in 68.367 euro annui, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Apposito emendamento del Senato ha provveduto opportunamente all'aggiornamento della copertura. Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi 2-4 dell'articolo 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame. Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Nella RT vengono analiticamente illustrate le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo, complessivamente ammontanti a euro 68.367 a decorrere dal 2017, di cui euro 46.713 costituiscono oneri valutati ed euro 21.654 hanno natura di oneri autorizzati. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto**

a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, osserva che gli Accordi in esame, sottoscritti dall'Italia tra il 2007 e il 2013 con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria, hanno un contenuto sostanzialmente analogo e sono finalizzati a consolidare lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali con le controparti contraenti, facilitando le coproduzioni di film e consentendo a tali coproduzioni l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali.

In particolare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008 costituisce un importante ed aggiornato quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali bilaterali ed è destinato a sostituire il precedente Accordo, del 9 novembre 1970, ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1293 del 22 settembre 1972 ed in vigore dal 4 luglio 1974. L'Accordo si compone di 21 articoli e di un Allegato. L'articolo 1 definisce il significato di « coproduzione cinematografica » ed individua le Autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). L'articolo

2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali. L'articolo 3 individua le procedure che le Autorità competenti dovranno seguire ai fini dell'approvazione delle domande e stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione. L'articolo 4 precisa che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico. L'articolo 5 stabilisce i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese ed autorizza l'impiego di cittadini del Paese ove vengono realizzate le riprese. L'articolo 6 precisa, per ciascun film coprodotto, negativi e stampe da prevedere ed il loro utilizzo. L'articolo 7 definisce le tipologie delle versioni linguistiche che si possono realizzare da ciascuna coproduzione cinematografica. L'articolo 8 stabilisce l'apporto finanziario dei coproduttori dei due Paesi. L'articolo 9 fissa i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario. L'articolo 10 si riferisce alla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati. L'articolo 11 specifica lo stato giuridico che devono possedere, per la partecipazione ad una coproduzione cinematografica, gli autori, gli attori ed il personale tecnico-artistico coinvolto. L'articolo 12 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o il Brasile siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale. L'articolo 13 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica. L'articolo 14 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento. L'articolo 15 delinea l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale. L'articolo 16 prevede la presentazione dei film coprodotti in Festival internazionali. L'articolo 17 afferma che all'importazione, alla distribuzione ed alla proiezione di produzioni cinematografiche di entrambi i Paesi non verranno applicate alcune restrizioni. L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Com-

missione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, sottoponendo alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche che si ritengono necessarie. L'articolo 19 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e annulla e sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica e inoltre definisce le condizioni che determinano la cessazione dell'Accordo. L'articolo 20 stabilisce le procedure da adottare per poter apportare modifiche all'Accordo. L'articolo 21 definisce le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo. Nell'Allegato vengono delineate le procedure da osservare ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e nel caso si dovessero verificare modifiche contrattuali.

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007 si compone di 23 articoli e di un Allegato. Il testo, di contenuto analogo all'Accordo italo-brasiliano, disciplina anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in festival internazionali. Anche in questo caso, si prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di vigilare sull'applicazione dell'intesa. Analogamente all'Accordo precedente, l'Allegato comprende le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali.

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013, presenta un impianto complessivo analogo a quello degli accordi con Brasile e Croazia. L'Accordo, ai sensi dell'articolo 18, è finalizzato a sostituire il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 1° gennaio 1985, ratificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 17 novembre

1986 e in vigore dal 9 settembre 1987. L'Accordo si compone di 18 articoli e di un Allegato. Il testo dispone sui finanziamenti previsti per le coproduzioni e i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. L'Accordo fissa altresì le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, stabilendo le regole sulla commercializzazione. L'Allegato è costituito dalle norme di procedura che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori ed il loro rapporto contrattuale.

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007, consta di 23 articoli e un Allegato. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 21, l'Accordo sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 21 gennaio 1982 e in vigore dal 2 novembre 1984. Dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e riconosciuto agli stessi i benefici accordati dalle parti ai rispettivi film nazionali, l'Accordo riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Ungheria ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici. L'intesa, inoltre, stabilisce i luoghi di realizzazione delle riprese, le nazionalità dei partecipanti, l'apporto dei coproduttori delle due parti e la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali. Detta inoltre misure sui negativi e sulle versioni linguistiche delle produzioni, sui termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, sulla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati, sugli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi bilaterali di

coproduzione cinematografica tra Italia e Brasile, Croazia, Israele ed Ungheria, approvato dall'Assemblea del Senato il 4 maggio 2017, si compone di 4 articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi in questione. L'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, modificato durante l'esame presso il Senato, contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle spese di missione degli. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.**

**C. 4464 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, osserva che l'Accordo con la Repubblica gabonese sulla cooperazione militare e di difesa segue il modello tipico degli accordi di questo settore ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori militare e della difesa. È costituito da un preambolo e da undici sezioni.

La sezione I definisce principi e scopi dell'Accordi. La sezione II dispone che sono previsti piani annuali e pluriennali di collaborazione elaborati dai rispettivi Ministeri della difesa atti a definire linee guida operative, nonché lo svolgimento di consultazioni tra le parti da tenersi alternativamente a Libreville e a Roma. Si stabilisce inoltre che la cooperazione potrà svilupparsi nei settori della politica di sicurezza e difesa, delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, della formazione e addestramento attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione a corsi di formazione, della sanità militare, della storia militare, dello sport militare e di altri settori militari di interesse di entrambe le parti. La sezione III disciplina gli aspetti finanziari dell'accordo, prevedendo le spese di competenza di ciascuna parte. Le sezioni IV e V regolamentano le competenze in materia di giurisdizione e le procedure per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale. La sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, enunciando le categorie di armamenti interessate, dalle navi agli aeromobili, fino alle armi da fuoco e ai sistemi elettronici, escludendo esplicitamente gli strumenti vietati dalle convenzioni internazionali, e le modalità operative per realizzarle, stabilendo un generale impegno di garanzia della proprietà intellettuale. Si precisa altresì che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi di beni acquisiti potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente. La sezione VII detta norme per la sicurezza delle informazioni classificate. Le sezioni da VIII a XI disciplinano le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, la data di entrata in vigore del testo, le modalità di integrazioni e revisioni e la sua durata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame e l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo Accordo. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria relativa agli oneri economici per l'Italia

con riferimento alla sezione II, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo, in materia di eventuali consultazioni della parti, quantificati in circa 5.000 euro ad anni alterni. L'articolo 4 stabilisce che per le ulteriori disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si dispone inoltre che agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo in materia di risarcimento di danni si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

#### **Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.**

**Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) *relatrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 913 ed abb. all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta del 7 giugno scorso ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame referente. Il provvedimento, costituito da 6 articoli, istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, nonché il referto epidemiologico.

L'articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, per le finalità di: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterle monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari. Vengono rimesse ad un regolamento esecutivo da adottarsi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali. Ai fini dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete,

entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti provvedono all'invio degli stessi conformemente alle prescrizioni del regolamento sopracitato. Il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza. Vengono poi definiti alcuni principi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale: i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia; i dati devono essere trattati per le finalità indicate in precedenza, e allo scopo di individuare misure sull'incidenza, la mortalità, la sopravvivenza, la tipologia e la prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane. Per le finalità perseguite dalla legge possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici e privati.

L'articolo 2 consente la stipula di accordi di collaborazione, per le finalità della legge, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative ed attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria. Viene tuttavia richiesto che le organizzazioni siano dotate di codici etici e di condotta che consentano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e che improntino la propria attività alla massima trasparenza. Alle citate organizzazioni è consentito di avanzare proposte per iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'attività della rete nazionale, il cui mancato accoglimento deve essere motivato per iscritto.

L'articolo 3, modificando l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali invece che, come attualmente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico. Questo viene definito ai fini della presente legge come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di indivi-



duare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria. Viene quindi demandata ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.

L'articolo 5 – inserito durante l'esame in Commissione di merito – prevede che la raccolta ed il conferimento da parte delle Regioni e province autonome dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) – relativo ai registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale – del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017 rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 – inserito durante l'esame in Commissione di merito – prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico. Nella relazione

viene anche fornita una descrizione dettagliata del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata può ricondursi, per alcuni aspetti, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*), *m*) e *r*), della Costituzione e, per altri profili, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO DEI NOVE

*Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.*

*Emendamenti C. 3225-A/R e abb.*

## ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »;

ricordato il parere favorevole espresso dalla I Commissione nelle sedute del 16 settembre 2015, nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, in via principale, riconducibili alla materia « tutela della concorrenza » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

ricordato, in via generale, che secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza, « costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. » (cfr. sentenze n. 16 del 2004 e n. 272 del 2004);

sottolineato, al riguardo, che, a fondamento di tale ricostruzione, la Corte evidenzia che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse fi-

nanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza e che « in altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato. » (cfr. sentenza n. 272 del 2004 già citata);

rilevato, inoltre, che, con riferimento alla materia tutela della concorrenza, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere « finalistico » della stessa – la « trasversalità », « corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento », con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (cfr. sentenze n. 38 del 2013, 299 del 2012; n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006, n. 345 del 2004). « Infatti, la materia tutela della concorrenza (...) deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (cfr. sentenza n. 291 del 2012) ». « L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (cfr. sentenza n. 41 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005) »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 (C. 4461 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4461 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto

a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 (C. 4462 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4462 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (C. 4463 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4463 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (C. 4464 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4464 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Esame emendamenti 3891 ed abb. .... 55

##### INTERROGAZIONI:

5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi ..... 55  
 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 62

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario. C. 913 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 56

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 58

ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati) ..... 65

ALLEGATO 3 (Emendamento approvato) ..... 66

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini (*Seguito dell'esame e rinvio* – *Abbinamento della proposta di legge C. 4362 Ferraresi*) ..... 59

ALLEGATO 4 (Emendamenti presentati) ..... 67

ALLEGATO 5 (Emendamento del Relatore 1.100) ..... 70

AVVERTENZA ..... 61

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**Esame emendamenti 3891 ed abb.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

##### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, su richiesta dell'onorevole Mattiello, propone

che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante gli impianti televisivi a circuito chiuso. In mancanza di obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando l'impegno del Governo, ed in particolare dei Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri, nel cercare di risolvere la questione rilevata con l'interrogazione in esame.

Davide MATTIELLO (PD) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, sottolinea come dalla stessa non si evinca con chiarezza se i soggetti latitanti, cui si fa riferimento nel suo atto di sindacato ispettivo, si trovino o meno effettivamente ancora in territorio emiratino. Quanto alla questione evidenziata dal sottosegretario Ferri relativa alla ratifica di trattati di mutua assistenza giudiziaria ed estradizione con Paesi terzi che riconoscono ed applicano la pena di morte, pur condividendo il percorso attraverso il quale il Ministero intende risolvere tale problematica, pone l'accento sull'urgenza dell'intervento, anche in considerazione dei tempi ridotti a disposizione a causa dell'approssimarsi della scadenza della legislatura. Nell'evidenziare come gli Emirati Arabi Uniti, per quanto di sua conoscenza, abbiano già proceduto alla ratifica dei predetti trattati, auspica che possa procedersi rapidamente all'estradizione di soggetti che, contrariamente a quanto avviene nel predetto Paese, non rischiano l'applicazione della pena capitale, bensì unicamente di essere sottoposti ad un giusto processo penale, in conformità alle regole del nostro ordinamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 giugno 2017. Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario.**

**C. 913 ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato, delle proposte di legge C. 913 ed abbinate, recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Evidenzia che obiettivo del provvedimento è quello di istituire una rete nazionale di registri di patologie tumorali, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica e di consentire la programmazione, nazionale e regionale, degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi. Il risultato atteso è una mappatura del territorio nazionale riguardo l'andamento dei tumori, i tempi di sopravvivenza, l'indice di mortalità e l'aumento o la diminuzione di una determinata patologia oncologica rispetto agli anni precedenti.

Ciò premesso, segnala che il testo unificato in discussione, diviso in due capi, si compone di sei articoli.

Rammenta che, in particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, per le seguenti finalità: prevenzione, diagnosi, cura e ri-



abilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterle monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate, nonché promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari.

Segnala che il comma 2 del medesimo articolo dispone che i dati che possono essere inseriti nella Rete nazionale, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete e i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritto di accesso e altri diritti in materia di trattamento dei dati personali) sono individuati e disciplinati con regolamento da adottare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Fa presente che il comma 3, al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti preposti provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal predetto regolamento, mentre il comma 4 prevede che il titolare del trattamento dei dati

contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia il Ministero della salute.

Evidenzia che il comma 5 definisce i principi da rispettare nello svolgimento delle attività e dei compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In particolare, fa presente che i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agencia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia e che i medesimi dati devono essere trattati per le finalità indicate al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane.

Rammenta, in fine, che il comma 6 prevede la possibilità di stipulare, per le finalità di cui al provvedimento in titolo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati.

Fa presente che l'articolo 2 dispone in merito alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario.

Rileva che l'articolo 4, comma 1, al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, l'emana-zione, da parte del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei dati del referto epidemiologico, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati costituenti il referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda l'incidenza e la prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, sui siti internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.

In fine, rammenta che l'articolo 5 prevede che il conferimento dei dati da parte delle regioni e delle province autonome rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), mentre l'articolo 6 dispone che, annualmente, il Ministero della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.**

**C. 3343 Fiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in discussione (*vedi allegato 2*).

Walter VERINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sulle proposte emendative Ferraresi 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.3.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare, con riferimento all'emendamento Ferraresi 1.3, osserva che lo stesso è volto a introdurre la dizione «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Al riguardo, evidenzia che l'articolo 293-bis del codice penale, come introdotto dalla proposta di legge in esame, descrive una condotta parzialmente coincidente con quella di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952 che punisce l'apologia di fascismo. Fa presente, in particolare, che il riferimento è a «chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche». Rileva, quindi, che il reato è aggravato se il fatto riguarda idee o metodi razzisti ovvero se commesso a mezzo della stampa. Sottolinea che il

reato introdotto dalla proposta di legge contempla tra le condotte punibili la propaganda dei contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie. In proposito, ritiene che, in questa prospettiva, ove i fatti riguardino contenuti razzisti dell'ideologia fascista, il più grave reato di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952 sia destinato a trovare applicazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta, a nome del suo gruppo parlamentare, netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento in discussione che, a suo giudizio, presenta un contenuto sostanzialmente «liberticida». Per tali ragioni, sottolinea che il Movimento Cinque Stelle ha presentato emendamenti soppressivi del testo oppure diretti ad introdurre, tenuto conto dell'orientamento della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, elementi di carattere migliorativo. A tale riguardo, evidenzia come debbano acquisire rilevanza penale le sole condotte che risultino oggettivamente offensive, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Rammenta, infatti, che la Suprema Corte ha recentemente confermato che l'idoneità lesiva della condotta viene in rilievo solo in quanto realizzata nel corso di pubbliche riunioni o manifestazioni, non anche in un ambito privato.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Ferraresi 1.1 e 1.2, mentre approva l'emendamento Ferraresi 1.3 (vedi allegato 3). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.4 e 1.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in titolo, come modificato dall'emendamento testé approvato, sarà trasmesso alle Commissioni I e X per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.**

**C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4362 Ferraresi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che, il 30 marzo scorso, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4362 Ferraresi, recante «Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persone incapaci». Votando tale proposta di legge su materia analoga a quella oggetto del provvedimento in discussione, ne propone pertanto l'abbinamento.

La Commissione concorda.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in discussione (vedi allegato 4). Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (vedi allegato 5).

David ERMINI (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.100, che, nel sostituire l'articolo 1 del provvedimento, introduce il nuovo reato di frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Al riguardo, rileva come il nuovo articolo 643-bis del codice penale punisca chiunque, come mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno, induca una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità. Sottolinea, inoltre, che la pena è aumentata, ove ricorrono specifiche circostanze aggravanti quali, in particolare, la commissione del

fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito, o attraverso la simulazione di una offerta commerciale di beni o servizi. Ciò premesso, richiama l'attenzione sulla circostanza che tale emendamento è stato predisposto tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, nello specifico dei rilievi formulati da Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati, e dal professor Tullio Padovani. Quanto al limite anagrafico – sessantacinque anni – previsto dalla sua proposta emendativa, manifesta la sua disponibilità ad eventuali modifiche, pur facendo presente che un identico limite è previsto dall'articolo 628, comma terzo, numero 3-*quinquies*, del codice penale, relativamente al reato di rapina.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerata la particolare complessità ed ampiezza della emendamento 1.100 del relatore, fissa alle ore 14 di lunedì 3 luglio prossimo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Andrea COLLETTI (M5S) invita ad avviare una approfondita riflessione sul limite anagrafico di sessantacinque anni previsto dall'emendamento 1.100 testé illustrato dal relatore, considerato anche che è in procinto di essere approvata l'elevazione del limite di età pensionabile, che verrebbe portato a 67 anni. Ritiene che sarebbe contraddittorio prevedere, da un lato, che fino a 67 anni si ha la piena capacità lavorativa e, dall'altro, che all'età di 65 anni si diventa soggetti meritevoli di una particolare tutela penale. A suo avviso, infatti, occorrerebbe valutare, anziché il dato puramente anagrafico, le effettive qualità e capacità psichiche della persona offesa dal reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire la particolare delicatezza del tema in discussione, rammenta che l'articolo 61 del codice penale, al numero 5, prevede quale circostanza aggravante comune, l'aver ap-

profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Nel ritenere, inoltre, che andrebbe comunque individuata una netta linea di demarcazione rispetto al reato di circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale, rammenta come nel corso delle audizioni sia emersa la necessità di introdurre una fattispecie autonoma di reato, in ragione della sostanziale inadeguatezza degli strumenti offerti dall'attuale normativa.

David ERMINE (PD), *relatore*, ribadendo la sua disponibilità ad approvare eventuali correttivi, in senso migliorativo, alla sua proposta emendativa, anche attraverso la modifica del limite anagrafico di sessantacinque anni ivi previsto, ritiene necessario, in ogni caso, delimitare in modo puntuale la fattispecie criminosa, al fine di limitare l'eccessiva discrezionalità del magistrato nell'accertamento del fatto di reato, come peraltro emerso nel corso delle audizioni. Osserva, altresì, come nell'ambito della nuova fattispecie potrebbero essere ricomprese anche le frodi in danno di minori. Ciò premesso, auspica che si possa pervenire, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, all'approvazione di un testo condiviso.

Vittorio FERRARESI (M5S), invitando il relatore a valutare attentamente anche i contenuti della sua proposta di legge C.4362, sottolinea come alcuni degli auditi abbiano manifestato netta contrarietà rispetto all'ipotesi di introdurre limiti di carattere anagrafico.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ai fini di una più approfondita attività istruttoria sul tema in discussione, rileva l'opportunità di sottoporre la proposta emendativa 1.100 del relatore e la nuova proposta oggi abbinata alla valutazione dei soggetti già auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizza-*

*zione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.*

*C. 4073 Vecchio.*

*Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.*

*C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.*

## ALLEGATO 1

**5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'Onorevole Mattiello – richiamando la risoluzione con la quale si impegnava il Governo a presentare con urgenza il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritti, dalle parti il 16 settembre 2015, e ad agire, in via diplomatica, al fine di ottenere medio tempore l'estradizione di latitanti localizzati in quei Paesi – chiede notizie in ordine alla attuale presenza, in territorio emiratino, di destinatari di provvedimenti coercitivi dell'autorità giudiziaria italiana, e quali misure urgenti il Governo intenda adottare in conformità alla risoluzione citata.

L'atto di indirizzo politico adottato, in data 29 Luglio 2016, dalla II Commissione giustizia della Camera, focalizzava l'attenzione sul ritardo nel recepimento dell'accordo di cooperazione in materia giudiziaria, già sottoscritto tra il Governo italiano e gli Emirati Arabi Uniti, impegnando il Governo a calendarizzare con urgenza il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati, ad impegnarsi per favorire un rapido iter in Parlamento per la sua approvazione, ad agire per le vie diplomatiche al fine di ottenere comunque l'estradizione.

In tale prospettiva, va premesso come il Governo abbia intrapreso tutte le iniziative che volgono nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Come noto, il trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti è stato firmato dal Ministro della giustizia il 16 settembre 2015.

L'accordo, sottoscritto su richiesta italiana, risponde all'obiettivo di ridurre, mediante una rete il più possibile estesa di trattati bilaterali, gli ambiti in cui possono trovare riparo i soggetti ricercati dalla giurisdizione.

Il Governo ha provveduto tempestivamente ad avviare l'iter di ratifica dei due accordi, concludendo rapidamente tutte le fasi procedurali propedeutiche alla presentazione del disegno di legge di ratifica in Parlamento.

In considerazione del fatto che l'ordinamento degli Emirati, in coerenza con il diritto islamico » prevede la sanzione della pena di morte, nel corso della istruttoria del provvedimento normativo di ratifica si è posta la questione del rispetto dei canoni previsti dalla sentenza costituzionale n. 223/1996, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale e dell'articolo IX del trattato di estradizione dei 1983 con gli USA, in quanto « l'assolutezza, del principio costituzionale richiamato (divieto della pena di morte) viene infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente ».

Va inoltre segnalato che il 5 agosto 2016 è entrata in vigore la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al

Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive ».

L'articolo 5 della legge modifica (tra l'altro), con immediato effetto precettivo, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali, prevedendo, in particolare, al comma 1, che: « All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 ». La normativa attualmente vigente prevede, pertanto, garanzie particolarmente pregnanti (sulla falsariga della citata decisione della Corte costituzionale in materia) in tema di estradizione per l'estero, laddove lo Stato richiedente preveda la pena di morte.

L'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016 n. 149 ha, dunque, determinato una incompatibilità. Dell'articolo 3 lettera *d* (« Motivi di rifiuto obbligatori ») del testo del Trattato di estradizione con la legislazione italiana.

Si tratta, pertanto, di profili che impongono particolare cautela nella ratifica di trattati di mutua assistenza giudiziaria ed estradizione con Paesi terzi che riconoscono ed applicano la pena di morte, e sulle quali il Governo è impegnato nella ricerca di una soluzione tecnica coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento.

La collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore penale internazionale è, pertanto, allo stato regolata sulla base della cortesia internazionale, a condizione di reciprocità.

In siffatto contesto, e con particolare riferimento « alla situazione dei latitanti di

cui nel tempo si è avuto notizia e se risultino effettivamente ancora in territorio emiratino » la competente articolazione ministeriale ha rappresentato come siano state presentate dal Ministro della Giustizia, nell'ultimo biennio, diverse richieste di estradizione alle Autorità degli Emirati Arabi Uniti, a seguito della localizzazione in territorio emiratino di diversi latitanti italiani ricercati per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere o sentenze definitive di condanna.

Si citano, a mero titolo esemplificativo, le richieste di estradizione relative a:

ALFANO Massimiliano, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di lesioni personali gravi e porto abusivo di armi, aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso;

SCHETTINO Gaetano e IMPERIALE Raffaele, destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con le aggravanti del fatto di essere l'organizzazione armata e dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare le organizzazioni di stampo mafioso operanti in Napoli e provincia, dagli anni '90 ad oggi;

NUCERA Andrea, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

GETTI SERBELLONI ALBERICO Antonio Giulio, destinatario di ordine di esecuzione per l'espiazione della pena residua di anni 8, mesi 6 e giorni 7 di reclusione, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerose violazioni di norme tributarie.

Tali richieste di estradizione non hanno, tuttavia, avuto seguito, come avvenuto anche in riferimento alla posizione di Amedeo Gennaro MATA CENA.

Nei confronti del predetto sono state presentate due richieste di estradizione: la prima, finalizzata all'esecuzione della sen-

tenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria n. 15/2012, irrevocabile il 5 giugno 2013, con la quale il MATA CENA è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso; la seconda, finalizzata all'esecuzione della misura cautelare disposta nei confronti del Matakena con ordinanza emessa in data 24 aprile 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per i reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori.

Entrambe le richieste, sottoscritte dal Ministro della Giustizia, sono state tempestivamente trasmesse alle competenti autorità emiratine attraverso canali diplomatici e sono state riformulate sulla base delle osservazioni formulate dalle Autorità emiratine che, nel rigettare la prima domanda, avevano ravvisato difetti formali.

Secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri, al fine di dare impulso alle interlocuzioni svolte per via diplomatica, la Farnesina ha continuato a ribadire alle Autorità di Abu Dhabi come il fatto che ancora gli accordi giudiziari non siano vigenti e specie l'attuale pendenza dei loro procedimenti di ratifica non debbano costituire motivo per non dare seguito alle richieste di estradizione già presentate dall'Italia agli EAU, sulla base della cortesia internazionale.

L'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi è quindi intervenuta numerose volte al più alto livello e proseguirà a sensibilizzare le Autorità locali sulle richieste delle Autorità Giudiziarie italiane.

Ulteriore strumento di discussione potrà essere costituito dalla Commissione consolare mista, la cui convocazione è stata promossa dal Ministro degli Esteri in occasione della visita negli Emirati nel

gennaio scorso, e che avrà proprio il compito di esaminare in maniera sistematica le principali questioni di carattere consolare che riguardano entrambi i Paesi.

Nella prospettiva di definire, con la massima tempestività, i casi pendenti e di favorire la soluzione delle criticità riscontrate nella cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, il Ministero della giustizia ha promosso, d'intesa con il Ministero degli Esteri, iniziative finalizzate all'avvio di nuovi negoziati con gli Emirati Arabi, che possano preludere alla condivisione di modifiche dell'accordo in materia di estradizione.

Lo scorso 24 maggio si è tenuta, a tal fine, presso il Gabinetto del Ministro della giustizia una riunione sul tema con il Ministero degli Esteri, finalizzata, tra l'altro, a definire, nel quadro delle relazioni politico-istituzionali in cui l'accordo di cooperazione giudiziaria penale andrà ad operare, un imminente incontro con il Ministro della giustizia emiratino.

In particolare, il Ministero della giustizia ha chiesto in questo mese di giugno alle Autorità degli E.A.U. la disponibilità ad un incontro bilaterale con l'obiettivo, tra l'altro, di proporre una diversa formulazione dell'articolo 3 lettera *d*) (Motivi di rifiuto obbligatori) dell'Accordo in materia di estradizione, così da superare le criticità sollevate a livello politico ed allineare il testo alla legislazione italiana, come modificata dalla citata legge 21 luglio 2016 n. 149.

Si assicura, pertanto, che il Ministro della giustizia mantiene sulla vicenda dell'extradizione di Matakena e di tutti gli altri casi pendenti la massima attenzione e che il Governo continuerà a promuovere ogni iniziativa utile a garantire l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ».



## ALLEGATO 2

**Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

*Sopprimere l'articolo.*

1. **1.** Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione »).*

1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, terzo comma, dopo le parole: « a mezzo della stampa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero attraverso strumenti telematici o informatici ».

1. **2.** Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART.293-bis », primo comma, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato.*

1. **3.** Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART.293-bis », primo comma, dopo la parola: Chiunque inserire le seguenti: , in modo che derivi pericolo di riorganizzazione del partito fascista.*

1. **5.** Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART.293-bis », primo comma, sopprimere le parole da: , anche solo fino a: chiaramente riferiti.*

1. **4.** Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

ALLEGATO 3

**Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

*Al comma 1, capoverso « ART. 293-bis », primo comma, premettere le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ».*

**1. 3.** Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

## ALLEGATO 4

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Sannicandro, Rostan, Leva.

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).*

L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:

ART. 640 – (*Truffa*) – 1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

*2-bis)* se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.

*2-ter)* se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), *2-bis)* *2-ter)*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).*

All'articolo 643 del codice penale le parole: « è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro ».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.*

**1. 2.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

**ART. 1.**

*(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).*

L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:

« ART. 640 – (Truffa) – 1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.

2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».

**1. 3.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « 2-ter) » sostituire la parola: ultrasessantacinquenne con la seguente: ultrasettantenne.*

*Conseguentemente, al titolo, la parola: ultrasessantacinquenni è sostituita dalla seguente: ultrasettantenni.*

**1. 4.** Sarro, Sisto.

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Rostan, Sannicandro, Leva.

*Al comma 1, capoverso « comma 643-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: , secondo comma, numero 2-ter);;*

b) *alla rubrica, sopprimere le parole: in danno di anziani.*

**2. 2.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 643-bis », le parole: all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sono sostituite dalle seguenti: all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni ovvero al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno; nel caso in cui il risarcimento del danno non sia stato interamente liquidato dal giudice, al pagamento della somma provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento.*

**2. 3.** Sarro, Sisto.

*Al comma 1, capoverso « ART. 643-bis », le parole: oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sono soppresse.*

**2. 4.** Sarro, Sisto.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 1.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 2.** Sannicandro, Rostan, Leva.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Sannicandro, Rostan, Leva.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , secondo comma, numero 2-ter.*

**4. 2.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).*

All'articolo 643 del codice penale le parole: « è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro ».

**4. 01.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

## ALLEGATO 5

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.100**

ART. 1.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).*

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

« ART. 643-*bis*. – Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:

1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;

2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;

3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. ».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire, nella rubrica, alle parole: « 643-*bis* » le seguenti parole: « 643-*ter* », nonché alla parola: « truffa » la seguente parola: « frode »;

2) sostituire, al comma 1, la parola: « 643 » con la seguente: « 643-*bis* »;

3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: « 643-*bis* » con le seguenti: « 643-*ter* »; la parola: « truffa » con la seguente parola: « frode »; e le parole « 640, secondo comma, numero 2-*ter*), e 643 » con le seguenti parole: « 643 e 643-*bis* »;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « 640, secondo comma, numero 2-*ter* » con le seguenti: « 643-*bis* »;

c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole « delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-*ter*), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale » con le seguenti parole: « delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-*bis* del codice penale ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione in Estonia (11-14 giugno 2017) .....	72
<i>ALLEGATO (Relazione)</i> .....	79

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica di Estonia in Italia, Celia Kuningas-Saagpakk, sulle priorità del semestre di presidenza estone dell'UE (luglio-dicembre 2017) .....	72
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale italiana (ASI) e dell'industria Telespazio/e-GEOS ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	72

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	73
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Sugli esiti della missione in Estonia  
(11-14 giugno 2017).**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel rinviare alla relazione di sintesi degli esiti della missione in titolo (*vedi allegato*), sottolinea la rilevanza della missione anche in vista dell'imminente audizione dell'Ambasciatrice di Estonia in Italia sul semestre di presidenza di turno dell'UE.

Ricorda, inoltre, che dal 7 al 9 settembre prossimi avrà luogo a Tallinn la Conferenza interparlamentare sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune, alla quale, come di consueto, prenderà parte una delegazione bicamerale.

La Commissione si associa.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 8.50.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

**Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica di Estonia in Italia, Celia Kuningas-Saagpakk, sulle priorità del semestre di presidenza estone dell'UE (luglio-dicembre 2017).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.05.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale italiana (ASI) e dell'industria Telespazio/e-GEOS.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico RUSSO, *Responsabile della Direzione Coordinamento tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale italiana*, Alessandro COLETTA, *Responsabile dell'Unità Infrastrutture Satellitari Radar dell'Agenzia Spaziale italiana e Capo della Missione Cosmo-Skymed*, e Massimo Claudio COMPARINI, *Amministratore Delegato di Telespazio/e-GEOS*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi la deputata Maria Chiara CARROZZA (PD).

Alessandro COLETTA, *Responsabile dell'Unità Infrastrutture Satellitari Radar dell'Agenzia Spaziale italiana e Capo della Missione Cosmo-Skymed*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 21 giugno 2017 — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO, indi del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 3083 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, il nulla osta della Commissione Cultura, nonché i pareri favorevoli delle Commissioni Attività produttive e Politiche dell'Unione europea. Segnala che il deputato Gianluca Pini ha rappresentato l'intenzione di presentare una relazione di minoranza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Carrozza, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.**

**C. 4224 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio. Segnala che il deputato Gianluca Pini ha rappresentato l'intenzione di presentare una relazione di minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cirielli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.**

**C. 4227 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2017.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali,

Bilancio e Finanze. Segnala che il deputato Gianluca Pini ha rappresentato l'intenzione di presentare una relazione di minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Quintarelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.**

**C. 4465 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI, *relatore*, segnala che l'Ecuador è un Paese di quasi 15 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico, la Colombia e il Perù e occupa un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica in ragione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nel continente sudamericano.

Sottolinea che l'Accordo in esame, composto di 15 articoli e di un breve preambolo, intende sviluppare la relazione bilaterali nel settore della difesa, consolidare le rispettive capacità difensive e determinare effetti positivi nei settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Le attività di cooperazione sono poste in essere dai ministeri della difesa dei due Paesi, con la possibilità di svolgere visite di delegazioni per l'elaborazione di rapporti integrativi; esse si realizzeranno nei settori

della politica, sicurezza e difesa, nello svolgimento di esercitazioni e formazioni militari e nelle operazioni di supporto alla pace. Per quanto riguarda il settore degli armamenti, segnala che l'Accordo prevede che l'approvvigionamento reciproco potrà avvenire con cooperazioni dirette tra le parti o mediante compagnie private autorizzate dai rispettivi Governi.

Sottolinea che gli articoli 7 e 8 dell'Accordo individuano le attività comuni nell'area dell'industria per la difesa, le attività di ricerca e sviluppo, nonché la mutua assistenza tra le parti e che i successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari e il trattamento dell'informazione classificata.

Nell'illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che gli oneri economici per l'Italia, per le spese di viaggio e di missione per il personale coinvolto, ammontano a poco più di 5.000 euro ad anni alterni. Nel ricordare che l'Accordo è stato già ratificato dalla controparte ecuadoriana e che non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, ne auspica la rapida approvazione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, non essendovi altri interventi, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.**

**C. 4466 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI, *relatore*, nel richiamare che il Memorandum di intesa in titolo rinnova un precedente documento bilaterale risalente al 2002, segnala che esso ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali delle rispettive economie.

Evidenzia che il Memorandum, composto da un preambolo e da 6 articoli e sostanzialmente analogo a quello dell'accordo sottoscritto con l'Ecuador nella medesima materia, prevede innanzitutto, all'articolo 1, che la cooperazione si basi sul principio della reciprocità e si svolga in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi. Ricorda che lo stesso articolo definisce, inoltre, gli obblighi di assistenza e supporto tecnico-logistico che l'Italia è tenuta ad assicurare in relazione a sistemi, materiali e mezzi di provenienza italiana.

L'articolo 2 demanda ad appositi protocolli aggiuntivi l'indicazione delle concrete modalità attuative dell'intesa e l'articolo 3 istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Ministeri della difesa, la quale, essendo chiamata a riunirsi almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Perù, sarà preposta all'esecuzione e supervisione del Memorandum. L'articolo 4 definisce gli aspetti finanziari della cooperazione e le modalità per la composizione delle controversie interpretative e attuative dell'Accordo. Da ultimo, gli articoli 5 e 6 disciplinano gli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate, la data di entrata in vigore e le modalità per una sua eventuale denuncia o revisione.

Nel segnalare che gli oneri economici sono quantificati in circa 22.000 euro ad anni alterni, per le spese di missione dei membri della Commissione mista di difesa e sicurezza, ricorda che il Memorandum non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi

internazionali sottoscritti dal nostro Paese ed ne auspica per tanto la celere approvazione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.**

**C. 4468 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, nel ricordare che l'Accordo in esame ricalca ampiamente gli analoghi provvedimenti appena esaminati ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi.

Evidenzia, inoltre, che l'Accordo è volto ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera regione dell'Africa orientale, sostenendo anche le attività di contrasto alla pirateria marittima.

Nel riferire che il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, segnala che fra i campi di cooperazione, sono annoverati, fra gli altri, i settori della politica di sicurezza e di difesa, il supporto logistico e l'acquisizione di beni e servizi, la formazione e addestramento, la sanità militare.

Sottolinea che l'articolato regola inoltre gli aspetti finanziari dell'Accordo, le questioni attinenti alla giurisdizione e alle

modalità per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale delle Parti in relazione all'esercizio reso.

Inoltre, ricorda che viene disciplinata anche l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'impegno esplicito delle parti a non riesportare il materiale acquisito senza un preventivo benestare della parte cedente, con l'obiettivo di razionalizzare i controlli e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 4 maggio scorso, ricorda che esso quantifica gli oneri economici in circa 4.000 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.

Concludendo, richiama i profondi vincoli di amicizia tra il nostro Paese ed il Mozambico, iniziati fin da prima dell'indipendenza negli anni Settanta del secolo scorso e poi significativamente rafforzati dal ruolo di mediatore svolto dall'Italia durante i negoziati, che si conclusero con la firma dell'Accordo di Pace di Roma del 4 ottobre 1992, che pose fine a sedici anni di guerra civile che devastarono il Paese.

A questo ritiene doveroso aggiungere i numerosi interventi effettuati dalla cooperazione allo sviluppo negli ultimi trent'anni, di cui le Autorità mozambicane sono sinceramente riconoscenti al nostro Paese e che hanno contribuito a fare dell'Italia un partner di primo piano del Mozambico, come testimonia anche la relazione. Segnala, infatti, che Maputo è fra i venti Paesi prioritari della nostra Cooperazione, come attesta il sito *Openaid Italia*, e che ha potuto contare nel 2015 su circa 17 milioni di euro erogati per il finanziamento di progetti di sviluppo.

In conclusione, ritiene opportuno sottolineare il valore dell'Accordo in esame soprattutto relativamente all'aspetto della sicurezza, in quanto il Mozambico si trova in un'area strategica per il contrasto alla pirateria marittima. Auspica che l'Accordo in esame possa favorire la messa in sicurezza dell'arsenale del Mozambico, che ha generato incidenti anche mortali. Infine, auspica che il rafforzamento della colla-

borazione tra Italia e Mozambico nel settore della difesa possa favorire il processo di pacificazione in atto nel Paese, che è stato attraversato da una sanguinosa guerra civile negli anni Novanta, conclusa anche grazie al ruolo cruciale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, figure come Mario Raffaelli e alla Comunità di Sant'Egidio.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dall'onorevole Quartapelle.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.**

**C. 4469 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Chiara CARROZZA, *relatrice*, nel segnalare che il Protocollo in esame completa le previsioni dell'Accordo istitutivo del tribunale unificato, ratificato lo scorso anno con la legge n. 214, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizione per le diverse sedi del tribunale, che attualmente sono previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, ricorda che esso, composto da un preambolo e da 19 articoli, dispone l'inviolabilità delle sedi, degli archivi e dei documenti del tribunale, nonché l'immunità dalla giurisdizione dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie. Segnala che il Protocollo stabilisce altresì che le immunità si estendono ai componenti dei comitati amministrativo, di bi-

lancio e consultivo ed ai loro atti e documenti.

Evidenzia, inoltre, che il regime delle agevolazioni fiscali del tribunale include l'esenzione da tutte le imposte dirette e dall'IVA, ma non da quelle imposte che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici. Relativamente ai privilegi ed alle immunità dei giudici e del Cancelliere, sottolinea che il provvedimento rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Ricorda che analoghe immunità e analoghi privilegi sono accordati anche al restante personale, sia pure con la possibilità degli Stati parte di poterli limitare per il personale già stabilmente residente sul proprio territorio.

Segnala che il Protocollo stabilisce, altresì, che gli Stati interessati adottino le misure necessarie a facilitare l'accesso, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio del personale del tribunale e delle persone convocate o citate davanti ad esso.

Passando ad illustrare il contenuto disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 4 maggio scorso, segnala che non sono previsti oneri per il nostro Paese e che non sussistono profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Conclusivamente richiama quanto ha affermato lo scorso anno in veste di relatrice sul disegno di legge di ratifica del Trattato istitutivo del tribunale: il *corpus* normativo in esame riveste un valore peculiare per la tutela del lavoro di ricerca delle imprese e dei centri universitari italiani. Ritene, infatti, che solo grazie al funzionamento di questi strumenti internazionali imprese ed università potranno godere appieno dei benefici di un sistema di mediazione e di gestione delle controversie legali a livello unificato, sistema dal quale, in precedenza gli operatori economici italiani erano esclusi.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che

è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.**

**C. 4467 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio TACCONI, *relatore*, segnalando che l'Accordo in esame è volto a rafforzare la collaborazione fra il nostro Paese e le autorità di Skopje in materia di sicurezza, impegnandosi le Parti a prestarsi reciproca assistenza nel contrasto a una ampia gamma di reati, riconducibili alla criminalità organizzata internazionale, ricorda che la Macedonia, in ragione della sua collocazione geografica nel cuore dei Balcani, costituisce un crocevia privilegiato dei traffici internazionali di droga e oggi soprattutto di migranti ed è un luogo di interesse per le organizzazioni criminali internazionali.

Sottolinea che l'Accordo identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e il Ministero dell'interno per la Repubblica di Macedonia.

Segnala che tra i settori di cooperazione operativa sono ricompresi la criminalità organizzata, la produzione illegale e il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il traffico di armi. Inoltre evidenzia che l'Accordo definisce le modalità attraverso cui la cooperazione potrà aver luogo, includendo lo scambio delle informazioni, la formazione del personale e gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine.

Evidenzia che, tra le ulteriori modalità di cooperazione, l'articolo 3 menziona, altresì, l'impiego di speciali tecniche inve-

stigative, quali le consegne controllate e le operazioni sotto copertura. Ricorda che l'Accordo disciplina le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza fra i due Paesi, con particolare attenzione ai limiti concernenti l'utilizzo delle informazioni e dei documenti.

Infine, segnala che l'Accordo prevede riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle Autorità competenti per valutare l'esecuzione dell'Accordo stesso ed individua le modalità di ripartizione delle spese tra i due Paesi.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, già licenziato dal Senato il 4 maggio scorso, segnala che gli oneri complessivi sono definiti in poco più di 152.000 euro annui, ascrivibili a spese di missione e ad attività di coordinamento e formative.

Nel segnalare che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, sottolinea che l'Accordo è compatibile anche con gli altri obblighi internazionali dell'Italia, a partire dalle disposizioni delle convenzioni sulle so-

stanze stupefacenti, delle convenzioni contro il terrorismo adottate dalle Nazioni Unite e della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.

In conclusione, auspica una rapida approvazione dell'Accordo in titolo con la Macedonia, che è impegnata in una incoraggiante stagione di rinnovamento politico, segnata dall'elezione del premier socialdemocratico Zaev, il quale ha recentemente aperto a possibili concessioni sulla denominazione del Paese, oggetto di un lungo contenzioso con la Grecia, per poter accelerare il processo di adesione di Skopje all'Alleanza atlantica.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

ALLEGATO

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE****Sugli esiti della missione in Estonia (11-14 giugno 2017).**

Una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Cicchitto e costituita anche dai deputati Lia Quartapelle Procopio e Gianluca Pini, rispettivamente in rappresentanza di maggioranza e di opposizione, si è recata in missione in Estonia dall'11 al 14 giugno 2017 su invito dell'omologa Commissione del Parlamento estone e a seguito di unanime deliberazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della III Commissione, nella riunione del 17 maggio 2017.

L'iniziativa da parte estone ha avuto per obiettivo il rilancio delle relazioni interparlamentari bilaterali in vista della presidenza di turno dell'Estonia del Consiglio dell'Unione europea nel secondo semestre del 2017, con particolare riferimento alle gravi responsabilità che attendono Tallinn in riferimento alla gestione del negoziato post *Brexit*; al rilancio della difesa europea dopo le decisioni degli ultimi Consigli europei; ad uno stringente impegno sul terreno delle relazioni esterne dell'UE, con attenzione specifica al vicinato orientale, al quadro di instabilità in Medio Oriente e nel Mediterraneo e ai relativi effetti sul terreno della sicurezza esterna ed interna dell'UE e dei flussi migratori verso l'Europa.

La delegazione ha, pertanto, seguito una fitta agenda di incontri a livello parlamentare, concordata in stretta collaborazione con l'Ambasciatore d'Italia a Tallinn, Filippo Formica, a partire dal Presidente del Parlamento, Eiki Nestor, e dalle Commissioni permanenti esteri, difesa e affari dell'Unione europea.

Ad introduzione del colloquio, il Presidente Nestor ha ricordato i capisaldi

dello Stato estone, che si avvia a celebrare il proprio centenario dalla Dichiarazione di indipendenza del 1918 e che, dopo l'occupazione sovietica, è rinato nel segno della continuità ma su basi rinnovate nel 1992, con una nuova costituzione e nuove istituzioni democratiche. Il sistema elettorale proporzionale con clausola di sbarramento al 5 per cento ha assicurato nella fase attuale una coalizione di maggioranza fondata su tre dei sei gruppi parlamentari costituiti, laddove tra maggioranza ed opposizione c'è identità di vedute in politica estera e di difesa, innanzitutto per quanto concerne l'impegno all'interno della NATO, primo baluardo di sicurezza dell'Estonia nel complesso rapporto con Mosca. Quanto all'Unione europea, il presidente Nestor ha riferito che se all'inizio del percorso i due terzi della popolazione erano favorevoli all'ingresso, tale percentuale è oggi attestata al 76 per cento, in un approccio all'UE fondato su pragmatismo e profonda lealtà. L'Estonia di oggi può essere a buon diritto definita uno Stato fondato sul digitale e che guarda all'Italia come ad un importante Paese amico e alleato.

Il presidente Cicchitto ha dato atto al Parlamento estone di avere assunto l'iniziativa per la riapertura della strada del dialogo interparlamentare, preziosa per l'Italia alla luce del ruolo specifico di Tallinn sia come Stato membro sia come interlocutore nella regione nordorientale europea. Quanto alla presidenza di turno dell'UE, il presidente Cicchitto ha auspicato che Bruxelles maturi finalmente una visione unitaria ed una sensibilità geopolitica a trecentosessanta gradi, che contemperino in un disegno coerente ed inte-

grato la gestione della questione migratoria insieme alla gestione dei rapporti con la Russia, e la questione della instabilità nel Mediterraneo, superando l'attuale miope dualismo tra un'Europa del Sud e un'Europa del Nord. Nell'ambito del colloquio l'onorevole Quartapelle ha posto il tema dell'impatto delle elezioni politiche francesi rispetto alla prospettiva di integrazione europea, esprimendo soddisfazione per la visione geopolitica delineata dal presidente Nestor, soprattutto nell'interesse della difesa europea. Il presidente Nestor, pur concordando, ha sottolineato l'esigenza che la difesa europea non sia sostitutiva della NATO ma sia impostata in termini di complementarità ed integrazione. La crisi in Ucraina ha costituito motivo di grande allarme per l'Estonia che però ha ricevuto rassicurazioni dalla precedente Amministrazione degli Stati Uniti in termini di impegno rafforzato della NATO. Oggi l'avvicinamento alla Casa Bianca preoccupa nel raffronto con la politica neo-imperiale di Mosca che tende all'enfaticizzazione degli antagonismi esterni e con cui l'Estonia intrattiene un rapporto definito dal presidente Nestor di «pace fredda». L'Estonia è entusiasta della prospettiva di imminente presidenza di turno dell'UE la cui maggiore priorità è sviluppare la conoscenza reciproca e rilanciare il progetto europeo, superando l'impostazione basata sul binomio Junker-Merkel e avvicinando le istituzioni europee ai cittadini. Il colloquio si è concluso con la rassicurazione da parte del Presidente Nestor che l'Estonia adempierà ai propri doveri, assunti in sede europea, quanto all'accoglienza della quota di profughi, in un approccio sì pragmatico ma soprattutto leale nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea.

La delegazione ha quindi potuto approfondire le diverse tematiche con il presidente della Commissione estone, Marko Mihkelson, autore dell'invito allo svolgimento della visita, e con una rappresentanza bilanciata tra maggioranza e opposizione di deputati della Commissione. Ribadito il clima politico *bipartisan* sul terreno della politica estera e di difesa,

il presidente Mihkelson ha sottolineato che l'ingresso dell'Estonia nell'Unione europea e il suo ingresso nella NATO hanno rappresentato i due maggiori successi storici per il Paese, che oggi destina più del 2 per cento del PIL alla spesa per la difesa. La Commissione estone guarda oggi con particolare interesse anche ai temi della concorrenza commerciale internazionale, oltre che alle priorità rappresentate dalla sicurezza, dall'immigrazione e dall'impegno per la stabilizzazione e pacificazione del Medio Oriente. Rispetto a tali tematiche, cui si aggiunge il complesso rapporto con la Russia, il presidente Mihkelson ha sottolineato che non si tratta di temi riguardanti i soli Paesi geograficamente più prossimi alla minaccia, che nel caso dell'Estonia assume connotati quasi di sopravvivenza: la Russia non ha solo violato la legittimità internazionale nei confronti dell'Ucraina occupando la Crimea, ma ha anche influenzato in modo diretto o indiretto i processi elettorali di molti Paesi occidentali e, con il suo sostegno ad Assad, è condizionante per la pace in Medio Oriente e per i flussi di profughi verso l'Europa. Anche il terrorismo è tema che riguarda tutti, come dimostrano le due vittime estoni del grave attentato avvenuto a Nizza. La presidenza estone dell'UE sarà, dunque, occasione per evidenziare il più possibile il carattere globale di tali sfide e stimolare esercizi europei improntati a coesione e solidarietà. Quanto al tema del commercio internazionale, l'Estonia condivide con l'Italia la vocazione alle esportazioni e l'interesse alla ricerca di nuovi mercati e riconosce grande attenzione alla crescita cinese, nonché alla sigla di accordi di libero scambio da parte dell'UE.

Quanto alla Russia, gli interlocutori estoni hanno auspicato un approccio strategico di lungo periodo che però, almeno per l'Estonia, difficilmente potrà prescindere dall'esperienza del passato. D'altra parte, il caso ucraino deve indurre a grande cautela ed è grave che in Europa la questione ucraina sia trascurata, anche alla luce delle vittime del conflitto registrate negli ultimi giorni.



Lo scambio di vedute si è poi concentrato sul tema dell'immigrazione, sulla base di stimoli da parte estone sulle possibili soluzioni elaborate dall'Italia. L'onorevole Quartapelle ha illustrato la strategia italiana, incentrata da un lato sui salvataggi in mare, che corrispondono anche ad una sensibilità dell'opinione pubblica italiana, e, dall'altro, all'impegno per un accordo con la Libia, essenziale per il controllo dei flussi e al cui processo politico l'Italia dedica ogni sforzo. I flussi di migranti in questa fase coinvolgono per lo più gruppi provenienti dal Bangladesh, a dimostrazione delle radici per lo più economiche o ambientali del fenomeno e del suo sfruttamento da parte delle organizzazioni di trafficanti. L'Italia, poi, affianca a questi fronti quello riguardante l'integrazione con un'azione sistematica nei confronti dell'Africa, le cui tematiche sono per definizione al di sopra delle forze di un singolo Paese. L'onorevole Quartapelle ha riconosciuto che l'Italia non è riuscita a creare il consenso adeguato affinché l'Europa assumesse iniziative ambiziose su tale terreno.

L'onorevole Pini è intervenuto per precisare che la destabilizzazione dell'Occidente, attraverso l'influenza dei maggiori processi elettorali, non è solo frutto dell'iniziativa russa: le primavere arabe sono state un fattore di grande destabilizzazione dell'Europa, sostenuto da una presidenza Obama che non ha esitato ad intrattenere con i russi rapporti commerciali connessi al mercato degli armamenti. A suo avviso, l'immigrazione costituisce un attacco all'Europa, creato ad arte da più attori internazionali, come dimostra il fenomeno riferito dalla collega Quartapelle quanto ai flussi provenienti dal Bangladesh. Ha quindi ricordato come il Governo Berlusconi, della cui coalizione era parte il suo gruppo, ha raggiunto un accordo storico con la Libia che avrebbe consentito di impedire qualunque flusso migratorio dal fronte sud dell'Europa. Ha, infine, esortato la prossima presidenza estone a tenere distinto il tema dei rifugiati da quello dei migranti economici.

Nel corso del colloquio è anche intervenuto l'Ambasciatore Formica per dare conto degli incontri dei prossimi giorni a Roma finalizzati a inquadrare il ruolo dei funzionari estoni in occasione delle interviste ai profughi rientranti nella quota estone, necessarie per avviare le pratiche di asilo e per preparare la necessaria accoglienza. Sullo stesso terreno l'Italia ha da poco raggiunto un accordo con la Lituania e conta di concludere positivamente il negoziato anche con l'Estonia.

Nel corso del colloquio, sulla scorta delle riflessioni sulle politiche di integrazione degli stranieri, è stato anche affrontato il tema della minoranza russofona, che è pari al 30 per cento della popolazione estone, la cui integrazione è lungi dall'essere compiuta e che costituisce un elemento di rilievo esistenziale per l'Estonia.

Il presidente Cicchitto ha, quindi, ricordato l'esperienza maturata dall'Italia con l'immigrazione albanese durante gli anni Novanta e il fatto che in Libia oggi il traffico di esseri umani rappresenti l'unica industria locale, oltre a quella del settore estrattivo. Occorre, pertanto, davvero fare leva sulle anime del Paese, incluse le tribù, per dare vita ad un soggetto istituzionale libico adeguato al dialogo con l'Europa.

L'incontro si è concluso, quanto al Presidente estone, con un intervento sul carattere prioritario del tema sicurezza, sul carattere strutturale e non emergenziale del fenomeno migratorio, sulla disponibilità dell'Estonia a non lasciare sola l'Italia, con cui collabora anche in *FRONTEX* e nelle missioni *UNIFIL* ed *EU-NAVFORMED Sophia* e in vista della titolarità del seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2020-2021. Il presidente Cicchitto ha rivolto l'invito affinché la Commissione esteri estone si rechi in visita a Roma, auspicabilmente entro la fine dell'anno in corso.

L'incontro con la Commissione affari europei estone, la cui composizione è doppia rispetto alle altre Commissioni essendo che appare rivestire un ruolo preminente nell'architettura parlamentare

estone, è stato di particolare rilievo al fine di sottoporre i temi già affrontati nei precedenti incontri e di prospettare in termini più diretti e concreti il sostegno alle posizioni dell'Italia nella revisione del Regolamento di Dublino, nel senso di superare l'attuale impostazione della riforma che vede ulteriormente aggravare l'apparato di oneri a carico di Paesi di primo arrivo e prevedere impegni assai poco stringenti per tutti gli altri Paesi europei. Il Presidente Tomas Vitsut ha riferito che l'Estonia, destinataria di una quota di 550 profughi, ha ad oggi dato adempimento agli obblighi per sole 140 persone ma nell'ottica di procedere con speditezza nel compimento del proprio dovere. La questione delle interviste, che impegna la missione tecnica in partenza per Roma, è importante in un approccio attento alla sicurezza e a verificare le motivazioni profonde dei migranti, tendenzialmente poco interessati a restare in un Paese come l'Estonia. Occorre inoltre preparare l'accoglienza assicurando i diritti e i servizi necessari. Il Presidente Vitsut ha dato atto all'Italia dell'impegno in Libia per l'arresto dei flussi provenienti da sud, che diversamente sono destinati a mettere in seria difficoltà la tenuta dell'Europa. Il pragmatismo estone nella selezione dei rifugiati in ragione della tutela assoluta al bene della sicurezza ha destato l'approvazione da parte dell'onorevole Pini che ha auspicato un approccio simile sul terreno della revisione del Regolamento di Dublino, indicando come riferimento la lista dei Paesi sicuri che la Commissione europea ha stilato già da tre anni, con vantaggi per i veri rifugiati e per i Paesi di accoglienza, come pure con vantaggio per la consistenza dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, alleggeriti dal carico derivante dalla gestione incontrollata degli arrivi. Il presidente Vitsut, riferendo della propria visita alle strutture di accoglienza dei migranti a Pozzallo, ha convenuto che la maggior parte degli stranieri accolti dall'Italia è di natura economica. L'intervento dell'onorevole Quattarello ha inquadrato le responsabilità e le aspettative che circondano la presidenza

di turno estone: gestione delle conseguenze elettorali in Francia e Germania; revisione della impostazione secondo il tradizionale asse franco-tedesco e rafforzamento dell'unione degli Stati membri; attuazione delle decisioni in tema di difesa europea e di relazioni esterne dell'UE; revisione del pacchetto di accordi di Dublino nei termini già auspicati dal presidente e dal collega Pini.

Di particolare interesse nel corso di questo incontro è stato l'intervento di una deputata estone italofona e appartenente al Partito di centro, che ha riferito del comune interesse alla revisione del Regolamento di Dublino in previsione di ulteriori flussi migratori dal confine orientale dell'Estonia. Quanto alle possibili soluzioni, ha convenuto sull'importanza degli interventi soprattutto in Sahel e sulla necessità di coinvolgere la Russia nell'azione di contrasto al terrorismo di matrice fondamentalista e contro il *Daesh*.

Dopo uno scambio sul metodo adottato dall'Italia nella prevenzione del terrorismo di matrice fondamentalista, è intervenuto l'Ambasciatore Formica per sottolineare il ruolo del Procuratore nazionale antiterrorismo e del coordinamento tra forze di polizia, che costituisce il punto di debolezza dell'azione di prevenzione a livello europeo. Il Presidente Vitsut ha rassicurato che la tematica sarà in cima alle priorità del semestre estone di presidenza della UE e che l'Estonia metterà a disposizione dell'Unione il proprio *know how* in materia di cybersecurity. Al tempo stesso, lavorerà sui temi dell'europesismo valorizzando l'esito delle elezioni francesi e collocando il tema migratorio in un'ottica non allarmistica ma pragmatica.

Il colloquio si è quindi concluso con l'intervento del presidente Cicchitto, che ha auspicato che il semestre estone sia caratterizzato da equilibrio e capacità di sintesi tra i temi, da un lato, del terrorismo e dell'immigrazione e, dall'altro, della crescita e della spesa pubblica.

Il successivo incontro con il presidente della Commissione difesa, Hannes Hanso, ha consentito di approfondire le ragioni alla base del consistente investimento in

difesa (superiore al 2 per cento del PIL) e il consenso diffuso rispetto ai temi del servizio di leva e dell'impegno volontario nelle forze armate da parte dei cittadini e delle cittadine estoni, ragioni riconducibili alle crisi tra la Russia, da un lato, e Georgia, Moldova e Ucraina, dall'altro. Il presidente Hanso ha espresso grande soddisfazione per gli esiti del Vertice della NATO di Varsavia e ha ringraziato l'Italia per il recente invio di militari in Lettonia. È importante per l'Estonia poter contare sugli alleati a fronte di una sfida russa sempre incombente. L'Estonia partecipa alle missioni internazionali nella consapevolezza, condivisa dalla delegazione italiana, che le minacce globali e regionali rappresentano un problema per tutta l'Europa. Il presidente Hanso, entrando nel merito dell'attuale rapporto transatlantico, ha lamentato la ridotta prevedibilità della linea dell'amministrazione Trump su alcuni temi cruciali ma, d'altra parte, ha confermato un profondo rapporto di collaborazione e di reciproca comprensione con gli Stati Uniti sui temi della difesa. Al quesito dell'onorevole Quartapelle sul coinvolgimento della minoranza russofona, il presidente Hanso ha riferito dell'ampia partecipazione di tale gruppo sia nelle attività militari sia in quelle di *intelligence* e di polizia, da leggere alla luce del dato relativo al 70-80 per cento del grado di fiducia nei confronti delle forze armate estoni. Sicuramente vi è una specifica necessità di misure utili a coinvolgere tale minoranza, particolarmente esposta alla propaganda mediatica di Mosca, che può contare in Estonia su propri rappresentanti in Parlamento (ad esempio, il presidente dell'attuale partito socialdemocratico) e su standard di vita e di qualità democratica assai appetibili. La questione è comunque di tipo generazionale ed è affrontata con attenzione e gradualità da parte delle istituzioni estoni.

Il presidente Hanso, soffermandosi sulla politica di Vladimir Putin, ha riferito di una grave perdita di legittimazione e consenso non solo a livello interno ma anche a livello esterno, tenuto conto del disagio crescente, emerso anche in Bielo-

russia. Le sanzioni hanno avuto effetto nell'isolare Mosca e l'Estonia ha certamente subito un danno in termini economici, tuttavia questa vertenza impone un bilanciamento tra interessi e valori. Sulla difesa europea, in linea con gli interlocutori precedenti, ha promosso un approccio integrato e non sostitutivo rispetto alla NATO e ha auspicato l'implementazione dei *battle groups*, degli strumenti di cyber defence, di contrasto alla guerra ibrida e di presidio delle frontiere, che rappresentano aree di impegno di specifica eccellenza europea. Quanto alla spesa per la difesa, ha posto come spunto di riflessione il fatto che con Brexit l'80 per cento della spesa per la NATO sarà sostenuta da Paesi extraeuropei (Stati Uniti, Canada e Regno Unito). Ha infine auspicato un maggior coordinamento nell'industria della difesa europea, su cui la presidenza estone si impegnerà, e ha valorizzato la visita della delegazione italiana, utile ad azzerare le distanze tra Paesi membri amici ed alleati.

Il ciclo di incontri istituzionali è culminato quindi con il colloquio, durato un'ora, con la Presidente della Repubblica di Estonia, Kersti Kaljulaid, con la quale la delegazione ha avuto uno scambio assai approfondito sugli esiti della visita e sulle tematiche di reciproco interesse. La Presidente della Repubblica ha riconosciuto il valore della visita parlamentare ai fini del rilancio delle relazioni bilaterali, tanto più importante in vista della imminente presidenza estone dell'Unione europea e delle celebrazioni nel 2018 per il centenario della Dichiarazione di indipendenza dell'Estonia. Durante il semestre, è infatti intenzione dell'Estonia promuovere una nuova visione per il futuro dell'Europa dopo il trauma della *Brexit*; allacciare relazioni più strette con i Paesi del Mediterraneo ai fini della gestione delle tematiche connesse ai problemi del terrorismo e dell'emergenza migratoria, svincolando le relazioni esterne da un approccio basato sulla prossimità territoriale di specifici Stati membri; infine, rinsaldare il vincolo di solidarietà e di unione nella diversità, che corrisponde peraltro al motto dell'Unione europea. Il presidente

Cicchitto ha dato atto del modello che l'Estonia rappresenta oggi in Europa per livello di avanzamento tecnologico, al quale l'Italia guarda con interesse e ammirazione anche per i profili di riordino giuridico, realizzato dal centro della NATO *Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence*, visitato dalla delegazione. Ha ribadito la piena solidarietà a Tallinn nella gestione dei nodi di sicurezza e di difesa connessi al rapporto con la Russia, in un'ottica europea e di coerenza con il vincolo di alleanza. La delegazione ha potuto contare su parole di sostegno rispetto alla gestione dell'immigrazione e alle prospettive di revisione del Regolamento di Dublino che, allo stato, in un'ottica condivisa dalla Capo di Stato estone, responsabilizza in maniera assai stringente i Paesi di primo arrivo collocati lungo le frontiere dell'Unione europea, quali sono l'Italia, la Grecia o la stessa Estonia rispetto a flussi provenienti da Est. Ha anche evocato la titolarità del seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza nel biennio 2020-2021 come occasione per rilanciare il processo di riforma dello stesso Consiglio al fine di includere nuovi Paesi. La Presidente della Repubblica, nell'auspicare una rapida conclusione degli accordi con l'Italia concernenti le interviste ai profughi destinati all'Estonia, ha auspicato l'intensificarsi di prossime visite istituzionali a suggello di questa nuova stagione nei rapporti bilaterali, valutando positivamente la partecipazione di una delegazione parlamentare italiana in occasione della prossima Conferenza interparlamentare sulla PESC PSDC, prevista dal 7 al 9 settembre a Tallinn.

A margine dell'agenda istituzionale, la Commissione ha visitato il *NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence*, dove ha potuto assistere a presentazioni sulle attività di ricerca, addestramento ed esercitazione svolte dal Centro, nel quale operano anche due ufficiali italiani. Il Centro, sostenuto da diciassette nazioni,

ha svolto un rilevante lavoro di codificazione legislativa al fine di dotare la comunità internazionale di strumenti normativi in tema di difesa cibernetica, anche alla luce degli esiti del Vertice NATO di Varsavia, che nel 2016 ha definito il *cyberspazio* come area oggetto di politiche di difesa. Nel corso della presentazione sono emersi gli impegni crescenti dei Paesi NATO rispetto all'istituzione di forze armate dedicate all'area «*cyber*», in primis in Germania, per la quale è fondamentale il profilo di condivisione delle informazioni e la capacità di fare sistema.

La delegazione ha inoltre visitato la *University of Technology* di Tallinn e la *start up* sviluppata nell'ambito accademico, *Innovation and Business Centre MEKTORY*. Quanto all'Università di Tecnologia di Tallinn, essa ospita 12.000 studenti di cui il 7 per cento provenienti dall'estero. I dipartimenti specializzati nel campo informatico operano a stretto contatto con le istituzioni estoni nella realizzazione, giunta ormai ad uno stadio assai avanzato, dell'*e-government*. La delegazione ha potuto apprendere del sostanziale superamento in Estonia del digital divide: l'84 per cento degli estoni usa correntemente il *web*; l'83 per cento delle abitazioni private e il cento per cento delle scuole sono dotate di strutture informatiche. Questo processo ha consentito all'Estonia di realizzare sostanziali risparmi sul versante *welfare* (2 per cento del PIL) senza lacune sul piano prestazionale e promuovendo relazioni di qualità tra istituzioni e cittadini. Quanto alla condizione dell'Italia, gli esperti incontrati dalla delegazione hanno ritenuto che nel nostro Paese vi sia un problema di carattere più culturale che tecnologico, considerato che, se sul piano tecnico la conversione al digitale può avvenire in tempi non superiori all'anno, nella pratica un ciclo di cambiamento paragonabile a quello estone in Italia richiederebbe, allo stato attuale, dai 15 ai 20 anni.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	85
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione) .....	85
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione) .....	89
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .....	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

**La seduta comincia alle 15.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative per i profili di competenza della Commissione è scaduto lo scorso 6 giugno e comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte quindi che la relatrice, deputata Bonomo, impossibilitata a prendere parte

alla seduta odierna, ha predisposto una proposta di relazione favorevole per la XIV Commissione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.**

**C. 4461 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introduce l'esame osservando che lo strumento pattizio si prefigge di intensificare e rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Colombia con specifico riguardo al settore della difesa. Rileva, quindi, che il fondamento giuridico dell'accordo – che si compone di un breve preambolo e di 13 articoli – si rinviene nell'articolo 27 del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Colombia, reso esecutivo con la legge n. 399 del 1999. La disposizione, infatti, prevede che « le Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente Trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività ».

Passa, dunque, a illustrare nel dettaglio le singole disposizioni dell'accordo, sottolineando che l'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa.

L'articolo 2 riguarda la gestione dell'Accordo, che è demandata ai rispettivi

Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente nelle rispettive capitali.

L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano, in particolare, gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e l'addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione, la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari.

Assai importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di scambio di materiali di armamento, che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.

Segnala, inoltre, l'articolo 8 relativo alla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Al riguardo fa presente che il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'accordo venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori

profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.

Infine, si sofferma sull'articolo 11, che reca la disciplina di eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, prevedendo la loro risoluzione mediante consultazioni dirette tra le Parti, nonché sull'articolo 13 che regola la eventuale denuncia dell'accordo in esame e prevede la sua emendabilità con il consenso reciproco delle due Parti.

In conclusione, considerato che le disposizioni dell'accordo ricalcano quelle tradizionalmente previste negli altri accordi stipulati nella medesima materia, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, evidenziando che il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 4 maggio.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.**

**C. 4464 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI PD), *relatore*, rileva che l'accordo di cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011, si compone di un breve preambolo e di undici sezioni, ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori militare e della difesa, con l'intento di rafforzare le relazioni fra i due Paesi, di consolidarne le capacità difensive, di stimolare i rispettivi settori produttivi e commerciali.

Evidenzia, quindi, che nella sezione I sono enunciati i principi ispiratori e lo scopo della cooperazione, regolata in base ai principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle due parti.

Nella sezione II, invece, sono disciplinati gli aspetti generali della cooperazione. In particolare, sono previsti piani annuali e pluriennali di collaborazione elaborati dai rispettivi Ministeri della difesa atti a definire linee guida operative, nonché lo svolgimento di consultazioni tra le parti da tenersi alternativamente a Libreville e a Roma. Un elenco non esauriente dei settori nei quali la cooperazione potrà svilupparsi prevede espressamente i campi della politica di sicurezza e difesa, delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, della formazione e addestramento in campo militare. Quanto alle modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, queste sono le visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari, lo scambio di esperienze tra esperti delle due parti, gli incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della difesa, la partecipazione a corsi, a seminari e conferenze, la partecipazione a esercitazioni militari e le visite di navi e di aeromobili militari.

La sezione III disciplina gli aspetti finanziari dell'accordo, prevedendo le spese di competenza di ciascuna parte, mentre le sezioni IV e V regolamentano le competenze in materia di giurisdizione e le procedure per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale.

La sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, enunciando le categorie di armamenti interessate – dalle navi agli aeromobili, fino alle armi da fuoco e ai sistemi elettronici, escludendo esplicitamente gli strumenti vietati dalle convenzioni internazionali – e le modalità operative per realizzarla. In particolare, il testo dell'accordo sottolinea che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate potrà essere at-

tuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi di beni acquisiti potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della parte cedente, conformemente ai principi di cui alla legge n. 185 del 1990.

Infine, la sezione VII detta norme per la sicurezza delle informazioni classificate, mentre le sezioni da VIII a XI disciplinano le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, la data di entrata in vigore del testo e la sua durata.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di cinque articoli, segnala che gli oneri economici per l'Italia sono quantificati in circa 5.300 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2017, e sono fatti oggetto di monitoraggio periodico da parte del Ministero della difesa.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, segnalando che il provvedimento è stato già approvato dal Senato lo scorso 5 maggio.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.



ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »;

condiviso l'impegno finalizzato al puntuale recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

richiamato l'articolo 13, volto a introdurre una disciplina permanente del trattamento economico del personale

estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa alle missioni internazionali, in linea con lo spirito della recente legge n. 145 del 2016,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre direttamente nella legge 21 luglio 2016, n. 145, attraverso una novella, la norma di cui all'articolo 13.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	90
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	91
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)</i> .....	91
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	94
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	96
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (Rilievi alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i> .....	92
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita <i>(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)</i> .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
AVVERTENZA .....	93

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, nonché**

**norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che il relatore, Marco Di Maio, nella seduta di

ieri ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole, la quale è stata inviata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980.**

**C. 4227 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che il relatore, Carella, nella seduta di ieri ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole, la quale è stata inviata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come tale tipologia di accordi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito non rechi una disciplina adeguata rispetto al tema delle doppie imposizioni e determini il rischio di un acuirsi del fenomeno del cosiddetto *treaty shopping*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, avverte che, con riferimento al ricorso presentato avverso la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 1*), pronunciata nella seduta di ieri, la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene di confermare l'inammissibilità della proposta emendativa Sibia 7.01.

Come già ricordato nel giudizio di ammissibilità espresso nella seduta di ieri, il contenuto proprio della legge europea, come definito dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, riguarda le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

In particolare, segnala come, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, siano considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge europea gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

Nel caso in esame, inoltre, si tratta di un intervento volto a modificare una normativa oramai consolidata, rispetto alla quale non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'Unione europea.

Ricorda inoltre che il relatore, Petrini, nella seduta di ieri ha formulato una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Avverte quindi che la Commissione procederà alla votazione dell'emendamento Sibilìa 5.1.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 5.1.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Paolo Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema decreto legislativo recante codice del Terzo settore.**

**Atto n. 417.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che il relatore, Sanga, nella seduta di ieri ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come, nella giornata di ieri, il Consiglio di Stato abbia espresso un parere nell'ambito del quale ha sollevato numerose censure e rilievi sul provvedimento in esame, anche con riferimento ad aspetti di competenza della Commissione, tra i quali

cita la disciplina del credito di imposta previsto a favore degli enti del Terzo settore.

Ritiene quindi sia opportuno rinviare l'esame dello schema di decreto, al fine di consentire ai componenti della Commissione un'ulteriore riflessione sugli elementi emersi.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, si riserva di approfondire le questioni sollevate dal deputato Villarosa al fine di predisporre la propria proposta di deliberazione di rilievi, da trasmettere alla XII Commissione.

Paolo PETRINI, *presidente*, alla luce della discussione svolta e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella mattina di domani, nel corso della quale la Commissione procederà a deliberare i rilievi sugli aspetti di propria competenza.

Michele PELILLO (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede alla presidenza le motivazioni per le quali lo schema di decreto in esame non è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Finanze, a fronte dei numerosi profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento della Camera, gli schemi di atti normativi del Governo sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia. In base al comma 4 del predetto articolo 96-ter, qualora gli schemi investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale sono stati assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia.

Rileva quindi come, nel caso di specie, la Commissione Finanze abbia chiesto alla Presidente di essere autorizzata a trasmettere propri rilievi e la Presidente abbia accolto tale richiesta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 giugno scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, rammenta che, nella precedente seduta di discussione, il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto di poter ulteriormente approfondire il contenuto della risoluzione.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE esprime una valutazione favorevole sull'atto di indirizzo.

La Commissione approva la risoluzione.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**RISOLUZIONI**

*7-01260 Ribaudò: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo)**

**EMENDAMENTI**

ART. 5.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, » sono inserite le seguenti: « nonché una maggiorazione dello 0,1 per cento delle somme rimborsate per ogni giorno di ritardo successivo al termine di cui al precedente periodo, ».

2) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e 1-bis ».

*Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovessero realizzarsi maggiori oneri dall'attuazione del comma 1-bis si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**5. 1.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti.

ART. 7.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuenti per il completo adeguamento all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea).*

1. All'articolo 6, quinto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le parole: « qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, » sono sostituite dalle seguenti: « all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, fatta eccezione per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale, ».

**7. 01.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti.

**(Inammissibile)**

ART. 8.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Regime fiscale degli oneri fondiari).*

1. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni,

rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento di mutui bancari ed alla vendita dei terreni, in tal senso eliminando dall'ordinamento istituti fondiari di origine arcaica, inattuali e non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1°

dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 », sono inserite le seguenti: « nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri ».

**8. 01.** Mongiello.

**(Inammissibile)**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo)**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4505 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017;

segnalata, in linea generale, la rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di pre-infrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;

rilevato come il provvedimento intervenga su alcuni aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 5, il quale mo-

difica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, l'articolo 6, il quale modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie e l'articolo 7, il quale estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi, Bossa, Scotto, Carlo Galli</i> ) .	102

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	100
---	-----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421) (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	100
--	-----

AVVERTENZA .....	101
------------------	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è

garantita anche dal circuito chiuso. Nel rammentare che ieri la collega Ghizzoni aveva svolto la sua relazione, avvisa che è pervenuta la proposta di parere alternativo del Gruppo Articolo 1-MDP, che è in distribuzione (*vedi allegato*).

Marisa NICCHI (MDP) illustrando la proposta di parere alternativo da lei sottoscritta, sottolinea che il suo gruppo non ha una posizione contraria in linea di principio al provvedimento: anzi, ne apprezza le norme che rispondono all'esigenza di dinamizzare il mercato e che tendono a contrastare posizioni dominanti e corporative. Dissente, piuttosto, dal contenuto di alcune disposizioni introdotte al Senato. Si riferisce, in particolare, all'introduzione dei commi 176 e 177 dell'AC 3012, che prevedono, tra l'altro, misure di semplificazione relativamente alla circolazione internazionale di beni culturali. Ri-

leva, al riguardo, che la pretesa esigenza di allineare la normativa interna a quella europea, adottata dal Governo a supporto delle norme introdotte, rappresenta, in realtà, un allentamento della tutela, che può essere apprezzato solo da gruppi d'interesse quali, ad esempio, le case d'asta. Al contrario, la voce di autorevoli critici d'arte e di studiosi (da Tomaso Montanari fino, addirittura, a Vittorio Sgarbi) si è fatta sentire alta e forte, fino al punto di definire questo provvedimento « legge svendi-arte ». Trova deplorabile che il Governo e la maggioranza perseverino in questo intento, similmente a quanto avvenuto per l'approvazione dei decreti attuativi delle deleghe sulla scuola, a prescindere dalle opinioni contrarie e dalle perplessità espresse da chi lavora nell'ambito colpito dal provvedimento legislativo. Le nuove introdotte svuotano ulteriormente di contenuto il codice dei beni culturali che, non potendo più esplicitare le sue funzioni di presidio e tutela, è ormai giunto al suo « autunno ». Grazie alle modifiche introdotte, infatti, le opere di Morandi, De Chirico e Guttuso, potranno ora essere esportate semplicemente con un'autocertificazione. Ritieni che la volontà di intervenire a sostegno della vivacità del mercato, mediante la semplificazione burocratica, non possa avvenire a discapito delle esigenze di tutela: più saggio sarebbe, invece, investire sul personale addetto alle procedure per snellirle e velocizzarle. La normativa di altri paesi europei non può essere d'esempio per l'Italia, la quale non può accettare un appiattimento verso il basso, ma deve, viceversa, rivendicare con orgoglio la propria missione di salvaguardia del patrimonio culturale, le cui componenti non possono essere considerate alla stregua di un qualunque bene monetizzabile. Teme che tra le maglie delle disposizioni si nasconda l'interesse speculativo delle *lobbies*, che auspicando la vaporizzazione della funzione pubblica, si avvantaggiano della mercificazione della cultura.

Luisa BOSSA (MDP) rileva la schizofrenia che caratterizza gli orientamenti di

Governo e maggioranza, tale per cui proprio oggi in Assemblea si è proclamata la tutela dei beni culturali al massimo grado attraverso l'eccessivo inasprimento delle pene, mentre in questa Commissione si procede all'avallo di un inaccettabile allentamento dei vincoli di legge. Quanto all'autocertificazione del valore delle opere d'arte, deve ricorrere alla metafora degli « acquafrescai » napoletani, ai quali i passanti chiedevano se la loro acqua fosse fredda e che rispondevano che lo era più della neve. Non crede davvero che l'istituto dell'autocertificazione possa trovare albergo nella materia dei beni culturali.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) si associa ai rilievi della collega Nicchi, la quale ha illustrato con chiarezza e lucidità i profili critici del provvedimento concentrati, soprattutto, nei commi 176 e 177. Sottolinea che gli effetti di queste modifiche sono, al contempo, poco chiari e molto pericolosi. Certamente, l'innalzamento da 50 a 70 anni della soglia, sopra la quale i beni sono soggetti alle disposizioni di tutela, consentirà di esportare con maggiore facilità le opere d'arte del ventennio considerato. Peraltro, il Governo è intervenuto troppe volte a modificare le norme del codice attraverso disposizioni contenute in diversi disegni di legge, piuttosto che attraverso una sua riforma organica. Ritieni che il parere espresso dalla Commissione debba recepire queste considerazioni così come quelle contenute nella proposta di parere alternativo illustrata dalla collega Nicchi che il suo gruppo condivide totalmente. Stigmatizza l'atteggiamento poco serio, irresponsabile e criminale sottostante alle disposizioni di allentamento della tutela dei beni culturali e auspica che la Commissione, almeno per questa volta, faccia sentire la sua voce e pesare il suo ruolo in questo delicatissimo ambito.

Gianna MALISANI (PD) esprime la propria preoccupazione per un provvedimento che non fa che proseguire lo stillicidio di modifiche al codice dei beni culturali, dopo quelle già intervenute in

materia di aree protette (A.C. 4144). Sottolinea, inoltre, la propria sorpresa di fronte alle modifiche introdotte al Senato che comportano uno scardinamento delle forme di tutela. Si dichiara alquanto perplessa di fronte all'innalzamento da 50 a 70 anni della soglia prevista per sottoporre a tutela i beni culturali, senza operare le dovute distinzioni. Raccomanda di non considerare il rafforzamento dei vincoli come una forma di burocratizzazione e di appesantimento delle procedure, ma come l'unica forma di salvaguardia di un patrimonio che, pur appartenendo a privati, rappresenta una ricchezza per l'intera collettività. Rileva che le norme sul passaporto delle opere sono poco chiare e non sembrano utili a semplificare le procedure mentre l'unico elemento valido introdotto è rappresentato, forse, dal registro elettronico che può costituire uno strumento proficuo per la consultazione e la conoscenza dei dati relativi ai beni in circolazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ricordando che il codice dei beni culturali è stato introdotto dal nel 2004, durante il primo governo Berlusconi, auspica che la collega Ghizzoni tenga conto nella formulazione del parere di quanto contenuto nella proposta di parere alternativo, soprattutto con riferimento all'autocertificazione. Sottoscrive altresì quanto già osservato dalla collega Bossa in ordine alla palese contraddizione tra l'atteggiamento della maggioranza in Assemblea, in materia di inasprimento delle pene per reati contro il patrimonio culturale, che stride con quanto viene invece invocato nell'aula della Commissione a sostegno dell'allentamento dei vincoli.

Irene MANZI (PD) ritiene opportuno intervenire sulle norme che, più in generale, investono i temi della Commissione: si riferisce, in particolare, a quelle che, semplificando ulteriormente la riproducibilità dei beni culturali ed estendendo le ipotesi in cui essa non necessita di autorizzazione, rivestono un carattere positivo e moderno. Con riferimento alle disposi-

zioni sulla circolazione dei beni, non intende sottovalutare le preoccupazioni dei colleghi. Tuttavia, evidenzia che quando le norme di presidio vennero introdotte, la situazione del mercato era diversa e non richiedeva la fluidità che oggi si è rivelata più che necessaria per tutti gli operatori.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, rileva che il dibattito è stato molto ampio e approfondito e ne sono emerse posizioni molto diverse. Rispetto alle critiche mosse ai contenuti del provvedimento, sottolinea che l'autocertificazione è uno strumento già previsto dalla legislazione vigente, mentre il registro elettronico consentirà di effettuare verifiche anche in tempo reale, come ha riconosciuto la collega Malisani. Ritiene che non si possa parlare di schizofrenia, come affermato dalla collega Bossa, ma piuttosto di coerenza, anche se è molto complicato apportare modifiche che abbiano un carattere di organicità ad un *corpus* normativo vasto come quello del codice dei beni culturali. Replicando al collega Palmieri, ricorda che la stessa maggioranza che lo varò vi ha poi apportato una quantità considerevole di modifiche, anch'esse criticate da studiosi ed esperti di varia estrazione. Rivolta, infine, alla collega Di Benedetto, è costretta a osservare che del parere alternativo non si può prendere molto, giacché esso consiste in una critica radicale del provvedimento senza elementi costruttivi. Si riserva, pertanto, di formulare una proposta di parere nella seduta di domani.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.**

**C. 2546 Marchi.**

*(Rinvio dell'esame).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che ieri, dopo i pareri sugli emendamenti dati dalla relatrice, il Governo aveva chiesto un rinvio. Propone di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame alla settimana prossima.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

**(Atto n. 421).**

*(Rilievi alla V Commissione).*

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, espone che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è emanato in attuazione del comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno

2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032, ed è destinato a finanziamenti nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono

essere comunque adottati. Si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di D.P.C.M. (A.G. 409) – sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alla finalità di cui alla lettera *i*) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016. Segnala, inoltre, che con l'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 (recentemente convertito) sono stati attribuiti alle Regioni, a valere sul predetto Fondo, finanziamenti per le medesime finalità, relativamente all'anno 2017. Più in particolare il decreto-legge n. 50 del 2017 ha modificato la legge n. 232 del 2016, operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-*bis* attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; il comma 140-*ter* attribuisce al MIUR una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, con più specifico riferimento ai plessi delle province e delle città metropolitane. Considerate le variazioni sopra richiamate e per quel che concerne strettamente le competenze della Commissione cultura, sottolinea che per l'edilizia scolastica sono previsti ulteriori interventi per 48,2 milioni di euro nel 2017, 103,7 nel 2018, 133,7 nel 2019 e 55,9 dal 2020 al 2032, per un totale di 341

milioni di euro in 16 anni per la messa in sicurezza e per la prevenzione del rischio crolli. Sempre a proposito di edilizia scolastica ma con specifico riferimento alla prevenzione del rischio sismico, vengono destinati ulteriori 972,7 milioni di euro in 16 anni, partendo da 242,7 nel 2017. Per quanto riguarda la ricerca, nel 2017, vengono destinati 65 milioni alla ricerca aerospaziale, scientifica e tecnologica, 115 nel 2018, 180 nel 2019 e 910 dal 2020 fino al 2032 per un totale di 1 miliardo e 270 milioni. Da ultimo, ma non per importanza, per i beni culturali vengono previsti interventi con finalità di tutela, valorizzazione, sicurezza anti-intrusione e anti-incendio e rimozione delle barriere architettoniche un totale di 200,1 milioni nei 16 anni dal 2017 al 2032, iniziando con 3,6 milioni nel 2017, 45 nel 2018, 48,5 nel 2019 e 103 negli anni 2020-2032. Inoltre sono previsti 25 milioni nello stesso periodo per gli interventi sui beni di proprietà pubblica siti nelle periferie urbane, cominciando con 5 milioni nel 2017. Ai fini dell'espressione dei rilievi, si dichiara aperta a recepire i contenuti del dibattito e propone di chiamare in audizione esponenti del MIUR e del MIBACT per acquisire elementi più puntuali sulla concreta destinazione dei predetti fondi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sulla proposta di audizioni informali della relatrice, se non vi sono obiezioni, chiederà la prescritta autorizzazione della Presidente della Camera.

*(Così rimane stabilito).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
NICCHI, BOSSA, SCOTTO, CARLO GALLI**

La VII Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », in particolare per le parti di competenza;

considerato che:

nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in commento, sono state introdotte numerose disposizioni concernenti i beni culturali. Con i commi 176 e 177 vengono infatti previste diverse misure di semplificazione relativamente alla circolazione internazionale di beni culturali;

in particolare il comma 176 prevede modifiche al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

una delle norme interessate è quella dell'esportazione dei beni d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del medesimo codice, e in particolare delle opere d'arte dall'Italia, di provenienza privata e non soggette a regime di vincolo;

ove fosse approvata, la nuova disposizione consentirebbe a chiunque, senza autorizzazione della soprintendenza, il trasporto o l'invio fuori Italia di beni culturali il cui valore dichiarato fosse inferiore a 13 mila e 500 euro. La stima di tale valore sarebbe rimessa a una mera autocertificazione;

evidentemente, il bene – una volta uscito dall'Italia – potrebbe essere rivenduto a chiunque per un valore anche molto superiore, giacché il mercato inter-

nazionale e le case d'asta non sarebbe (né potrebbe essere) vincolato al valore dichiarato in Italia;

si tratterebbe in buona sostanza di un sotterfugio per consentire la libera esportazione dei beni oggetto del patrimonio culturale italiano, che invece costituisce un tratto tipico e identitario del nostro Paese;

è vero che il valore inferiore a euro 13.500 è di per sé basso, ma è pur vero che il paradosso risiede nella notazione per cui sarà l'interessato stesso ad autocertificarne la stima e la sussistenza degli ulteriori presupposti di libera circolazione. Peraltro, si intende aumentare la validità temporale dell'attestato di libera circolazione, portandolo da tre a cinque anni;

ciò significa di fatto lasciare ai mercanti d'arte la libertà di stima delle opere per il tramite di una mera indicazione in apposito elenco informatico, senza necessità di una loro presentazione fisica agli uffici preposti;

una ulteriore criticità del testo in esame, riguarda la previsione in base alla quale si innalza a 70 anni la soglia di età affinché un oggetto possa essere dichiarato bene culturale, laddove, attualmente, la soglia è di 50 anni per le cose immobili private e per le cose mobili a chiunque appartenenti;

in questo modo, si modifica l'articolo 65 del codice dei beni culturali, ai sensi del quale è vietato esportare cose mobili che siano opera di autore non più

vivente e la cui esecuzione risalga oltre cinquant'anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica sull'interesse culturale. Allungando detto termine a 70 anni, di fatto, si regalano quindi vent'anni ai mercanti d'arte e si riducono di vent'anni i regimi di tutela pubblica che lo Stato dovrebbe garantire nel rispetto dell'articolo 9 della nostra Costituzione;

sempre in questo ambito, una ulteriore modifica negativa alla normativa vigente, fa sì che se attualmente possono essere vincolate opere che, a prescindere dall'epoca della loro realizzazione (e quindi anche se hanno meno di cinquant'anni), sono giudicate particolarmente significative per il loro riferimento con la cultura la storia politica, militare, con la letteratura, ecc., con la modifica apportata, accadrà che potranno essere oggetto di esame le sole opere d'arte che siano state realizzate da un artista non più vivente che abbiano più di settant'anni. Invece le opere che abbiano fra i cinquanta e i settant'anni, ovvero siano state realizzate da un artista ancora vivente, possono essere vincolate solo se, come recita il nuovo testo, « presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione ». Questo comporterà, in concreto, che opere artistiche prodotte negli anni Cinquanta e Sessanta

del '900 potranno essere vincolate solo se si dimostra che siano di interesse « eccezionale » e non più semplicemente « particolarmente significativo »;

alla luce di quanto suesposto, è evidente il rischio che il potere pubblico rinunci o veda attenuata una sua fondamentale prerogativa, ossia quella di sottoporre le opere d'arte private al vaglio della sua valutazione terza prima che siano avviate all'esportazione;

alla luce delle suddette criticità, vale la pena ricordare che lo stesso Ministro Franceschini, all'atto di assumere la responsabilità del suo dicastero ebbe ad affermare che quello della Cultura era il primo Ministero economico del Paese. L'eventuale approvazione delle suddette disposizioni, costituirebbe un tale impoverimento del nostro patrimonio che sarebbe in diretta contraddizione con quell'affermazione, poiché la conseguente vendita all'estero dei beni culturali non porterebbe nelle casse pubbliche alcun vantaggio;

né si può trascurare che spesso il traffico di beni artistici e d'interesse culturale è oggetto delle ambizioni delle mafie internazionali, che facilmente si avvarrebbero del nuovo più vantaggioso regime dell'esportazione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	110
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e abbinata (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 D'Incecco e abbinata ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) ...	107
ALLEGATO 3 ( <i>Articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	111

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, sottolineando che ha ravvisato l'opportunità di rilevare in premessa l'esigenza di un supplemento di istruttoria sul



comma 61 in quanto la misura, pur esulando dalle competenze della Commissione Ambiente, appare lesiva dei diritti del consumatore (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di integrare la proposta di parere favorevole, sottolineando in premessa l'importanza di adottare iniziative finalizzate a indirizzare l'utilizzo dell'energia in Italia in favore delle fonti rinnovabili e a promuovere l'efficienza energetica.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, alla luce dell'intervento del presidente, riformula la proposta di parere nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole così come riformulata dal relatore.

**Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 Cancellieri e abbinata.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, sulla base della considerazioni già svolte nella seduta precedente e in assenza di rilievi da parte dei colleghi, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.**

**Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 913, C. 2983, C. 3115, C. 3483, C. 3490, C. 3555 e C. 3556, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione, in corso di esame in sede referente presso la XII Commissione.

In linea generale, il provvedimento risponde all'esigenza, degna di massima attenzione, di istituire, ai fini di tutela della salute pubblica, strumenti efficaci di raccolta sistematica a livello nazionale dei dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici, finalizzati a registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, ovvero di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti, o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita o in un ambito territoriale specifico.

Il provvedimento, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presentati al testo unificato di sette proposte di legge in materia, si compone di quattro articoli. Oggetto dell'articolo 1 è l'istituzione della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, identificati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, al fine di favorire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, con particolare riguardo per quelle oncologiche e infettive, verificare la qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria fornita, acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica, facilitare lo scambio di dati e informazioni, nonché promuovere la ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari. L'obiet-

tivo è quello di fornire un inquadramento ai diversi registri e sistemi di sorveglianza già esistenti, con la sistematizzazione delle modalità e con l'omogeneità del linguaggio della raccolta e della disseminazione dei dati, al fine di poter costruire una banca dati nazionale completa ed immediatamente utilizzabile per la ricerca, per la pianificazione sanitaria, per il rilievo dei costi, dell'accessibilità delle cure e dell'adeguatezza tecnologica; e soprattutto per l'immediato rilievo di scostamento dalla media della morbilità o della mortalità sul piano nazionale per una o più malattie di una determinata area geografica.

Il comma 2 dell'articolo 1 demanda ad un regolamento, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge su proposta del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei dati che possono essere inseriti nella rete, delle modalità per il loro trattamento, dei soggetti che possono avere accesso alla rete, delle misure di sicurezza dei dati medesimi, infine delle relative modalità di accesso. Come stabilito dal comma 3, il titolare del trattamento dei dati contenuti nella rete è il Ministero della salute; il comma 4 specifica invece, in relazione ai principi che devono sovrintendere alle attività e ai compiti della rete, che i dati devono essere validati scientificamente in linea con gli standard internazionali e devono essere trattati allo scopo di: produrre informazioni su incidenza, mortalità e sopravvivenza delle diverse tipologie di tumore; descrivere il rischio della malattia per tipo, sede, età e genere; evidenziare eventuali differenze nell'accesso alle cure; monitorare l'efficacia dei programmi di screening, nonché analizzare l'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica.

Come giustamente previsto dal comma 5 dell'articolo 1, per realizzare le finalità del provvedimento, possono essere stipulati accordi di collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Alla stregua dell'articolo 2, possono essere stipulati accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative ed attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria. A tali organizzazioni – come contemplato dal comma 2 – è consentito presentare proposte non vincolanti in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori; qualora tali proposte non siano accolte, alle stesse organizzazioni e associazioni deve essere data risposta scritta e motivata entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

L'articolo 3 del provvedimento interviene per modificare il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che l'elenco dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia aggiornato periodicamente con un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di garantire il controllo permanente dello stato di salute della popolazione, l'articolo 4, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione del referto epidemiologico e la disciplina del trattamento, dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei dati in esso contenuti nonché della pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati sui siti internet degli enti preposti. Il comma 2 definisce il referto epidemiologico come il dato aggregato o macrodato, corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi. Diviene così pos-

sibile individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie, identificando, altresì, eventuali criticità ambientale, professionale o socio-sanitaria.

Ciò premesso, rilevata l'assenza di profili di stretta competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando che esso è in linea con le posizioni in più occasioni assunte dalla Commissione Ambiente, che considera i temi della salute pubblica e dello stato dell'ambiente strettamente connessi. A tale proposito ricorda in particolare che nel corso della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate l'impegno della Commissione Ambiente ha consentito di prevedere uno stanziamento di 50 milioni di euro per il biennio 2014-2015 destinati allo *screening* sanitario della popolazione della Terra dei fuochi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

**Nuovo testo C. 1013 D'Incecco e abbinata.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, ricorda ai colleghi che l'esame del provvedimento, sospeso dal 2013 in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione Bilancio, si è svolto in un clima di collaborazione e condivisione che ha consentito l'adozione di un testo base in cui sono state recepite le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole della I Commissione; parere favorevole della III Commissione; parere favorevole con condizione della V Commissione; parere favorevole della VII Commissione; parere favorevole con osservazioni della IX Commissione; parere favorevole con osservazioni della XII Commissione e parere favorevole della Commissione questioni regionali.

Avverte altresì che la relatrice ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.01 che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 a sua firma.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, nel richiamarne i contenuti, segnala che il provvedimento risponde all'esigenza di coordinare le diverse prescrizioni tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina ed il progressivo miglioramento dell'accessibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità. Ricordando che, grazie all'inter-

vento emendativo della Commissione Ambiente, si è previsto, in sede di modifica ed aggiornamento della normativa, di semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, si augura che venga recuperato il tempo perduto.

Vittoria D'INCECCO (PD), ringraziando la Commissione Ambiente, il presidente e la relatrice per il lavoro svolto sulla proposta di legge a sua prima firma, sottolinea l'importanza del provvedimento che ricostituisce la Commissione permanente di studio con l'obiettivo di garantire l'uniformità e l'aggiornamento della normativa, a fronte della attuale frammentazione delle disposizioni in materia. Esprime inoltre la propria soddisfazione per l'ampia condivisione della proposta di legge da parte dei componenti della Commissione Ambiente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sottolineare come il livello di civiltà di un Paese sia dimostrato dalla qualità del trattamento riservato alle persone più deboli, concorda sull'importanza del provvedimento, che interviene a colmare una lacuna nella normativa nazionale.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Chiara Braga, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.45.**

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »;

considerato che il comma 61 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo

non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

rilevata l'esigenza di un supplemento di istruttoria sul citato comma 61 in quanto appare lesivo dei diritti del consumatore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato  
dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »;

considerato che il comma 61 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attra-

verso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

rilevata l'esigenza di un supplemento di istruttoria sul citato comma 61 in quanto appare lesivo dei diritti del consumatore;

sottolineata l'importanza di adottare iniziative finalizzate a indirizzare l'utilizzo dell'energia in Italia in favore delle fonti rinnovabili e a promuovere l'efficienza energetica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di  
abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013  
D'Incecco e abbinata.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

« ART. 1-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – All'attuazione della presente

legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**1.01.** La relatrice.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	112
Variatione nella composizione della Commissione .....	113
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	119
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	113
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 109 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 111 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	115
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prativiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.



**Variazione nella composizione della Commissione.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Andrea Causin ha cessato di far parte della Commissione.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.**

**C. 3537 Venittelli.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2017.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere con un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, esprime parere favorevole anche in ragione del fatto che l'osservazione propone di individuare anche nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità competente tra quelle di cui all'articolo 3 del progetto di legge di ratifica, come suggerito nel suo intervento svolto nella scorsa seduta.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore *(vedi allegato 1)*.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.

Roberta OLIVARO (CI), *relatrice*, formula una proposta di parere con un'osservazione *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice *(vedi allegato 2)*.

**La seduta termina alle 15.10.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 21 giugno 2017. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.**

**Nomina n. 109.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

Arianna SPESSOTTO (M5S) prende atto che il ministro Delrio intende nominare presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale una persona che, a suo avviso, ricorda aver già avuto modo di gestire l'Autorità portuale di Civitavecchia con risultati negativi.

Segnala, inoltre, che la cattiva gestione della predetta Autorità portuale da parte di Pasqualino Monti si ricava altresì da un documento del 2015 della Corte dei conti ove si rappresenta che essa è stata caratterizzata da opacità nell'assegnazione di concessioni pluriennali, mancato rispetto delle norme nell'indizione di gare pubbliche, assunzioni senza procedure di evidenza pubblica ed altri simili comportamenti. Inoltre lo stesso Partito Democratico di Civitavecchia sembra essere stato fortemente critico dell'azione di Monti considerando la sua gestione improntata alla mancanza di trasparenza e a pratiche censurabili.

Si chiede quindi come mai, un tale nominativo che il partito del ministro Delrio non ha voluto confermare all'Autorità portuale di Civitavecchia, sia stato, invece, ritenuto opportuno per l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Ciò, conclude, è la prova che la nomina all'esame non è basata sulla capacità gestionale del candidato ma è il mero frutto di quelli che lei definirebbe « accordicchi » politici e, per tale motivo, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, replicando all'intervento della collega Spessotto, ritiene che le sue stesse affermazioni confermino che la scelta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è avvenuta in piena autonomia e non per meri compromessi politici. Infatti essa è stata effettuata senza che le « opinioni » politiche del Partito Democratico – ipotizzando che fosse proprio come affermato nel citato intervento – la condizionassero, argomento questo che sconfessa l'affermazione

secondo cui la nomina risponde ad una logica di appartenenza politica.

Ricorda, inoltre, che la scelta del nominativo da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è avvenuta d'intesa con la regione Sicilia e che questa si è raggiunta su un soggetto che, sottolinea, non solo ha avuto precedenti esperienze di gestione di un'Autorità portuale ma risulta attualmente presidente di Assoport, requisiti che sono sembrati più che sufficienti per dimostrare l'idoneità a ricoprire un simile incarico e comunque risultano significativi circa il bagaglio di esperienze e capacità del candidato.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul nominato in quanto ritiene che Pasqualino Monti sia persona valida e idonea all'incarico.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	36
Votanti .....	36
Maggioranza .....	19
Astenuti .....	0
Hanno votato <i>sì</i> .....	29
Hanno votato <i>no</i> .....	7

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Baruffi, in sostituzione di Simoni, Bianchi Nicola, Biasotti, Bordo Franco, Brandolin, Cani, in sostituzione di Tullo, Cardinale, Carinelli, Carloni, Catalano, Cesaro Luigi, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Di Stefano

Marco, Dieni, in sostituzione di Liuzzi, Folino, Gandolfi, Garofalo, Marguerettaz, Martino Pierdomenico, Meta, Minnucci, Misuraca, in sostituzione di Casero, Mognato, Mura, Nesci, in sostituzione di Romano Paolo Nicolò, Pagani, Palladino, Piso, Ribaudò, in sostituzione di Castricone, Schirò, in sostituzione di Bruno Bossio, Spessotto.

**Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.**

**Nomina n. 111.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

Nicola BIANCHI (M5S) ritiene che la nomina odierna perpetri la logica della lottizzazione degli *asset* strategici da parte dei partiti che, nel caso specifico, sembra palese considerato che l'assessore regionale Deiana ricopre una posizione importante in seno al Partito Democratico sardo.

Segnala, peraltro, che con tale nomina potrebbero sussistere elementi di conflitto di interesse, anche solo potenziali, tra la carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar di Sardegna e l'incarico di membro della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna, considerando la stretta connessione tra l'attività dell'Autorità, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, e quella dell'assessorato regionale dei trasporti della stessa regione in cui si colloca l'Autorità.

Altro aspetto molto critico che intende sottolineare è costituito dal fatto che la sede dell'Autorità di sistema portuale del mar di Sardegna sia stata collocata a Cagliari piuttosto che in una località della Sardegna del nord, considerato che i porti

settentrionali della regione sviluppano volumi di passeggeri nettamente superiori rispetto a Cagliari – circa 4,5 milioni a fronte dei 500 mila di quest'ultima area. Sottolinea, inoltre, che Massimo Deiana rappresenta una chiara espressione del territorio cagliaritano con il risultato che Cagliari, pur non avendo i numeri che possono vantare i porti del nord della Sardegna (Olbia e Porto Torres), può contare, contemporaneamente, sia sulla sede dell'Autorità di sistema portuale che su un presidente espressione del suo territorio.

Segnala, inoltre, quella che gli sembra essere un'anomalia a discapito del porto di Porto Torres cui non spetterebbe né la presenza del delegato del Sindaco del comune di Porto Torres nel Comitato di Gestione né la presenza di un ufficio territoriale portuale, essendo inaccettabile che il porto di riferimento della seconda area più popolata della Sardegna non abbia peso in argomento.

Conclude preannunciando il voto contrario del suo Gruppo anche considerando la valutazione che si può dare sull'attività di Deiana come assessore che, a suo avviso, ha prodotto solo grossi danni al territorio della Sardegna – uno su tutti il tracollo dell'aeroporto di Alghero che ha subito un forte calo di passeggeri – e che non consente di essere ottimisti circa i futuri risultati che riuscirà ad assicurare.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), pur non intendendo esprimere giudizi sulla persona proposta per l'incarico all'esame ricorda, tuttavia, che in occasione della seduta precedente (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 giugno 2017, n. 841*) aveva chiesto la convocazione del ministro Delrio affinché fosse ascoltato dalla Commissione, prima di procedere alla nomina all'esame, al fine di comprendere meglio le ragioni, politiche, di quella che egli considera un'inversione di tendenza rispetto a quanto dichiarato in passato dal ministro medesimo sull'inopportunità di designare rappresentanti politici per nomine di competenza del suo dicastero.

Prende atto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ha inteso partecipare e quindi rappresenta le sue perplessità sul punto al rappresentante del Governo presente alla seduta.

Non gli sfugge, sottolinea, che in questo momento si è di fatto in campagna elettorale, tanto che, come apprende da notizie di stampa che riportano dichiarazioni dello stesso ministro Delrio, sarebbero ben due i candidati a presidente di Autorità di sistema portuale che ricoprono la carica di assessore regionale: si chiede, peraltro, perché non sia ancora in calendario l'esame della nomina del secondo nominativo, ovvero il candidato alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale, Jonio e dello Stretto.

Rivolgendosi al rappresentante del Governo chiede di sapere se l'Esecutivo ha avuto modo di acquisire le valutazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione su possibili profili problematici in merito alla proposta di nomina in titolo.

Ribadendo la richiesta di convocare in audizione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conclude preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, ritiene che, pur essendogli state rivolte critiche, prende atto che esse non hanno riguardato la competenza del professor Deiana, che è in effetti incontestabile. Al riguardo fa presente che il candidato risulta in possesso dei prescritti requisiti come si evince dal suo *curriculum vitae*, e dal sentenza n. 4768 del 26 settembre 2013 del Consiglio di Stato. In quest'ultima, infatti, si legge che « dall'esame del *curriculum* del prof. Deiana si rinvengono non solo titoli didattici, scientifici e genericamente culturali, ma specifiche e rilevanti attività consulenziali in materia di concessione di servizi portuali, di personale, di gestione dei rifiuti in abito portuale, delle tematiche sulle merci pericolose, di imposte sullo scalo delle imbarcazioni da diporto, di concessioni demaniali, ecc. », dovendosi concludere sussistano per il prof. Deiana i requisiti di « massima e comprovata qualificazione nei

settori dell'economia dei trasporti e portuale (...) richiesti dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 ».

Riconosce, comunque, che il tema è connotato da un evidente spessore politico e, quindi, ben comprende le ragioni che sono alla base degli interventi precedenti. Tuttavia, sottolinea che il candidato è un assessore « esterno » della Giunta sarda, chiamato a svolgere il suo ruolo per competenze tecniche e non per meriti politici. Inoltre, egli non è mai stato eletto e nemmeno candidato in elezioni politiche, nazionali ovvero regionali.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal collega Biasotti, riferisce che le interlocuzioni informali con l'Autorità nazionale anticorruzione non hanno evidenziato profili di inconferibilità dell'incarico in considerazione che l'Autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e non regionale, circostanza che avrebbe invece fatto emergere profili di inconferibilità dell'incarico.

Michele Pompeo META, *presidente*, in replica al collega Biasotti segnala che la proposta di nomina cui faceva riferimento, relativa all'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale, Jonio e dello Stretto, non risulta ancora trasmessa e quindi non è nella disponibilità della Commissione.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	34
Votanti .....	34
Maggioranza .....	18
Astenuti .....	0
Hanno votato <i>sì</i> .....	24
Hanno votato <i>no</i> .....	10

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Baruffi, in sostituzione di Simoni, Bianchi Nicola, Biasotti, Bordo Franco, Brandolin, Cani, in sostituzione di Tullo, Cardinale, Carinelli, Carloni, Catalano, Cesaro Luigi, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Di Stefano Marco, Dieni, in sostituzione di Liuzzi, Folino, Gandolfi, Marguerettaz, Martino Pierdomenico, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Nesci, in sostituzione di Romano Paolo Nicolò, Pagani, Palladino, Piso, Ribauda, in sostituzione di Castricone, Schirò, in sostituzione di Bruno Bossio, Spessotto.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviaera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (C. 3537 Venittelli).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (3537 Venittelli),

rilevato che il testo della Convenzione reca disposizioni concernenti le caratteristiche strutturali dei pescherecci, sia con riguardo alle prescrizioni riferite alla costruzione (articolo 26) sia con riguardo alle dotazioni di bordo per l'alloggio (articolo 28 e Allegato III) e per il primo soccorso in caso di infortunio (articolo 30), ed inoltre – per le imbarcazioni di dimensioni significative che operano abitualmente per più di tre giorni in mare – prevede specifiche disposizioni a carico degli armatori (articolo 32);

valutata favorevolmente l'introduzione di prescrizioni che – in quanto volte alla tutela della salute e al miglioramento delle condizioni di lavoro – implementano la normativa nazionale sul piano delle autorizzazioni preventive e delle relative attività di ispezione e controlli;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 giugno 2017, che ha peraltro informato della predisposizione di un apposito disegno di legge governativo di ratifica, su cui il Ministero della salute e il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti hanno già manifestato il proprio assenso;

evidenziata la indicazione del medesimo rappresentante del Governo circa la necessità di individuare, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente, in conformità di quanto statuito competenti per la Convenzione quadro sul lavoro marittimo OIL MLC 2006;

richiamata infine la direttiva del Consiglio UE 2017/159 del 19 dicembre 2016 pubblicata lo scorso 31 gennaio 2017 che comunque impone agli Stati membri l'attuazione della Convenzione in oggetto entro il 15 novembre 2019 nelle forme concordate il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 3 del progetto di legge di ratifica, si individui, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente.

## ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » (C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato), con esclusivo riguardo alle norme di propria competenza introdotte oppure modificate nel corso dell'esame in Senato,

rilevato che, in materia di comunicazioni, le modifiche ai commi 41 e 43 sono volte a rafforzare la posizione degli utenti nella fase di recesso o cambio di gestore ovvero a inasprire le sanzioni a carico dei gestori del servizio universale, mentre la nuova disciplina del comma 44, sulle comunicazioni indesiderate, è suscettibile di diverse interpretazioni circa l'effettiva possibilità di consentire ai destinatari di sottrarsi a chiamate telefoniche a scopo promozionale o pubblicitario;

rilevato che i commi da 49 a 54 recano misure volte a promuovere la diffusione dei pagamenti digitali con addebito su credito telefonico, anche a fini sociali, in funzione di una maggior tutela dell'utente;

segnalato che il comma 58 è stato modificato al Senato nel senso di aggiornare al 30 settembre 2017 la scadenza della attribuzione esclusiva alla società Poste italiane Spa dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché delle violazioni del codice della strada;

richiamate le nuove disposizioni in materia di trasporti recate ai commi 168

e 169, inerenti l'uso di nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale;

evidenziate le nuove deleghe inserite nel disegno di legge e segnatamente quella per la revisione della disciplina in materia autoservizi pubblici non di linea (commi da 180 a 183) e per l'introduzione della normativa riguardante l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette « scatole nere » o altri dispositivi elettronici similari (commi da 185 a 188);

ricordato che il comma 184, introdotto dal Senato, consente alle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori la locazione dei veicoli da altri operatori;

preso atto che i commi da 189 a 193 intendono favorire la creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo);

rilevato infine che il Senato ha modificato numerose disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, tra cui quelle concernenti gli obblighi a contrarre (comma 2), gli sconti legati all'installazione della scatola nera e di tariffe per gli automobilisti residenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità (commi da 6 a 11), la comunicazione dei preventivi (comma 12) e dei relativi importi (comma 13), i testimoni in caso di sinistri (comma 15) e i conseguenti indennizzi (comma 22), nonché i divieti di rinnovo tacito (comma 25) e, infine, l'ultrattività della copertura per talune richieste di risarcimento (comma 26), mentre, al comma 29 è stata aggiornata la data di

decorrenza della norma che impone l'elevazione dei massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente;

valutata positivamente la portata complessiva dell'intervento normativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

al comma 44, nella parte che introduce il nuovo comma 4-ter dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) concernente le comunicazioni indesiderate, si abbia cura di verificare che le nuove disposizioni rafforzino la possibilità di consentire agli utenti di respingere eventuali chiamate non desiderate e, più in generale, il contrasto alla pratica del cosiddetto « *telemarketing selvaggio* ».



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. COM(2016) 761 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. (COM(2016) 765 final) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio – Approvazione del documento finale sulla COM(2016) 761 final)</i> .....	121
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i> .....	124
<i>ALLEGATO 2 (Ulteriore proposta di documento finale)</i> .....	127
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. COM(2016) 861.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862). COM(2016) 862.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). COM(2016) 863.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5). COM(2016) 864 <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i> .....	122
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale)</i> .....	131

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. COM(2016) 761 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. (COM(2016) 765 final).**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio – Approvazione del documento finale sulla COM(2016) 761 final).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Benamati ha presentato due proposte di documenti finali sui provvedimenti in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, presenta due ulteriori proposte di documenti finali sui provvedimenti in titolo (*vedi allegati 1 e 2*) nelle quali ha recepito osservazioni pervenute nella mattinata da parte di componenti del gruppo M5S.

Davide CRIPPA (M5S), considerata la complessità e la delicatezza della materia destinata a incidere sulle politiche energetiche comunitarie e nazionali, chiede di avere maggiore tempo per valutare le ulteriori proposte di parere dei relatori e di rinviare le deliberazioni ad altra seduta.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ricorda di aver presentato le due proposte di documento finale lo scorso 8 giugno e che i deputati del gruppo M5S hanno inviato solo qualche ora fa le loro proposte di integrazione, buona parte delle quali tempestivamente recepite. Ritiene pertanto, se non vi sono obiezioni da parte della presidenza, che si possa procedere alla deliberazione dei documenti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata che le integrazioni apportate al documento finale relativo alla COM(2016) 761 sono più limitate rispetto a quelle inserite nella COM(2016) 765, propone di passare alla votazione unicamente della COM(2016) 761 in materia di efficienza energetica.

Davide CRIPPA (M5S) esprime perplessità sulla proposta del presidente, atteso che i contenuti della COM(2016) 761 che prevedono tra le numerose disposizioni, solo per fare un esempio, l'estensione al 2030 dell'obbligo per gli Stati membri di realizzare, secondo un criterio di addizionalità, un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, richiederebbero certamente maggiore approfondimento.

Gianluca BENAMATI (PD) auspica per il futuro una maggiore tempestività da parte dei colleghi che intendono presentare osservazioni e integrazioni sulle proposte di documenti finali relativi ai restanti provvedimenti di cui è relatore compresi nel cosiddetto *Winter Package*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pone in votazione l'ulteriore proposta di documento finale relativo alla COM(2016) 761.

La Commissione approva l'ulteriore proposta di documento finale sulla COM(2016) 761 (*vedi allegato 1*).

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica.**

**COM(2016) 861.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862).**

**COM(2016) 862.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione).**

**COM(2016) 863.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).**

**COM(2016) 864.**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che sui provvedimenti in titolo è stato

svolto un ciclo di audizioni che si è concluso lo scorso 23 maggio 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di documento finale sulla COM(2016) 863 (*vedi allegato 3*), riservandosi di presentare nella prossima seduta le restanti proposte di documento finale. Chiede quindi ai colle-

ghi di far pervenire in tempi utili eventuali proposte di integrazione al documento presentato nella seduta odierna.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. COM(2016) 761 final.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)761);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

l'«efficienza energetica al primo posto» è un principio essenziale del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» e dell'Unione dell'energia;

il miglioramento dell'efficienza nella generazione e nel consumo di energia è uno dei modi economicamente più efficaci per ridurre la domanda di energia e la dipendenza da fonti fossili di importazione (petrolio e gas naturale), oltre che i costi a carico delle famiglie e delle imprese;

l'efficienza energetica costituisce, inoltre, un fattore decisivo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, concorrendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

l'efficienza energetica rappresenta, altresì, uno strumento fondamentale per una crescita sostenibile in quanto aumenta la competitività dei sistemi produttivi e offre l'opportunità di dare un forte im-

pulso all'innovazione e al progresso tecnologico. Inoltre, più avanzate tecnologie per il risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti creano nuovi qualificati profili professionali;

la direttiva 2012/27/UE ha inteso promuovere l'efficienza energetica in tutta l'Unione attraverso un quadro comune di misure che riguardano ogni fase della catena dell'energia, dalle operazioni di produzione e distribuzione fino al consumo finale, allo scopo di raggiungere il 20 per cento di efficienza energetica nell'Unione entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990;

in base ai dati della Commissione europea, i risultati conseguiti sono abbastanza soddisfacenti, tuttavia con significative variazioni tra Paesi più virtuosi, tra cui l'Italia, che hanno già raggiunto o superato gli obiettivi nazionali, e Paesi che invece sono ancora lontani dal raggiungerli;

in base alle valutazioni della Commissione europea, il quadro normativo e le politiche vigenti consentirebbero di conseguire una riduzione del consumo di energia a livello unionale entro il 2030 del 23,9 per cento;

il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha portato l'obiettivo di efficienza energetica al 27 per cento da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un livello UE del 30 per cento»;

conseguentemente, la proposta di direttiva modifica la direttiva 2012/27/UE

per aggiornarla all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030 e prevedendo che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali di efficienza energetica attraverso piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

viene inoltre esteso al 2030 l'obbligo per gli Stati membri di realizzare, secondo un criterio di addizionalità, un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, stabilendo che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri potranno contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi;

secondo la Commissione europea, l'obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici tra cui: un aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento (70 miliardi di euro); 400 mila nuovi posti di lavoro, in particolare nell'edilizia; la riduzione delle importazioni di gas del 12 per cento;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole,

con le seguenti osservazioni:

a) occorre verificare se tutte le indicazioni contenute nella proposta di direttiva rispondano pienamente agli obiettivi prefissati ovvero se non siano suscettibili di creare sperequazioni e favorire comportamenti opportunistici da parte di Stati membri meno virtuosi;

b) le considerazioni di cui alla lettera precedente valgono in particolare con riferimento al criterio dell'addizionalità dei risparmi energetici, fissati nello 1,5 per cento anno, in base al quale sono conteggiati solo i risparmi energetici aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque. Si tratta di un approccio complesso che si presta a disparità tra gli Stati membri in funzione delle loro caratteristiche e scelte. In primo luogo nella valutazione differenziale del termine aggiuntivo. Ma particolare, non tiene conto degli sforzi già realizzati dagli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica e specificamente dell'intensità energetica, rischiando di penalizzare i Paesi che, come l'Italia, hanno raggiunto risultati positivi in materia di efficienza energetica e godono di livelli di intensità energetica inferiori alla media UE. Infatti, il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere il risultato cresce in maniera più che proporzionale al crescere della *performance* di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore *performance* in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche molto più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione dei singoli Paesi e, in particolare, dell'indice di intensità energetica ovvero fissare obiettivi specifici per ciascun Paese membro;

c) appare opportuno sopprimere la previsione, di cui all'articolo 7, che consente di escludere dal calcolo dei risparmi energetici cui gli Stati membri sono tenuti le vendite in volume dell'energia utilizzata nei trasporti. Inoltre, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti meno inquinanti, appare opportuno escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al medesimo articolo 7 i risparmi derivanti dall'installazione o dall'aggiornamento di sistemi di riscaldamento che tuttavia utilizzino fonti fossili;

d) per quanto riguarda gli *audit* energetici, ossia le diagnosi energetiche che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire periodicamente, occorre valutare l'opportunità di introdurre disposizioni che possano da un lato, di rendere più uniformi i comportamenti a livello unionale e, dall'altro, consentano agli Stati membri di prevedere deroghe all'obbligo nei casi in cui i costi per l'impresa non siano commisurati ai benefici che possono derivarne (ad esempio, in caso di consumi energetici estremamente bassi o di assenza di siti produttivi). Al contempo, occorre valutare l'opportunità di introdurre un sistema di incentivi, accompagnato da idonee campagne informative, per sensibilizzare le pic-

cole e medie imprese circa la necessità di procedere su base volontaria agli *audit* energetici per razionalizzare ed efficientare i propri consumi di energia;

e) sempre per quanto riguarda gli *audit* energetici periodici, occorre valutare misure che possano migliorare la qualità e l'utilità dei risultati, ad esempio attraverso l'introduzione di obblighi progressivi per l'adozione di misuratori di energia a livello di singole utenze energivore (linee di processo, servizi generali) all'interno dei processi produttivi, anche eventualmente accompagnati da politiche di sostegno, quali ad esempio gli incentivi disponibili in Italia per « Industria 4.0 » come iper e super ammortamento.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. COM(2016) 765 final.**

**ULTERIORE PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

il settore edilizio produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti, grazie a 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro;

il settore edilizio può svolgere un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 in quanto responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra;

per questo motivo, appare opportuno prevedere obiettivi da conseguire anche oltre il periodo assunto a riferimento, con particolare riguardo alla riduzione complessiva del consumo energetico e all'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili nel settore edilizio entro il 2050;

il parco immobiliare dell'UE è costituito prevalentemente da edifici realizzati molto tempo fa: nella maggior parte degli Stati membri, infatti, la metà degli edifici, sia residenziali che pubblici, è stata costruita prima del 1970, ossia antecedentemente all'entrata in vigore dei primi regolamenti in materia che hanno previsto standard, tecniche e materiali di costruzione di maggiore efficienza;

la riqualificazione del parco immobiliare esistente sta procedendo a un ritmo relativamente lento a causa di ostacoli di carattere economico-finanziario, tecnico e burocratico-amministrativo. Secondo la Commissione europea, con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa occorrerebbe un secolo circa per decarbonizzare il parco immobiliare;

i progressi raggiunti finora nel miglioramento dell'efficienza del settore edilizio non possono essere ritenuti soddisfacenti: secondo la Commissione europea, tra il 2005 e il 2014 il consumo medio annuo di energia per mq in Europa è diminuito del 2,3 per cento dovuto in buona parte al ricambio fisiologico delle apparecchiature e agli obblighi di efficientamento per i produttori e i rivenditori;

un ruolo importante nell'efficientamento energetico del settore edilizio può essere svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che destina una quota considerevole degli investimenti nel settore dell'energia a progetti per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

la Commissione europea ha annunciato, inoltre, che avvierà l'iniziativa « Finanziamento intelligente per edifici intelligenti » per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie, che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

in prospettiva, l'innovazione tecnologica, soprattutto quella connessa alla digitalizzazione del settore, grazie all'integrazione di nuovi sistemi informatizzati in grado di ottimizzare i consumi gestendoli automaticamente e in tempo reale in base all'andamento di domanda e offerta dell'energia può offrire notevoli progressi in termini di risparmi energetici;

la proposta modifica la normativa vigente (direttiva 2012/31/UE), che stabilisce i requisiti minimi e una comune metodologia circa l'energia utilizzata per il riscaldamento, l'acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l'illuminazione, al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici;

a giudizio della Commissione, le nuove misure permetterebbero di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbero un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbero un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbero una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica;

la proposta incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;

in particolare, la proposta prevede che in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica (dal 2025 la disposizione si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto). Inoltre, negli edifici residenziali di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con oltre dieci posti auto si dovrà predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica;

la proposta di direttiva stabilisce che gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione;

la proposta non modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica laddove prevede che il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno, rispettando i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti. Peraltro, tale previsione implica comunque un notevole impegno finanziario;

la proposta prevede che ove gli Stati membri predispongano una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, questa debba permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria, e che i dati sul consumo effettivo siano regolarmente aggiornati nel caso di edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup>;



rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) l'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico e di riduzione complessiva del consumo energetico nel settore edilizio è pienamente condivisibile e richiede l'attivazione di efficaci strumenti di monitoraggio dei progressi compiuti, anche ai fini di eventuali correzioni da apportare sulla base degli esiti prodotti. Tuttavia, rispetto ad un obiettivo così qualificante, la proposta di direttiva sembra offrire, di fatto, limitati strumenti; appare quindi opportuno verificare se le risorse indicate dalla Commissione europea siano sufficienti a sostenere lo sforzo finanziario che dovrà essere effettuato per raggiungere gli obiettivi prefissati o se non si debba ipotizzare il ricorso a strumenti innovativi specificamente destinati allo scopo;

b) oltre alla disponibilità di adeguate risorse, è indispensabile creare le condizioni ottimali per favorire la realizzazione di investimenti anche da parte di privati, promuovendo in particolare la condivisione, anche tra diversi immobili, dei benefici derivanti dagli interventi realizzati, sia in termini di scambio di energia autoprodotta che in termini di *smartness*;

c) premesso che l'obbligo previsto del 3 per cento annuo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe riguardare non solo gli immobili del Governo centrale ma anche quelli di tutte le altre amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia individuare strumenti e soluzioni attivabili per facilitare la sostenibilità finanziaria ed economica di tali interventi, che ovviamente implicano lo stanziamento di risorse ingenti;

d) per gli stessi motivi, è indispensabile dedicare la massima attenzione all'aggiornamento della formazione dei professionisti e degli operatori del settore così come degli amministratori pubblici e dei responsabili delle autorità competenti a definire, a livello locale e nazionale, strategie e piani in materia urbanistica;

e) è necessario garantire la massima informazione sugli strumenti e gli incentivi già disponibili per l'efficienza energetica e verificare se essi si siano rilevati pienamente utili allo scopo o se non occorra modificarli per orientarli meglio al conseguimento degli obiettivi;

f) la propensione alla spesa sugli immobili esistenti non appare sufficiente ai fini dell'efficienza energetica. Appare quindi utile valutare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che incoraggino l'aggregazione della domanda e dell'offerta, facendo in modo che i micro e medi interventi privati e pubblici diventino parte di un piano di riqualificazione più ampio e consentano di incrementare il valore della quota di investimento proveniente dai fondi europei, riducendo la quota di cofinanziamento regionali e nazionali;

g) occorre rafforzare la previsione comune per cui gli incentivi per l'efficienza energetica debbono essere parametrati al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione, confrontando le prestazioni energetiche prima e dopo la ristrutturazione stessa e ponendo di conseguenza l'esigenza di migliorare l'attendibilità e l'accuratezza gli attestati di prestazione energetica. Più in generale, appare però opportuno conferire carattere facoltativo e non vincolante alle modalità applicative di tale disposizione, rimettendole alla valutazione di ciascuno Stato membro;

h) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di «risparmio energetico ottenuto», inoltre, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati

di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione delle strategie degli Stati membri finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio. Sarebbe pertanto opportuno prevedere attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo;

*i)* potrebbe risultare opportuno promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, EPC, strumento importante a disposizione delle parti per cui nei contratti di locazione il beneficio verrebbe fruito sia dal locatore che dal locatario in modo tale da incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione;

*j)* con riferimento agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale. Infatti, in mancanza di un adeguato sviluppo della rete infrastrutturale nazionale, i requisiti sui punti di ricarica potrebbero comportare semplicemente degli extra costi per i costruttori e per gli acquirenti senza portare i benefici auspicati;

*k)* la disposizione relativa alle banche dati in cui vengono registrati gli attestati di prestazione energetica per gli edifici contemplati risulta di difficile applicazione, dato che attualmente gli attestati di pre-

stazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo, a meno che non si provveda a una modifica della struttura degli attestati di prestazione energetica e al regolare rilievo dei consumi reali negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, il che, tuttavia, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi;

*l)* potrebbe risultare opportuno definire una disciplina standardizzata e comune in materia di *smartness* nel settore edilizio, stanti i vantaggi che possono derivare da avanzati sistemi di automazione del comparto;

*m)* l'aggiornamento e la progressiva attuazione da parte dell'UE degli obiettivi di efficienza energetica costituisce un'ulteriore sollecitazione per il Governo italiano ad aggiornare la Strategia energetica nazionale; conseguentemente, merita apprezzamento l'impegno manifestato dall'Esecutivo a provvedere alla sua adozione entro il mese di settembre al termine di un'ampia procedura di consultazione;

*n)* allo scopo di garantire la coerenza e la chiarezza della normativa applicabile per gli interventi di ristrutturazione per la prestazione energetica, potrebbe risultare opportuno istituire, a livello nazionale, una cabina di regia in materia di energia, ambiente e trasporti in modo da ricondurre ad omogeneità e coerenza le politiche settoriali.

## ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). COM(2016) 863.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016)863);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premesso ulteriormente che:

la proposta si propone di adattare le norme concernenti l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators) all'« orientamento comune » sulle agenzie decentrate dell'UE concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune), tuttavia ritenendo giustificato al momento continuare a discostarsi in misura limitata dall'orientamento comune;

la presente iniziativa attribuisce all'ACER ulteriori compiti in considerazione del progressivo aumento degli scambi transfrontalieri di energia e di una gestione dei sistemi di rete basata non soltanto su un approccio nazionale, ma anche regionale ed europeo;

la proposta (articolo 5) prevede che l'ACER partecipi con maggiore responsabilità all'elaborazione dei codici di rete per l'energia elettrica e decida i termini, i metodi e gli algoritmi per la loro attuazione e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica. Viene anche accresciuto il ruolo dei DSOs (Distribution System Operators) nello sviluppo delle proposte di codici di rete;

è introdotto un processo decisionale a livello regionale, attribuendo all'ACER responsabilità in merito al monitoraggio e all'analisi delle prestazioni dei centri operativi regionali (articolo 8) e delle funzioni esercitate dai TSOs (Transmission System Operators) (articolo 9) e all'approvazione delle proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione dell'adeguatezza della generazione, nonché delle proposte per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità (articolo 10);

all'ACER viene attribuito il potere vigilare sulle prestazioni dei mercati, in particolare sugli « ostacoli alla flessibilità » frapposti dagli Stati membri, tra cui gli interventi sui prezzi (articolo 16);

la proposta interviene sulle regole di *governance* interna di Acer, modificando il ruolo degli organi che la compongono e i processi di formazione delle decisioni (articoli 18 e ss.);

tra i compiti attribuiti all'ACER dal complesso del pacchetto sul mercato elettrico figurano anche: l'introduzione e l'attuazione di norme per l'uso delle rendite

di congestione a fini di investimento nelle reti; l'introduzione di norme per la riassegnazione delle suddette rendite e per le eventuali controversie tra attori; il monitoraggio del mercato infragiornaliero per eliminare le distorsioni e creare una negoziazione più liquida; la risoluzione delle controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la commissione dei ricorsi, alla quale vengono rafforzati i poteri; istituire, a livello di Unione europea, un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione (EU DSOs) e assicurarne il funzionamento e la cooperazione con i TSOs; approvare e modificare le metodologie per identificare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, con analisi e modifiche regolari della metodologia;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) occorre valutare se la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento ad ACER e ad ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie non rischi di ridimensionare eccessivamente gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione. Ciò appare particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di

capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce all'ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo. Si tratta, in particolare, di valutare se non sia più opportuno mantenere il ruolo degli Stati membri – quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico – nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza su cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Allo stesso modo, occorrerebbe valutare l'opportunità di un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti. Una considerazione analoga è opportuno svolgere anche con riferimento alla disposizione che attribuisce all'ACER compiti, attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione, di revisione ed approvazione di termini e metodologie predisposte dai TSOs sulla base dei codici di rete;

b) le modifiche alle regole di *governance* interna di ACER sembrerebbero ridurre l'autonomia del comitato esecutivo dell'Agenzia e del direttore nella gestione delle risorse, oltre che un indebolimento del ruolo del comitato dei regolatori. In particolare, richiedono un'attenta valutazione le proposte di modifica della regola di voto del comitato dei regolatori, dalla maggioranza qualificata dei due terzi a quella semplice.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) .....	133
Audizione di rappresentanti di Assolavoro .....	133

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	133
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	134
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

**Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».**

**Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

**Audizione di rappresentanti di Assolavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 giugno 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 15 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, illustra il contenuto della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.**

**Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 15 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, avrà luogo nella seduta odierna.

Nel segnalare che il relatore è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, in sua sostituzione, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di sei articoli suddivisi in due Capi, evidenziando che, nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 dispone l'istituzione della Rete nazionale dei regi-

stri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, tra le cui finalità rientrano: la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione, la programmazione sanitaria, la verifica della qualità delle cure, la valutazione dell'assistenza sanitaria; la messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive; lo studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive; la sorveglianza epidemiologica; la prevenzione primaria e secondaria; lo studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; la semplificazione delle procedure di scambio dati, la facilitazione della trasmissione degli stessi e la loro tutela; lo studio e il monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari.

A tale ultimo riguardo, potrebbe valutarsi la possibilità di inserire un riferimento anche ai fattori di rischio di origine professionale, ferma restando in ogni caso la disciplina del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

La norma rinvia a un successivo regolamento l'individuazione e la disciplina della tipologia dei dati da inserire, le modalità di trattamento, la loro tutela nonché i soggetti abilitati all'accesso e all'elaborazione dei dati medesimi. Segnala, inoltre, che l'articolo, dopo avere individuato nel Ministero della salute il titolare dei dati contenuti nella Rete, detta i principi nel rispetto dei quali devono essere svolti le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. Con riferimento alle finalità della trattazione dei dati, potrebbe, a suo avviso, valutarsi se richiedere una specifica finalizzazione alla verifica dell'incidenza sulla diffusione di patologie oncologiche di fattori di carattere professionale. Fa presente, infine, che la norma

prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati.

Rileva, poi, che l'articolo 2 prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, purché rispettino precisi requisiti di affidabilità e trasparenza.

Segnala, quindi, che l'articolo 3, infine, introduce modifiche alla disciplina di aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici, recata dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Passa, quindi, al Capo II, evidenziando che l'articolo 4 dispone l'istituzione con decreto del Ministro della salute del referto epidemiologico, al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, la raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome dei dati

dei registri di patologia rappresentano un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Fa presente, infine, che l'articolo 6 dispone la trasmissione con cadenza annuale alle Camere, da parte del Ministero della salute, di una relazione sull'attuazione della presente legge.

Passando, quindi, all'illustrazione della proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), si sofferma, in particolare, sul contenuto dell'osservazione, volta a sollecitare la Commissione di merito ad ampliare il raggio di azione della rete informativa relativa alle malattie oncologiche anche ai casi derivanti dall'attività lavorativa, eventualmente attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone, quindi, in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo,  
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,  
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (Atto Camera n. 3012-B);

richiamato il parere favorevole espresso in occasione della prima lettura del disegno di legge;

considerato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica hanno sostanzialmente confermato l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che, nell'ambito delle disposizioni in materia di fondi pensione, l'articolo 1, comma 38, lettera *a*), modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al fine di consentire agli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari di stabilire la percentuale minima di trattamento di fine rapporto maturando da destinare alla previdenza complementare, prevedendo, altresì, che, in caso di assenza di tale indicazione, il conferimento sia totale;

considerato che, in materia di riscatto totale della posizione maturata, la lettera *c*), numero 1, del medesimo comma 38 prevede che, nei casi di invalidità permanente, la facoltà di riscatto non possa essere esercitata, oltre che nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, come attualmente previsto, anche nel maggior periodo eventualmente stabilito dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare, applicandosi in tali casi quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come riformulato dal provvedimento;

preso atto che, al comma 39 dell'articolo 1, è stata introdotta tra le finalità dei lavori del tavolo di consultazione per l'avvio di un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari anche la promozione dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 2

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione (Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 913 e delle proposte di legge ad essa abbinate, recante l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione;

considerato che l'articolo 1 del provvedimento dispone l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

osservato che il comma 1 dell'articolo 1 individua le finalità della medesima Rete nazionale, che ha, tra l'altro, lo scopo di promuovere lo studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento, di favorire la prevenzione primaria e secondaria, nonché lo studio e il monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;

considerato che il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede che i dati raccolti nell'ambito della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorve-

glianza siano trattati, tra l'altro, con la finalità di produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori, di descrivere il rischio della malattia, di effettuare analisi statistico-epidemiologiche, nonché di sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane;

rilevata l'opportunità di modificare le richiamate disposizioni al fine di prevedere che la Rete nazionale persegua altresì l'obiettivo di favorire il monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso la sua integrazione con altri sistemi informativi operanti in materia, quale, in particolare, quello relativo alla prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 5, al fine di:

a) introdurre tra le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza quella di contri-

buire al monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, di-

sciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183;

*b)* finalizzare il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della Rete nazionale anche alla valutazione dell'incidenza sulla diffusione di patologie oncologiche di fattori di carattere professionale.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	139
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	144
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	141
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	149
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni</i> ) .....	160

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	143
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	172

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	143
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.**

**Atto n. 418.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.

Marco RONDINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, deputato Beni, ha illustrato la propria proposta di parere e che è stata altresì illustrata la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Fa presente che il relatore ha apportato alcune modifiche alla proposta di parere presentata ieri.

Paolo BENI (PD), *relatore*, illustra la nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*),

segnalando, in relazione alla condizione relativa all'articolo 2 comma 1, di avere proposto un rilievo per garantire una definizione più puntuale dell'agricoltura sociale quale attività delle imprese sociali e di avere formulato in maniera più precisa quello relativo alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

Segnala, altresì, di avere inserito una nuova condizione per prevedere una clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle norme dello schema di decreto nelle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Giulia GRILLO (M5S), pur riconoscendo che il parere formulato dal relatore apporta miglioramenti al testo in esame, ribadisce la profonda differenza di visione del suo gruppo sul tema in oggetto rispetto a quella del Partito Democratico, osservando che le preoccupazioni espresse in sede di esame delle legge delega trovano conferma nel testo dello schema di decreto. Segnala che, seppure su tale atto non era prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio di Stato, alcuni dei rilievi contenuti in quello relativo al Codice del Terzo settore potrebbe trovare applicazione anche per lo schema in esame.

A suo avviso, il Terzo settore non dovrebbe assumere una rilevanza eccessiva rispetto ai soggetti pubblici e privati, come invece accade utilizzando in maniera eccessiva il principio di sussidiarietà. In tal modo il Terzo settore, invece di limitarsi a fornire forme di aiuto, tende a sostituire i soggetti pubblici nell'erogazione di prestazioni sociali. Segnala, in particolare, la delicatezza di tale situazione per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. Evidenzia, inoltre, che il maggior ruolo che si vuole attribuire alle imprese sociali, anche tramite la distribuzione degli utili, crea effetti distorsivi del mercato, in particolare a danno delle imprese di dimensioni contenute. Analogamente sarebbero da evitare agevolazioni fiscali che sono a carico della collettività, alle quali non corrispondono altrettanti benefici.

Segnala che il Consiglio di Stato ha invitato ad individuare un punto di equilibrio tra interessi divergenti, osservando che il Partito Democratico, probabilmente per calcoli elettorali, mostra di volere ignorare tale raccomandazione. In conclusione, segnalando l'assenza di disposizioni efficaci in materia di trasparenza e ricordando gli effetti distorsivi della concorrenza, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere, ricordando che la vigente normativa sull'impresa sociale, che ha suo avviso presenta forti analogie con quanto previsto dal provvedimento in esame, è stata adottata su impulso del Governo Berlusconi nel 2005. Sottolinea che la sussidiarietà, interpretata in maniera corretta, rappresenta una risposta obbligata al calo delle risorse statali destinabili al *welfare* e permette di affrontare le evoluzioni tecniche e culturali in corso. Ricorda, altresì, come la contrarietà del suo gruppo rispetto alla legge delega fosse determinata dalla scelta di istituire la Fondazione Italia sociale.

Edoardo PATRIARCA (PD), nel ringraziare il relatore per il complesso lavoro svolto, che a suo avviso viene incontro ad alcune sollecitazioni provenienti dal Movimento 5 Stelle, esprime soddisfazione per l'imminente conclusione di un percorso avviato quasi tre anni fa. L'impresa sociale non andrebbe contrapposta al mondo del volontariato, essendo una forma di gestione di aree di interesse sociale. Giudica positivamente il potenziamento di una dimensione che si affianca all'intervento pubblico e a quello privato con l'obiettivo di rendere più « democratico » il mercato e di ancorarlo maggiormente al bene comune. Si tratta inoltre di un settore ad alto impatto occupazionale, anche giovanile, con un accento particolare sulle competenze relazionali.

Ileana ARGENTIN (PD) ringrazia il relatore e il sottosegretario Bobba per il

loro impegno a favore del Terzo settore, ricordando che l'impresa sociale rappresenta una risposta concreta alla carenza di servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla persona.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, rileva che le integrazioni al parere relative all'agricoltura sociale e alle clausole di salvaguardia a suo avviso potrebbero apparire superflue. Segnala inoltre l'opportunità di trasformare in osservazione la condizione relativa alla radiodiffusione comunitaria.

In relazione all'intervento della deputata Grillo, segnala che una lettura non pregiudiziale del testo in esame dovrebbe mostrare che sono state ampiamente accolte le sollecitazioni verso una maggiore trasparenza e una più compiuta rendicontazione. In conclusione, sottolinea che con l'entrata in vigore del provvedimento in esame sarà possibile per le imprese sociali procedere con un passo più spedito.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ricorda che la clausola di salvaguardia è presente in numerosi provvedimenti legislativi e segnala che appare pertanto inopportuno non includerla in un provvedimento di tale rilevanza.

Paolo BENI (PD), *relatore*, osserva che la collega Grillo, pur partendo da preoccupazioni legittime, effettua una lettura pregiudiziale della realtà del Terzo settore che si configura non come privatizzazione della sfera pubblica ma come rafforzamento della partecipazione civica. Il provvedimento in esame mira a rafforzare le capacità di attrazione delle imprese sociali, finora rappresentate in gran parte dalle cooperative sociali, anche al fine di valorizzarne le capacità occupazionali, garantendo il rispetto della finalità non lucrativa.

Giulia GRILLO (M5S) dichiara di non avere dubbi sulla sincerità delle posizioni espresse dal relatore Beni, manifestando perplessità sul fatto che esse coincidano

con quelle del Governo e del Partito Democratico

Filippo FOSSATI (MDP), nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal collega Beni, ricorda le radici antiche di alcune componenti del Terzo settore, che spesso hanno preceduto l'intervento statale in determinati ambiti di attività, e che ciò costituisce un indubbio elemento di forza e di autonomia.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) rileva che appaiono confrontarsi due approcci diversi: uno basato sulla centralità delle funzioni svolte dallo Stato, l'altro che privilegia la dimensione associativa dei singoli e chiede di arginare eccessive interferenze sul piano regolatorio, ferma restando la garanzia statale per quanto riguarda il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza. Nell'invitare a non guardare con sospetto iniziative di natura privata, segnala che l'apparente contraddizione del concetto di impresa sociale costituisce in realtà un modello capace di superare tale dicotomia.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

#### **Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.**

**Atto n. 417.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.

Marco RONDINI, *presidente*, fa presente che in data 20 giugno la Conferenza unificata delle regioni e delle province

autonome ha adottato un atto di mancata intesa, che è pervenuto in data odierna alla Commissione. Pertanto, essendo stata sciolta la riserva, la Commissione è nelle condizioni di procedere all'approvazione del parere di competenza.

Avverte che nella seduta odierna la relatrice, deputata Lenzi, procederà all'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto (*vedi allegato 2*), che in ogni caso sarà messa in votazione nella seduta che verrà convocata per domani.

Avverte, altresì, che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*) che sarà posta in votazione solo nel caso in cui fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, illustra l'articolata proposta di parere predisposta, contenente diverse condizioni e osservazioni.

Marco RONDINI, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.50.**

Giulia GRILLO (M5S), riservandosi di illustrare nella seduta successiva la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, precisa che limiterà il suo intervento alla segnalazione dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato, a suo avviso maggiormente meritevoli di considerazione, ai fini di un loro inserimento nel parere che la Commissione dovrà esprimere. Segnala, in particolare, quanto rilevato dal Consiglio di Stato: in relazione all'articolo 22, per quanto riguarda la necessità di innalzare il patrimonio minimo al fine di conseguire la personalità giuridica; in relazione all'articolo 36, per correggere il richiamo all'articolo 17, comma 5; in relazione all'articolo 45, per l'opportuno coordinamento tra Registro unico nazionale e articolazioni regionali; in relazione all'articolo 56, per quanto concerne la trasparenza delle convenzioni; in relazione all'articolo 71, al

fine di ridurre i tempi della concessione in comodato di beni pubblici agli enti del Terzo settore.

Filippo FOSSATI (MDP) sottolinea che l'applicazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame rischierebbe di tenere fuori la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche dalla disciplina del Terzo settore. Dichiarò, inoltre, di non comprendere, in relazione alle associazioni di promozione sociale che includono tra i loro associati enti collettivi, le problematiche connesse alla partecipazione di associazioni sportive dilettantistiche, posto che nel momento di assumere decisioni il valore del voto delle singole associazioni prescinde dal numero degli iscritti.

Esprime quindi forti perplessità in relazione alla possibile devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore, in caso di scioglimento, alla Fondazione Italia sociale, come previsto dall'articolo 9 dello schema di decreto.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), in relazione a quanto previsto dall'articolo 102, comma 3, dello schema di decreto, segnala l'opportunità di limitare la prevista abrogazione dell'articolo 96 della legge n. 342 del 2000 al solo comma 1, facendo salvo il comma 2.

Edoardo PATRIARCA (PD) si associa alle considerazioni del collega Fossati in relazione alla devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo in caso di scioglimento alla Fondazione Italia sociale, segnalando che tale soggetto dovrebbe concentrare i propri compiti nell'attrazione di donazioni di importo rilevante. Propone, inoltre, di inserire tra le attività di interesse generale elencate nell'articolo 5 anche il sostegno alla genitorialità inteso in senso lato, con particolare riguardo alla dimensione educativa.

Marco RONDINI (LNA), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Marco RONDINI.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

Marco RONDINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 16.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.**

**Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.

Marco RONDINI, *presidente*, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, risultante dalle proposte emendative approvate, è stato trasmesso alle Commissioni I, II, V, VIII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali, competenti in sede consultiva, per l'espressione dei pareri. Al riguardo, fa presente che è pervenuto il parere favorevole con condizioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13, del 20 e del 21 giugno 2017, lo schema di decreto legislativo recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (atto n. 418);

tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso atto delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

considerato che la legge 6 giugno 2016, n. 106, all'articolo 1, comma 2, lettera c), ha previsto la revisione della disciplina dell'impresa sociale, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 9, comma 1, lettera f), della medesima legge;

rilevato, in generale, che lo schema di decreto legislativo in esame appare coerente con le finalità e gli obiettivi della legge delega;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, che:

l'articolo 1, comma 2, non include esplicitamente le imprese individuali e le società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale, come invece sarebbe opportuno in ragione della vocazione sociale e partecipativa di un istituto che meglio si presta alla dimensione dell'iniziativa collettiva; per lo stesso motivo, all'articolo 4, è necessario estendere anche alle imprese in-

dividuali e alle società unipersonali il divieto di detenere il controllo di un'impresa sociale;

all'articolo 1, comma 3, si riserva esclusivamente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato e non ad altri enti del Terzo settore la possibilità di accedere alla qualifica di impresa sociale limitatamente alle attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2;

il decreto in esame, all'articolo 1, comma 4, dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 assumano di diritto la qualifica di impresa sociale, ma che per esse si applichino solo gli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto stesso, rimanendo valida per il resto la specifica normativa vigente;

l'attuale disciplina delle cooperative sociali non risulta pertanto coordinata con la nuova definizione delle attività di interesse generale delle imprese sociali di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, con la conseguenza di penalizzare oggettivamente le cooperative sociali, che peraltro rappresentano la forma più ampiamente diffusa di impresa sociale;

tra le attività di interesse generale indicate dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, non sono incluse alcune voci che sarebbe opportuno inserire mentre altre sono presenti con definizioni imprecise o diverse da quelle utilizzate per la medesima attività nell'articolo 5 dello



schema di decreto recante Codice del Terzo settore (Atto 417), rischiando così di generare ambiguità interpretative;

il divieto, contenuto all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi compensi superiori di oltre il 20 per cento a quelli previsti per qualifiche simili dai contratti collettivi, in quanto ciò configurerebbe un caso di distribuzione indiretta di utili, appare un'eccessiva ingerenza nell'autonomia dell'ente e nella sua capacità di dotarsi di competenze adeguate ad attuare strategie di sviluppo;

al tempo stesso, la possibilità, contemplata dal medesimo articolo 3, comma 3, lettera *b*), che l'impresa possa destinare parte degli utili o avanzi di gestione annuale ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, anche non soci né controllati, desta perplessità in quanto rischia di favorire comportamenti antieconomici quando non addirittura elusivi;

pur attribuendo la legge delega centralità e primazia ai principi di partecipazione e di democrazia economica, le garanzie in tal senso contenute nello schema di decreto sono insufficienti; in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo, non assicura che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci, né previene l'eterodirezione dell'impresa;

destano serie perplessità anche le norme sulla devoluzione del patrimonio, in particolare all'articolo 12, comma 5, dove si prevede la devoluzione « libera » del patrimonio ad un altro ente del Terzo settore non soggetta ad alcun controllo o autorizzazione: questo, oltre che discutibile per ragioni di prevenzione delle condotte elusive, è in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 9 dello schema di decreto recante Codice del Terzo settore (Atto 417), ove si prevede che la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento sia necessariamente condizionata al previo parere

dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, pena la nullità degli atti di devoluzione;

l'articolo 14, comma 5, che disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di procedura concorsuale, rinvia proprio all'articolo 12, comma 5, in cui si disciplina la devoluzione « libera » del patrimonio per scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica, con ciò consentendo irragionevolmente che, anche in ipotesi di liquidazione coatta per insolvenza, l'impresa possa liberamente devolvere il patrimonio residuo ad un ente di propria scelta; sarebbe più coerente il rinvio all'articolo 15, comma 8, ove si prevede la devoluzione obbligatoria del patrimonio in caso di perdita della qualifica di impresa sociale;

desta perplessità anche l'articolo 16, dove si stabilisce la facoltà e non l'obbligo di destinare una quota non superiore al 3 per cento degli utili netti annui ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, in quanto la non obbligatorietà del versamento rischia di relegare tale istituto alla inutilità; inoltre, va rilevata la mancata menzione della salvaguardia della normativa specifica delle cooperative, che all'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, già prefigura l'obbligo di versamento del 3 per cento degli utili netti annui ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

all'articolo 18, in relazione alle agevolazioni fiscali previste dai commi 3 e 4 per le persone fisiche o le società che effettuino investimenti nel capitale di un'impresa sociale e li mantengano per almeno tre anni, va valutato se tale limite temporale sia sufficiente a scongiurare eventuali operazioni di carattere puramente speculativo;

lo schema di decreto, ogni volta che richiama o cita le cooperative sociali, omette il riferimento ai consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 2, si provveda ad inserire anche le imprese individuali e le società unipersonali tra i soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale;

2. all'articolo 1, comma 4, sia soppressa la disposizione che limita esclusivamente agli articoli 14, 15, 16 e 18 l'applicabilità delle norme contenute nel presente schema di decreto alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381;

3. all'articolo 2, comma 1, si apportino le seguenti modifiche:

I. alla lettera *a*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , delle leggi regionali di settore e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni »;

II. alla lettera *b*), siano soppresse le parole: « riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia »;

III. alla lettera *e*), siano premesse le parole: « attività e »;

IV. alla lettera *i*), le parole: « turistiche o ricreative di particolare interesse sociale » siano sostituite dalle seguenti: « ricreative di interesse sociale »;

V. alla lettera *l*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la formazione professionale realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 »;

VI. la lettera *o*) sia sostituita dalla seguente: « attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da

intendersi – nelle more dell'applicazione definitiva della disciplina sul commercio equo e solidale – come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile »;

VII. alla lettera *q*), siano soppresse le parole: « e di accoglienza umanitaria di stranieri »;

VIII. la lettera *s*) sia sostituita dalla seguente: « agricoltura sociale, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, quando le attività sono esercitate da imprese sociali che hanno la qualifica di imprenditore agricolo o da imprese sociali che hanno la forma della cooperativa sociale »;

IX. dopo la lettera *t*), siano aggiunte le seguenti:

*u*) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

*v*) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

*w*) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

*x*) accoglienza umanitaria e integrazione sociale degli stranieri;

y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

4. all'articolo 3, comma 2, lettera b), si innalzi dal 20 al 40 per cento il previsto limite di incremento dei compensi, a parità di qualifiche, rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi, in quanto ciò costituirebbe distribuzione indiretta di utili;

5. all'articolo 4, comma 3, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) siano aggiunti, fra i soggetti che non possono detenere il controllo di un'impresa sociale, oltre agli enti con scopo di lucro e alle amministrazioni pubbliche, anche le imprese individuali o società unipersonali;

b) dopo le parole: « decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, » siano aggiunte le seguenti: « e le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 »;

6. all'articolo 12, comma 3, siano soppresse le parole: « , ovvero la denominazione dei beneficiari delle devoluzione del patrimonio » in quanto questo comma si riferisce agli atti di cui al comma 1, che non contemplano alcuna ipotesi di devoluzione, semmai di trasferimento dell'azienda;

7. all'articolo 12, comma 5, allo scopo di prevenire il rischio di eventuali operazioni elusive nella devoluzione libera del patrimonio, dopo le parole: « ad altri enti del Terzo settore » siano aggiunte le seguenti: « costituiti e operanti da almeno tre anni »;

8. all'articolo 14, comma 5, le parole: « ai sensi dell'articolo 12, comma 5 » siano sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 15, comma 8 »;

9. all'articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e transitorie, sia inserita una novella dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, volta a far rientrare fra le attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo a), anche le

attività di cui alle lettere a), b), c), d), i), l), m) e p) dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame;

10. dopo l'articolo 20, sia aggiunto il seguente: « Articolo 20-bis – (Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'eventualità di sostituire le parole: « favorendo il più ampio coinvolgimento » con le seguenti: « assicurando il più ampio coinvolgimento »;

b) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di prevedere, anche per le associazioni di promozione sociale, la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento di una delle attività di cui all'articolo 2, con le medesime modalità previste al comma 3 per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

c) all'articolo 3, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere la lettera b), con la quale si prevede la possibilità di effettuare erogazioni gratuite a soggetti del Terzo settore non soci;

d) all'articolo 7, appare opportuno assicurare in modo più chiaro che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci o associati;

e) all'articolo 15, comma 3, si valuti l'eventualità di abbassare il numero di duemila imprese sociali aderenti necessario affinché un ente associativo riconosciuto possa essere accreditato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva;

f) all'articolo 16, comma 1, andrebbe presa in considerazione l'eventualità di rendere obbligatorio e non facoltativo il contributo del tre per cento degli utili da

destinarsi ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, escludendo da tale obbligo le imprese sociali cooperative, in quanto già assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992;

g) all'articolo 17, sarebbe opportuno prevedere, fra le norme di coordinamento, anche una modifica dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi anche le

imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;

h) all'articolo 18, commi 3 e 4, si valuti l'opportunità di portare da 3 a 5 gli anni nei quali deve essere mantenuto l'investimento di capitale in un'impresa sociale al fine di usufruire delle previste agevolazioni fiscali;

i) si valuti l'utilità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « cooperative sociali » con le seguenti: « cooperative sociali e loro consorzi ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.  
Atto n. 417.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13, del 20 e del 21 giugno 2017 lo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore (atto n. 417);

tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

preso atto che lo schema del decreto legislativo in oggetto dà attuazione alla legge delega – in particolare all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) – disponendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

considerato che tale attività di revisione e riordino è finalizzata alla valorizzazione del contributo del Terzo settore allo sviluppo del Paese e alla sua tenuta sociale, ponendosi la predetta legge delega l'obiettivo di concentrare la tutela e la valorizzazione delle realtà effettivamente meritevoli rispetto al più vasto campo dell'associazionismo attraverso la predisposizione di una normativa volta a favorire tali realtà in termini fiscali e di semplificazione;

sottolineato come la riforma in oggetto non riguardi la totalità delle realtà presenti nel mondo dell'associazionismo in

quanto, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione, garantita dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile, che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice riguarda, quindi, gli enti che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al Registro unico nazionale, che è condizione necessaria per l'applicabilità del Codice;

rilevato, in termini generali, come lo schema di decreto presenti un contenuto complesso, improntato sulla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di riforma, da un lato, e il rispetto e la valorizzazione delle tante esperienze positive che esistono allo stato attuale nel Paese, dall'altro;

evidenziato, tuttavia, come non venga data piena attuazione agli obiettivi posti alla base della legge n. 106 del 2016 soprattutto perché, permanendo la normativa di carattere generale del codice civile, e prevedendo il Codice una serie di nuovi adempimenti burocratici decisamente onerosi, a fronte di vantaggi fiscali in continuità con il passato, una parte dei soggetti interessati potrebbe ritenere più vantaggioso rimanere nell'ambito della normativa dettata dal codice civile. Il fenomeno è particolarmente evidente per le associazioni sportive, per le quali è indubbio che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, risulti più vantaggiosa; altrettanto si può ipotizzare per gli enti ecclesiastici;

osservato che, invece, rimane sostanzialmente non attuata la delega contenuta alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1

della legge n. 106 del 2016, concernente la revisione del codice civile, per le ragioni che saranno via via puntualizzate nel corso del parere;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema in esame, che:

l'articolo 5, nell'elencare le attività di interesse generale, contiene al tempo stesso alcune indicazioni alquanto restrittive, altre invece eccessivamente generiche. Inoltre, alcuni settori risultano assenti ovvero non chiaramente indicati, quali ad esempio la difesa dei consumatori – che non può essere ridotta a rappresentanza economica –, i settori dell'auto-aiuto e della mutualità – nei quali si stanno sperimentando modalità innovative di economia sociale anche grazie alla *sharing economy* –, la promozione delle politiche di genere, la lotta agli sprechi alimentari (legge n. 66 del 2016), il contrasto alla povertà (legge n. 33 del 2017) e alla povertà educativa, il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* (legge n. 71 del 2017), le attività connesse all'attuazione della legge n. 112 del 2016, sul cosiddetto «Dopo di noi» (tutte attività, queste ultime, riconducibili a leggi approvate nel corso della presente legislatura, con un apporto rilevante della Commissione Affari sociali);

le definizioni delle attività di interesse generale sembrano sbilanciate nel senso di riferirsi agli enti erogatori di servizi piuttosto che a quelli di *advocacy*; inoltre, alcune definizioni sono diverse rispetto a quelle utilizzate nello schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (Atto n. 418);

appare incomprensibile il restringimento delle prestazioni socio-sanitarie – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) – alla sola erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto porterebbe ad escludere attività di carattere solidaristico che non siano ricomprese nei LEA (quale ad esempio quella svolta da un ambulatorio odontoiatrico mobile rivolto alla cure gratuite in favore di persone disagiate, in quanto le cure dentali non sono ricom-

prese nei LEA); inoltre, l'uso della parola «prestazione» invece di «attività» tiene fuori dal perimetro del Terzo settore enti che storicamente ne fanno parte quali ad esempio quelli che si occupano della donazione gratuita di sangue o di organi (la prestazione, infatti, è la trasfusione, non la donazione);

la previsione delle attività ricreative e di quelle turistiche di interesse sociale – di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e k) – sono suscettibili di creare un certo allarme presso le imprese *profit* che svolgono la propria attività in questi settori data la possibilità di abusi, ciò che induce a volerne precisare meglio l'ambito;

il riferimento all'agricoltura sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera s), rischia di generare dubbi interpretativi, in quanto pone rilevanti problemi di coordinamento con il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e 5, della legge n. 141 del 2015, sull'agricoltura sociale, ai sensi del quale la possibilità che le attività di agricoltura sociale individuate dalle predette lettere, di tipo imprenditoriale, possano essere svolte in associazione con soggetti non imprenditoriali del Terzo settore, non significa che l'apporto collaborativo di detti enti non imprenditoriali sia inquadrabile nell'ambito dell'agricoltura sociale;

l'articolo 8, nel prevedere l'obbligo di destinazione del patrimonio degli enti del Terzo settore all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indica una serie di comportamenti potenzialmente elusivi del divieto di distribuzione degli utili in riferimento soprattutto al personale, mentre nulla prevede circa i rischi conseguenti ad altri tipi di comportamenti quali ad esempio la creazione di più enti, emanazione del primo, o il rapporto con gli enti soci;

la previsione contenuta nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 8, in base alla quale si considerano distribuzione di utili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, anche a coloro che hanno effettuato

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione e ai loro parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado, non sembra poter essere concretamente applicata nei confronti degli enti di dimensioni maggiori a cui verrebbe richiesto di sapere quale relazione intercorre tra un donatore, magari *on line*, e un utente;

l'articolo 11 prevede, per le imprese sociali, che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, impedendo in tal modo un controllo adeguato sia sulla dimensione « sociale » che su quella « non lucrativa »; si ritiene che debba comunque permettersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di verifica e di controllo, di intervenire, anche eventualmente prevedendo la doppia cancellazione;

all'articolo 12 – e, successivamente, agli articoli 32 e 35 – si impone a tutti gli enti la modifica della ragione sociale, che costituisce un adempimento burocratico costoso e inutile, ritenendosi invece più ragionevole ampliare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11, in merito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

un'ulteriore misura di semplificazione deriverebbe dalla soppressione dell'articolo 13, comma 3, in quanto non si comprende a che titolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe definire una modulistica comune in materia di bilancio quando la materia è regolata da norme civilistiche e, soprattutto, dalle esigenze del fisco;

sempre per evidenti ragioni di semplificazione, i bilanci di cui all'articolo 14 dovrebbero diventare il « contenitore » di tutte le informazioni richieste in diversi articoli dello schema di decreto e che al suddetto registro, per ragioni di risparmio, dovrebbe essere inviata non più di una comunicazione annuale;

all'articolo 15, non appare appropriato l'utilizzo di termini quali « registro » o « libri » al posto di « elenco » e « ver-

bale », ciò che suscita preoccupazioni da parte delle associazioni di piccole dimensioni. Occorrerebbe, inoltre, prevedere la gestione informatizzata dei libri sociali obbligatori;

l'articolo 17 sembra non essere conforme allo spirito della legge delega, di considerare la tutela dello *status* del volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato – *ex* articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 106 del 2016 – in quanto, nella prima parte, si concentra più sugli enti che sui volontari, non distingue tra enti del Terzo settore e la specificità delle organizzazioni di volontariato (ODV), e non riconosce quanto di volontario ci sia nell'impegno per la vita associativa;

pur ritenendosi apprezzabile l'intento, dello stesso articolo 17, commi 3 e 4, di risolvere l'annosa questione dei rimborsi inserendo un tetto e ponendo in capo al singolo la responsabilità di rendicontare, si osserva tuttavia come, estendendo la possibilità del rimborso al volontario dalle sole ODV a tutti gli enti del Terzo settore, comprese quindi le imprese sociali e le cooperative, il rischio di abusi sia molto alto pur alla presenza del comma 5;

il comma 6 dell'articolo 17 andrebbe soppresso in quanto non riconosce la connessione esistente tra le attività di volontariato e l'impegno nella vita associativa;

fra le eccezioni di cui comma 7 dell'articolo 17, andrebbe aggiunto il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

la distinzione tra volontari occasionali e altri volontari dovrebbe essere tenuta presente nell'articolo 18 al fine di non gravare con oneri amministrativi, prevedendo forme collettive di assicurazione;

nonostante il Titolo IV rechi: « Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore », alle fondazioni non è dedicato specificamente alcun articolo; sono, infatti, considerate solo quelle le fondazioni fi-

lantropiche, che costituiscono tuttavia solo una parte delle fondazioni, che rimangono, pertanto, sostanzialmente regolate – salvo che per l'acquisizione della personalità giuridica – dal codice civile, e tale scelta potrebbe causare in futuro notevole problemi interpretativi;

gli articoli 21 e seguenti, che regolano in maniera eccessivamente puntuale l'organizzazione e la vita democratica degli enti del Terzo settore e non prevedono sostanziali distinzioni tra associazioni riconosciute e non riconosciute, parrebbero in contrasto con l'articolo 2 della legge delega, diretto a riconoscere l'autonomia statutaria degli enti e a semplificare la normativa vigente;

all'articolo 30, dovrebbero essere richiamati i parametri di cui all'articolo 31 per quanto riguarda i limiti al di sopra dei quali deve essere nominato un organo di controllo, al fine di non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società *profit* quali ad esempio le società a responsabilità limitata;

l'articolo 32, dedicato alle organizzazioni di volontariato, suscita perplessità sotto diversi profili, *in primis* con riferimento alla conformità rispetto all'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, per cui si ritiene preferibile riprendere la definizione delle organizzazioni di volontariato recata dall'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, considerata più chiara e più « valoriale » di quella meramente matematica proposta dal testo in esame;

l'articolo 32, inoltre, sembra non tenere presente che, a differenza dalle APS, le ODV sono costituite prevalentemente da soci volontari; pertanto, la natura stessa dell'ODV determina che il controllo dell'organizzazione sia nelle mani dei soci volontari. Diversi soggetti auditi hanno chiesto la soppressione del comma 2 o, almeno, che possano essere soci enti *no profit*, potendosi così considerare anche gli enti religiosi;

condivisibile all'articolo 32 il riconoscimento della specificità dell'organizza-

zione della protezione civile, altrettanta attenzione andrebbe data alle regole regionali quando impongano criteri di accreditamento delle ODV;

con riferimento all'articolo 33, in tema di risorse con cui gli enti del Terzo settore svolgono la propria attività, si evidenzia una distonia tra la previsione del comma 2, che prevede la possibilità di ricevere contributi, anche pubblici, e quella del comma 3, ai sensi della quale essi possono ricevere dai beneficiari e dai terzi, compresi gli enti pubblici, solo il rimborso spese. Si ritiene che tale distonia vada risolta, che tale previsione vada meglio coordinata con quelle degli articoli 56, in tema di convenzioni, e 84, in tema di attività commerciale, e che vada mantenuto il precedente divieto di accettare soldi dai beneficiari;

l'articolo 33 suscita, inoltre, perplessità nella parte in cui dispone che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività delle ODV non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari, laddove la legge n. 266 del 1991 assumeva come parametro quello dei « limiti necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a specializzare e qualificare l'attività svolta »;

in generale per il volontariato sarebbe opportuno il ripristino dell'articolo 17 della legge 266 che consentiva di riconoscere la possibilità all'interno dei contratti di lavoro di flessibilità per favorire la partecipazione alle attività;

l'articolo 35, nel definire le associazioni di promozione sociale (APS), le assimila sostanzialmente alle ODV, non evidenziandone la caratteristica principale – ovvero la dimensione mutualistica piuttosto che solidaristica, a differenza delle ODV, oltre ad escludere ingiustificatamente, tra le attività, il commercio equo e solidale, mentre include in maniera altrettanto ingiustificata gli ambiti della formazione universitaria e della ricerca e, al comma 3, pone un limite che risulta problematico, soprattutto per le associazioni sportive;



l'articolo 36 la cui rubrica è «risorse» concentra esclusivamente sul tema del personale e ci si chiede con quali risorse le APS potranno attivarsi, nulla viene poi previsto per contrastare il fenomeno delle associazioni in ambito ricreativo nelle quali a volte la dimensione di socio è limitata a una serata;

l'articolo 41, concernente le reti associative sembra trascurare la rappresentanza settoriale, che si riferisce agli enti aventi interessi comuni, negli stessi ambiti di attività, soprattutto per quanto riguarda l'interlocuzione con i ministeri competenti;

gli articoli compresi tra il 46 e il 54, concernenti il registro unico nazionale del Terzo settore, presuppongono la massima condivisione con le regioni, alle quali spetta la gestione operativa del registro, al fine di evitare il moltiplicarsi di regole non omogenee. Si rileva, inoltre, che tali articoli prevedono un numero eccessivo di comunicazioni al registro, che rischiano di tradursi in oneri particolarmente gravosi per gli enti del Terzo settore, mentre si ritiene che, a seguito dell'iscrizione, tutte le informazioni richieste dovrebbero essere contenute nel bilancio o nel rendiconto, se di natura economica, ovvero nel bilancio sociale o nella relazione prevista dall'articolo 13 se di altra natura, in modo che gli obblighi si riducano a un solo invio annuale;

le disposizioni recate dalle disposizioni comprese nel Titolo VII, che regolano i rapporti tra enti del Terzo settore ed enti pubblici (articoli da 55 a 57), sembrano complessivamente condivisibili, considerato che tali disposizioni non possono che muoversi entro i limiti posti dalla normativa europea e dal recente Codice degli appalti. Si ritiene necessario, tuttavia, prevedere, almeno per le materie richiamate dall'articolo 117 della Costituzione, il rispetto della normativa regionale, in particolare quando questa preveda forme di accreditamento degli enti del Terzo settore;

appaiono problematiche, in termini generali, le disposizioni recate dal capo II

del Titolo VIII (articoli da 58 a 76), dedicato ai Centri di servizio del volontariato, alla luce dei principi posti dall'articolo 5 della legge n. 106 del 2016 quali: la democraticità delle associazioni a cui fanno capo i centri e, di conseguenza, della loro federazione, il controllo sui centri affidati agli organismi regionali tra di loro coordinati sul piano nazionale, l'efficiamento del sistema, al fine di far fronte alla riduzione delle risorse. Lo schema di decreto in esame, invece, prevede: la costituzione di una fondazione nazionale per la gestione a livello nazionale delle risorse e del controllo, spostando così sul livello nazionale funzioni esplicitamente assegnate a livello regionale; accorpamenti tra regioni; il ruolo subordinato ed esecutivo dei Centri, che sono pur sempre associazioni di associazioni;

in particolare, all'articolo 61 si confondono i limiti posti dalla legge all'attività dei Centri di servizio per il volontariato con il contenuto dello statuto, rispetto al quale ad ogni associazione dovrebbe essere riconosciuto un certo margine di libertà;

in base al comma 2 dell'articolo 61, sono assegnate all'organismo nazionale (ONC) funzioni che l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 106, assegna agli organismi regionali (OTC);

all'articolo 71, non si comprende la ragione dell'utilizzo dell'espressione: « purché non di tipo produttivo »;

considerato, inoltre, il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza speciale del 31 maggio 2017;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda il Governo a:

1) all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

I. alla lettera a), sia inserito un riferimento anche alle leggi n. 104 del 1992 (« Integrazione sociale e diritti delle

persone handicappate»), n. 112 del 2016 (cosiddetto «Dopo di noi»), n. 33 del 2017 («Contrasto della povertà»), nonché alla legislazione regionale prodotta in materia;

II. alla lettera *b*), sia sostituita la parola: «prestazioni» con la seguente: «interventi» e siano soppresse le parole: «riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza»;

III. alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la normativa regionale di riferimento»;

IV. alla lettera *e*), alla parola: «servizi» siano premesse le seguenti: «attività e» e, alla fine della lettera, siano aggiunte le parole: «nonché alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione della donazione e alla distribuzione a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166»;

V. alla lettera *i*), dopo le parole: «ricreative di interesse sociale» siano aggiunte le seguenti: «per finalità, utenza e contesto sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del dono, dell'associazionismo, dell'imprenditorialità sociale, del consumo responsabile e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo»;

VI. sia sostituita la lettera *l*) con la seguente: «*l*) formazione extra scolastica di carattere formale e informale, finalizzata alla lotta alla dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa, nonché formazione professionale realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali»;

VII. sia sostituita la lettera *o*) con la seguente: «attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area

economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile»;

VIII. alla lettera *w*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , promozione delle politiche di genere e tutela dei consumatori »;

IX. alla lettera *z*), siano premesse le seguenti parole: « promozione della cultura della legalità e »;

X. dopo la lettera *z*), sia aggiunta la seguente: « *aa*) sostegno e promozione di scambio e di aiuto reciproco anche attraverso le associazioni denominate « banche dei tempi », ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 »;

2) all'articolo 6, sostituire la parole: « e strumentali » con le seguenti: « o strumentali » e aggiungere, in fine, le parole: « , comprensive dell'impegno gratuito e volontario »;

3) all'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

I. al comma 3, lettera *a*), siano sostituite le parole: « che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro ottantamila annui » con le seguenti: « che operano nei medesimi settori o di analoga dimensione economica »;

II. al medesimo comma 3, sia soppressa *d*), in quanto concretamente inapplicabile;

4) all'articolo 16, omogenizzare i parametri con quelli dell'impresa sociale e,

quindi, modificare il rapporto della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti e dirigenti da uno a sei a uno a otto;

5) all'articolo 17, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune per fini di solidarietà anche per il tramite di un ente del Terzo settore mettendo a disposizione, in modo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, il proprio tempo, le proprie capacità relazionali e professionali. 2. Gli enti del terzo settore possono avvalersi, salvo quanto previsto per le organizzazioni di volontariato dagli articoli 32 e 33, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e anche ai fini di quanto previsto all'articolo 18 tengono apposito elenco dei volontari che prestano la propria opera con continuità ».;

6) all'articolo 17, sopprimere il comma 6;

7) al comma 7 dell'articolo 17, aggiungere il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

8) sopprimere, all'articolo 21, comma 1, le parole: « sedi secondarie »;

9) prevedere, all'articolo 22, un termine massimo entro il quale il registro deve pronunciarsi, scaduto il quale deve valere il principio generale del silenzio assenso;

10) all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le disposizioni di cui agli articoli 24 commi 1, 2 e 3, e 25, non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41; in ogni caso gli atti costitutivi o gli statuti devono rispettare il principio di democraticità, di elettività delle cariche sociali, e devono prevedere gli obblighi degli associati »;

11) all'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore liberamente costituiti per il rag-

giungimento di scopi solidaristici, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta con almeno sette associati volontari o tre organizzazioni di volontariato, e svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 5. Conseguentemente, al medesimo articolo 32, sopprimere il comma 3 »;

12) al medesimo articolo 32, comma 2, prevedere la possibilità che ci siano anche soci non volontari;

13) all'articolo 33, comma 2, dopo le parole: « raccolta fondi » aggiungere le seguenti: « e attività commerciali marginali di cui agli articoli 6 e 84 »; al medesimo comma, sopprimere il riferimento al comma 4 dello stesso articolo, in quanto l'articolo 33 contiene solo 3 commi;

14) all'articolo 35, comma 3, sostituire le parole: « enti del Terzo settore » con le seguenti: « enti non profit »;

15) all'articolo 39, concernente il bilancio sociale degli enti filantropici, dopo la parola: « importi » aggiungere le seguenti: « , nonché i beneficiari diversi dalle persone fisiche »;

16) sostituire il comma 1 dell'articolo 41 nei seguenti termini: «Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono reti associative: a) le reti settoriali che associano almeno 20 enti del Terzo settore che esercitano la stessa attività di interesse generale in almeno cinque regioni; b) le reti associative nazionali che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti

ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome; c) le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome »;

17) all'articolo 50, comma 3, sopprimere l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di modifica della sezione di appartenenza al Registro;

18) all'articolo 53, sopprimere il rinvio a leggi regionali, che sembrerebbe tradursi in un inutile appesantimento, anche perché in ogni caso spetta alle regioni decidere lo strumento;

19) all'articolo 56, prevedere che le regole imposte dai commi 2 e seguenti si applicano alle convenzioni firmate dopo la pubblicazione del presente decreto;

20) all'articolo 57, dopo le parole: « rete associativa di cui all'articolo 41 » aggiungere le seguenti: « o accreditati sulla base delle normative regionali »;

21) all'articolo 60, lettere a) e b), sopprimere le parole. « ove richiesto » con riferimento agli atti da sottoporre al parere, peraltro non vincolante, del Consiglio nazionale »;

22) trasferire in una disposizione *ad hoc* il contenuto dell'articolo 61, comma 1, lettere b), c), k), l), in quanto attengono a limiti posti dalla legge e non si riferiscono, quindi alla statuto;

23) riportare la decisione sul numero dei CSV e la loro collocazione agli OTC, come previsto dall'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, sulla base dei criteri indicati dall'ONC, e coordinare tale disposizione con l'articolo 64, comma 5, lettera c), e, sempre per un'esigenza di coordinamento, sopprimere il comma 2 dell'articolo 61;

24) disciplinare le competenze dell'associazione dei CSV più rappresentativa,

di cui al comma 7 dell'articolo 62, in modo analogo a quanto previsto per i CSV, in particolare in tema di democrazia interna, incompatibilità e limiti dei mandati;

25) sostituire il comma 2 dell'articolo 65 con il seguente: « Gli OTC sono costituiti in ciascuna regione e provincia autonoma, fatta salva la possibilità di accorpamenti in ragione della dimensione dell'area territoriale di riferimento ». Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: « un membro per ogni regioni per ciascuna OTC, designato dalle regioni e/o dalle province autonome del territorio di riferimento »;

26) prevedere il pieno utilizzo dei 170 milioni di stanziamento, ripartendo le risorse tra il Servizio civile, il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 e la copertura delle disposizioni di cui all'articolo 73 del provvedimento in oggetto, evitando così l'ulteriore riduzione del Fondo per le politiche sociali, nonché il sostegno alle attività di registrazione, vigilanza e controllo;

27) all'articolo 99, indicare con il numero « 2. » il comma attualmente indicato con il numero « 4. »;

28) dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente: « Articolo 103-bis – (Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: « secondo comma », con riferimento al richiamo all'articolo 3 della Costituzione, per un maggiore coordinamento con la legge n. 106 del 2016;

b) all'articolo 8, comma 3, sia soppressa la lettera b);

c) agli articoli 11 e 12 prevedere, in luogo del cambio di denominazione sociale, l'inserimento dell'indicazione « ETS iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore » nelle comunicazioni che spettano all'ente;

d) all'articolo 11, comma 2, introdurre la possibilità dell'iscrizione al registro delle imprese degli enti che svolgano attività commerciale secondaria se esercitano la propria attività in regime di partita IVA;

e) all'articolo 11, comma 3, predisporre misure volte a garantire l'effettiva corrispondenza dell'impresa sociale ai requisiti del Terzo settore in merito alle loro finalità e operatività nonché a garantire che le imprese sociali non si sottraggano alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) all'articolo 12, prevedere un periodo di dodici mesi al fine di dare agli enti del Terzo settore la possibilità di adeguarsi alle norme sulla denominazione sociale;

g) all'articolo 15, prevedere il ricorso a strumenti informatici;

h) all'articolo 16, coordinare il rapporto previsto in merito alla differenza retributiva con quanto previsto nello schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (Atto n. 418);

i) all'articolo 16, inserire, dopo il comma 2, il seguente: « Negli statuti degli enti del Terzo settore sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari non soci e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività adeguata al tipo di attività di interesse generale e alla grandezza dell'ente », considerato che negli enti del Terzo settore il coinvolgimento degli *stakeholders* e dei lavoratori non può essere considerato marginale;

j) all'articolo 17, verificare la possibilità di non applicare il divieto di cui al comma 5 ai volontari che svolgano la propria attività in modo occasionale;

k) all'articolo 18, prevedere espressamente la possibilità di stipulare una polizza collettiva per le manifestazioni o iniziative pubbliche a copertura per i volontari occasionali, intendendosi quelli che partecipano solo alla manifestazione o iniziativa o il cui impegno è stato di un solo giorno in un semestre;

l) all'articolo 19, valutare se riconoscere e regolamentare l'utilizzo da parte dei comuni e delle scuole di volontari civili individuali e occasionali, prevedendo che ci sia un apposito regolamento e il rispetto l'obbligo previsto all'articolo 18;

m) all'interno del Titolo IV, introdurre un nuovo articolo che riguardi solo le fondazioni, estrapolando le disposizioni riferite alle fondazioni dagli articoli che le riguardano, al fine di rendere più agevole la lettura del testo e di facilitarne l'interpretazione;

n) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole « iscrive l'ente nel registro stesso », aggiungere le seguenti: « Se nel termine di trenta giorni dal deposito dell'atto l'ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non chiede di integrare la documentazione, l'ente si considera iscritto » e al comma 3 sostituire la parola « negata » con le parole « accolta e l'ente si considera iscritto al registro »;

o) all'articolo 24, distinguere, almeno al comma 3, le regole per enti composti solo da persone fisiche da quelli composti anche da altri enti;

p) all'articolo 30, innalzare le soglie in conformità a quelle individuare nel successivo articolo 31, onde non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società *profit*;

q) all'articolo 33, comma 1, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente;

r) all'articolo 33, chiarire la differenza tra ricevere contributi da enti pubblici, prevista al comma 2 dell'articolo 33, e il mero rimborso, previsto dal successivo comma 3;

s) all'articolo 36, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente, tenuto conto della diversa natura delle APS rispetto alle ODV, nonché l'opportunità di indicare quali siano le fonti di finanziamento delle APS;

t) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole « dall'articolo 22 » aggiungere le seguenti « per gli enti con personalità giuridica »;

u) all'articolo 48, comma 1, aggiungere le parole: « laddove le suddette informazioni non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria », nonché prevedere, al comma 3, che, per esigenze di semplificazione, i dati relativi ai contributi pubblici percepiti e i rendiconti della raccolta fondi siano inserite nei bilanci di cui all'articolo 13 e 14;

v) all'articolo 48, comma 4, collegare la cancellazione dal Registro a ripetute violazioni dell'obbligo di deposito degli atti e dei loro aggiornamenti;

w) all'articolo 49, considerare il caso in cui la cancellazione dal Registro derivi da una libera scelta, non motivata, e non solo, quindi, dal verificarsi di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente;

x) all'articolo 59, rivedere la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, che si compone di soli 18 rappresentanti, laddove tale organo sarebbe rappresentativo di 300.000 soggetti circa;

y) all'articolo 64, valutare se mantenere la scelta della fondazione con riferimento all'Organismo nazionale di controllo ovvero se — come si ritiene preferibile — optare per una soluzione diversa (ad esempio un'associazione con personalità giuridica), attribuendo all'ONC compiti

di coordinamento anziché di controllo e prevedendo, per quanto riguarda la composizione, una maggiore presenza della rappresentanza « pubblica », anche tenuto conto del finanziamento previsto tramite credito di imposta, accogliendo la richiesta delle regioni di avere un loro rappresentante;

z) sempre con riferimento all'articolo 64, riconsiderare la presenza, nell'ambito della composizione dell'organo, di due rappresentanti dei CSV, dal momento che l'ONC è chiamato a valutare i CSV, ritenendosi preferibile la previsione di due rappresentanti da parte del Consiglio nazionale del terzo settore, di cui uno espressione del volontariato;

aa) rivedere l'impianto stesso dell'articolo 65, che sembrerebbe non conforme al dettato dell'articolo 5, lettera f), della legge n. 106 del 2016, che parla chiaramente di « organismi », mentre tale non può essere considerato un ufficio territoriale periferico, né si comprende come possa in tale veste dotarsi di un proprio regolamento, sia pure soggetto a verifica;

bb) all'articolo 71, comma 1, sopprimere le parole: « purché non di tipo produttivo »;

cc) all'articolo 95, comma 4, chiarire chi sia l'oggetto della verifica e quale interlocuzione ci sia con gli uffici regionali;

dd) all'articolo 99, completare il percorso delineato dal decreto n. 178 del 2012 e posto in capo al Ministero della salute, anche prevedendo l'effettivo subentro dell'Associazione della Croce rossa italiana nei rapporti attivi e passivi, nonché nella piena disponibilità e proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare posto in capo all'ente strumentale alla Croce rossa italiana, del quale, pertanto, è necessario si concluda in modo sollecito, anche a tutela della certezza dei rapporti giuridici in essere con i terzi, il processo liquidatorio avviato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e tuttora non

concluso a causa della complessità di un quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione;

*ee)* aggiungere la previsione per cui i decreti di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, 13, comma 3, 14, comma 1, 18, comma 2, 19, comma 2, 46, comma 3, 47,

comma 5, 53, comma 1, 59, comma 3, 62, comma 6, 54, comma 1, 64, comma 3, 65, comma 4, 76, comma 4, 77, comma 15, 81, comma 7, 83, comma 2, 92, comma 5, e 96, comma 1 del presente decreto, ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.  
Atto n. 417.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI NESCI, GRILLO, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, COLONNESE, MANTERO, BARONI**

La XII Commissione,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo all'esame è attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge delega che ha previsto il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti sul Terzo settore, ivi inclusa la disciplina tributaria, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore;

il provvedimento all'esame è estremamente complesso con notevoli implicazioni di natura fiscale, tributaria, civilistica e bancaria; è un provvedimento che interessa uno dei settori più dinamici dell'economia nazionale, più di 300 mila organizzazioni, circa 1 milione di addetti/lavoratori e oltre 5mila lavoratori temporanei e che, considerato l'indotto, coinvolge circa 10 milioni di persone, con un volume di entrate che supera i 60 miliardi di euro l'anno. A fronte di tale complessità, sia la platea degli enti e delle associazioni interessate, sia il M5S, hanno chiesto, purtroppo senza successo, una proroga del termine per l'espressione dei pareri. A tale comprensibile richiesta, il Governo ha opposto, senza valide motivazioni, una tempistica stringente ed improponibile che appare a tutti gli effetti uno sgarbo istituzionale: ciò anche in quanto — pur prevedendo la legge delega che i decreti delegati siano presentati alle Camere entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine previsto per l'eser-

cizio della delega, che scade il 3 luglio prossimo — il Governo ha presentato il decreto all'esame di questa camera esattamente 45 giorni prima;

il provvedimento all'esame non si limita a riordinare gli enti del terzo settore ma di fatto si presta ad una progressiva ed inesorabile modifica del codice genetico del nostro *welfare*, traghettando, nel nostro paese, un modello di finanziarizzazione e privatizzazione dei servizi sociali, assistenziali, sanitari e socio sanitari, nonché dei servizi culturali e formativi, che deriva da esperienze anglosassoni (Regno Unito e Stati Uniti), quale risposta alla imponente crisi finanziaria e bancaria e alla esiguità delle risorse pubbliche, sempre più insufficienti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie dei cittadini. Sul punto sopra accennato, si ribadisce con forza la contrarietà del M5S ad un modello di *welfare* che non garantisca pienamente l'uniformità delle prestazioni e l'uguaglianza di trattamento di tutte le persone, collettività e territori;

l'apertura al contributo dei privati non può in nessun caso, nemmeno per assuefazione, sostituirsi all'impegno dello stato e degli enti territoriali nella tutela di bisogni fondamentali quali la salute, l'istruzione, la sicurezza, solo per citarne alcuni. Il ruolo del terzo settore in comparti delicati come questi deve conservare, invece, la logica della sussidiarietà: l'azione dei privati deve, dunque, accompagnare, fortificare ad amplificare quella del pubblico ma non sostituirsi ad essa; in tale



contesto all'articolo 2 dove s'introducono i principi della valorizzazione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, della volontariato, appare strumentale il richiamo alla valorizzazione della « cultura e pratica del dono » che, contestualizzato nel provvedimento all'esame, non richiama alla mente un principio di per sé nobile ed altruistico, quanto piuttosto il *crowdfunding* applicato alla finanza sociale;

considerato che:

all'articolo 3, dove si indicano i soggetti cui si applicano le norme del Codice, se ne esclude (giustamente) l'applicabilità alle fondazioni bancarie « fatta eccezione per la parte in cui si disciplinano i centri di servizio per il volontariato »; al riguardo appare opportuno verificare se tale eccezione sia compatibile con quanto previsto nella legge delega nella misura in cui dal complesso del provvedimento si evince che proprio le Fondazioni bancarie avranno un ruolo di *dominus* nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato;

in tema di qualifica di ente del terzo settore, sarebbe stato opportuno stabilire, con chiarezza, che essa non dipende solo dalle finalità e dalle attività enunciate negli atti costitutivi e negli statuti e dall'iscrizione al Registro unico (articolo 4), ma anche – come previsto dalla legge di delega – dalle attività effettivamente svolte, intese – quest'ultime – come elemento genuinamente qualificante degli enti, da esercitarsi in coerenza con le disposizioni e i principi dei rispettivi statuti o atti costitutivi;

in riferimento all'esclusione, dal terzo settore, di quegli enti che discendono da amministrazioni pubbliche, partiti, sindacati, appare fortemente critico che si faccia riferimento solo « agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti », tenuto conto che tale precisazione non è sufficiente ad evitare comportamenti elusivi finalizzati ad esercitare forme di controllo « indiretto ». In tale prospettiva, sarebbe stato salutare esclu-

dere del terzo settore anche tutti quegli enti che siano stati creati o istituiti o che abbiano qualsiasi forma di collegamento, diretto o indiretto, con amministrazioni pubbliche, partiti, sindacati;

reca non poche perplessità l'elenco delle attività d'interesse generale (articolo 5) per la massiva presenza, in esso, di attività di precipuo interesse pubblico e costituzionalmente garantite, quali, ad esempio, le prestazioni sanitarie inserite nei LEA e le prestazioni socio-sanitarie essenziali, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'educazione, l'istruzione e la formazione, la formazione universitaria, la ricerca scientifica, le attività culturali, la riqualificazione dei beni pubblici o dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Non appare condivisibile che l'attribuzione di tali attività avvenga senza far riferimento al principio informatore della sussidiarietà, soprattutto alla luce delle disposizioni successive del provvedimento all'esame, che rivelano un progetto complessivo di finanziarizzazione del sistema di welfare; appare dunque opportuno chiarire in riferimento all'elencazione delle attività d'interesse generale che tali attività siano svolte compatibilmente con gli enunciati della Costituzione;

parimenti, altrettanti dubbi desta l'inclusione – tra le attività d'interesse generale – di talune che, ad onor del vero, si pongono al limite con quelle tipiche dell'iniziativa economica di mercato, come ad esempio attività di carattere residenziale temporanee o di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di attività di interesse generale. Ad ogni buon conto sarebbe stato necessario correlare tutte le attività di interesse generale al simmetrico soddisfacimento di finalità di solidarietà sociale. Ciò in quanto lo svolgimento in sé di attività di interesse generale non è criterio sufficiente per qualificare un ente del terzo settore se tale erogazione non è supportata da un autentico e genuino sforzo altruistico, ferma restando, in ogni caso lo spirito di collaborazione sussidiaria con la Pubblica Amministrazione;

si consente agli enti del Terzo settore di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale (articolo 6) senza che siano indicati criteri e principi direttivi che circostanzino, già nel provvedimento all'esame, gli elementi qualitativi o quantitativi per svolgere tali ulteriori attività, indicando ad esempio percentuali ammissibili in rapporto all'attività principale. Il rinvio a norme di grado inferiore, per la disciplina dei suddetti criteri e limiti risulta inaccettabile;

parimenti, il rinvio a successive linee guida per definire le modalità dell'attività di raccolta fondi (articolo 7) sembra configurarsi come un'ulteriore delega surrettizia, al di fuori del perimetro definito dalla legge delega, che, laddove mantenuto, dovrebbe essere meglio accompagnato da criteri e principi direttivi che circostanzino, già nel provvedimento, gli elementi qualitativi o quantitativi che consentano di svolgere tale attività di raccolta fondi, indicando ad esempio che esse debbano risultare strumentali all'attività principale, nonché soggette a sistemi di pubblicazione e rendicontazione « on line » ispirate a principi di trasparenza e rispetto dello spirito e delle finalità dei soggetti donanti;

in relazione all'assenza di scopo di lucro, dove si indicano alcune casistiche da considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta, la corresponsione di emolumenti ad amministratori, sindaci, viene proditoriamente innalzata fino ad 80 mila euro, ossia in misura pressoché doppia rispetto al limite vigente di circa 42 mila euro (corrispondente al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle SpA) e ugualmente sono consentiti, anche oltre il limite del 20 per cento – rispetto ai minimi sindacali prescritti dalla contrattazione collettiva – le retribuzioni riservate ai lavoratori con specifiche competenze per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie, per la formazione universitaria e post-universitaria e per la ricerca scientifica. Con riferimento a tale ultimo punto v'è da osservare che la norma è scritta in maniera così contro-

versa da risultare, allo stesso tempo, inefficace nel sanzionare taluni casi eclatanti di distribuzione indiretta degli utili e burocraticamente oppressiva nei confronti degli enti che necessitano realmente di acquisire professionalità di alto profilo: in sintesi, un caso paradigmatico di inefficienza allocativa. La disposizione avrebbe dovuto prevedere, in linea con i precedenti già sperimentati (cfr. Legge 383 del 2000 in materia di associazionismo di promozione sociale) il divieto di procedere ad assunzioni per lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo, se non per reali e comprovate necessità dell'ente stesso, da misurarsi in rapporto al conseguimento delle finalità istituzionali e dell'attività principale di interesse generale, secondo un principio sostanziale che vale per tutti gli enti del terzo settore e per tutti lavoratori da essi impiegati, a prescindere dalla natura formale dell'inquadramento, delle mansioni, del livello e della qualifica di assunzione. Fermo restando che costituisce distribuzione indiretta di utili anche l'artificiosa collocazione dei lavoratori a qualifiche o livelli superiori alle mansioni effettivamente svolte, sarebbe stato opportuno conservare la possibilità – seppure in casi eccezionali e adeguatamente comprovati – di corrispondere stipendi superiori anche del venti per cento ai minimi sindacali a tutti gli enti che necessitano realmente di professionalità più elevate e non solo a quelli menzionati dalla norma, che sul punto sconfinano in profili di dubbia costituzionalità;

sempre in tema di fattispecie identificative della distribuzione indiretta di utili sorprende che il provvedimento non consideri tali anche le donazioni o erogazioni in denaro che un ente del terzo settore fa ad un altro ente del terzo settore soprattutto se di importi significativi (rispetto al patrimonio netto dell'ente) e se sistematiche o ricorrenti;

si consente agli enti del Terzo settore di assicurare prestazioni sanitarie o formative o di ricerca a condizioni di mercato sicuramente alterate talché, ad esempio, come si verifica già usualmente,

nelle diverse strutture sanitarie ci saranno medesimi professionisti che svolgono lo stesso lavoro ma pagati diversamente a seconda se siano dipendenti della struttura o dipendenti di una associazione di volontariato convenzionata; infine appare critica, per l'implicita e possibile alterazione del mercato, in riferimento al divieto di cessione di beni e servizi, la precisazione che fa salva (quindi consente) la cessione o prestazione, anche a condizioni inferiori al loro valore normale di beni o servizi, laddove riguardi l'attiva d'interesse generale;

la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento degli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 9, è effettuata, in mancanza di diversa disposizione, alla Fondazione Italia Sociale; a riguardo si esprime netta contrarietà su tale disposizione poiché sembra di fatto « forzare » la devoluzione verso la Fondazione Italia sociale, istituita dalla medesima legge delega e il cui statuto, di recente approvazione, la definisce una fondazione di natura giuridica privata. È chiaro che tale disposizione presenta profili di dubbia legittimità sia perché non contemplata dalla legge delega e sia perché sembra configurarsi come un indebito aiuto di Stato verso una specifica Fondazione (che tra l'altro ha già ricevuto una dotazione iniziale di 1 milione di euro); il silenzio che legittima l'atto di devoluzione comporterà che tanti e numerosi enti (soprattutto quelli che non avranno i requisiti per essere iscritti nel registro unico nazionale) vedranno trasferire il loro patrimonio alla Fondazione Italia sociale; inoltre tale disposizione deve essere coordinata con quanto previsto ai successivi articoli 49 e 50 laddove si disciplina l'estinzione o lo scioglimento (anche d'ufficio) dell'ente nonché la cancellazione dal Registro unico ove si prevede che l'ente cancellato per mancanza dei requisiti e che vuole continuare ad operare ai sensi del codice civile deve devolvere il patrimonio proprio in base alla disposizione che per l'appunto prevede anche la devoluzione del patrimonio, in mancanza di altre disposizioni, alla Fondazione Italia Sociale; la disposizione,

si ribadisce, presenta forti profili di legittimità ed esula dalla legge delega;

si esprimono perplessità anche in relazione all'articolo 10 che consente agli enti del Terzo settore dotati di costituire patrimoni con destinazione specifica (separati quindi dalla parte restante del patrimonio), possibilità oggi consentita solo alle società per azioni. Profili di criticità, in particolare, si manifestano circa il rischio che una simile disposizione consenta la sottrazione di quote di patrimonio (alla cui costituzione contribuiscono spesso le provvidenze fiscali) alla destinazione istituzionale stabilita negli statuti o atti costitutivi;

l'articolo 11, relativo all'iscrizione degli enti del Terzo settore nel Registro unico nazionale, andrebbe meglio chiarito laddove sembra più delineare una prescrizione atta a definire il requisito di ente del terzo settore e non appare condivisibile l'eccezione che esenta le imprese sociali dall'iscrizione al Registro unico nazionale tenuto conto che proprio le imprese sociali, più di altri enti del terzo settore, richiedono la massima trasparenza; in buona sostanza se da un lato non si condivide che il Registro unico sostituisca il registro delle imprese, viceversa si ritiene opportuna invece l'iscrizione al medesimo da parte di tutti gli enti, nell'ottica che questo debba essere concepito più come strumento idoneo a garantire pubblicità e trasparenza piuttosto che come un albo produttivo di meri effetti civilistici;

in riferimento all'articolo 13 che disciplina le scritture contabili e il bilancio degli enti del terzo settore appare necessario verificare se la soglia di 220.000,00 dei proventi sia da ritenersi congrua rispetto alla necessità di redigere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione; inoltre non appare condivisibile la previsione che i bilanci debbano essere depositati nel registro unico solo dagli enti del terzo settore che non siano iscritti nel registro delle imprese tenuto conto che la pubblicità e l'accesso

al registro delle imprese dovrebbe avere una diversa finalità;

L'articolo 14 prevede che solo gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro dovranno depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale mentre gli enti con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori a cinquantamila euro devono pubblicare sul loro sito internet o su quello delle reti associative solo gli emolumenti, compensi o corrispettivi dati a qualsiasi titolo agli amministratori, ai dirigenti o agli associati; a riguardo si esprimono perplessità poiché si consente ad enti del terzo settore, anche di notevoli dimensioni (con ricavi fino a 1 milione di euro), di non essere sufficientemente trasparenti come invece si converrebbe; inoltre laddove si prevede che il Ministro definisca le linee guida sulla redazione del bilancio non si pone alcuna scadenza; in buona sostanza nell'istituendo Registro unico dovranno pubblicare i bilanci solo le imprese con ricavi superiori a 1 milione sempre che siano emanate le linee guida e sempre che non siano iscritte al registro delle imprese: praticamente un numero ridotto di enti del Terzo settore;

in riferimento all'articolo 15 dove si indicano quali siano i libri sociali che gli enti del terzo settore devono tenere, nell'evidenziare che la tenuta dei libri sociali non significa pubblicità dei medesimi, sarebbe stato opportuno inserire alcune norme di pubblicità e trasparenza (nel rispetto della tutela dei dati personali) quanto meno per alcune parti dei libri sociali (ad esempio deliberazioni di rilevanza generale) o forme agevolate di accesso da parte degli associati; inoltre non appare condivisibile la disposizione che non consente tale accesso agli associati di enti di ecclesiastici e delle confessioni religiose;

la bontà della disposizione (articolo 16) atta a circoscrivere il dumping contrattuale ovvero lo sfruttamento sistema-

tico di manodopera del mondo del terzo settore sconta i rilevanti limiti posti agli articoli 13 e 14 che da un lato prevedono l'obbligo di redazione del bilancio che si compone anche della relazione di missione solo per gli enti con ricavi superiori ai 220.000,00 e dall'altro prevedono che solo gli enti con ricavi superiori ad un milione devono pubblicare il bilancio sociale sul sito internet e depositarlo presso il Registro unico mentre per gli enti con ricavi superiori ai 50 mila euro è fatto obbligo di pubblicare sul sito internet solo la corresponsione di emolumenti/compensi e corrispettivi; in buona sostanza questa norma rischia di essere elusa attraverso un sistema carente di pubblicità e trasparenza dei bilanci per tutti gli enti del Terzo settore;

in riferimento alla figura e all'attività del volontario (articolo 17), oltre alla necessità di verificare l'ammissibilità/opportunità dell'autocertificazione (anche ai fini fiscali) dei rimborsi sostenuti, crea qualche perplessità l'eccezione riferita all'associato che, non è considerato volontario, laddove occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, tenuto conto che «l'occasionalità» potrebbe caratterizzarsi da discrezionalità o diversità interpretativa tale da eludere, in taluni casi, i divieti imposti dalla presente disposizione e agevolare quindi forme di «lavoro in nero»; inoltre, andrebbe precisato che l'attività di volontario è incompatibile anche con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (com'è nella legislazione vigente);

riguardo alla promozione della cultura del volontariato da parte delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 19, si prevede che con successivo decreto siano definiti i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato; a riguardo sarebbe stato opportuno porre dei limiti o requisiti precisi onde evitare casi di sfruttamento sistematico di mano d'opera nella speranza, per giovani disoccupati, di ac-

quisire migliori possibilità di lavoro o di studio;

L'articolo 22 disciplina l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni del Terzo settore ed in deroga alla disciplina vigente prevede che la personalità giuridica possa essere acquisita mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La previsione di un Registro nazionale unico, quale requisito per poter avere la personalità giuridica, in alternativa al sistema di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1990, lascia alquanto perplessi. Tale registro non ha poteri di conferire quel « riconoscimento » degli enti ad oggi disciplinati dal libro I del codice civile. Sembra, piuttosto, che svolga una funzione meramente burocratica di controllo dei documenti richiesti (documenti che devono comunque essere valutati a monte dal notaio rogante, (come attualmente avviene per le società di cui al libro V del codice civile e alla stregua della vecchia « omologa » del tribunale). Ci si chiede se tale valutazione sia sufficiente per poter accedere a tutti quei benefici, soprattutto di natura fiscale, di cui godono gli enti, quali ad esempio le fondazioni. Inoltre, il fatto stesso che sia richiesta tale iscrizione con tutta la necessaria documentazione rischia di essere un'inutile e costosa burocratizzazione dell'iter procedurale. Altra perplessità è nel fatto che tali enti, per come disciplinati sembrano più simili a società (per azioni per giunta!) che a enti del I libro del Codice civile. Si pensi ad esempio alla necessità di un capitale minimo e alla conseguente necessità di intervenire con operazioni su capitale ogni qual volta dovesse verificarsi una perdita parziale o totale dello stesso. Oppure, ancora alla possibilità di ricorrere a patrimoni destinati (articolo 10) ad uno specifico affare e, dunque, alla possibilità di creare un patrimonio separato all'interno dello stesso ente. Nasce inevitabilmente il dubbio che si stia intervenendo sulla natura giuridica degli enti in oggetto. Si sottolinea altresì quanto disposto dall'articolo 22 del testo laddove viene previsto l'obbligo per il notaio di depositare

l'atto costitutivo non lasciando di fatto alcuna possibilità di scelta alle associazioni non riconosciute di non essere nel registro;

in riferimento al funzionamento dell'assemblea nelle associazioni (articolo 24), seppure appare positiva la possibilità di partecipare alle assemblee ed esprimere il voto con modalità elettroniche e/o per corrispondenza (è un segno di adeguamento ai tempi ma anche uno strumento per ridurre i non pochi costi) si evidenzia una notevole confusione laddove si fa riferimento alle assemblee separate senza riferirsi chiaramente alle assemblee dei delegati né eventualmente ad un sistema di elezione dei delegati, mentre invece al successivo articolo 25 si parla di « delegati eletti dalle assemblee »; altresì si rileva qualche perplessità in merito alla deroga delle competenze assembleari nelle reti associative che rischia di fatto di condizionare la vita delle singole associazioni aderenti laddove ad esempio i componenti siano soggetti ad azioni di responsabilità da parte della rete associativa fanno parte;

in relazione alle disposizioni che disciplinano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si rileva l'assenza di un chiaro riferimento allo scopo solidaristico e all'assenza di scopo di lucro che dovrebbero caratterizzare l'organizzazione di volontariato, prevedendolo espressamente nell'atto costitutivo o nello statuto; inoltre si esprimo alcune perplessità sui limiti introdotti relativamente al numero minimo di 9 associati o di 5 associazioni aderenti, limiti introdotti con il presumibile fine di incentivare le reti associative o comunque di limitarne la libera costituzione; parimenti si esprimono talune perplessità sulla disposizione che attraverso la locuzione « in ogni caso » sembra di fatto consentire il lavoro dipendente, seppur nel limite del 20 per cento del numero dei volontari o del 5 per cento degli associati, non già per il funzionamento dell'organizzazione ma per lo svolgimento delle attività d'interesse generale; a riguardo sarebbe forse utile valutare se la percentuale entro la quale è

consentito il lavoro dipendente sia diversamente stabilita, eventualmente intorno al 12 per cento degli associati, per quelle associazioni di volontariato, che svolgono interventi fondamentali in caso di calamità naturali;

in riferimento agli enti filantropici (articoli 37-39) si rileva, come già evidenziato in occasione dell'esame dello Statuto relativo alla Fondazione Italia sociale (che sembra ricalcare in qualche misura la natura di ente filantropico), che questa nuova tipologia di ente del terzo settore è di derivazione anglosassone e si colloca nell'ambito di nuovo sistema di finanza sociale; come si evince dalla disposizione all'esame gli enti filantropici possono erogare servizi di investimento (chiaramente finanziario) a sostegno delle attività di interesse generale (quindi anche, ad esempio, in relazione alle attività sanitarie inserite nei LEA) e laddove si usa il termine eufemistico di « investimento di solidarietà » si fa riferimento a strumenti meramente finanziari rispetto ai quali è comunque sempre previsto un ritorno finanziario per l'investitore che, in tal maniera, può influenzare l'offerta di servizi sociali e mistificare i reali bisogni sottesi dei cittadini e che uno Stato civile avrebbe invece il dovere di garantire al di fuori e a prescindere da ogni logica di profitto;

questi investimenti finanziari sono remunerati sulla base dell'impatto sociale conseguito, dopo essere opportunamente e necessariamente misurato; l'impatto sociale non va inteso come forma di valutazione della efficacia ed efficienza dei servizi resi ma come strumento di misurazione per il ritorno dell'investimento finanziario e, tenuto conto che i bisogni dei cittadini, soprattutto sanitari e sociali, sono caratterizzati da una complessità tale che ne rende difficile la misurazione, questo sistema di finanza « creativa » e di misurazione e/o valutazione finanziarizzata, rischia di penalizzare proprio i bisogni più complessi che generalmente riguardano i soggetti più vulnerabili; è facile presumere che la complessità sarà meno appetibile per gli investitori e allora si

escluderanno i servizi sociali meno remunerativi e di difficile soluzione. Sconcerta l'idea che i bisogni dei cittadini siano « contrattualizzati » con investitori, tenuto conto che « le politiche di inclusione sociale non sono leve meccaniche ma processi molto più complessi, che comportano la riconfigurazione di interazioni sociali articolate con conseguenze spesso non prevedibili » (Sanderson, 2000);

non appare condivisibile che si demandi agli atti costitutivi degli enti filantropici la possibilità di determinare i principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di terzo settore; lasciare piena autonomia e piena autodeterminazione equivale derogare ai principi cui invece devono attenersi gli enti del terzo settore previsti in altre parti del provvedimento; riguardo alla pubblicità delle erogazioni deliberate ed effettuate si esprimono perplessità per il fatto che non sia previsto un limite in riferimento alla singola erogazione o indicazioni di trasparenza anche in riferimento ai soggetti beneficiari delle erogazioni oppure indicazioni riguardo criteri di imparzialità, pubblicità e concorrenzialità nelle erogazioni;

in relazione alle reti associative, disciplinate all'articolo 41, non se ne comprende esattamente la necessità/finalità e sembrano piuttosto introdotte per scoraggiare la costituzione di piccole associazioni o fondazioni e per privilegiare invece le grandi reti associative; si evidenzia che dal combinato disposto dell'articolo 41 e del successivo articolo 72, si evince che l'accesso alle risorse per il finanziamento dei progetti e delle attività d'interesse generale nel terzo settore, sembra avvenire in maniera privilegiata, proprio tramite tali reti associative; inoltre si evidenzia la necessità di comprendere meglio la compatibilità della forma associativa di tale ente del terzo settore laddove sia costituito anche da Fondazioni aderenti e/o associate;

sulla pubblicità e accessibilità del Registro unico nazionale appare opportuno specificare che lo stesso sia reso pubblico sul sito del Ministero del lavoro e in relazione all'accesso è necessario specificare chi debbano intendersi per « interessati » che hanno diritto all'accesso; in mancanza di ulteriori specificazioni infatti potrebbe ritenersi che in realtà tale accesso non sia esteso a chiunque e la pubblicità non necessariamente coincida con la pubblicazione sul sito internet;

si esprimono perplessità sulla possibilità per le reti associative di essere iscritte in più sezioni del Registro tenuto conto che le stesse dovrebbero in realtà svolgere una funzione di raccordo, supporto, monitoraggio. Si pone dunque la questione se sia opportuno prevedere, all'articolo 41, che le reti associative siano da costituirsi tra enti omogenei quanto meno in relazione alla forma giuridica adottata; non è condivisibile e comunque appare un eccesso rispetto alla delega conferita la possibilità per il Ministro del lavoro di modificare, con decreto di natura non regolamentare, le sezioni del registro;

si esprimono perplessità sul fatto che in relazione ai bilanci e rendiconti ed in relazione ai fondi e contributi raccolti o percepiti si preveda un mero deposito nel Registro unico e non anche la pubblicità né si prevede la pubblicità degli atti costitutivi e dello statuto; non appare condivisibile che l'informativa antimafia sia prevista solo per enti di enorme dimensione e peraltro sembra coinvolgere solo le associazioni e le fondazioni escludendo ad esempio, così sembra, quegli enti che abbiano costituito patrimoni separati per i quali invece si prevede la revisione legale. È importante altresì chiarire se tale misura si applica anche alle imprese sociali e alle cooperative sociali;

dinanzi ad un accertamento, anche d'ufficio, sulla carenza dei requisiti che comporta anche la cancellazione dell'ente dal Registro o il suo trasferimento in altra sezione c'è un meccanismo di devoluzione

che, salvo diversa indicazione, andrà a beneficiare una fondazione specifica di natura giuridica privata (Fondazione Italia sociale); tale disposizione a vantaggio di tale fondazione rischia di configurarsi come un indebito aiuto di Stato posto che peraltro tale Fondazione opera in concorrenza con altre analoghe Fondazioni anche su attività finanziarie;

si ritiene che il procedimento per rendere operativo il registro sia eccessivo laddove ad esempio si prevede che le procedure per l'iscrizione siano definite dal decreto del Ministero mentre con leggi regionali siano disciplinate le procedure per l'emanazione dei provvedimenti d'iscrizione e cancellazione; sarebbe invece opportuno che sia il medesimo decreto a disciplinare anche le procedure che le regioni poi dovranno recepire con atti regolamentari; inoltre il termine di 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica entro il quale le Regioni devono rendere operativo il registro appare aleatorio tenuto conto che non è individuato il soggetto che dovrà realizzare tale struttura informatica e né indicato il termine entro il quale dovrà essere realizzata;

le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi nelle attività di interesse generale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore mediante forme di co-programmazione e co-progettazione e possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; a riguardo si evidenzia l'opportunità di richiamare anche i principi della concorrenzialità, dell'economicità, dell'efficacia, dell'evidenza pubblica e di richiamare la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) laddove applicabile ed in ogni caso il rispetto dei principi in essa riportati; appare inoltre necessario richiamare l'applicabilità della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 si esprimono rilevanti perplessità in

ordine al fatto che si amplia la possibilità di fare convenzioni a tutte le attività di interesse generale indicate all'articolo 5 (es. prestazioni sanitarie inserite nei LEA) rispetto alla situazione vigente che invece limita tale possibilità solo per gli interventi e servizi sociali. La convenzione è uno strumento che consente di derogare alla disciplina generale dei contratti della pubblica amministrazione e, quindi, consente di affidare alle associazioni iscritte nel Registro l'esecuzione di servizi pubblici, senza dover passare da gare di appalto o altre procedure (ristrette od allargate) di affidamento/concorsuali; si esprimono dunque rilevanti dubbi di legittimità e di compatibilità con le direttive europee che regolano il mercato e la concorrenza;

in relazione ai servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza rispetto alla situazione vigente, l'affidamento diretto e quindi la deroga alla disciplina generale dei contratti della Pubblica amministrazione e, quindi, di affidare il servizio senza dover passare da gare di appalto o altre procedure (ristrette od allargate) di affidamento/concorsuali. Si precisa che in taluni casi tali servizi sono oggi affidati, in alternativa, a società in *house providing* che, come noto, devono però svolgere la loro attività prevalentemente solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche partecipanti; con il provvedimento all'esame si consentirebbe quindi l'affidamento diretto anche in deroga o al di fuori *dell'house providing*; con rilevanti dubbi di legittimità e di compatibilità con le direttive europee che regolano il mercato e la concorrenza;

la disciplina del Consiglio nazionale del Terzo settore (articoli 58-60) prevede che designazione dei 6 rappresentanti delle associazioni del terzo settore sia fatta da parte dell'associazione più rappresentativa, senza che sia contemplato alcun meccanismo elettivo o di candidatura né si comprende in che maniera sono designati i 12 rappresentanti delle reti associative; infine stupisce il riferimento al CNEL che

pure il Governo (e la sua maggioranza) volevano abolire con la nota riforma della Costituzione;

in relazione ai centri di servizio per il volontariato (CSV), disciplinati dall'articolo 61, si prevede l'istituzione di un Organismo nazionale di controllo (ONC) che stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV e a riguardo sarebbe stato opportuno richiamare l'applicabilità del decreto n. 33 del 2013 (trasparenza) e del decreto n. 39 del 2013 (inconferibilità e incompatibilità d'incarichi) tenuto conto che tali CSV percepiscono contributi in forza di un potere « impositivo » comunque derivato da legge dello Stato e per il tramite delle Regioni; si ricorda infatti che l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 prevede che per il tramite delle Regioni e degli enti locali siano destinati ai CSV fondi speciali, costituiti con una quota non inferiore ad 1/15 dei proventi delle fondazioni bancarie;

si esprimono forti perplessità sulla nuova disciplina dei CSV che sembra eccedere dalla delega conferita laddove non era in alcun modo contemplata l'istituzione di un'altra fondazione giuridica privata né che la programmazione e il controllo dei CSV fosse affidato, di fatto, alle fondazioni bancarie che deterranno la maggioranza in tali Organismo nazionale di controllo e in quelli territoriali;

appare sconcertate che tale Organismo nazionale, controllato dalle fondazioni bancarie, debba accreditare i CSV e debba definire gli indirizzi strategici generali da perseguire a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale. Questa disposizione, unitamente ad altre che seguono (sulle obbligazioni sociali), rappresenta l'emblema della finanziarizzazione non già e non solo dei servizi sociali ma di tutte quelle attività d'interesse generale che, come descritti all'articolo 5 del provvedimento all'esame, riguardano precipuamente attività d'interesse pubblico che lo Stato dovrebbe garantire in via principale, coadiuvato, solo in via sussidiaria, dagli enti del terzo settore; il finanziamento dei



Centri di servizio per il volontariato avviene tramite il Fondo unico nazionale (FUN) alimentato da contributi annuali (obbligatori) delle fondazioni di origine bancaria (FOB) ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ossia la succitata Fondazione giuridica privata, controllata dalle fondazioni bancarie e le risorse saranno destinate anche per il funzionamento dell'Organismo nazionale di controllo e degli Organismi territoriali di controllo; di fatto si duplica un sistema di coordinamento nell'ambito del volontariato prevedendone diversi livelli che certamente non semplificano il sistema ma lo rendono estremamente farraginoso (reti associative, CVS, ONC, OTC) con una diffusa duplicazione di ruoli e competenze ed un ulteriore impiego di risorse;

appare critica la previsione che il credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni bancaria sia da queste cedibile anche alle banche, agli intermediari finanziari e assicurativi, ravvisandosi in tal senso un aiuto indiretto alle banche;

non è assolutamente condivisibile il riconoscimento di emolumenti a componenti e dirigenti dell'Organismo nazionale di controllo e degli Organismi territoriali di controllo, emolumenti che saranno finanziati dalle Fondazioni bancaria nella misura che riterranno opportuna; è evidente che in tal maniera organismi deputati all'accreditamento dei CSV e al controllo (che quindi dovrebbero essere indipendenti) saranno invece essi stessi controllati dalle Fondazioni bancarie che assumono, nel provvedimento all'esame, un ruolo di dominus del nuovo sistema di welfare; si esprimono perplessità nella parte in cui si prevede che l'ONC (che ricordiamo è una fondazione giuridica privata) dia indicazioni « non ben identificate » riguardo il trasferimento dei beni mobili o immobili di un CSV sciolto o non più accreditato e al riguardo sarebbe stato opportuno indicare quale debba essere la destinazione dei beni mobili e immobili onde evitare il rischio di arbitrarietà;

le specifiche misure agevolative per gli enti del terzo settore previste agli

articoli 67-71 sembrano delineare un sistema di agevolazioni eccessivo laddove rivolto indistintamente a tutti gli enti del terzo settore, senza adeguati requisiti e presupposti e peraltro alcune agevolazioni, come le provvidenze fideiussorie e creditizie (per agevolare il ricorso al credito), l'accesso al fondo sociale europeo, la possibilità di utilizzare immobili con qualunque destinazione urbanistica, i fondi per i progetti sociali seppur apprezzabili sono rimasti, nel passato, spesso, « lettera morta » a causa della mancanza di regolamentazione amministrativa da parte degli enti pubblici competenti, difficoltà di interpretazione, complicazione amministrativa, carenza di fondi;

è sconcertante la disciplina dei « titoli di solidarietà » che, al di là del termine eufemistico utilizzato, riguarda mere obbligazioni finanziarie e tende a realizzare la cosiddetta « finanza sociale ». In buona sostanza si permette alle banche di emettere strumenti finanziari con rilevanti agevolazioni in cambio di « liberalità » agli enti del terzo settore iscritti nel Registro e per le attività di interesse generale (tra i quali ricordiamo ci sono anche attività di precipuo interesse pubblico come le attività sanitarie inserite nei LEA). Peraltro tali liberalità come suindicate e descritte implicano un'aleatorietà e/o discrezionalità sconcertate laddove si prevede ad esempio che le banche « possono erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60 per cento » per il sostegno delle attività degli enti, « ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti »; in buona sostanza sono le banche che valutano se le attività di un ente è meritevole o meno! Oppure in riferimento alla destinazione di una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli in realtà si precisa « compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria ». È forte il sospetto che queste misure agevolative nei confronti degli istituti finanziari rischiano di rappresentare un indebito aiuto di Stato;

anche la disciplina relativa al regime fiscale del c.d. *social lending* reca rilevanti perplessità in ordine alla compatibilità con la legge delega tenuto conto che introduce una mera misura fiscale su uno strumento finanziario, peraltro usato anche dalle banche, senza che sia chiaro se e in che misura l'agevolazione sia correlata al terzo settore o alle attività d'interesse generale;

ultime, ma non certo in ordine di importanza, le considerazioni in ordine alle cosiddette « misure di sostegno » che lo schema di decreto prevede per gli enti del terzo settore. Ad un esame approfondito del testo, risulta evidente che il Legislatore — nello sforzo di razionalizzare la materia e di armonizzarla, anche con le disposizioni comunitarie — ha trascurato di portare a compimento gli altri obiettivi immanenti nella Legge di delega: la semplificazione e la certezza applicativa. Nel disegnare i contorni generali della fiscalità non profit, l'articolo 79 dispone che le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando sono esercitate a titolo gratuito ovvero « dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale ». È intuitivo che l'applicazione della citata disposizione, diverrà foriera di un elevato numero di contenziosi ove non verranno forniti adeguati strumenti di *compliance* finalizzati a spiegare cosa si intenda con una simile espressione e come se ne possa ragionevolmente determinare una quantificazione numerica, nelle diverse ipotesi merceologiche e territoriali;

per gli enti di natura associativa, lo schema di decreto stabilisce, in via generale, un trattamento fiscale peggiorativo rispetto a quello già previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997: continueranno a fruire della detassazione, ai fini delle imposte sul reddito, solo le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi. Al contrario,

diverranno fiscalmente imponibili le attività su pagamento specifico da parte dei soci, anche se rese in conformità con gli scopi statutari, senza scopo di lucro e nel rispetto dei principi di democraticità della *governance* associativa;

non è chiaro, peraltro, se le disposizioni agevolative previste ai fini delle imposte sui redditi si estendano anche all'imposta sul valore aggiunto ed è questo un punto di grave incertezza normativa. Elementi di semplificazione sono introdotti con il nuovo regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (articolo 80), basato sull'applicazione di coefficienti di redditività proporzionali al volume dei ricavi e dunque sostitutivi della deduzione analitica dei costi. Tuttavia tale disposizione non sembra estendersi all'IVA, per la quale, dunque, non sembra prospettarsi un sistema di liquidazione forfettaria alla stregua di quello previsto dalla legge n. 398 del 1991, norma — quest'ultima — la cui fruizione sarà inibita alla maggior parte degli enti a carattere associativo. Fatto sta che la liquidazione analitica dell'imposta del valore aggiunto, comporta, inevitabilmente, la soggezione a un complesso sistema adempimentale (registrazioni, liquidazioni telematiche, spesometro, dichiarazione iva) rispetto al quale è ragionevole assumere che la vasta platea degli enti interessati sia largamente impreparata;

unico regime realmente semplificato è quello recato dall'articolo 86 dello schema di decreto sulla falsariga del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi di ridotte dimensioni (ex minimi) con il vantaggio, pertanto, dell'esclusione da iva e da relativi adempimenti: peccato che esso si applichi esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale il cui volume di ricavi commerciali non supera il plafond annuale di 130.000 euro. L'estensione del beneficio anche ad altre categorie di enti non commerciali, sarebbe risultata provvidenziale nell'ottica di salvaguardare le pic-

cole realtà del terzo settore dall'incremento dei costi di conformità;

nel complesso il provvedimento inocula nel sistema del terzo settore una quantità impressionante di complicazioni amministrative e burocratiche, delle quali è lecito diffidare che possano realmente contribuire a migliorarne le performance di trasparenza ed affidabilità mentre è pressoché certo che ne determineranno la lievitazione dei costi amministrativi, con connessa sottrazione di preziose risorse al conseguimento delle attività di interesse generale. Tale critica non investe solo il profilo tributario in precedenza descritto, ma anche quello della *governance*, in ragione dei rilevanti adempimenti introdotti come l'obbligo di redazione del bilancio in sostituzione di quello del rendiconto, l'applicazione del principio di competenza al posto di quello di cassa, l'adozione obbligatoria dell'organo di controllo. Non è in discussione l'esigenza che il settore si doti di adeguati presidi per fronteggiare i fe-

nomeni di elusione ed eterovestizione, ma il fatto che tale obiettivo sia perseguito trasponendo, *sic et simpliciter* norme e modelli dedotti aprioristicamente dal comparto del privato commerciale, ove già risultano in parte superati e disfunzionanti. D'altro canto, il provvedimento fallisce nel tentativo di colmare le molte lacune che la precedente normativa presentava, generando la mefitica attesa che esse verranno affrontate e risolte attraverso la prassi degli enti impositori e il dibattito nelle aule giudiziarie;

considerato infine che:

il Consiglio di Stato in data 14 giugno 2017 ha reso il proprio parere sul provvedimento all'esame e la maggior parte dei rilievi espressi dal consesso trovano riscontro nelle diverse considerazioni riportate nel presente parere,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

ALLEGATO 4

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo,  
approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »;

apprezzato che nel testo in esame sono state recepite le osservazioni incluse nel parere espresso dalla XII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in oggetto, volte ad assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie e a richiamare le procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012;

rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le disposizioni di cui ai commi da 154 a 157, che consentono l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria a condizione che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri ovvero, nel caso di strut-

ture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo;

segnalato che la formulazione adottata non garantisce che all'interno delle strutture afferenti a dette società tutte le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente dai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 409 del 1985,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

al comma 154 sia esplicitato che nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria sia garantito che tutte le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente dai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 409 del 1985.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	174
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 4417 Russo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	174
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	176

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	181
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	188

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	181
---	-----

**RISOLUZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	186
7-01288 Benedetti: Misure a tutela degli stock e della pesca del pesce spada ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-01288</i> ) .....	186
7-01288 Fiorio: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01276 Zaccagnini: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	187

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian .....	187
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187
---	-----

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

**La seduta comincia alle 14.30.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

**Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.**

**C. 4417 Russo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) *relatore*, fa presente, in via preliminare, che la relazione illustrativa del provvedimento precisa che la proposta di legge all'esame è il frutto del lavoro dell'Osservatorio dell'Appennino meridionale (consorzio costituito alla fine del 1999 dalla regione Campania e dall'università degli studi di Salerno), e che è stata redatta all'esito di un lungo approfondimento del panorama legislativo del settore e del concomitante monitoraggio delle dinamiche di mercato riferite al pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP). In ragione di ciò esprime, da subito, un particolare ringraziamento all'onorevole

Russo, primo firmatario della proposta di legge, per il lavoro svolto.

Sottolinea, inoltre, che la relazione illustrativa ricorda, tra l'altro, che il pomodoro San Marzano DOP rimanda a uno dei pochi casi nella storia d'Italia in cui l'imprenditoria del Nord ha scommesso sulla vocazione agroambientale dei terreni del Sud. A tal proposito, fa presente che, come affermato, nella relazione illustrativa: « Fu il commendator Francesco Cirio – originario di Nizza Monferrato, simbolo italiano dell'industria conserviera, a convogliare – dopo l'incredibile sviluppo delle fabbriche aperte al nord – sforzi e investimenti nel meridione. Intuendo le straordinarie qualità dell'area, trasversale a Napoli e a Salerno (...), in particolare l'elevata idoneità allo sviluppo delle colture per via delle favorevolissime condizioni pedoclimatiche, venne al Sud per dare impulso agli agricoltori e per avviare stabilimenti per la trasformazione del pomodoro in pelato, acquisito che, tra tutti gli ortaggi autoctoni, il Pomodoro San Marzano, per le proprietà organolettiche e morfologiche del frutto e delle bacche, rivelava peculiarità oltremodo pregiate. (...) Sullo sfondo di tecniche e di pratiche ultra-datate che si rinnovano a ogni produzione, emergono con forza la laboriosità e la creatività di un'intera comunità territoriale, unitamente a tradizioni, saperi e competenze che collocano il fattore antropico nel novero degli elementi che assurgono il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino DOP ad ambasciatore mondiale del *made in Italy* agroalimentare ».

Relativamente al contenuto della proposta di legge, osserva che l'articolo 1, rubricato « Patrimonio culturale nazionale », prevede che il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i siti destinati alla relativa produzione, che ricadono nell'area individuata dal disciplinare di riferimento, siano considerati la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un ter-

ritorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolari, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani (comma 1).

Il comma 2 del medesimo articolo 1 ribadisce che il pomodoro DOP San Marzano e i relativi siti di produzione rappresentano un patrimonio culturale nazionale e, in quanto tale, da salvaguardare, valorizzare e promuovere.

Evidenzia che l'articolo 2, rubricato « Produzione e commercializzazione », prevede che, avuto riguardo ai profili valoriali che il predetto prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP sia strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicuri l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. Osserva inoltre che la disposizione precisa altresì che tale produzione concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni (comma 1).

Fa presente che il comma 2 dispone che, fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP debba essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili.

Con riferimento a tali ultime disposizioni, segnala che la relazione illustrativa rileva che siffatta previsione « nasce dalla rilevazione, nel tempo, di una grave asimmetria informativa, dovuta al modo di porsi di taluni produttori sul mercato: non pochi, infatti, promuovono il proprio pomodoro rivendicandone il titolo, improprio, di vero Pomodoro San Marzano. Quel che mina di fatto la credibilità del-

l'intero sistema di certificazione della DOP e che l'enunciato del comma 2 dell'articolo 2 si prefigge di superare ».

Propone, quindi, che la Commissione svolga un ciclo di audizioni che coinvolga i rappresentanti dei principali organismi del settore, tra i quali, in primo luogo, il presidente e il direttore dell'Osservatorio universitario Appennino meridionale, agronomi esperti del pomodoro San Marzano; rappresentanti delle organizzazioni di categoria, a partire dalla Coldiretti che, con particolare riferimento alla Campania, ha sempre riservato particolare attenzione al tema oggetto della proposta di legge, nonché i competenti rappresentanti della regione Campania e del MIPAAF.

Filippo GALLINELLA (M5S) dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge – il quale prevede che anche i siti destinati alla produzione del pomodoro San Marzano dell'agro-nocerino a DOP e ricadenti nell'area individuata dal disciplinare di riferimento, rappresentano un patrimonio culturale nazionale, in quanto tale da salvaguardare, valorizzare e promuovere – avanza il dubbio che, per effetto dell'inquadramento di tali terreni come beni culturali, gli stessi non possano più essere commercializzati alle stesse condizioni dei normali terreni agricoli, venendo sottoposti a particolari vincoli che potrebbero creare difficoltà agli stessi agricoltori. Ritiene quindi utile svolgere audizioni sul tema, anche allo scopo di chiarire questo aspetto tecnico.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dopo aver ringraziato l'onorevole Oliverio per l'approfondita relazione, concorda sull'opportunità di svolgere audizioni, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza utili ad approfondire anche l'aspetto dall'onorevole Gallinella. Suggestisce, a tal proposito, di audire anche il Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano.

Luca SANI, *presidente*, nel riservarsi di sottoporre all'Ufficio di presidenza la valutazione sui soggetti da audire, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di domini collettivi.  
C. 4522, approvata dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ROMANINI (PD) *relatore*, osserva che la proposta di legge all'esame, composta di tre articoli, di iniziativa dei senatori Pagliari ed altri, è stata approvata in prima lettura dall'Assemblea del Senato con un solo astenuto.

Con riferimento all'oggetto della proposta di legge, in via preliminare, fa presente che non esiste una definizione normativa dei « domini collettivi » ma che con tale termine si intende, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agrosilvopastorale.

Sottolinea che i domini collettivi hanno una storia millenaria, risalente al 117 a.C., che si è perfezionata nel corso del tempo, soprattutto nel Medioevo, e che è giunta, pressoché immutati, ai tempi odierni. Si tratta di una situazione giuridica di natura diversa rispetto a quella della proprietà individuale e non riconducibile nemmeno alla comproprietà. Fa presente inoltre che in Italia ha assunto diverse denominazioni, a seconda delle varie regioni, e che costituisce il 9,77 per cento della superficie agricola totale nel nostro Paese.

Di queste, sempre secondo i dati ISTAT, l'82 per cento sono ubicate in montagna, il 16 per cento in collina e il 2 per cento in pianura. Nella Provincia Autonoma di Trento l'estensione dei domini collettivi raggiunge il 42 per cento della superficie dell'intero territorio provinciale, mentre in Abruzzo giunge al 49 per cento.

I domini collettivi sono distribuiti su tutto l'ambito nazionale, per quanto sull'arco alpino trovano la loro massima estensione e presenza.

Osserva che le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi,

appartenenti originariamente ad una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione privatistica, di derivazione romanistica, basata sulla proprietà privata. Ricorda, a tal proposito, anche il contenuto dell'articolo 42, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati ».

Segnala che i domini collettivi costituiscono, invece, i beni oggetto del diritto di uso civico. Gli usi civici integrano un residuo di antiche figure di diritti sui generis a contenuto reale, spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su di un territorio e a ogni suo membro che può quindi esercitarlo *uti singulus*. Il contenuto consiste nel trarre utilità da terre di appartenenza pubblica o privata per il perseguimento di finalità di interesse generale; tali utilità consistono, generalmente, in raccolta di legna, di erba, di funghi, uso di acque, semina, pascolo, caccia, ecc. In relazione alla natura del diritto, segnala come, ove questo sia esercitato su terre di proprietà di un privato, potrà avvicinarsi al modello conosciuto del diritto reale di godimento su cosa altrui; al contrario, ove il bene gravato sia di proprietà pubblica, l'uso civico potrebbe avere la qualificazione giuridica di « comunione senza quote ».

Fa presente che il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332). Tale corpo normativo è stato poi integrato da numerose leggi regionali, a seguito del decentramento amministrativo del 1977 (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 66, commi 1 e 4).

La disamina dell'istituto può trarsi poi dalla sentenza n. 19792 del 28 settembre 2011 con cui la Cassazione civile ha ritenuto non assoggettabile a espropriazione forzata un bene soggetto a uso civico.

Venendo ai contenuti della proposta di legge all'esame, osserva che essa intende confermare — fatta eccezione per quelle



vicende di traslazione della titolarità che si sono verificate e quindi di acquisizione a titolo derivativo originario di diritti reali sui beni oggetto di proprietà collettiva – che i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio, da parte dei singoli, di soli diritti di godimento, di utilizzazione e di uso, mantenendo in ogni caso in capo a tali beni – inusucapibili e intrasferibili – la loro natura pubblica. Ciò anche sul presupposto che la conservazione degli usi civici svolga un ruolo importantissimo per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Evidenzia che la proposta di legge all'esame tenta dunque di conferire certezza a situazioni giuridiche soggettive che spesso hanno avuto contorni sfumati proprio perché hanno sedimentato nel tempo, si sono protratte per lunghissimi periodi e, addirittura, i beni oggetto di proprietà collettiva o il loro utilizzo sono stati tramandati di padre in figlio per intere generazioni nell'esclusivo utilizzo.

La proposta di legge mira dunque a sgomberare il campo sulla destinazione che questi beni possono avere, definendo il rapporto intercorrente tra le comunità collettive e i beni, al fine di conferire certezza nei diritti di godimento, anche in quei rapporti sociali sino ad ora rimessi a fonti di regolazione subordinata o comunque dai contorni giuridici assai sfumati.

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Le caratteristiche connotative sono esplicitate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

I domini collettivi sono soggetti a Costituzione (lettera *a)*) e trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed

utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale).

Essi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale (lettera *b)*).

Hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva (lettera *c)*).

Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi (lettera *d)*).

Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

L'articolo 2, comma 1, riconosce poi come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto.

Il comma 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti alla costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i

beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.

Il comma 3 prevede che sussiste un diritto sulle terre di collettivo godimento quando:

esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità;

è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Venendo all'articolo 3, che rappresenta il cuore della proposta di legge, fa presente che il comma 1 qualifica i seguenti beni come beni collettivi: le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate (lettera *a*); le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati (lettera *b*); le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici; le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927 (che prevede la possibilità in ogni fase del procedimento di liquidazione degli usi civici, di promuovere un esperimento di conciliazione); le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 sembra richiamare la possibilità, in caso di terreni poco estesi da dividere tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge del 1971 prevede che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi

territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali); le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; le terre derivanti da permuta o da donazione (lettera *c*); le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati (lettera *d*).

In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati (lettera *d*), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. Tale eccezione sembra derivare dal fatto che le terre di cui alla lettera *d*) appartengono « iure privatorum » a un ente collettivo oppure a un privato che, in entrambi i casi, sfuggono alla qualifica di bene demaniale.

L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).

I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo: inalienabilità; indivisibilità; inusufruttabilità; perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.

L'articolo 142 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), appositamente richiamato, prevede infatti che siano di interesse paesaggistico e sottoposti alla disciplina della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, « le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici » (comma 1, lettera *h*). Il provvedimento precisa che, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Inoltre, la proposta di legge precisa che il vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102/1971. Il primo comma di tale disposizione stabilisce l'inalienabilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari. Il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 è alla possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.

Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame – nell'ambito del riordino della disciplina delle comunità montane di cui al comma 4 – le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge 97 del 1994 e cioè disciplinare con legge i profili relativi a: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvopastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvopastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio; 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvol-

gimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Decorso il citato termine annuale, ai suddetti adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei ben collettivi.

Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge del 1994 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge 97/1994, in quanto con essa compatibili.

Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre-beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa UE.

Conclusivamente, nel ritenere che sul testo all'esame possa registrarsi anche alla Camera la stessa condivisione che si è avuta al Senato, propone di svolgere sul testo un rapidissimo ciclo di audizioni e di concluderne l'esame preliminare nell'arco di un paio di settimane.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel ricordare come il tema degli usi civici sia già stato posto dal suo gruppo all'attenzione della Commissione con riferimento al pascolamento presso fondi di terzi, reputa necessario che all'approvazione della proposta di legge all'esame segua una seria attività di ricognizione delle particelle di terreno in uso civico onde evitare fenomeni di uso improprio di tali terre, anche allo scopo di renderle disponibili, così come dispone la proposta all'esame, ai giovani agricoltori.

Segnala infine l'opportunità di convocare in audizione la Comunanza di Gualdo Tadino in relazione ad un contenzioso sorto sull'uso dell'acqua del sottosuolo in tale territorio.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede al relatore se si possa ritenere che rientrino nell'ambito dei domini collettivi anche i terreni concessi in enfiteusi, in relazione ai quali, anche con atti di sindacato ispettivo, ha posto all'attenzione della Commissione e del Governo, numerosi profili problematici.

Giorgio ZANIN (PD), nel premettere che la materia è per lui di grande interesse, avendo anche lavorato alla predisposizione di una proposta di legge sul tema, osserva come essa sia fonte di forte contenzioso in molte zone del Paese. L'istituto dei domini collettivi è al contempo assai risalente ed assai attuale: ritiene pertanto che sia necessario sviluppare tutte le potenzialità dell'istituto consentendo la costituzione di nuovi domini collettivi, anche al fine di dare una risposta al fenomeno dei lasciti abbandonati.

Ritiene poi che, ove si intenda svolgere una qualche attività conoscitiva, debba essere dato spazio anche a rappresentanti delle regioni speciali e delle provincie autonome.

Paolo COVA (PD) pone all'attenzione della Commissione un tema ulteriore e cioè quello del risanamento dalla peste suina. Al riguardo, fa infatti presente come in Sardegna sia stato impossibile debellare il fenomeno a causa dell'insistenza dei suini colpiti dalla peste su zone in uso civico e, quindi, privi di un proprietario. Reputa quindi che un intervento normativo in tema di usi civici non possa prescindere da una regolamentazione normativa della gestione sanitaria.

Adriano ZACCAGNINI (MDP), nel considerare la proposta di legge all'esame di straordinaria importanza in quanto volta a disciplinare un *tertium genus* di proprietà che si aggiunge alla proprietà pubblica e alla proprietà privata, e cioè quello della proprietà collettiva su beni comuni nella loro accezione agro silvo pastorale, ricorda come, in una relazione del professor Rodotà del 2008, sull'uso dei beni per finalità collettive, si sia fatto riferimento all'op-

portunità di mutuare a tal fine la disciplina degli usi civici.

Auspica conclusivamente una celere approvazione in via definitiva del testo all'esame.

Mino TARICCO (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampia relazione svolta, chiede tuttavia che sia effettuata una verifica sulle ricadute della normativa in oggetto su quella regionale, tenuto conto che la disciplina adottata dalle singole regioni appare assai diversificata.

Laura VENITTELLI (PD), nel richiamare anch'ella la questione posta dal deputato Taricco sulle eventuali ricadute che l'approvazione di una normativa nazionale potrebbe avere sulle leggi regionali vigenti in materia, chiede al relatore altresì un chiarimento sulla portata applicativa della proposta di legge in oggetto e cioè se essa trovi applicazione solo alle terre appartenenti alla proprietà demaniale o anche alle proprietà collettive.

Siro MARROCU (PD) fa presente come nella sua regione, la Sardegna, un terzo del territorio sia gravato da usi civici, e come ciò sia fonte di grande contenzioso, al quale durante la sua attività consiliare ha tentato di porre rimedio allorché ha rivestito l'incarico di relatore proprio su una proposta di legge regionale volta a regolamentare l'istituto. Replicando infine al collega Cova, fa presente come il perdurare del fenomeno della peste suina dipenda, nella sua regione, da altri fattori, quali la previsione di incentivi per l'abbattimento dei capi malati.

Massimiliano BERNINI (M5S), nel reputare anch'egli il testo all'esame di fondamentale importanza, chiede al relatore un chiarimento sulla sua portata applicativa e se cioè esso sia volto unicamente a regolamentare i domini collettivi già esistenti ovvero consenta di istituirne di nuovi, reputando il secondo aspetto tanto rilevante quanto il primo.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni del deputato

Zanin sulla duplice natura dell'istituto, storico e al tempo stesso moderno, ribadisce che l'intento della proposta di legge all'esame è a suo avviso pienamente condivisibile e ne auspica una celere approvazione.

Luca SANI, *presidente*, nel riservarsi di sottoporre all'Ufficio di presidenza la valutazione sui soggetti da audire, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 420.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che nelle precedenti sedute il sottosegretario Castiglione aveva risposto alle richieste di chiarimenti che gli erano state avanzate dal deputato Oliverio relativamente ai criteri seguiti nel riparto dei fondi in favore di alcune università.

Ricorda inoltre che il Governo si è reso disponibile ad attendere il parere di competenza anche oltre la scadenza del termine previsto per la relativa espressione, scaduto il 19 giugno.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, formalizza una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 20 giugno scorso, e facendo seguito ad un invito in tal senso della Presidente della Camera, la Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.

In via preliminare, osserva che il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

Fa presente che l'utilizzo del Fondo, ai sensi del predetto comma 140, è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Evidenzia che la norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Segnala che si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un DPCM (Atto n. 409) – sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alle finalità di cui alla lettera *i)* del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Fa presente, inoltre, che sulla destinazione delle risorse del Fondo è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 (A.S. 2853) (attualmente all'esame del Parlamento) che ha introdotto due ulteriori destinazioni delle risorse stanziato: è stata attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; è stata attribuita al MIUR una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

Osserva quindi che, considerate le variazioni sopra richiamate e le risorse già ripartite, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, ripartita dallo schema di decreto in esame, ammonta a circa 46.044 milioni di euro.

Segnala infine che un'ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del

2017, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.

Venendo al contenuto dello schema di DPCM all'esame, osserva che, al comma 1, esso dispone la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il d.l. n. 50/2017 e con il D.P.C.M. relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo.

La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a*) ad *l*) dell'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

Le indicazioni in merito alla tipologia di interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate sono riportate nella sola relazione illustrativa.

Con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del MIPAAF, segnalo che, nel settore « Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione » (di cui alla lettera *b*), del citato articolo 1, comma 140), lo schema assegna 6,8 milioni di euro per l'anno 2017; 25,9 milioni di euro per l'anno 2018; 29,7 milioni di euro per l'anno 2019; 29,9 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 92,3 milioni di euro. Come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate al rinnovo e alla manutenzione della rete idrica, quali canali e acquedotti.

Nell'ambito del settore « Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento

ambientale e bonifiche » (di cui alla lettera *d*), del citato articolo 1, comma 140) lo schema prevede lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per l'anno 2017; di 4,4 milioni di euro per l'anno 2018; di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019; di 4,5 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 15,3 milioni di euro.

Come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate alla difesa del suolo, con interventi idrogeologici (regimazione delle acque, argini, ecc.).

Infine, il comma 2 prevede, in linea con quanto previsto al comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'A-NAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Osserva, infine, che i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Filippo GALLINELLA (M5S) dopo aver osservato che la tabella allegata allo schema di decreto riporta la generica indicazione delle finalità per le quali a ciascun Ministero vengono assegnate, in quota parte, le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017, esprime la necessità, al fine di consentire alla Commissione di effettuare una valutazione più completa, che il Governo fornisca informazioni dettagliate sulle specifiche opere per la realizzazione delle quali le risorse in questione verranno destinate.

Luca SANI (PD) precisa che quanto richiesto dal deputato Gallinella è un atto di gestione di stretta competenza dell'Esecutivo che non spetta alla Commissione valutare.

Marco CARRA (PD), con riferimento alla richiesta avanzata dall'onorevole Gal-

linella, osserva che spetta all'Esecutivo l'individuazione delle singole opere alle quali destinare le risorse ripartite dallo schema di decreto all'esame, mentre spetta al Parlamento il potere di formulare indirizzi al Governo e, successivamente, di svolgere un'attività di controllo sulla conformità dell'azione dell'Esecutivo rispetto agli indirizzi impartiti dal Parlamento.

Sottolinea quindi l'estrema rilevanza di quanto, per la prima volta, è stato disposto con la legge di bilancio 2017, che ha istituito un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale in settori strategici per il Paese con una dotazione, per il solo 2017, pari a 1.900 milioni di euro. Evidenzia, come ulteriore elemento positivo, che tali risorse sono state, in parte, già destinate alla realizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, nonché per sostenere, tra l'altro, investimenti delle regioni a statuto ordinario.

Rimarca altresì che una parte significativa della rimanente quota del Fondo è stata assegnata al MIPAAF per la realizzazione di interventi per il rinnovo e la manutenzione della rete idrica e per la difesa del suolo mediante interventi idrogeologici che rivestono un carattere di fondamentale importanza per il settore agricolo. Tale scelta, peraltro, si pone in linea di continuità con le risorse già stanziolate dal Governo con i PSRN allo scopo, tra gli altri, di contenere il rischio di esondazioni e di migliorare il governo della rete idrica.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa esprimere una valutazione favorevole sullo schema in esame all'unanimità.

Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che la sua richiesta al Governo di fornire elementi di conoscenza più dettagliati muove unicamente dall'esigenza di garantire che, pur nel pieno esercizio delle proprie competenze, l'Esecutivo agisca nella massima trasparenza possibile.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dopo aver fatto presente che l'emergenza

idrica rappresenta una vera piaga che affligge tutte le regioni italiane, esprime apprezzamento per l'assegnazione di significative risorse al MIPAAF finalizzate proprio al rinnovo e alla manutenzione della rete idrica. Sottolinea che, a differenza del passato, in cui si è assistito al ricorso alle così dette legge mancia, con lo schema di decreto all'esame, il Governo ha provveduto ad assegnare risorse, ulteriori rispetto a quelle già stanziolate con i PSRN, che andranno effettivamente a vantaggio dei territori.

In relazione a quanto osservato dall'onorevole Gallinella, precisa che la gestione del bilancio del MIPAAF non rientra nelle competenze del Parlamento, bensì dell'Esecutivo, mentre spetta al Parlamento l'esercizio dell'attività d'indirizzo e di controllo sull'operato del Governo. Rileva, a tal proposito, come, a suo avviso, ciascun singolo parlamentare, soprattutto se appartenente alle opposizioni, ha a disposizione strumenti per interloquire con il Governo nello svolgimento della funzione di controllo anche in relazione agli enti vigilati dal Ministero.

Rivolge quindi un appello a tutti i Gruppi affinché la Commissione possa esprimersi con un voto unanime a favore dello schema di decreto all'esame.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiarisce, a scanso di equivoci, che la richiesta avanzata dal collega Gallinella era volta ad ottenere un elenco dettagliato delle opere che il MIPAAF intende finanziare con le risorse assegnate dallo schema di decreto all'esame, non intendendo con ciò in alcun modo avanzare alcuna segnalazione in merito a singoli interventi che occorrerebbe realizzare impiegando tali risorse.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, dopo aver ringraziato il presidente Sani per l'esautiva relazione, sottolinea che per la prima volta è stato istituito un Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando risorse a settori importanti quali la difesa del suolo e il rinnovo della rete idrica, andando così a rafforzare ulterior-



mente le misure già previste nei PSRN, nei quali gli interventi a tutela dell'assetto idrogeologico e per il miglioramento delle infrastrutture irrigue sono stati già individuati come prioritari.

Precisato che l'individuazione dei singoli interventi ai quali destinare le risorse assegnate al MIPAAF è materia di stretta competenza del Ministero, si assume comunque l'impegno a fornire le informazioni richieste dal collega Gallinella.

Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia il sottosegretario Castiglione per l'impegno che ha assunto che va nella direzione di assicurare la massima trasparenza all'azione del Governo.

Luca SANI, *presidente e relatore*, formula seguente proposta:

« La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

ricordato che la disposizione richiamata ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività in-

dustriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche;

considerato che lo schema di decreto all'esame dispone la ripartizione della quota residuale del Fondo investimenti al netto delle somme già ripartite e delle variazioni apportate alla dotazione del Fondo in questione, e che tale quota ammonta a circa 46.044 milioni di euro;

preso atto che la tabella allegata allo schema di decreto ripartisce le suddette risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a)* ad *l)* dell'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero;

valutato favorevolmente che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri;

preso con favore atto che, con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nel settore « Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione » (di cui alla lettera *b)*, del citato articolo 1, comma 140), lo schema assegna al predetto Ministero 6,8 milioni di euro per l'anno 2017; 25,9 milioni di euro per l'anno 2018; 29,7 milioni di euro per l'anno 2019; 29,9 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 92,3 milioni di euro;

considerato favorevolmente che, come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate al rinnovo e alla manutenzione della rete idrica, quali canali e acquedotti;

preso altresì atto con favore che, nell'ambito del settore « Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche » (di cui alla lettera *d*), del citato articolo 1, comma 140) lo schema assegna al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 1,2 milioni di euro per l'anno 2017, 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, 5,2 milioni di euro per l'anno 2019; 4,5 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 15,3 milioni di euro;

valutato favorevolmente che, come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate alla difesa del suolo, con interventi idrogeologici;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. »

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

#### 7-01288 Benedetti: Misure a tutela degli stock e della pesca del pesce spada.

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-01288).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Benedetti ha illustrato la propria risoluzione, auspicandone l'approvazione da parte della Commissione in tempi celeri.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) sottoscrive la risoluzione 7-01288 Benedetti e preannuncia il suo voto favorevole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive la risoluzione 7-01288 Benedetti e preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Silvia BENEDETTI (M5S) esprime piena soddisfazione per la condivisione dei contenuti del suo atto d'indirizzo da parte dei Gruppi rappresentati in Commissione e si augura che con l'approvazione della sua risoluzione l'Italia possa fungere da esempio per altri Stati nella gestione degli *stock* di pesce spada.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione 7-01288 Benedetti.

La Commissione approva la risoluzione 7-01288 Benedetti.

**7-01288 Fiorio: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01276 Zaccagnini: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deliberato di proseguire la discussione delle risoluzioni Zaccagnini e Fedriga congiuntamente alle altre.

Massimo FIORIO (PD), raccogliendo la disponibilità manifestata dai presentatori degli atti d'indirizzo in oggetto, ad approvare una risoluzione unitaria, alla quale non intenderebbero aderire i soli presen-

tatori della risoluzione 7-01233 Gallinella, comunica che sta predisponendo un testo unificato che sottoporrà a breve alla Commissione.

Luca SANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina.**  
**C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.35 alle 16.10.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 420).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 420);

osservato che il medesimo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2016 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, assegnando le somme mantenute in bilancio, al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, in conto residui, per un ammontare pari a 380.881 euro: al CREA, per 157.380 euro; a 3 Organismi internazionali che operano nel settore agricolo e, in particolare, all'Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes – OEPP, per 99.960 euro; all'ITAL-ICID – Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica, che aderisce all'ICID internazionale – International Commission on Irrigation and Drainage, per 30.000 euro, e alla Européenne Federation de Zootechnie – EAPP, per 14.641 euro, nonché a tre dipartimenti universitari italiani: e, segnatamente, al dipartimento di economia dell'Università degli studi di

Parma, per 34.700 euro; al dipartimento di scienze agrarie e forestali dell'Università degli studi di Palermo, per 14.200 euro; al dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali – DISAAT – dell'Università degli studi di Bari, per 30.000 euro;

preso atto favorevolmente che, nelle premesse allo schema di decreto ministeriale in esame – e, più diffusamente, nella relazione tecnica annessa – si evidenzia, a motivazione del primo finanziamento, la necessità di attivare proposte progettuali redatte dal CREA, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei Servizi fitosanitari, volte ad individuare criteri per la valutazione dei rischi derivanti dalle attività di import ed export di organismi che determinino avversità di quarantena o emergenti e di definire le azioni al fine di ridurre i rischi (Pest Risk Analysis – PRA), di concerto con il Servizio Sanitario Centrale, nonché di dare un contributo ai dossier per la riduzione delle barriere fitosanitarie dei prodotti vegetali nazionali in esportazione;

ricordato, a tal riguardo, che – come testimoniato, da ultimo, delle risoluzioni n. 7-00848 Zaccagnini, n. 7-00849 Zaccagnini, n. 7-00870 Taricco, n. 7-00882 Lupo, n. 7-01059 Parentela, concernenti Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie, approvate in un testo unificato nella seduta del 10 gennaio 2017 (risoluzione n. 8-00212) – il

tema forma oggetto di grande attenzione da parte della Commissione;

ritenuto infine opportuno verificare la denominazione del terzo organismo internazionale destinatario delle somme stanziare sul capitolo 2200 indicato come « European Federation of Zootechnie » anziché come « Federation Europeenne de Zootechnie » e l'acronimo ad esso riferito erroneamente indicato come EAPP anziché come FEZ (corrispondente alla sigla inglese EAAP);

ritenuto auspicabile che il contributo disposto a favore delle Università, avendo carattere innovativo rispetto ai riparti effettuati nelle scorse annualità, trovi una sua definizione attraverso l'individuazione della normativa che presiede alla scelta delle istanze pervenute;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. S. 2856 Governo (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	190
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	199
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	192
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	201
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	193
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	202
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	195
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	203
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	198

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

##### La seduta comincia alle 8.05.

**DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.**

**S. 2856 Governo.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e sanità del Senato, sul decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Il provvedimento amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, conferma l'obbligatorietà delle vaccinazioni e rafforza l'apparato sanzionatorio per il mancato rispetto della disciplina.

L'estensione dell'obbligo concerne le seguenti vaccinazioni: anti-pertosse; *anti-Haemophilus influenzae* tipo b; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.

Quanto al rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, si intende invertire la tendenza in atto da tempo. Occorre infatti rilevare che il presidio sanzionatorio degli obblighi vaccinali è andato affievolendosi progressivamente negli anni: ad esempio, con riguardo al tetano e alla poliomielite, si prevedevano inizialmente sanzioni di natura penale, poi trasformate (nel 1981) in sanzioni amministrative. Anche la sanzione consistente nella mancata possibilità di iscrivere a scuola i minori non vaccinati, inizialmente prevista, è stata superata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1999.

In alcune Regioni (Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto) e nella provincia autonoma di Trento era stata sospesa l'applicazione del regime sanzionatorio.

All'articolo 1, si distinguono due fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione: nel caso di comprovata immunizzazione a seguito di malattia naturale; nel caso di pericolo per la salute del minore, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Il primo periodo del comma 4 stabilisce, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di vaccinazione, che l'azienda sanitaria locale territorialmente competente proceda ad una formale contestazione (del mancato rispetto degli obblighi medesimi). Successivamente, nel caso in cui l'inerzia perduri, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai genitori o ai tutori.

Al riguardo, il terzo periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Anche in base a tale rinvio, poiché la suddetta disciplina

generale fa riferimento agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle norme di settore – norme che, nel caso in esame, afferiscono al Servizio sanitario regionale – sembra potersi dedurre che le sanzioni siano irrogate dagli organi competenti secondo la disciplina regionale. Appare comunque opportuna una precisazione in tal senso, mediante una modifica del testo in esame.

L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta che siano decorsi inutilmente i termini, segnala le violazioni alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza (comma 5).

È inoltre fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza (comma 6).

L'articolo 2 demanda al Ministero della salute la promozione di iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto-legge e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, la promozione di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

Alle finalità appena richiamate sono destinati i proventi derivanti dalle sanzioni per i casi di mancato rispetto degli obblighi vaccinali, la cui irrogazione – come detto – sembra essere (ed è comunque opportuno che sia) posta in capo agli organi competenti secondo la disciplina regionale. Considerati gli oneri in capo alle Regioni per un'efficace attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi vaccinali, si potrebbe considerare la possibilità di destinare a queste ultime parte dei proventi delle sanzioni e parte delle ulteriori risorse, che l'articolo 2, comma 2, quantifica in 200.000 euro) dirette alle strutture ministeriali.

La presentazione della documentazione attestante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne;

mentre negli altri gradi di istruzione, la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, ma comporta solo un'informativa all'azienda sanitaria locale. Rispetto alla disciplina finora vigente – posta dall'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967 – viene meno la previsione della comunicazione, da parte del dirigente scolastico, anche al Ministero della salute (articolo 3).

L'articolo 4 concerne l'inserimento nelle classi delle scuole e dei centri di formazione professionale regionale dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie; il comma 1 riguarda i casi di omissione o differimento delle vaccinazioni (previsti dall'articolo 1, comma 3) e stabilisce che in quei casi i minori siano inseriti di norma in classi in cui vi siano solo minori vaccinati.

Il comma 2 concerne i minori non vaccinati e pone in capo ai responsabili delle istituzioni scolastiche o dei centri di formazione professionale l'obbligo di comunicare all'ASL le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

L'articolo 5 reca disposizioni transitorie riferite all'anno scolastico 2017/2018.

L'articolo 6 abroga l'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967 e le norme sanzionatorie finora vigenti in materia di vaccinazioni obbligatorie.

La copertura finanziaria del provvedimento è assicurata tramite la riduzione di 200.000 euro per il 2017 della dotazione del « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi ».

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Ivan CATALANO (CI) sottolinea che i rilievi del parere risultano a suo avviso insufficienti, in considerazione dell'incidenza del provvedimento sulle competenze delle Regioni. Rileva che le Regioni hanno condotto diversi studi ed analisi in materia, investendo le risorse dei contribuenti, che hanno portato ad una

revisione della normativa in materia di obbligo vaccinale; richiama in particolare uno studio della Regione Veneto, costato all'incirca 200.000 euro, che ha evidenziato come l'obbligo vaccinale costituisca un ostacolo all'aumento della copertura vaccinale, in quanto influisce negativamente sulla propensione dei genitori a vaccinare i figli. Evidenzia dunque come prima dell'emanazione del provvedimento non sia stato acquisito il parere delle Regioni e sottolinea infine che le misure da esso previste risultano in contrasto con la legislazione regionale ed i piani regionali in materia.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) richiama l'intesa raggiunta il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

#### **Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

#### **C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Ivan CATALANO (CI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge del Governo C. 3012-B, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 17 settembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.



Ricorda altresì che il provvedimento è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati; esso è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Il disegno di legge, il quale, già nella sua versione originaria, interveniva in ampi settori del mercato al fine promuovere un assetto maggiormente concorrenziale, ha subito ampie modifiche durante l'esame da parte del Senato, e risulta ora costituito da un unico articolo composto da 193 commi. Ricorda che oggetto di esame sono solo le modifiche apportate dal Senato.

Passando all'esame degli aspetti di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione, nel corso dell'esame al Senato sono stati modificati i commi 38 e 39, che recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Sono stati inoltre aggiunti: il comma 168, che dispone che le Regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato; i commi da 101 a 120, in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti; i commi da 126 a 130, in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche; i commi 173 e 174, recanti disposizioni in materia di atti per l'aggiornamento catastale.

Sono stati introdotti inoltre i commi da 180 a 183, che delegano il Governo ad adottare, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la

revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, definendo principi e criteri direttivi.

I commi da 185 a 188, anch'essi introdotti dal Senato, delegano il Governo ad adottare, previo parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui veicoli delle cosiddette « scatole nere » o altri dispositivi elettronici simili, definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di *standard*, la portabilità e la tutela dei dati personali.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.**

**Nuovo testo unificato C. 913 e abb.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 913 e abb. recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sor-

veglanza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché il referto epidemiologico.

Il testo unificato si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, per le finalità di: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterle monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari.

Sono rimesse ad un regolamento governativo – da adottarsi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza Stato-Regioni – l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali.

Ai fini dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete, entro il 30 giugno di ogni

anno, i soggetti preposti provvedono all'invio degli stessi conformemente alle prescrizioni del citato regolamento.

Il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

Sono poi definiti alcuni principi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale: i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia; i dati devono essere trattati per le finalità indicate in precedenza, e allo scopo di: individuare misure sull'incidenza, la mortalità, la sopravvivenza, la tipologia e la prevalenza dei tumore; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane.

Per le finalità perseguite dalla legge possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati.

L'articolo 2 consente la stipula di accordi di collaborazione, per le finalità della legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative ed attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria.

L'articolo 3, modificando l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali – invece che, come attualmente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico, definito come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie ed identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

È quindi demandata ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di

disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati del referto sui siti *internet* degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 Cancellieri.**

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione Finanze della Camera sulla proposta di legge C. 3411 Cancellieri recante « Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni ».

La proposta di legge intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con i debiti nei confronti delle stesse. In particolare, essa consente di compensare i predetti crediti con debiti relativi ad imposte erariali, contributi previdenziali e

assicurativi, ivi comprese le ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale.

Ricorda che la disciplina della compensazione dei debiti con l'erario è attualmente disciplinata dagli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, e successive modificazioni.

La proposta di legge è costituita da due articoli.

L'articolo 1 introduce al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-*sexies*. Le norme introdotte lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, disciplinate dai precedenti articoli 28-*ter*, 28-*quater* e 28-*quinquies*. Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.

Il comma 1 del nuovo articolo 28-*sexies*, in particolare, dispone che detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di: imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

Il comma 2 dell'articolo 28-*sexies* prevede che per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28-*sexies*, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia (articolo 9, comma 3-*bis* e comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185). È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. Il comma 4 dell'articolo 28-*sexies* si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-*sexies*, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-*quinquies* e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.

L'articolo 1, comma 2, della proposta in esame affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi (*recte*: crediti) maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge.

Segnala che la proposta di legge non reca una norma di copertura finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.**

**S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12a Commissione Igiene e sanità del Senato, sul disegno di legge S. 2801, recante « Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 23 febbraio 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.

Rinviando per il resto alla relazione già svolta in quella sede, tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, segnala le seguenti.

All'articolo 1, recante disposizioni in materia di consenso informato: al comma

1, nell'esprimere la finalità perseguita dal provvedimento in esame, il riferimento alla tutela della vita e della salute dell'individuo è stato sostituito con il riferimento alla tutela del diritto « alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona »; al comma 2, è stato specificato che contribuiscono alla relazione di cura tra paziente e medico « gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria »; al comma 5, è stato specificato che, qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica; al comma 6, è stato specificato che – a fronte di richieste effettuate dal paziente di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali – il medico non ha obblighi professionali; è stato introdotto un comma (comma 10) al fine di disporre che la formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie deve comprendere la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative; è stato infine introdotto un comma (comma 11) al fine di fare salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

È stato inserito l'articolo 2, in materia di terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita.

All'articolo 3, recante disposizioni in materia di minori e incapaci, è stato introdotto un comma (comma 1) al fine di prevedere che la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; deve, pertanto, ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria

salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

All'articolo 4, in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT): al comma 6, è stato previsto che le DAT debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza, il quale provvede ad annotarle in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni abbiano provveduto a regolamentare la raccolta di copia delle DAT, ai sensi del successivo comma 7. Si ricorda che il primo periodo del comma 6, nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente, si limitava a disporre la redazione delle DAT « per atto pubblico o per scrittura privata »; al medesimo comma 6, è stata introdotta la previsione sulla base della quale, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca delle DAT con le forme disciplinate, le disposizioni anticipate di trattamento possono comunque essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni; al comma 8, è stato precisato che l'informativa da parte del Ministero della salute, delle Regioni e delle aziende sanitarie sulla possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento in base al provvedimento in esame possa essere resa anche attraverso i rispettivi siti *internet*.

È stato inserito un articolo (articolo 8) al fine di disciplinare l'obbligo di trasmissione di una relazione annuale del Ministro della salute alle Camere sull'applicazione del provvedimento in esame. Ai fini della redazione di tale relazione, le Regioni sono tenute a fornire annualmente le informazioni necessarie, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

Ricorda infine che nel parere espresso nel corso dell'esame alla Camera era richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2016, con la quale la

Corte ha accolto una questione di costituzionalità sollevata dal Presidente del Consiglio relativa ad una legge del Friuli Venezia Giulia; secondo tale sentenza, « data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, *ratio* ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento civile », disposta dalla Costituzione ». Sulla base della sentenza, il parere prevedeva una condizione, che richiedeva un coordinamento a livello nazionale delle banche dati regionali in cui sono raccolte le copie delle DAT, la quale non è tuttavia stata recepita nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera. Le modifiche introdotte nel corso di tale esame hanno anzi portato ad una disciplina ancora meno puntuale, in quanto le DAT possono essere rilasciate nei modi più diversi: con atto pubblico, con scrittura privata autenticata, con scrittura privata consegnata al Comune, con scrittura privata rilasciata alle ASL.

Richiede dunque un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di approfondire questo punto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Gianpiero D'ALIA avverte quindi che il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

## ALLEGATO 1

**DL 73/2017 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (S. 2856 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;

rilevato che:

il provvedimento amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, conferma il carattere obbligatorio delle vaccinazioni stesse e rafforza l'apparato sanzionatorio per l'inadempimento agli obblighi vaccinali;

la disciplina delle vaccinazioni investe il diritto alla salute sancito all'articolo 32 della Costituzione. Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), esso postula « il necessario temperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza n. 218 del 1994) e con la salute della collettività (sentenza n. 307 del 1990) », nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, « con l'interesse del bambino », che esige « tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore » (sentenza n. 132 del 1992);

con specifico riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, il provvedimento:

risulta nel complesso riconducibile prevalentemente alla materia « tutela della

salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

reca una disciplina di principio che – individuando le vaccinazioni obbligatorie e graduando gli effetti dell'inadempimento ai suddetti obblighi in ragione del grado di rischio del contagio (maggiore nella scuola dell'infanzia) – opera un bilanciamento degli interessi coinvolti al fine di assicurare la tutela della salute in modo uniforme a livello territoriale;

investe altresì la competenza esclusiva dello Stato relativa alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.), come conferma l'inserimento dei vaccini nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (si veda da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

concerne per alcuni profili la materia « profilassi internazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *q*, Cost.), che si ricollega alle iniziative assunte dall'Organizzazione mondiale della sanità e, nello specifico, al Piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020;

considerato che:

il 19 gennaio scorso in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;

in tale Piano si evidenzia il progressivo calo, specie dal 2013, della copertura vaccinale, la ricomparsa nel Paese di malattie da tempo non più circolanti e si prospettano strategie vaccinali da attuare in maniera uniforme in tutto il Paese,

ritenuto necessario esplicitare il soggetto competente ad irrogare la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi vaccinali e riformulare in tale senso l'articolo 1, comma 4;

valutata altresì l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi vaccinali attribuito alle aziende sanitarie locali. Ciò potrebbe essere perseguito con uno stanziamento aggiuntivo ovvero destinando alle stesse eventualmente una parte dei pro-

venti delle sanzioni e una quota delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2,

*esprime:*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 4, si specifichi che la sanzione amministrativa ivi richiamata è irrogata dagli organi competenti secondo la disciplina regionale;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti la possibilità di destinare risorse aggiuntive alle Regioni in considerazione dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi vaccinali in capo alle aziende sanitarie locali.



## ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo,  
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3012-B, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 17 settembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

considerato che:

i commi da 180 a 183 dell'articolo unico delegano il Governo ad adottare, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della

disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, intervenendo, oltre che in materia di « tutela della concorrenza », nella materia di competenza regionale « trasporto pubblico locale »;

risulta al riguardo opportuno un maggiore coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto legislativo, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

ai commi da 180 a 183 dell'articolo unico, si valuti l'opportunità di un maggiore coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto legislativo in materia di autoservizi pubblici non di linea, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere, in considerazione dell'incidenza dello stesso sulla materia di competenza regionale « trasporto pubblico locale ».

ALLEGATO 3

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione (Nuovo testo unificato C. 913 e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 913 ed abb., recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché alle materie « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), *m*) ed *r*), Cost.);

considerato che l'articolo 1, comma 2, prevede che il regolamento governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni, laddove il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie » è stato adottato, sulla base della procedura pre-

vista dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

rilevato infine che l'articolo 3, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, in luogo dell'intesa attualmente prevista, ai fini dell'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 2, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione del regolamento governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, in coerenza con quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012;

2) all'articolo 3, sia mantenuto l'attuale livello di coinvolgimento delle Regioni ai fini dell'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, anziché il parere della stessa.

## ALLEGATO 4

**Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (C. 3411 Cancellieri).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 3411 Cancellieri recante «Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni »;

considerato che il provvedimento in esame estende l'ambito di operatività delle norme sulla compensazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione con i debiti nei confronti delle stesse, consentendo, in particolare, di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte

erariali, contributi previdenziali e assicurativi;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.), e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sottolineato infine che risulta necessario verificare l'impatto del provvedimento sul fabbisogno di cassa di Regioni ed enti locali,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si invita la Commissione di merito a verificare l'impatto del provvedimento in esame sul fabbisogno di cassa di Regioni ed enti locali, assicurando, nel caso in cui dalla verifica risulti un impatto negativo, la neutralità finanziaria dello stesso.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	204
Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	204
Comunicazioni del presidente .....	205
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione, dal n. 616/2981 al n. 621/3008 e dal n. 623/3016 al 624/3035</i> ) .....	206
AVVERTENZA .....	205

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, la presidente Monica Maggioni e i componenti del consiglio di amministrazione Rita Borioni, Arturo Diaconale, Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Giancarlo Mazzuca e Francesco Angelo Siddi.

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

#### Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai.

(*Svolgimento e rinvio*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il deputato Renato BRUNETTA (FI-PDL), il senatore Federico FORNARO (Art.1-MDP), il deputato Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il deputato Tommaso GINOBLE (PD), il deputato Fabio RAMPPELLI (FDI-AN), il senatore Francesco VERDUCCI (PD).

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, rinvia ad altra riunione il seguito della audizione e dichiara conclusa la seduta.

**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 616/2981 al n. 621/3008 e dal n. 623/3016 al 624/3035, per i quali è pervenuta risposta scritta alla

Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 616/2981 al n. 621/3008 e dal n. 623/3016 al 624/3035).**

BOCCADUTRI – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai si avvale da anni di giornalisti professionisti che lavorano, con contratti a partita IVA, nei programmi di informazioni di Rete, svolgendo in realtà attività giornalistica;

secondo alcune stime gli autonomi e le partite IVA sarebbero il 75 per cento del personale totale;

la Rai nel corso degli anni ha realizzato selezioni interne per stabilizzare coloro che lavoravano nelle reti come collaboratori autonomi;

nel 2013 è stato indetto un bando per una selezione interna alla quale vennero, per la prima volta, ammessi a partecipare anche i giornalisti professionisti impiegati con contratti a partita IVA che avessero i requisiti richiesti dall'azienda. Le condizioni per l'ammissione alle prove selettive, nel caso di lavoro autonomo o di collaborazione consistevano in: primo utilizzo in azienda anteriore al 1° gennaio 2012; utilizzo complessivo di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2013; impegno lavorativo di almeno tre mesi medi annui nell'ultimo biennio, ovvero dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2013;

la selezione aveva lo scopo di stabilizzare, con destinazione le sedi regionali Rai, 40 persone;

la graduatoria stilata e pubblicata dall'azienda definì idonee 74 persone. Pertanto, sulla base del punteggio ottenuto (candidati che hanno superato la soglia

minima di 60/100), 34 persone furono giudicate idonee oltre alle 40 subito assunte;

l'azienda ha proceduto a reintegrare il personale che man mano andava in pensione, chiamando 20 giornalisti e facendo scorrere la graduatoria;

le graduatorie delle precedenti selezioni erano state fatte scorrere come consuetudine aziendale;

le posizioni ancora da chiamare sarebbero un numero assai esiguo (dalla posizione 61 alla 74). Un numero che si riduce ulteriormente, visto che tra gli idonei ancora non assunti, alcuni hanno espresso la loro intenzione a non accettare l'eventuale chiamata e altri hanno già vinto azioni legali per riconoscimento di lavoro subordinato contro l'azienda Rai, con conseguente maggiore esborso da parte dell'azienda Rai e pertanto una configurazione di danno erariale che l'eventuale assunzione avrebbe evitato;

altri potrebbero procedere ad azione legale e vedere riconosciuto il loro diritto alla reintegra del rapporto di lavoro, con aggravio di spese per la Rai;

nel 2015 a Bastia Umbra si è svolto un concorso per 100 assunzioni a tempo determinato;

si è proceduto ad assumere i 100 vincitori del concorso del 2015 come da graduatoria e che successivamente la Rai a fronte di pensionamenti di giornalisti ha deciso di procedere a reintegrarli facendo scivolare la sola graduatoria del concorso 2015 fino alla posizione 206, con uno scorrimento dunque di 106 posizioni;

si chiede di sapere:

perché l'azienda Rai in seguito alle nuove ed impellenti necessità di assunzione di figure giornalistiche, abbia deciso di estendere le chiamate anche ai successivi 106 classificati, cosiddetta graduatoria B, del concorso bandito nel 2015 (Bastia Umbra) e di lasciare nel limbo i 14 dichiarati idonei della selezione interna del 2013. Giornalisti questi ultimi che, sulla base di un parere legale richiesto dallo stesso sindacato, hanno le stesse prerogative dei 100 della graduatoria B del concorso del 2015 e che, al contrario dei partecipanti al concorso di Bastia Umbra, sono professionisti che hanno prestato per anni (spesso molti di più di quelli richiesti per partecipare alla selezione interna 2013) lavoro giornalistico all'interno delle trasmissioni di approfondimento delle Reti Rai;

come la Dirigenza intenda affrontare la suddetta vicenda. (616/2981)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

1. *Nel 2013, in ottemperanza ai verbali di accordo siglati con l'Usigrai in data 28 giugno e 25 luglio 2013, è stata indetta una selezione interna finalizzata ad individuare 40 giornalisti professionisti da destinare alle redazioni presenti nelle Sedi Regionali e nei Centri di Produzione di Milano, Napoli e Torino. In particolare, per i lavoratori impegnati con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione, i requisiti per accedere alla selezione in oggetto consistevano in:*

*iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti in data anteriore al 25 luglio 2013;*

*primo utilizzo in Azienda anteriore al 1° gennaio 2012;*

*utilizzo complessivo di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2013;*

*impegno lavorativo di almeno tre mesi medi annui dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2013.*

*In relazione a quanto sopra, è stata espletata la selezione e resa nota la graduatoria finale, suddivisa in due elenchi: il primo relativo ai primi 40 classificati previsti dall'accordo e dal bando di selezione ed il secondo relativo a coloro che comunque avevano conseguito un punteggio superiore alla soglia minima individuata di 60/100. Conseguentemente, l'Azienda ha provveduto a chiamare le prime 40 risorse.*

2. *Successivamente, nel maggio del 2015, a fronte di ulteriori necessità di personale giornalistico, l'Azienda ha proceduto ad assumere ulteriori 14 risorse. In tale occasione l'Azienda, pur se non tenutavi, ha deciso di avvalersi, per ragioni di economicità aziendale e nell'esercizio di una piena discrezionalità, della graduatoria in oggetto. Per effetto di tali assunzioni ed in virtù delle rinunce intervenute si è arrivati ad assumere fino al sessantesimo classificato compreso, rispetto alle complessive settantaquattro risorse di cui agli elenchi sopra citati.*

3. *Le rimanenti risorse, nel quadro sopra sintetizzato, non vantano pertanto alcun diritto ad essere assunte con contratto giornalistico, avendo l'Azienda pienamente adempiuto all'impegno assunto in occasione del citato accordo sindacale ed alle previsioni contenute nel relativo bando di selezione. Si segnala peraltro che delle rimanenti risorse ancora impegnate ad oggi a vario titolo in Azienda:*

*cinque sono contrattualizzate con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di programmatista regista (con tre è in corso un contenzioso giudiziario);*

*una è contrattualizzata con contratto a tempo determinato, in qualità di programmatista regista;*

*cinque sono contrattualizzate con contratti di collaborazione presso varie strutture aziendali.*

Tutte le risorse in questione svolgono un'attività pienamente rispondente al contenuto dei rispettivi contratti.

4. In data 16 gennaio 2014, esaurita la procedura di selezione interna, è stato sottoscritto un nuovo accordo sindacale che ha previsto una selezione per future esigenze con una graduatoria, valida per tre anni, dei primi 100 idonei (106 con gli « ex aequo ») per far fronte a future esigenze nell'ambito di tutto il territorio nazionale. La selezione, avvenuta attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, si è articolata mediante una prima prova selettiva anonima, la valorizzazione dei titoli posseduti e specifiche prove professionali. Tale scelta è stata effettuata anche al fine di assicurare piena attuazione nelle assunzioni ai principi di trasparenza imparzialità e pubblicità in coerenza con quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione.

In relazione alle esigenze aziendali, la prima fase di assunzioni ha comportato l'ingresso di 73 giornalisti; successivamente anche in relazione all'iniziativa di « esodo agevolato » attuata dall'Azienda lo scorso mese di marzo è stato comunicato all'Usigrai che l'Azienda avrebbe proceduto ad effettuare circa 40 assunzioni di risorse destinate alla TGR procedendo allo « scorrimento » della graduatoria, nell'ambito della sua vigenza triennale, fino al numero 196 (201 per effetto degli « ex aequo »). Allo stato, pertanto, tale selezione rappresenta fino alla scadenza del triennio di vigenza della graduatoria la fonte primaria delle assunzioni del personale giornalistico.

AIROLA – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

a Pomezia, nella provincia di Roma, è divampato un incendio lo scorso 6 maggio;

detto incendio ha colpito il deposito della « Eco X » sulla Pontina, vicino a Roma;

si trattava di un deposito di materie plastiche e, pur in assenza di notizie certe

circa la natura di quanto effettivamente bruciato, pare che siano state rinvenute addirittura tracce di amianto, derivanti forse dalla combustione della copertura;

tutti i principali telegiornali, tra cui quelli della Rai, hanno mandato le proprie troupes per effettuare servizi giornalistici sul disastro;

per tutti questi giorni i componenti delle varie troupes pare siano state costretti a respirare l'aria contaminata di Pomezia per raccontare un accadimento che poteva ben essere mostrato con mezzi alternativi, quali, ad esempio, droni;

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intenda porre in essere al fine della primaria tutela della salute dei propri lavoratori. (617/2982)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Le scelte tecnico-produttive sono state messe in atto in funzione degli obiettivi editoriali che erano stati prefissati con l'obiettivo di assicurare sulla vicenda dell'incendio che ha colpito il deposito della « Eco X » di Pomezia un'informazione precisa e puntuale con interviste e immagini ravvicinate.

Per quanto concerne la presenza del personale Rai nell'area, si segnala che l'azienda – per una valutazione del contesto e della sua evoluzione – si è attenuta alle misure di tutela nell'ambito dell'area interessata così come individuate dagli Enti Pubblici preposti alla tutela della Salute Pubblica e diffusi anche per il tramite di specifici comunicati disponibili sui siti istituzionali.

In tale contesto, ad esempio, era disponibile il dato sia delle misurazioni delle concentrazioni medie di PM10 effettuate nelle immediate vicinanze dell'area dell'incendio sia che alle stesse non erano state correlate misure di tutela individuali per i cittadini, mentre erano riportati solo divieti



e raccomandazioni in rapporto al consumo di prodotti ortofrutticoli e per gli animali da cortile.

In ogni caso, per una maggior tutela, sono state fornite le seguenti indicazioni tecnico-operative specifiche:

seguire le indicazioni disponibili in loco da parte delle Autorità sui perimetri di sicurezza adottati ed evitare di sostare e/o transitare a distanze dall'area dell'incidente inferiori a quelle determinate dagli enti istituzionali;

sostare nell'area individuata per lo svolgimento delle attività professionali il tempo strettamente necessario;

evitare eventuale stazionamento in condizioni di venti sfavorevoli;

allontanarsi dall'area durante gli eventuali intervalli previsti dall'organizzazione del lavoro per l'evento;

effettuare valutazione sanitaria in caso di eventuale insorgenza di disturbi ritenuti correlati;

seguire le indicazioni delle Autorità locali per eventuali misure di protezione individuali;

seguire costantemente l'evoluzione del contesto dell'incidente attraverso siti istituzionali.

**D'AMBROSIO LETTIERI** – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

dopo tre anni, il Giro d'Italia, per la settima tappa dell'edizione n. 100, è tornato, lo scorso 12 maggio, in Puglia, nella città dei trulli (patrimonio UNESCO);

le amministrazioni comunali interessate, per l'occasione, avevano disciplinato con ordinanze apposite l'organizzazione per il transito e l'accesso dei visitatori in modo da consentire a tutti di seguire il percorso;

le amministrazioni comunali interessate, inoltre, per l'occasione, avevano

messo a punto una serie di iniziative ed eventi al fine di coinvolgere le cittadinanze e i visitatori;

la diretta era programmata dalle 13.00 su Rai sport, dalle 14.45 su RAI due e su Eurosport dalle 13.15;

durante il passaggio della tappa nelle cittadine di Martina Franca e Locorotondo la diretta Rai è stata, invece, oscurata;

gli abitanti dei comuni citati, chiamati a pagare il canone di abbonamento al pari di tutti i cittadini italiani, non dovrebbero essere discriminati da scelte che paiono arbitrarie;

il passaggio dei ciclisti nelle aree pugliesi avrebbe dato visibilità ad un territorio la cui economia trae vigore proprio dal turismo;

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni sui fatti narrati in premessa;

quali siano i motivi per i quali la diretta Rai citata in premessa è stata oscurata nel tratto fra Martina e Locorotondo e i responsabili di detto oscuramento;

se intendano intervenire per sanzionare nel modo che riterranno più opportuno il/i responsabili di detta scelta. (618/2991)

**PISICCHIO, CHIARELLI.** – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 12 maggio 2017 si è svolta la settima tappa del Giro di Italia che da Castrovillari ha condotto i ciclisti al traguardo di Alberobello (BA);

lungo il percorso è stato previsto il transito di alcuni centri abitati tra cui Martina Franca e Locorotondo;

in previsione di tale passaggio entrambe le città hanno predisposto tutti i

necessari provvedimenti per la sicurezza e per offrire ai corridori una adeguata accoglienza lungo il percorso;

tutto il territorio ha profuso uno sforzo straordinario per assicurare le condizioni ottimali per la manifestazione sportiva, con notevole impiego di risorse economiche ed umane. L'intera popolazione ha partecipato con entusiasmo ai preparativi offrendo ogni tipo di supporto, anche sottoponendosi a necessari sacrifici come quelli derivanti dal prolungato blocco della circolazione stradale su importanti arterie stradali;

è noto come entrambe le località, al centro della Valle d'Itria, siano interessate allo sviluppo di attività turistiche, già in ogni caso presenti, per cui la visibilità mediatica a livello nazionale avrebbe avuto un impatto molto positivo;

inoltre, molti cittadini impegnati al lavoro o impediti per varie ragioni, persone anziane, ammalati, diversamente abili, avrebbero potuto partecipare all'evento attraverso le riprese televisive;

ciò non è stato possibile per una deliberata decisione della regia RAI di oscurare il passaggio nei due centri facendo passare in video pubblicità;

tale decisione ha mortificato le aspettative della popolazione, ha di fatto posto in essere un atto indiscutibilmente discriminatorio, ha privato tutto il pubblico televisivo, peraltro internazionale, di una parte importante dell'evento che, ancorché di natura sportiva è strumento di promozione sociale, culturale, turistica del nostro Paese;

per quanto pleonastico, si ricorda qui che la RAI svolge servizio pubblico, sostenuta anche dal canone pagato da tutti i cittadini italiani, in qualunque condizione e in qualunque luogo del Paese risiedano, a prescindere dal contesto;

si chiede di sapere:

se è a conoscenza dei gravi fatti in premessa. (620/2995)

**RISPOSTA.** – *In merito alle interrogazioni in oggetto [618/2991 e 620/2995] si informa di quanto segue.*

*Il formato editoriale dell'edizione numero 100 del Giro d'Italia prevede un'ampia offerta quotidiana da parte delle reti Rai: ad aprire la giornata dedicata alla corsa rosa è il canale tematico Rai Sport alle 11:45 con la trasmissione « Viaggio nell'Italia del giro » nel quale si dà ampio spazio, con filmati e racconti, a tutte le località interessate dalla corsa. A seguire (alle 12.20) collegamento in diretta con il luogo della partenza con il format « Villaggio di partenza ». Dalle 13.35, sempre su Rai Sport, sino alle 14 prima diretta della tappa. Dalle ore 14 si passa su Rai 2 con la trasmissione la « Grande Corsa » nel corso della quale, sia in studio che attraverso collegamenti in diretta, si commenta la tappa del giorno. Dalle 14.50, sempre su Rai 2, riprende la telecronaca diretta della corsa nel corso della quale sono previsti due break pubblicitari che hanno una collocazione temporale predefinita in palinsesto, anche in funzione del rispetto dei limiti di affollamento; il primo break va in onda nella parte finale del primo segmento di trasmissione della corsa in diretta (prima del 60esimo km all'arrivo); successivamente la diretta riprende con un segmento intitolato « Giro all'arrivo » che copre gli ultimi 60 km della tappa; all'interno di tale segmento è collocato il secondo break pubblicitario, che viene trasmesso quando mancano 15 km alla fine della corsa con un formato che consente comunque la presenza di una « finestra » nella quale vengono trasmesse le immagini della corsa.*

*Tutto ciò premesso, con riferimento alla tappa Castrovillari-Alberobello del 12 maggio, il primo dei due break pubblicitari (della durata di due minuti circa) è coinciso con il passaggio della corsa presso la città di Martina Franca.*

*In ogni caso, per consentire comunque ai telespettatori di non « perdere » nessun momento della corsa, al termine della pausa pubblicitaria è stata mandata in onda una clip sul passaggio dei corridori presso il traguardo volante di Martina Franca; inoltre è stata trasmessa una « car-*

tolina» con suggestive riprese della cittadina pugliese dall'elicottero, più volte definita la « capitale della Valle d'Itria ».

Il secondo break pubblicitario – con la modalità a « finestra » sopra descritta – è coinciso con il passaggio della corsa nella cittadina di Locorotondo. Peraltro, alla luce di una singolarità da parte di un addetto alla staffetta (collocato al centro della carreggiata, posizione tutt'altro che funzionale al passaggio dei corridori) è stato effettuato un lungo replay del passaggio della gara nella cittadina (nel corso del quale peraltro si vedeva uno striscione rosa con la scritta « Locorotondo »).

ANZALDI – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

secondo quanto riportato sulla stampa la Rai, con Radio 1, non sarà più da quest'anno la radio ufficiale degli Internazionali di Tennis di Roma;

Rai Radio 1 ha proprio nello sport il cuore della propria offerta editoriale e la maggiore concentrazione degli investimenti;

nelle scorse settimane la Rai ha deciso di acquistare i diritti per la trasmissione del Giro d'Italia, aumentando la spesa per questa manifestazione dai cinque milioni di euro dello scorso anno ai dodici milioni di euro previsti per quest'anno e il prossimo;

si chiede di sapere:

se tale informazione corrisponda a verità;

in caso affermativo, per quali ragioni Rai Radio 1 abbia deciso di rinunciare alla trasmissione dell'edizione di quest'anno degli Internazionali d'Italia, lasciando i diritti a Rtl;

chi abbia assunto tale decisione e quale tipo di strategia aziendale vi sia dietro tale decisione. (619/2994)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno evidenziare come Radio 1 disponga dei diritti radiofonici relativi all'edizione 2017 degli internazionali di tennis di Roma. Come segnalato anche dalle agenzie di stampa, sino al 21 maggio Radio 1 è « partner delle emozioni » per gli ascoltatori radiofonici appassionati di tennis, con un'ampia programmazione che prevede collegamenti e dirette dei match più importanti fino alle finali, e molto altro.

Per quanto concerne il tema dell'esclusiva, è da considerare che, negli eventi sportivi internazionali, i diritti radiofonici raramente vengono concessi in esclusiva, per due ordini di ragioni: la priorità data dagli organizzatori alla diffusione dell'evento rispetto al valore economico di tali diritti e la difficoltà nella tutela dell'esclusiva stessa.

Nonostante ciò, la Rai ha comunque chiesto per Radio1 l'esclusiva radiofonica dell'edizione 2017 ma la Federazione Italiana Tennis non ha ritenuto di concederla.

CAPARINI, CROSIO – Alla Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:

il 15 maggio 2017 è andata in onda, in prima serata su Rai3, una delle puntate della trasmissione « Indovina chi viene a cena » dal titolo « Perle ai porci » sul tema della sicurezza alimentare e della correttezza dei controlli veterinari;

si tratta di un reportage con la finalità di denunciare « le pratiche illegali » della zootecnia « made in Italy ». In realtà, nella prima parte della trasmissione, viene unicamente presa di mira una nota azienda del settore alimentare attraverso immagini di repertorio che riprendono un allevamento di suini;

il servizio si sofferma, poi, sul fatto che « la Procura di Forlì sta indagando sull'ipotesi di violazione di alcune norme ». Viene, così, visualizzato il rapporto delle ispezioni eseguite dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna –

dove si menzionano le irregolarità riscontrate nell'allevamento. Ma il reportage mette cromaticamente in rilievo solo alcune parti del rapporto, oscurando il resto del testo così da non rendere evidente il reale nesso tra il rapporto e l'azienda «incriminate» lasciando intendere al telespettatore il collegamento tra di essi;

il servizio è fuorviante, al limite del falso in quanto non si concentra su fatti accertati dal Tribunale e quindi sulla reale questione giudiziaria – risulta che l'azienda in questione sia stata dichiarata estranea alle accuse –, ma instilla nel pubblico, ad avviso degli interroganti, il sospetto che le pratiche di allevamento utilizzate dalla azienda siano comunque irregolari e per far questo vengono utilizzate immagini carpite in maniera illecita e per nulla rappresentative degli standard degli allevamenti in questione;

si è trattato, ad avviso dell'interrogante, di disinformazione gravemente ed inutilmente pregiudizievole sia per la ditta menzionata nel servizio che per la maggior parte delle aziende zootecniche italiane rispettose sotto il profilo del benessere animale e della sicurezza dei prodotti, che costituiscono le caratteristiche essenziali per quelle imprese che ambiscono ad operare e affermarsi in un mercato sempre più attento e sensibile a questi temi;

i programmi del servizio pubblico hanno il dovere di rendere edotti i consumatori attraverso un'informazione completa ed imparziale, ma troppo spesso si trasformano in trasmissioni che, utilizzando anche immagini e musiche particolarmente coinvolgenti, veicolano l'opinione pubblica cercando di creare incertezza nel telespettatore sulla integrità e correttezza delle aziende che operano nel settore;

la disinformazione potrebbe avere come effetto immediato e diretto non solo quello di gettare discredito sulle imprese, la cui immagine viene irreversibilmente danneggiata, che non meritano di essere presentate come personificazione di mali e storture, ma quello di falsare le stesse dinamiche del mercato;

se le informazioni inesatte e fuorvianti sono in ogni caso condannabili, quando sono rese dalla concessionaria del servizio pubblico che, come previsto dal contratto di servizio ha l'obbligo di essere imparziale, pluralista e completa, il fatto rappresenta un grave oltraggio;

si chiede di sapere:

se l'Azienda pubblica televisiva, nel tornare ad occuparsi del settore agroalimentare e zootecnico, intenda persistere nella criminalizzazione unilaterale delle aziende che vi operano oppure abbia intenzione di vigilare meglio sulla veridicità delle «pseudo» inchieste giornalistiche onde evitare che si diano informazioni incomplete, parziali e faziose – vista anche la completa assenza di un qualsiasi contraddittorio con gli interessati – che gettano pubblicamente immotivato discredito sul nome e sul marchio di singole aziende e scongiurare, così, un immeritato danno reputazionale ed economico per il comparto produttivo, fondamentale risorsa del nostro Paese, e salvaguardare quelle tante imprese che lavorano con trasparenza nel rispetto delle leggi. (621/3008)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il programma «Indovina chi viene a cena» si pone l'obiettivo, tra l'altro, di evidenziare come alcune specifiche situazioni possano inficiare il lavoro della stragrande maggioranza degli operatori. È questo il quadro in cui si inserisce il servizio «Perle ai Porci» nell'ambito della puntata del 15 maggio 2017, nel corso del quale si affrontava il tema relativo all'allevamento dei maiali; il servizio, infatti, evidenziava il caso di alcuni allevatori che nei propri allevamenti intensivi di maiali praticano trattamenti che violano il diritto degli animali a una vita dignitosa e sana ed eccedono nell'uso di antibiotici (eccesso che, in base a quanto segnalato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'European Food Safety Authority, contribuisce all'emergenza dell'antibiotico resistenza negli esseri umani). In merito si rileva che gli antibiotici usati con grandissima frequenza negli*

*allevamenti dei suini presentano spesso gli stessi principi attivi utilizzati nella cura degli uomini; in Danimarca, ad esempio, hanno eliminato le cefalosporine dall'allevamento dei suini.*

*Il servizio, quindi, ha perseguito il solo scopo di mettere in rilievo alcune criticità presenti nel settore della zootecnia al fine di sensibilizzare sull'importanza di controlli efficaci (prendendo nel caso spunto dal sistema adottato da altri paesi europei) anche al fine di rappresentare come opera il settore nel suo complesso.*

*In ogni caso, nella consapevolezza delle difficoltà insite nel bilanciamento delle aspettative delle aziende del comparto agro-alimentare potenzialmente danneggiate dai contenuti di un programma quale « Indovina chi viene a cena » e dei telespettatori interessati a ricevere una informazione puntuale su queste tematiche, l'azienda ha avviato un costruttivo rapporto di collaborazione anche con le associazioni del settore con l'obiettivo di rappresentare tutti i punti di vista, laddove possibile già direttamente attraverso il contraddittorio delle diverse posizioni nell'ambito dei programmi che trattano questo tipo di tematiche.*

**GASPARRI** – *Alla Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

il 18 gennaio 2017 una slavina ha investito l'albergo Rigopiano – Gran Sasso Resort, nel Comune di Farindola in Abruzzo, causando ventinove vittime;

la Procura di Pescara ha aperto un'inchiesta sull'accaduto per accertare eventuali responsabilità circa l'idoneità della struttura, il luogo della costruzione dell'albergo rispetto al rischio valanghe e il presunto ritardo dei soccorsi a partire dalle comunicazioni della tragedia;

secondo indiscrezioni di stampa, il prossimo 2 giugno, in prima serata, su Rai Due andrà in onda « C'è qualcuno...? », un film di sessanta minuti scritto da Michele Santoro e con la voce narrante di Beppe Fiorello;

il prodotto pare sia stato realizzato attraverso l'utilizzo di immagini inedite ed esclusive girate dai Vigili del fuoco all'interno dell'albergo il giorno della valanga e in quelli successivi;

il 23 maggio u.s., con una lettera resa nota alle agenzie di stampa, i familiari delle vittime attraverso i loro avvocati hanno diffidato la Rai dal mandare in onda il film, lamentando di non essere stati interpellati durante la realizzazione della pellicola. Tale fatto, si legge nella lettera, « è gravissimo sia in punta di diritto, poiché è evidente che il programma non è un reportage giornalistico ma una iniziativa editoriale di carattere speculativo, che sotto il profilo dell'etica di un servizio pubblico »;

per i familiari delle vittime « filmati inediti che dovrebbero essere a disposizioni della magistratura vengono fatti circolare in tv. Con quale criterio? »;

sul quotidiano *La Stampa* dell'8 febbraio u.s., sono stati pubblicati i compensi per i contratti di esclusiva firmati nel 2016 dalla Rai; tra questi emerge il compenso di 2 milioni e 700 mila euro che la tv pubblica avrebbe concordato con Michele Santoro;

da contratto, tale importo risulta essere stato versato alla società di produzione « Zerostudio's s.p.a. », a fronte di tre diversi programmi, per complessive 12 puntate, che il giornalista dovrebbe realizzare e mandare in onda su Rai 2 (« Italia », « M » e « Animali come noi »);

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il giorno 2 giugno il palinsesto di Rai Due prevede in prima serata la messa in onda del film « C'è qualcuno...? »;

se la pellicola sia stata realizzata dalla « Zerostudio's spa », la cui composizione societaria risulta essere allo stato: Michele Santoro 25,5 per cento, Sanja Podgaski 25,58 per cento, Editoriale il Fatto spa 46,47 per cento, altri 2,37 per cento;

se il film « C'è qualcuno... » non rientri, come appare evidente, nei prodotti inclusi nel contratto siglato tra la Rai e la Zerostudio's;

quanto abbia pagato la Rai per l'acquisto di « C'è qualcuno... »;

chi all'interno dell'azienda abbia visionato il contenuto della pellicola;

se non si ritenga opportuno bloccare la messa in onda del film alla luce della giusta protesta dei familiari delle vittime e soprattutto dell'inchiesta in corso della Procura di Perugia trattandosi non di un'inchiesta giornalistica coperta dal diritto di cronaca ma di un prodotto di docu-fiction. (623/3016)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il film documentario di Michele Santoro « C'è qualcuno...? » è stato realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco che hanno fornito anche immagini inedite.*

*Vista la estrema delicatezza del tema la Rai ha ritenuto necessario far visionare in anteprima il documentario al Comitato dei familiari delle vittime; al termine della proiezione – avvenuta il 29 maggio – i familiari delle vittime (accompagnati dai legali) hanno fornito il consenso alla messa in onda del film anche al fine di mantenere i riflettori accesi sulla questione; l'autore del documentario Michele Santoro, più in particolare, ha espresso il proprio personale impegno in tal senso.*

*In tale quadro la Rai e il Comitato dei familiari delle vittime hanno pertanto – di comune accordo – valutato positivamente la messa in onda del programma per il 2 giugno in prima serata su Rai2, alle 21.05, in occasione della Festa della Repubblica.*

*Da ultimo si evidenzia che il filmato è stato realizzato dalla società Zero Studios; tenuto conto del fatto che Michele Santoro, i suoi collaboratori, Nicola Piovani che ha curato le musiche e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del documentario hanno deciso di non percepire alcun compenso, il costo a carico della Rai è*

*limitato alle sole spese dirette sostenute per l'utilizzo della strumentazione di post produzione.*

**LIUZZI, NESCI, AIROLA e CIAMPOLILLO** – *Alla Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

*l'articolo de « La verità » del 17 maggio 2017 pone seri interrogativi su una serie di viaggi effettuati dall'attuale presidente della RAI Monica Maggioni « per promuovere un suo libro ma anche per partecipare ad attività di lobby varie (...) » chiedendosi se si tratti di « viaggi privati, come sembra dal loro tema, oppure la Maggioni era in missione per la RAI ed è stata da questa rimborsata ? »;*

*in particolare, secondo il quotidiano, per promuovere il suo libro « Terrore mediatico », Monica Maggioni « Va a Ferrara (2-3 ottobre 2015) e a Pescasseroli (20 agosto). Altri otto viaggi promozionali sono stati invece effettuati ancora da direttore (di Rainews24) »;*

*risulta che questi altri otto viaggi siano relativi alle presentazioni del libro del quale Monica Maggioni è autrice, nelle seguenti date e località: 16 maggio 2015 a Torino; 19 e 20 giugno 2015 a Fano; 6 luglio 2015 a Milano; 10 luglio 2015 a Polignano; 12 luglio 2015 a Martina Franca; 17 luglio 2015 a Grado; 27 luglio a Fasano; 28 luglio ad Alberobello.*

*si chiede di sapere:*

*se per i viaggi citati in premessa la RAI abbia corrisposto all'allora direttore di Rainews24 e attuale presidente della RAI Monica Maggioni vari importi a titolo di rimborsi spese e indennità di missione o trasferta e di accertare se per i soprelencati viaggi e per quelli riportati dall'articolo del quotidiano « La Verità », Monica Maggioni risultasse in trasferta per la Rai o in ferie. (624/3035)*

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Secondo le policies aziendali, la partecipazione dei Direttori di Rete o Testata ad eventi pubblici è da considerare in linea con l'incarico ricoperto nella misura in cui si tratti di occasioni nelle quali vengono affrontati temi coerenti con il mandato editoriale assegnato; in tale quadro la presenza di personalità aziendali riconoscibili a dibattiti, conferenze, presentazioni e altre occasioni simili, è dunque ritenuta non solo quale una componente dell'incarico affidato ma, ancor di più, elemento di promozione e valorizzazione dell'immagine della Rai.

Nello specifico l'Azienda ha considerato il libro « Terrore Mediatico », scritto dall'allora Direttore di Rainews, e incentrato sull'ISIS e sulle tecniche di comunicazione dei terroristi, coerente e parte stessa di una scelta editoriale divenuta poi comune all'azienda, e utile – in una fase di rilancio – alla valorizzazione del canale. Il libro, infatti, prende le mosse proprio dal lavoro svolto dalla testata Rai nelle ore immediatamente successive all'attentato alla redazione parigina di « Charlie Hebdo » nel gennaio 2015 e sfociato nella scelta, espletata nell'editoriale del Direttore del 25 febbraio del 2015, di non trasmettere più i video integrali della propaganda dell'ISIS per evitare che i media di servizio pubblico venissero strumentalizzati dalla strategia di comunicazione dei terroristi. Una decisione che ha avuto un impatto immediato sui social network, traducendosi poi in un dibattito nazionale e internazionale.

A valle di quel dibattito anche la Direzione Generale Rai sostenne la necessità che tutti i canali Rai non trasmettessero più i video integrali dei terroristi. In merito si rileva che l'allora Direttore Generale Luigi Gubitosi, il 30 marzo 2015, audito dalla Commissione Parlamentare per i Diritti e i Doveri relativi ad Internet, a tale proposito dichiarò, come da rendiconto stenografico: « Un caso concreto che voglio portare alla vostra attenzione sono i video postati su internet dall'ISIS. Su questo, come azienda di Servizio Pubblico, dopo un periodo di analisi e di riflessione, proporeremo una decisione molto netta: non manderemo in onda il racconto che l'ISIS produce per la sua propaganda e ci limiteremo ad estrarre di volta in volta frammenti descritti e mediati dal lavoro dei nostri giornalisti. Una decisione forte e consapevole e secondo me dovuta, e coerente con il punto 12 « Sicurezza in Rete » in cui a fianco alla non ammissione della limitazione del pensiero si inserisce la garanzia per la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi quale incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza... ».

Come conseguenza di quanto illustrato risulta evidente che le occasioni di dibattito che prevedevano la presentazione del suddetto testo venissero a pieno titolo considerate opportunità coerenti ed utili nell'ottica del mandato editoriale dell'azienda.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente .....	216
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri (Svolgimento e conclusione) .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	217

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

##### **Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la deputata Elvira Savino, del gruppo Forza Italia – Il Popolo Della Libertà – Berlusconi Presidente, è stata nominata dal Presidente della Camera quale membro della Commissione, in sostituzione della deputata Maria Rosaria Carfagna, dimissionaria. Informa inoltre che domani, giovedì 22 giugno, alle ore 11, presso la Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato, si svolgerà la presen-

tazione della Relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, insieme al Procuratore nazionale Franco Roberti, al prof. Isaia Sales e al giornalista Giovanni Bianconi.

#### **Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri, dedicata a un aggiornamento sulle recenti inchieste della Procura distrettuale di Catanzaro, con particolare riferimento alla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.



Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Francesco D'UVA (M5S), Ernesto CARBONE (PD), Ernesto MARGORNO (PD), Laura GARAVINI (PD) e Riccardo NUTI (M5S) e i senatori Carlo GIOVANARDI (FL), Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), Francesco MOLINARI (MISTO) e Stefano VACCARI (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Gratteri per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	218
---	-----

*Mercoledì 21 giugno 2017. – Presidenza del presidente STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Audizione ai sensi dell'articolo 31,  
comma 2, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione dell'ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 16.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	219
Seguito dell'esame della relazione sulle vicende concernenti il centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo (Relatore: Burtone) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	219
ALLEGATO <i>(Relazione sulle vicende concernenti il centro di accoglienza (ex Cara) Di Mineo (CT))</i> .....	221
Comunicazioni del Presidente .....	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 21 giugno 2017. – Presidenza del presidente Federico GELLI.*

#### La seduta comincia alle 8.55.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'esame della relazione sulle vicende concernenti il centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo (Relatore: Burtone).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che il relatore aveva illustrato una bozza di

relazione nella seduta del 31 maggio scorso. Rispetto a tale testo il deputato Fontana aveva presentato delle proposte emendative. Nella successiva seduta del 14 giugno si era convenuto di utilizzare qualche altro giorno per cercare di comporre le posizioni e giungere ad un documento che potesse ricevere un voto unanime.

Giovanni Mario Salvino BURTONE, *relatore*, a conclusione dei contatti informali svolti, annuncia di aver riformulato la sua proposta di relazione (*vedi allegato 1*). Il nuovo testo raccoglie le istanze dei vari gruppi, incluse le proposte emendative formulate, che chiede pertanto di ritirare.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) accetta la proposta del relatore, dichiarando di poter condividere il nuovo testo. Le posizioni erano del resto già abbastanza vicine per gli aspetti più strettamente legati al centro di Mineo, mentre ovviamente i punti di distanza si misuravano sulle considerazioni più ampie, riferite all'approccio da tenere rispetto al fenomeno migratorio.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) chiede un chiarimento sul nuovo testo del relatore.

Federico GELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.10, riprende alle 9.15.**

La Commissione approva all'unanimità il nuovo testo proposto dal relatore.

**Comunicazioni del Presidente.**

Federico GELLI, *presidente*, avverte che l'elenco dei consulenti a titolo gratuito e a tempo parziale della Commissione per il

2017, di cui è stato dato annuncio nella seduta del 18 maggio 2017, è integrato da Roberto Cauda.

**La seduta termina alle 9.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.45.

ALLEGATO

**(Relazione sulle vicende concernenti il centro di accoglienza (ex Cara)  
Di Mineo (CT)).**

**RELAZIONE SULLE VICENDE CONCERNENTI IL CENTRO DI ACCOGLIENZA  
(EX CARA) DI MINEO (CT)**

*(ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 2016)*

La presente relazione si propone di descrivere gli esiti dell'attività di indagine posta in essere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, con specifico riguardo al più capiente Centro di accoglienza esistente in Italia, sito nel comune di Mineo (CT). Il centro, noto come CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo), attualmente rientra nella categoria dei CPA (Centri di prima accoglienza).

La ricostruzione dei diversi passaggi che hanno caratterizzato l'attivazione del centro di Mineo ed il suo funzionamento consente infatti di mettere a fuoco tematiche di interesse generale sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di accoglienza in Italia, sulla necessaria architettura istituzionale che lo dovrebbe sostenere e sugli obiettivi che si intendono perseguire. Dall'indagine svolta dalla Commissione sulla situazione del centro di Mineo, nonché sulle vicende che ne hanno caratterizzato la nascita e le successive fasi della gestione, emergono elementi di criticità tali da fare di questo centro un caso emblematico, non solo perché si tratta della struttura più grande d'Europa destinata all'accoglienza dei migranti, ma anche perché rappresenta in qualche modo un caso di scuola delle contraddizioni e dei limiti insiti in un approccio evidentemente fallimentare al fenomeno migratorio e alla gestione dell'accoglienza.

Nella relazione si intendono evidenziare quattro aspetti della vita del centro di Mineo:

- il primo elemento riguarda la scelta di localizzare in una zona lontana da centri abitati di significative proporzioni una struttura ricettiva dei migranti di dimensioni abnormi. Seppure inizialmente giustificata da una logica emergenziale, questa scelta ha successivamente rivelato tutti i suoi limiti nel consentire un percorso dignitoso di accoglienza e di integrazione;
- il secondo riguarda la qualità dell'accoglienza, rivelatasi non adeguata a standard compatibili con il rispetto della persona, come emerso nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione;
- il terzo aspetto si riferisce agli enti amministrativi responsabili della creazione e conduzione del centro. Scelte particolarmente impegnative, anche sotto il profilo finanziario, sono state attribuite non agli organi centrali istituzionalmente preposti, ma a soggetti locali che, ancorché di natura pubblica, hanno una diversa funzione istituzionale e probabilmente anche una dimensione sproporzionata all'impegno;
- il quarto elemento riguarda le falle emerse sul piano della trasparenza e della legalità, con riferimento alle varie fasi delle procedure di aggiudicazione della gara, all'ambivalente presenza della società proprietaria del villaggio nell'associazione di imprese che ha partecipato alla gara, all'opacità delle assunzioni e del sistema di rilevazione delle presenze comunicate alla Prefettura, nonché all'intreccio con la vita politica locale.

La Commissione – a conclusione del lavoro svolto – ribadisce che un buon funzionamento delle politiche di accoglienza presuppone che il sistema complessivamente inteso si dimostri efficiente. In questo senso appare necessario superare l'approccio emergenziale dei grandi centri per migranti per costruire un sistema di accoglienza più articolato nel territorio e maggiormente sostenibile.

## INDICE

<i>PREMESSA</i> .....	6
<b>CRONISTORIA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI MINEO(EX CARA)</b> .....	<b>9</b>
<i>LA CRISI UMANITARIA E LO STATO DI EMERGENZA</i> .....	9
IL MUTAMENTO DEL QUADRO GEOPOLITICO.....	9
LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.....	10
LA NOMINA DEL COMMISSARIO DELEGATO.....	10
<i>L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI MINEO</i> .....	11
LA REQUISIZIONE DEL RESIDENCE DEGLI ARANCI.....	11
SOGGETTO ATTUATORE.....	11
LA SCELTA DELL'ENTE GESTORE.....	13
LA PROCEDURA DI GARA.....	14
<i>DALL'EMERGENZA ALLA FASE ORDINARIA</i> .....	16
LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA.....	16
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMUNI DEL CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA.....	16
CONVENZIONE TRA LA PREFETTURA E IL CONSORZIO E PROSECUZIONE DELLA GESTIONE.....	18
L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE DEL CONSORZIO.....	19
LE POSSIBILI MOTIVAZIONI.....	22
IL GIUDIZIO DELLA CORTE DEI CONTI.....	26
L'ACCORDO DI PROGRAMMA.....	26
LA PROCEDURA DI GARA.....	27
LE PROROGHE.....	27
LA FASE DEI CONTROLLI.....	28
<i>LE VICENDE GIUDIZIARIE E LE RIPERCUSSIONI SULLA GESTIONE DEL CARA</i> .....	30
L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEL GRUPPO LA CASCINA E COOP. "CASA DELLA SOLIDARIETÀ".....	30
LA REVOCA DELLA CONVENZIONE.....	31
LE INCHIESTE SULLE ASSUNZIONI E SULLA CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESENZE.....	32
L'INCHIESTA GIUDIZIARIA CATANESE.....	32
<b>I SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE (26 MAGGIO 2015 E 7 LUGLIO 2016)</b> .....	<b>47</b>
CONSIDERAZIONI GENERALI.....	47
LA STRUTTURA.....	48
LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE.....	50
L'EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI.....	50
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA.....	53
MOZIONI PARLAMENTARI.....	54
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>56</b>
<b>CONCLUSIONI</b> .....	56

### **PREMESSA**

Il fenomeno delle migrazioni forzate è una delle grandi questioni che caratterizzano questa fase storica a livello globale: le nazioni Unite stimano che nel mondo siano più di sessanta milioni, il livello più alto dalla seconda guerra mondiale, i profughi costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per sfuggire a guerre, persecuzioni o disastri ambientali. L'Italia e l'Europa sono inevitabilmente coinvolte da questo fenomeno e in particolare lo è il nostro paese, costituendo la porta d'ingresso al continente europeo di aree in cui guerre, instabilità, crisi locali, povertà e cambiamenti climatici spingono a cercare altrove una speranza di vita migliore, se non la stessa possibilità di sopravvivere.

Nel nostro paese, le esigenze connesse allo straordinario afflusso di rifugiati impongono di delineare una politica integrata dell'accoglienza e dell'integrazione, in termini di strutture, strategie, risorse finanziarie, personale, sicurezza, formazione, tutela sanitaria, psicologica e giurisdizionale, per non parlare della necessità di stabilire rapporti di natura politica con i paesi terzi e di promuovere politiche adeguate da parte dell'Unione europea.

Una sfida di questo genere richiede un impegno attivo e coordinato degli enti pubblici, con attenzione ad un utilizzo ottimale delle risorse e il coinvolgimento – oltre che delle competenze statali – delle regioni e degli enti locali, in un quadro giuridico che consenta un corretto intervento dei privati, siano essi imprenditori, organizzazioni umanitarie o associazioni del terzo settore.

Si tratta di una partita che il nostro Paese non può perdere, pena l'aggravamento di problemi storici e l'insorgenza di nuovi. Si rischia da un lato di consegnare la gestione di questo tema ad una amministrazione improntata al clientelismo, ad imprenditori disinvolti e alle associazioni di stampo criminale e dall'altro di assecondare una frattura della coesione sociale difficile da controllare.

In questo quadro, la Commissione ritiene che sia importante esaminare con una relazione specifica il caso del centro di Minco, la cui storia è segnata da tante tappe che – passo dopo passo – hanno delineato un percorso pieno di incidenti e deviazioni, al punto da suscitare molteplici interventi della magistratura, con l'apertura di tre inchieste, a Roma, Catania e Caltagirone, i cui esiti sono stati oggetto di attenzione da parte della Commissione. Le indagini della magistratura hanno portato all'imputazione di diversi soggetti, come si vedrà più avanti, per corruzione e turbativa d'asta, oltre ad una serie di altri reati, rivelando l'esistenza di interessi illeciti, e comunque di una serie di notevoli irregolarità, nel più grosso appalto bandito in questo settore (circa cento milioni di euro per la gestione triennale del Centro di accoglienza per



richiedenti asilo, poi divenuto "Centro di Prima accoglienza"). A ciò si aggiunga che il centro di Mineo costituisce il caso numericamente più eclatante della concentrazione di tanti migranti in un'unica area, isolati da un contesto sociale e senza una via di uscita. Si tratta insomma di un caso e di un modello che rappresenta meglio di tanti altri tutti i limiti di una politica sull'afflusso di migranti priva di una visione strategica e capace solo di inseguire l'obiettivo dell'aggiustamento giorno per giorno del problema esistente.

Nella prima fase, quella immediatamente conseguente all'emergenza nel Nord Africa, per ottenere risultati immediati si è fatto ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Come molto spesso accade, le situazioni emergenziali comportano impegni di spesa sovradimensionati, assunti sulla base dell'urgenza per rispondere in termini immediati ad un'esigenza umanitaria. A questo impegno finanziario non sono però corrisposti servizi proporzionati. Ci si è accontentati di offrire una risposta assistenziale, sostanzialmente in termini di vitto e alloggio. Nonostante il costo medio giornaliero per l'accoglienza di un migrante sfiorasse i cinquanta euro al giorno, le prestazioni offerte si sono rivelate assolutamente inadeguate, garantendo tuttavia - a chi ha gestito in qualche modo l'accoglienza - guadagni spropositati, definiti addirittura superiori a quelli del traffico della droga (l'espressione è di Salvatore Buzzi, sotto processo a Roma nell'ambito dell'inchiesta Mafia capitale).

Le successive difficoltà di uscire con determinazione e chiarezza dalla logica emergenziale hanno consentito che la gestione del fenomeno migratorio potesse confermarsi un'opportunità di affari e di guadagno, da sfruttare con spregiudicatezza. L'assenza di un modello, la necessità di fornire comunque risposte immediate, la pressione delle popolazioni e i condizionamenti elettorali hanno portato all'accettazione di soluzioni improvvisate, in cui chi ha potuto si è inserito conseguendo vantaggi economici di non poco conto.

I rischi di condotte criminali, se le accuse risultanti dalle inchieste risulteranno fondate, ovvero di condotte quantomeno fortemente speculative, sono pertanto rimasti anche nella fase del lento e faticoso ritorno alla gestione ordinaria, nonostante il fatto che si fosse determinato un abbattimento dei costi *pro capite / pro die* pari al 50% per cento, attestandosi intorno ai venti/venticinque euro.

Come prevedibile, infatti, i gestori hanno cercato di compensare la riduzione delle tariffe abbassando ulteriormente la qualità dei servizi, non erogando alcune prestazioni e gonfiando il numero delle presenze effettive.

Sotto il profilo organizzativo, l'esperienza del centro di Mineo porta anche a ritenere che il pacchetto di misure e servizi che possono connotare una politica di accoglienza - che non sia solo materiale assistenzialismo degli

sbarcati - richiede un insieme di interventi che non possono essere delegati esclusivamente alla politica locale, specie se si tratta di comuni di dimensioni modeste. Anche per questo, nel ripercorrere passo per passo la procedura che ha portato alla ideazione di un centro così grande, come dimensioni, in una zona caratterizzata da disagio sociale, ed in una logica emergenziale, con le connesse deroghe a competenze e procedure ordinarie, il centro di Mineo può essere portato ad esempio di un sistema di accoglienza e di gestione discutibile, sotto tutti i profili: economicità, efficienza procedurale, efficacia dei controlli, principi solidaristici, efficacia della “integrazione” del migrante e delle procedure di identificazione, respingimento ed espulsione.

## **CRONISTORIA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI MINEO(EX CARA)**

### **LA CRISI UMANITARIA E LO STATO DI EMERGENZA**

#### **IL MUTAMENTO DEL QUADRO GEOPOLITICO**

La stagione della cosiddetta “primavera araba”, che si sviluppa tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011, ha costituito un fattore decisivo dello sviluppo delle politiche di accoglienza fino ad allora adottate dal nostro Paese.

Il mutamento dello scenario politico internazionale, caratterizzato dalla destabilizzazione di diversi paesi dell’area mediterranea e mediorientale, ha determinato l’arrivo, in pochi giorni, sull’isola di Lampedusa di oltre 6.000 persone.

L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è iscritta permanentemente nel novero dei paesi industrializzati più esposti ai flussi di stranieri alla ricerca di protezione internazionale. Tuttavia, negli anni immediatamente precedenti al 2010, vi era stata una drastica riduzione degli sbarchi: solo 9.753 le persone sbarcate nel 2009 e addirittura solo 4.406 quelle arrivate via mare nel 2010. In questo senso avevano operato le intese siglate tra il 2008 e il 2009 tra il Governo Berlusconi ed il leader libico Gheddafi.

Nel 2011, i flussi continui e massicci- soprattutto dalla Tunisia - verso Lampedusa, il cui centro di accoglienza (più precisamente, un Centro di identificazione ed espulsione – C.I.E.) all’epoca era peraltro chiuso (in quanto gravemente danneggiato da un incendio nel 2009), nonché i ritardi, forse inevitabili ma indubbi, della macchina dell’accoglienza, contribuirono a creare una situazione di grande allarme e preoccupazione, plasticamente rappresentata dalla c.d. *collina della vergogna*: migliaia di immigrati accampati sul promontorio di Lampedusa, assistiti dalla protezione civile e dalla popolazione locale con uno sforzo encomiabile, ma in una situazione di grave carenza di mezzi e finanche di strutture in cui ospitare provvisoriamente i migranti.

Va aggiunto che non era definito nemmeno l’approccio statale da assumere (*rectius*, il tipo di *status* da riconoscere) nei confronti di coloro che fuggivano da Paesi in cui consolidati regimi dittatoriali erano stati messi in crisi da rivolte popolari.

In tal senso, emblematica la posizione dei tunisini, descritta dal prefetto Gabrielli nel corso della sua audizione dinanzi la Commissione del 18 giugno 2015: “All’inizio l’emergenza Nord Africa nasce essenzialmente come risposta alla famosa «collina della vergogna»: a Lampedusa ci sono oltre 6.000 persone, in massima parte tunisine. Il Governo non vuole riconoscere a queste persone la condizione di richiedenti asilo, in quanto sono migranti economici. Nella prima parte dell’emergenza Nord Africa, a fronte di circa 26.000 persone, 24.000 erano tunisini e 2.000 erano richiedenti asilo, tant’è che le regioni, anche quelle del Nord, accettano l’accordo del marzo-aprile solo sui richiedenti, pensando che, se quella era la cifra, ci si poteva stare. Progressivamente, soprattutto ad agosto, il numero dei richiedenti asilo

*umenta, fino ad arrivare a un massimo di circa 28.000-29.000. Relativamente ai tunisini, il problema era come riconoscerli. Viene utilizzata una norma del Testo unico dell'immigrazione e viene rilasciato loro una sorta di permesso di soggiorno umanitario, che però aveva una vigenza di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi."*

**LA DICHIARAZIONE  
DELLO STATO DI  
EMERGENZA**

Al fine di dare una risposta rapida alla descritta situazione di allarme, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dichiara lo stato di emergenza umanitaria con proprio decreto del 12 febbraio 2011, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La scelta di ricorrere alla dichiarazione dello stato di emergenza oggi potrebbe apparire paradossale, se si considerano i dati numerici indicati: nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, ovvero nel 2011 e 2012, sono sbarcati in Italia circa 76.000 stranieri, ossia la metà degli sbarcati nel solo 2015 o nel 2016.

In quel momento questa scelta discendeva dal carattere emergenziale della situazione. La cosiddetta "Primavera araba" si presentò come un fenomeno sorprendente e imprevedibile e i cui sviluppi hanno determinato effetti negativi sulla sicurezza e la stabilità geopolitica dell'intera area mediterranea.

Resta il dubbio se lo strumento procedurale adottato fosse realmente in linea con i presupposti normativi che legittimavano il ricorso allo stato di emergenza.

Infatti, se il presupposto normativo e giuridico dell'attività di protezione civile è la proclamazione dell'emergenza, che giustifica le deroghe alle competenze e ai regimi ordinari in materia di intervento, finanziamento e spesa, occorre che gli eventi umani di natura politica, storica, militare, come quello da cui trae origine il fenomeno migratorio di massa, non siano fatti rientrare in un latissimo concetto di calamità naturale, che invece riguarda avversità atmosferiche, terremoti e così via.

Sul punto l'indagato Luca Odevaine, nel corso di un suo interrogatorio innanzi ai magistrati della Procura di Roma è arrivato addirittura ad ipotizzare un interesse politico: *"(...) accoglienza che in quel momento aveva creato quel tappo a Lampedusa, probabilmente un po' strumentale, erano molti a pensarlo, strumentale, nel senso che si andava anche alle elezioni locali. Per cui creare un clima, diciamo così, di tensione nazionale, quando poi alla fine c'erano cinque, seimila persone a Lampedusa che potevano essere facilmente trasferite e invece lasciarle a Lampedusa e creare quel clima poteva essere strumentale a una parte politica in particolare, quella rappresentata dal ministro Maroni"*.

**LA NOMINA DEL  
COMMISSARIO  
DELEGATO**

Con successiva ordinanza del 18 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio Berlusconi nomina il prefetto di Palermo *pro tempore*, Giuseppe Caruso, commissario delegato all'emergenza; il medesimo provvedimento conferisce alla Croce Rossa Italiana la gestione dei profili umanitari e assistenziali e reca una autorizzazione di spesa per le iniziative d'urgenza di € 15.168.216, da gestire secondo la contabilità speciale che si istituisce in questi casi.

In Commissione sono state avanzate perplessità circa la congruità della nomina del prefetto di Palermo, quale commissario delegato all' "emergenza", e il proclamato carattere "nazionale" di quest'ultima.

Sul punto non è stato possibile acquisire le valutazioni dell'allora Ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ripetutamente invitato e sollecitato, non ha fornito la propria disponibilità ad essere audito dalla Commissione.

A tale errore di prospettazione verrà posto rimedio, solo due mesi dopo, con la nomina a commissario delegato per l'emergenza del prefetto Franco Gabrielli, in qualità di Capo del Dipartimento della Protezione Civile (cfr. O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011, adottata dal Governo "... atteso il perdurare e l'aggravarsi dell'emergenza...").

### L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI MINEO

LA REQUISIZIONE  
DEL RESIDENCE  
DEGLI ARANCI

Il prefetto Giuseppe Caruso, in qualità di Commissario delegato, avvalendosi dei poteri a lui concessi, di requisizione, di espropriazione e di stipulare locazioni in deroga alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il 2 marzo 2011, con ordinanza n. 16355, integrata da un decreto del 4 marzo 2011, dispone la requisizione del c.d. *residence degli aranci* sito nel Comune di Mineo, presso cui, alcuni giorni prima si erano recati lo stesso Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'Interno Maroni, ribattezzandolo *residence della solidarietà*, al fine di dare idonea collocazione alle migliaia di migranti ancora assiepati sull'isola di Lampedusa.

La predetta struttura, composta da oltre 400 villette, da circa due mesi era vuota a seguito della disdetta del contratto di locazione decennale, stipulato, a far data dal 31 marzo 2001, tra le forze armate statunitensi di stanza a Sigonella e l'impresa Pizzarotti S.P.A., titolare dell'immobile.

Risulta che la disdetta della locazione del *residence degli aranci* da parte delle forze armate americane sia stata notificata alla proprietà all'inizio dell'anno 2010, per essere esecutiva a gennaio 2011.

Risulta altresì che, già nell'autunno del 2010 (dunque quattro mesi prima della dichiarazione dello stato di emergenza), l'impresa Pizzarotti avrebbe avviato trattative con diverse istituzioni pubbliche per riconvertire la struttura ad altri usi (*social housing*, carcere per donne con minori ecc.), tra cui era ipotizzato già allora anche quello di utilizzare il *residence* come centro di accoglienza per immigrati.

È opportuno segnalare fin d'ora che la requisizione della struttura non può considerarsi penalizzante, ma anzi costituisce oggettivamente un buon affare per l'impresa Pizzarotti.

Va comunque evidenziato che la struttura del *residence*, all'atto del rilascio, si presentava certamente idonea all'ospitalità in quanto composta da villette assolutamente dignitose con giardino ed area condizionata, posizionate lungo viali alberati e campi sportivi.

SOGGETTO

È interessante ripercorrere brevemente la cronologia delle scelte

## ATTUATORE

amministrative che hanno caratterizzato la prima fase del centro di Mineo.

Esse si sviluppano su due linee parallele.

La prima riguarda la individuazione del soggetto pubblico chiamato ad assumere le decisioni sulla gestione del centro, ovvero il cosiddetto *soggetto attuatore*, che ha inevitabili ricadute sulla seconda tipologia di scelta, ovvero l'ente a cui demandare la concreta gestione del centro, ivi compresa l'erogazione dei servizi, che in una prima fase, l'ordinanza di Protezione civile aveva affidato alla Croce Rossa Italiana per i compiti di gestione umanitaria ed assistenziale del centro.

Avvalendosi dei suoi poteri di Commissario delegato all'emergenza, il prefetto Gabrielli, succeduto il 13 aprile 2011 al prefetto Caruso, nomina il 2 maggio 2011, quale soggetto attuatore per la regione siciliana l'ing. Pietro Lomonaco, capo del dipartimento protezione civile regionale (decreto n. 2090 del 2011) che però, poco tempo dopo, rinuncia a svolgere tale funzione con riguardo al centro di Mineo.

A seguito di tale rinuncia, il 28 giugno 2011 il Commissario delegato nomina il Presidente della provincia di Catania, Giuseppe Castiglione, come soggetto attuatore (decreto n. 3246 del 2011).

Questi primi eventi evidenziano, da subito, come il centro sia destinato a vivere una realtà "a sé", in qualche modo distinta dal resto del sistema di accoglienza che lentamente si definisce in Sicilia e nel resto di Italia. E rappresenta anche una prima spia dell'atteggiamento di deresponsabilizzazione assunto dalle Istituzioni regionali.

Lo afferma lo stesso diretto interessato, Giuseppe Castiglione, attuale Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali: *"Suggerirei di leggere, a questo proposito, l'ordinanza di Protezione civile n. 3246 del 2011, dalla quale si evince in maniera molto chiara che il Commissario delegato, il prefetto Gabrielli, chiese a me la disponibilità, dopo che l'ingegner Lo Monaco, direttore della Protezione civile regionale, la declinò. (...) Il prefetto Gabrielli – questo risulta dall'ordinanza n. 3246 del 2011 – vista la rinuncia dell'ingegner Lo Monaco e visto che io avevo partecipato a tutti i tavoli come presidente delle province italiane, sapendo che la regione non voleva farsi carico dell'emergenza del CARA di Mineo, mi chiese la disponibilità ad assumerne la gestione, ossia a diventare soggetto attuatore"*.

Ulteriore conferma si desume dall'audizione del prefetto Gabrielli: *"Per Mineo, siccome la regione Sicilia si tira indietro, viene nominato soggetto attuatore il presidente della provincia, in base allo schema stabilito dall'accordo tra regioni e Stato, secondo il quale i soggetti attuatori sono gli enti locali"*.

Al di là del ruolo di vertice rivestito nell'ambito dell'Unione Province Italiane dal Presidente della provincia etnea, la scelta sembra dettata dalla volontà politica di affidare – fin da subito - agli amministratori locali la gestione del CARA di Mineo, anche con l'obiettivo di garantire un ritorno al territorio in termini occupazionali e di afflusso delle risorse.

Nella citata relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e

vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea Regionale Siciliana si riporta il ricordo del sindaco di Raddusa secondo cui: *“finita questa emergenza, Maroni ci ha detto che era una grande opportunità per il nostro territorio perché poteva portare sviluppo e occupazione... Finita la fase emergenziale ci hanno, non dico imposto, ma consigliato di costituire un consorzio dei quindici Comuni per poter gestire il Centro”*.

Nel prosieguo della relazione sarà esaminata la ricaduta di tale scelta, in linea di principio non censurabile, sulle vicende oggetto di inchiesta da parte delle Procure di Roma, Catania e Caltagirone.

**LA SCELTA  
DELL'ENTE GESTORE**

Uno dei primi compiti affidati al soggetto attuatore è la scelta dell'ente gestore.

Ha riferito in Commissione il prefetto Gabrielli: *“Io nomino Castiglione, il quale scrive e nomina come gestore del centro di Mineo Luca Odevaine. Peraltro, lo ha raccontato lui in maniera molto chiara. Non voleva nominare un siciliano, perché aveva paura che potesse essere sospettato di fare chissà quali «pastette». Siccome era anche presidente dell'UPI, dove lavorava Odevaine, nomina quest'ultimo. Quando io ricevo Mineo, prima ancora di interloquire con il presidente Castiglione, viene da me la Croce Rossa e mi dice che non ce la fa più a reggere con i propri fondi e che ha bisogno di avere una sorta di incarico strutturato all'interno dell'emergenza. Io chiedo loro di farci una proposta. La proposta che ci fanno è per 46 euro. Io ritengo la cifra abnorme, perché noi davamo la struttura, mentre in giro per l'Italia con 46 euro si pagavano sia la struttura che le altre cose.*

*A quel punto, chiamo il responsabile della gestione, Luca Odevaine, che lo racconta nell'intercettazione. Quando lui dice « Prenditi queste carte » è perché io gli dico « Queste sono le carte della Croce Rossa. Ritengo che il prezzo sia abnorme. Qui ci sono solo due soluzioni: o lo chiudiamo o facciamo la gara ». Lui risponde: « Facciamo la gara ». La chiusura era più che altro una minaccia. Non sapevamo dove metterli”*.

Giuseppe Castiglione, in qualità di soggetto attuatore, quindi, il 5 agosto 2011, indice una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e le forniture per la gestione del CARA di Mineo sino al termine della fase emergenziale, all'epoca fissata al 31 dicembre 2011 (ma poi prorogata sino a tutto il 2012).

Dunque, fin da queste prime fasi il soggetto attuatore si avvale, per la gestione del centro, della collaborazione di Luca Odevaine, all'epoca Comandante della Polizia Provinciale di Roma, già precedentemente designato quale rappresentante dell'U.P.I. al Tavolo tecnico di coordinamento, soggetto il cui illecito operato è stato disvelato dalle successive inchieste giudiziarie.

Il 7 ottobre 2011, al termine della procedura, viene stipulato il contratto per la gestione del Cara di Mineo tra il soggetto attuatore ed una associazione temporanea di imprese avente come capofila il consorzio Sisifo, rappresentata

da Salvo Cali. Ulteriori componenti dell'ATI sono: il consorzio Sol Calatino, Casa della solidarietà, *Senis hospes* e Cascina *global service*. Contestualmente viene stipulata con la Croce Rossa Italiana la convenzione per la gestione dei servizi sanitari.

La composizione dell'ATI sembra rispondere a specifiche logiche spartitorie. Dagli atti delle inchieste giudiziarie acquisiti dalla Commissione emerge che, in sede di interrogatori avanti al P.M., Luca Odevaine racconta che, in occasione del primo incontro avuto con l'allora soggetto attuatore, Giuseppe Castiglione, questi gli presentò Salvo Cali, Presidente del Consorzio Sisifo.

Il 30 dicembre 2011 il soggetto attuatore, Giuseppe Castiglione, attesa la scadenza del contratto in essere, indice la gara di appalto per la gestione del CARA sino alla data massima del 31 dicembre 2012 (nuovo termine della fase emergenziale), nominando il dott. Giovanni Ferrera (già dirigente dell'Assessorato per le politiche sociali della provincia di Catania) responsabile unico del procedimento, e, il 31 gennaio 2012, designando quali componenti della commissione giudicatrice per la gara di appalto lo stesso Giovanni Ferrera (presidente), Luca Odevaine (componente) ed Ettore De Salvo (componente).

**LA PROCEDURA DI  
GARA**

Significativi risultano alcuni passaggi della citata procedura di gara per l'affidamento del centro.

Il 3 febbraio 2012, la Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato le offerte pervenute da parte delle uniche due ditte partecipanti - RTI Sisifo e RTI *Connecting people* - dichiara anomala l'offerta della seconda e, conseguentemente, aggiudica provvisoriamente la gara al RTI con capofila Sisifo (le operazioni di gara vengono definitivamente approvate il 16 marzo 2012).

Il 21 febbraio 2012, la società COT, facente parte del raggruppamento *Connecting People*, che aveva risposto al bando di gara, richiede all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici un parere precontenzioso sulla legittimità della *lex specialis* del bando per il CARA di Mineo che prevede il requisito di un centro di produzione pasti - da utilizzare in situazioni di emergenza - nel raggio di 30 km dal centro.

Il 27 giugno 2012, l'A.N.A.C., all'epoca presieduta dal dott. Sergio Santoro, pronunciandosi a distanza di ben quattro mesi sul parere richiesto dalla società COT, dichiara legittima la contestata *lex specialis* (disponibilità di un centro di produzione nel raggio di 30 km dal Cara), suggellando definitivamente l'esito della gara.

A prescindere dalla possibile legittimità formale della *lex specialis*, la sua introduzione nel bando risponde chiaramente ad una logica di favorire le imprese locali.

Sul punto, nel corso della sua audizione, il Presidente Cantone, che - a far data dal 4 aprile 2014 - assume la presidenza dell'ANAC, ha riferito che il



bando del 2012 era sostanzialmente simile a quello bocciato dall'ANAC nel 2015, in occasione della seconda gara, con ciò lasciando intendere il suo giudizio sul parere a suo tempo espresso dall'Autorità.

### **DALL'EMERGENZA ALLA FASE ORDINARIA**

**LA FINE DELLO  
STATO DI  
EMERGENZA**

Il 28 dicembre 2012, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (O.C.D.P.C.) n. 33, il Governo –sulla base dell'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, successivamente convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 –dichiara cessato, a distanza di quasi due anni, lo stato di emergenza per l'afflusso di persone provenienti dal nord-Africa.

Il provvedimento impone il ritorno alla gestione ordinaria entro il 31 dicembre 2012, prevedendo comunque una fase transitoria di ulteriori sei mesi per la definizione dei rapporti concernenti il CARA di Mineo.

Non vi è chi non veda come gli adempimenti imposti dall'ordinanza ai soggetti attuatori, con determinazione di un termine di soli tre giorni, 28 dicembre – 31 dicembre, si risolvano in una implicita e scontata prosecuzione di fatto dei rapporti esistenti, posto che nessuna "rinegoziazione" era oggettivamente possibile in un lasso di tempo così breve e con l'imposizione di un limite di spesa – assolutamente giustificato vista la spesa precedente – ma ridotto di circa il 25% rispetto alla media precedente della tariffa *pro die /pro capite*. Si consideri altresì che l'ordinanza interviene in pieno periodo di ferie natalizie.

Vero è che il provvedimento definisce una tempistica più ampia e quindi ancora una volta *sui generis* per il Centro di Mineo, ma la sostanza non cambia, in quanto non interverranno sostanziali mutamenti né con riguardo all'ente gestore né con riguardo alla persona di Giuseppe Castiglione, che continua ad avere un ruolo significativo.

**COSTITUZIONE DEL  
CONSORZIO DI  
COMUNI DEL  
CALATINO TERRA  
DI ACCOGLIENZA**

Il 20 dicembre 2012, dunque prima dell'adozione formale del provvedimento che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza ma in vista della prossima scadenza, i comuni di Mineo, Ramacca, Vizzini, San Cono, Raddusa, Licodia Eubea, S.M. Ganzaria costituiscono il Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza", la cui presidenza è affidata all'on. Giuseppe Castiglione, con il compito specifico di assumere la diretta gestione ordinaria del CARA di Mineo.

Tale ente troverà una sua legittimazione nel citato provvedimento di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, che dedicava al CARA di Mineo un apposito articolo, ancora una volta a conferma della sua peculiarità.

L'articolo 6 infatti recita: *"Nell'ambito delle attività finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria e per garantire la continuità dell'accoglienza sino al 30 giugno 2013, il prefetto di Catania è autorizzato a stipulare apposita convenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, con il Consorzio dei Comuni del Calatino che acquisirà la disponibilità dell'immobile "Residence degli Aranci" in Mineo (CT), nel limite di euro 12.670.000,00.*

2. *Ove non si realizzino le condizioni di cui al comma 1 il prefetto di Catania provvede, alle stesse condizioni in essere al 31 dicembre 2012, alla*

*requisizione in uso con effetti dal 1° gennaio 2013 e per il periodo di sei mesi dell'immobile "Residence degli Aranci" in Mineo (CT), adottando tutte le conseguenti determinazioni e per quanto riguarda la gestione rinegoziando il rapporto in essere secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) e dall'art. 2, nel limite di euro 9.552.529,20.*

*3. Agli oneri derivanti dal comma 1 o in alternativa dal comma 2 del presente articolo, si provvede a carico delle risorse iscritte sul capitolo 2351 - Pg 2, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" (27.2) che presenta le necessarie disponibilità".*

Che la costituzione del Consorzio di comuni risponda ad un preciso *input* politico risulta inequivocabilmente dagli esiti dell'indagine.

L'onorevole Castiglione, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione riferisce: *"abbiamo fatto un incontro, io, come soggetto attuatore che doveva lasciare la funzione di soggetto attuatore, il prefetto Cannizzo e il capo dipartimento, l'allora direttore Angela Pria, con il Ministro Cancellieri, incontro in cui ci siamo chiesti come potessimo meglio organizzarci e soprattutto come potessimo coinvolgere i comuni. Si pensò di creare questo consorzio di comuni"*.

La circostanza viene confermata, nel corso della sua audizione, anche dal prefetto Franco Gabrielli: *"ho letto – ma non l'ho vissuto – che all'epoca ci sarebbero state interlocuzioni tra l'allora Ministro dell'interno e il territorio. Peraltro, la Ministra Cancellieri conosceva molto bene il territorio, perché era stata prefetto a Catania. Questo favorì in bonam partem un coinvolgimento del territorio (...). Quando il Ministero dell'interno prende in mano la situazione, si trova questo numero di soggetti che, in una situazione normale, avrebbe dovuto ricollocare nei CARA normali, come quelli di Bari e di Roma, che erano a loro volta saturi. In quel momento, la cosa migliore secondo un approccio di questo genere era non muovere nulla"*.

Da quanto appreso, risulta quindi la già rilevata sostanziale volontà del Ministero dell'interno di non prendere direttamente in carico la struttura ma, per quanto possibile, conservare un atteggiamento di piena deresponsabilizzazione.

In tal senso anche le dichiarazioni dell'imputato Luca Odevaine: *"Venne il ministro Cancellieri a vedere la struttura e anche lei rimase positivamente colpita dalla struttura. Peraltro, nel frattempo Lampedusa si era chiusa, per cui Mineo di fatto svolgeva la funzione di Lampedusa, da cuscinetto, nel senso che arrivavano immigrati e si portavano a Mineo e poi dopo si smistavano eventualmente per il territorio. Il ministro Cancellieri venne, vide la struttura, fu soddisfatta molto della struttura e ci disse: "guardate, se voi riuscite a comprimere i costi ai 35 euro massimo che noi abbiamo deciso di erogare per questo tipo di servizi in giro per l'Italia, compreso l'affitto ovviamente, 35 euro e non una lira di più, e però si costituisce un soggetto pubblico..."*, che

*allora non esisteva ancora, “perché il ministero non vuole direttamente fare la gara e gestire direttamente con la prefettura il servizio, ma vuole affidarlo a un soggetto pubblico, che poi farà da stazione appaltante. Se riuscite a fare questo noi siamo d’accordo a portare avanti il lavoro”. Quindi in quei pochi mesi, credo che fosse luglio, agosto, 2012, quando venne il ministro Cancellieri, in quei pochi mesi io prima che il ministro venne preparammo degli schemi in cui riuscivamo a ridurre i costi a quel livello, chiaramente col sacrificio di tutti, di Pizzarotti e degli altri. Pertanto, questo è materiale tra l’altro che dovrebbe essere tra le carte che avete sequestrato, le proiezioni che avevamo fatto... pertanto il soggetto pubblico non poteva più essere la provincia perché la provincia andava a scioglimento, non poteva essere il comune di Mineo da solo perché non ce l’avrebbe mai fatta un comune così piccolo... ci sono più immigrati a Mineo che abitanti a Mineo. Per cui si pensò al consorzio dei comuni e quindi fu fatta da Paolo Ragusa, attraverso le indicazioni ovviamente di Castiglione, una trattativa politica per costituire il consorzio, consorzio che si costituì peraltro proprio in extremis, mi sembra al 30 dicembre si andò dal notaio a costituire il consorzio, che poi avrebbe potuto firmare la convenzione con il Ministero degli interni”.*

**CONVENZIONE TRA  
LA PREFETTURA E  
IL CONSORZIO E  
PROSECUZIONE  
DELLA GESTIONE**

Proprio alla luce di quanto previsto dal provvedimento di chiusura dell'emergenza e dopo aver acquisito alcuni pareri dall'Avvocatura di Stato, l'8 marzo 2013 la Prefettura di Catania (prefetto Francesca Cannizzo) stipula una convenzione con il Consorzio "Calatino Terra Di Accoglienza" presieduto dall'onorevole Giuseppe Castiglione, affidandogli la gestione del CARA di Mineo.

È di tutta evidenza che il venir meno dello stato emergenziale e, conseguentemente, del ruolo dei soggetti attuatori, ha imposto l'individuazione di un nuovo strumento attraverso il quale garantire da un lato l'esigenza logistica di assicurare continuità operativa del CARA, dall'altro lato l'interesse dei Comuni interessati di assicurare che la gestione rimanesse appannaggio del territorio.

In tal senso appare significativa la permanente presenza, con ruoli di vertice, nella nuova struttura, di Giuseppe Castiglione e di Giovanni Ferrera, già riferimenti politici ed amministrativi della prima fase della gestione emergenziale.

Invariato rimane anche l'ente gestore del centro.

Il 22 maggio 2013, infatti, il Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza", nella sua veste di ente incaricato della gestione del CARA, sottoscrive con l'ATI avente capofila Sisifo un contratto per l'erogazione dei servizi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013 (ossia il tempo individuato quale fase per il definitivo passaggio alla gestione ordinaria).

La continuità nella gestione del Centro costituiva una scelta indissolubilmente legata alla disponibilità del bene immobile, che solo quella associazione temporanea di imprese poteva garantire, avendo tra i suoi componenti l'impresa Pizzarotti, proprietaria del sito.

L'ASSUNZIONE DEL  
RUOLO DI  
STAZIONE  
APPALTANTE DEL  
CONSORZIO

La scelta, opzionale, di affidare la gestione del CARA di Mineo al consorzio dei comuni, nella previsione dell'ordinanza di chiusura dello stato di emergenza si presentava come una soluzione temporanea (6 mesi), quindi come una sorta di scivolo dall'emergenza al definitivo passaggio alla fase ordinaria.

A seguito, però, di un estenuante braccio di ferro tra i comuni del consorzio, le cui ragioni erano anche supportate nella prima fase dal prefetto di Catania, Francesca Cannizzo, e poi condivise anche dal Ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri, il Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza", assume definitivamente il controllo del CARA di Mineo, per perderlo solo a novembre 2015, dopo il clamore di alcune inchieste giudiziarie che avevano squarciato il velo sulla gestione clientelare e illecita della struttura.

Appare al riguardo opportuno ripercorrere analiticamente, le fasi e gli atti che si susseguirono all'epoca.

Il 12 giugno 2013, a pochi giorni dalla scadenza della fase transitoria e, quindi, in netto ritardo sulle esigenze dettate dalla tempistica stabilita dallo stesso Governo, il Dipartimento libertà civili e immigrazione in persona del Direttore centrale prefetto Rosetta Scotto Lavina chiede all'Avvocatura dello Stato di esprimere un parere in ordine alle modalità di gestione dei servizi presso il CARA di Mineo nel passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria.

Si tratta chiaramente di una mossa tardiva, atteso che l'ordinanza di protezione civile del 28 dicembre 2012, che dichiarava la fine dello stato di emergenza nazionale, indicava espressamente il termine di 6 mesi come fase transitoria.

Questo ritardo rende inevitabile il ricorso ad una serie di proroghe per la gestione del centro.

Il 24 giugno successivo, l'Avvocatura dello Stato, nel fornire il proprio parere al Dipartimento libertà civili e immigrazione, ritiene legittimo sia l'indizione di una gara ad evidenza pubblica da parte della Prefettura di Catania, sia la proroga della convenzione tra Prefettura e il Consorzio dei comuni, che a sua volta avrebbe dovuto procedere a bandire la gara.

La medesima Avvocatura, andando *ultra petita*, riteneva, però, auspicabile, per esigenze di rapidità, procedere, ad un rinnovo o stipula di una nuova convenzione con il Consorzio.

Il Dipartimento libertà civili e immigrazione (Direttore centrale Rosetta Scotto Lavina), in ossequio alle direttive impartite dal provvedimento governativo che sanciva la fine dell'emergenza, optava per l'indizione di una gara pubblica per l'affidamento triennale della gestione del CARA di Mineo, richiedendo ulteriori chiarimenti all'Avvocatura sulle modalità di gestione della fase occorrente per l'esperimento e l'aggiudicazione della gara d'appalto.

Acquisito quindi il parere dell'Avvocatura dello Stato, che indica, seppur con qualche perplessità, la strada della proroga della convenzione in essere tra

Prefettura e Consorzio dei comuni, il Dipartimento libertà civili e immigrazione, il 27 giugno, invita il prefetto di Catania a:

- individuare una struttura, in quella provincia (per esigenze connesse alla commissione territoriale), idonea ad accogliere i migranti già presenti nel CARA di Mineo;
- indire gara di appalto per la gestione dei migranti;
- prorogare la convenzione con il Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" per un periodo di mesi 3.

In pratica, la linea dettata dal Dipartimento è chiara: con il ritorno alla gestione ordinaria, la Prefettura deve assumere il ruolo di stazione appaltante in conformità a quanto previsto dall'ordinanza n. 33 del Capo Dipartimento della Protezione Civile che ha posto fine alla "emergenza".

Questo indirizzo è stato confermato, nel corso della sua audizione in Commissione, dal prefetto Rosetta Scotto Lavina: *"Avevo invitato la Prefettura di Catania a procedere in questo senso, con due gare distinte, proprio perché l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva suggerito questo. Perché il consorzio e non la prefettura di Catania? Devo dire che io ero di parere contrario. Il mio parere era quello che si dovesse andare a gara. La stazione appaltante, a mio avviso, avrebbe dovuto essere la prefettura di Catania."*

*Ripeto, però, che dall'Avvocatura veniva sottolineata la legittimità di entrambe le ipotesi. Entrambe le ipotesi erano percorribili. Poteva anche essere l'altra, ma poi è stata scelta, sulla base della triangolazione tra Avvocatura, prefettura e Ministero, l'opzione di scegliere per la prosecuzione in capo al consorzio con la convenzione ai sensi della legge n.241."*

La volontà iniziale del Ministero dell'interno -indire una gara da parte della Prefettura- non sembra però incontrare i favori dell'Ufficio Territoriale di Governo di Catania, che assume un atteggiamento quasi ostruzionistico.

Infatti, dopo aver provveduto a prorogare, sino al 30 settembre 2013, la convenzione con il Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza", il 3 luglio la Prefettura di Catania chiede al Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione chiarimenti in ordine all'emanando bando per la gestione di un centro di accoglienza ove destinare i soggetti ospitati a Mineo.

In particolare, la richiesta è finalizzata a sapere se nel prezzo a base d'asta deve ritenersi ricompreso il costo della struttura da mettere a disposizione da parte dello stesso gestore.

Sul punto, il Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, riscontrando a stretto giro la nota, chiarisce che il prezzo è comprensivo della struttura, mentre saranno sostenuti dal Ministero le spese di manutenzione ordinaria e delle utenze.

Lo stesso Dipartimento (Direttore centrale Rosetta Scotto Lavina), il 18 luglio successivo, manifestando un evidente interesse a definire la questione, chiede alla Prefettura di conoscere se si fosse proceduto ad avviare la procedura di gara per l'accoglienza dei migranti, ed al contempo rinnova la

richiesta di verificare, tramite l’Agenzia del demanio, l’esistenza di immobili statali da adibire a centro di accoglienza.

A fronte delle pressioni ricevute dal Dipartimento, la Prefettura di Catania è costretta a svelare le ragioni della sua inerzia.

Il prefetto Cannizzo, infatti, premettendo di aver ricevuto rimostranze da alcuni sindaci del Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza”, nella medesima giornata del 18 luglio chiede all’Avvocatura di Stato di esprimere il proprio parere in ordine alla possibilità che detto consorzio partecipi alla gara di appalto in corso di indizione per l’accoglienza di 3000 migranti.

Facendo seguito ad un atteggiamento chiaramente dilatorio, attraverso note indirizzate al Dipartimento libertà civili, la Prefettura si fa portavoce della volontà dei sindaci del territorio di conservare la gestione del CARA di Mineo.

A tale volontà sembra aderire in modo pieno il prefetto di Catania *pro tempore*, Cannizzo, che persevera nell’azione dilatoria attraverso note di richiesta di chiarimenti che appaiono strumentali a non indire la gara di appalto.

Nella sua audizione dinanzi la Commissione, la prefetto Cannizzo, pur sollecitata da specifiche domande, non ha consentito di fare chiarezza sulle ragioni del suo operato né sulla natura e fonte della “forte sollecitazione” di cui lei stessa parla in una formale missiva diretta all’Avvocatura -come proveniente dal territorio - per la nascita del rapporto con il Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza”.

In riferimento alla fase antecedente, ovvero a quella della nascita del consorzio nel periodo post-emergenziale (a partire dal dicembre 2012) ha riferito: *“d’altra parte, c’era stata l’esperienza del soggetto attuatore prima. L’idea che se ne aveva in quel momento, per orientamento generale, era che ci fosse questa delega di gestione al consorzio, delega che poi risulta prevista nell’ordinanza”*.

Con successiva nota trasmessa alla Commissione il 18 gennaio 2016, la dottoressa Cannizzo ha ulteriormente precisato che, in funzione preparatoria della costituzione del Consorzio *“in data 13 dicembre 2012 si è svolta una riunione presso il Ministero dell’interno per le tematiche relative al CARA di Mineo ... presieduto dall’allora Capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Angela Pria. Erano presenti alcuni sindaci del calatino e il soggetto attuatore Giuseppe Castiglione”*.

In questo momento preme soltanto rilevare la incoerenza delle risposte fornite a una reiterata domanda posta dalla Commissione circa la natura e la fonte della “forte sollecitazione” di cui la stessa prefetto Cannizzo parla in una formale missiva diretta al Ministero - come proveniente dal territorio - per la prosecuzione del rapporto con il Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza.

Molte altre sono le imprecisioni e le manchevolezze in cui incorre il prefetto, che pure afferma di aver cercato di reperire documentazione in vista della sua audizione.

Nelle more delle indicazioni dell’Avvocatura, il 24 luglio, la prefettura di Catania chiede, comunque, all’Agenzia del demanio di Palermo e Catania

(sezione distaccata) l'esistenza di immobili nella provincia di Catania idonea ad ospitare 3000 persone, ricevendo ovvia risposta negativa.

Il 29 luglio 2013, l'Avvocatura dello Stato, in base alla lettera dello statuto del Consorzio "Calatino Terra di accoglienza", esclude che lo stesso possa partecipare al bando di gara ed invita, inoltre, la Prefettura, per esigenze di trasparenza e pluralità, ad indire due distinti bandi, uno per il reperimento della struttura ed uno per la gestione dei servizi.

Il tentativo, ardito, di trasformare il consorzio di comuni in "impresa" viene, quindi, bocciato dall'Avvocatura dello Stato.

Il 2 agosto, il Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, preso atto del parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, sollecita la Prefettura ad indire la gara d'appalto con la massima urgenza.

Ma, perseverando nel suo atteggiamento dilatorio, la Prefettura chiede al Dipartimento ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di esperimento della gara e sulla necessità di scindere la fornitura della struttura e la gestione dei servizi, punto, quest'ultimo, sul quale si era già pronunciata in maniera chiara l'Avvocatura dello Stato.

Il 5 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Cannizzo assume l'incarico di prefetto di Palermo. A Catania, il 9 agosto, l'incarico viene assunto dalla dott.ssa Maria Guia Federico.

Il 6 agosto, il Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, in riscontro alla nota di chiarimento della Prefettura di Catania, richiama, ovviamente, il parere dell'Avvocatura in ordine all'opportunità di esperire due gare d'appalto, rimettendo all'Ufficio territoriale di Governo il compito di stabilire la base d'asta.

Il 19 agosto la Prefettura di Catania (dott.ssa Maria Guia Federico) predispose un avviso per il reperimento di un immobile da destinare all'accoglienza degli immigrati e chiede un parere all'Avvocatura dello Stato in ordine al contenuto e sulla necessità di pubblicarlo su due quotidiani a diffusione nazionale.

L'iniziativa della Prefettura sembra, finalmente, riscontrare le sollecitazioni dipartimentali. Il nuovo atteggiamento, sicuramente consequenziale al parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, che non lascia spazio di manovra per un coinvolgimento del Consorzio di comuni sotto altra veste, potrebbe essere dovuto anche al cambio del prefetto etneo.

Inopinatamente, però, a mutare atteggiamento, poche settimane dopo, è il Dipartimento libertà civili e immigrazione, che il 25 settembre 2013 invita la Prefettura di Catania a valutare l'opportunità di gestire il CARA attraverso una convenzione con il Consorzio dei comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

**LE POSSIBILI  
MOTIVAZIONI**

È legittimo chiedersi, a questo punto, perché il Dipartimento cambia indirizzo.

Uno degli elementi sopravvenuti – di carattere ufficiale – è certamente la nota inviata dal vertice del Consorzio di comuni, e segnatamente da Anna



Aloisi, sindaco di Mineo, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e da Marco Aurelio Sinatra, sindaco di Vizzini, in qualità di Presidente dell'Assemblea del 2 settembre 2013, che assumono l'importante iniziativa senza alcun formale coinvolgimento degli altri componenti del consorzio dei comuni.

In tale nota, inviata al prefetto di Catania e inoltrata da questi al Capo del Dipartimento Libertà Civili, prefetto Angela Pria, si manifesta la forte volontà di proseguire la gestione del CARA. Oltre a vantare risultati positivi in termini di integrazione e qualità del servizio, la nota contiene quanto segue:

*“Il mantenere come stazione appaltante il consorzio piuttosto che la prefettura incideva ed incide sulla economicità dell'appalto.(...)”*

Si afferma che l'attuale appalto unico a favore dell'ATI in cui è compreso anche il soggetto titolare del bene immobile mette al riparo da contenziosi con quest'ultimo in ordine all'applicazione delle norme che pongono a carico del conduttore manutenzione ordinaria e deterioramento del bene.

Si noti come tale comunicazione individua il consorzio dei comuni come unico possibile garante del proseguimento di questa soluzione e, cosa non da poco, prefigura una preoccupazione che tuttora viene evocata in ipotesi di futura dismissione del centro. Infatti, di recente, le parole del prefetto Morcone, nell'audizione del 19 luglio 2016 ripropongono la questione: *“Dopodiché, effettivamente bisognerà fare una scelta di fondo. Se Mineo deve rimanere come centro – questo non lo decido io – per farlo funzionare bene, nel 2017 si porrà anche il problema della proprietà, quando scadrà il contratto di locazione di quel centro.”*

*Io vi lascio immaginare quello che succederà, anche dal punto di vista del contenzioso (...) Naturalmente la proprietà ci porrà seriamente il problema dei danni che si sono consumati in questi anni. Questa è una questione”.*

Tomando alla data in cui è stata redatta la nota, essa, in buona sostanza, pur apparentemente volta a prospettare risparmi di spesa, configura uno scenario sconcertante, in quanto anticipa la volontà della futura stazione appaltante di garantire la prosecuzione dei rapporti con un ente che avrebbe dovuto invece aggiudicarsi l'appalto mediante futura gara.

In più, conferma l'intricata relazione venutasi a creare nel tempo tra parti pubbliche e private. Per la valenza che possono avere, ancora una volta si reputa necessario richiamare le dichiarazioni rese da uno dei protagonisti della vicenda, Luca Odevaine: *“nel corso degli anni purtroppo si era venuta a creare una situazione in cui il soggetto... la stazione appaltante del Ministero dell'interno, cioè il consorzio dei comuni e il consorzio che vince la gara di Mineo, quindi La Cascina, Sisifo e tutti gli altri, sostanzialmente si fondono in un interlocutore unico”.*

A riguardo, non può, però, nemmeno sottacersi il possibile ruolo occulto svolto dallo stesso Odevaine.

Si potrebbe cioè immaginare che essendo mutato, in senso filo dipartimentale, l'atteggiamento della Prefettura, le pressioni si siano spostate direttamente sul Direttore centrale Scotto Lavina, sulla quale, come emerge

dalle intercettazioni di Mafia Capitale, vanta una certa influenza Luca Odevaine, poi rivelatosi essere uno dei protagonisti della gestione clientelare di Mineo.

È quanto si ricaverebbe da una intercettazione, nella quale lo stesso Odevaine dice di essere stato l'ispiratore del Consorzio: *“...la Provincia scompariva perché comunque commissariata e Castiglione se n'è andato a fare altro. Per cui io mi sono inventato questo consorzio dei Comuni, i quali all'inizio non volevano il centro... adesso se provi a levarglielo ti ammazzano”*.

Sulla scelta tra l'indizione della procedura di gara sotto responsabilità della prefettura ovvero del Consorzio dei Comuni, nel corso della sua audizione, il prefetto Scotto Lavina si è così espressa sul punto: *“la mia convinzione era – e i fatti mi hanno dato ragione – che si dovesse fare una gara per reperire la struttura. Quando dico «la struttura», poteva essere benissimo anche non una singola struttura, purché collocata nell'ambito della provincia di Catania, perché i migranti erano accolti nella provincia e il soggetto responsabile era il prefetto di Catania. .... A mio avviso, era preferibile procedere con una gara per reperire la struttura e con un'altra distinta per la gestione ..... Non so se ci siano state resistenze o meno. È prevalsa la tesi opposta, che non era la mia e che non preferivo.*

*Per quanto riguarda la sua richiesta sulle eventuali interlocuzioni da parte del dottor Odevaine nella gestione del passaggio dalla fase dall'emergenza a quella ordinaria, a me non risulta.*

*Il dottor Luca Odevaine era componente del tavolo di coordinamento nazionale come rappresentante dell'UPI, quindi, in relazione a quella funzione, era per noi un soggetto istituzionale.”*

Resta l'interrogativo sul perché in Italia, che ha registrato una costante presenza di migranti nel corso di oltre un quadriennio, l'unico centro di quelle dimensioni sia stato quello di Mineo e perché un centro con quelle caratteristiche sia stato realizzato presso una struttura la cui proprietà non era, e non è, demaniale.

Non è chiaro, se non facendo riferimento alla precisa volontà di non spostare il centro da Mineo, perché la disponibilità di strutture pubbliche idonee e delle dimensioni indicate sia stato richiesto all'Agenzia del Demanio soltanto con riferimento alla provincia di Catania, visto che Commissioni per i richiedenti asilo vi sono anche a Siracusa e Trapani.

Quanto alla irrilevanza della posizione di Luca Odevaine sull'adozione delle scelte di collocamento dei flussi la risposta del prefetto si espone a qualche censura.

In effetti, come emerge dalle indagini di Roma Capitale, condotte dalla Procura della Repubblica di Roma, lo stato dei rapporti tra il predetto Odevaine e il Ministero dell'Interno, all'epoca in cui queste scelte sono state adottate, era piuttosto stretto.

Si riporta uno stralcio degli accertamenti formalizzati dal R.O.S. dei Carabinieri con l'informativa n. N. 384/9-84 del 30 luglio 2014 diretta alla

Procura della Repubblica di Roma nel procedimento “Mafia Capitale”. *“Le preoccupazioni di Buzzi, concernenti il ruolo di Odevaine, sembravano superate dal fatto che la nomina del commissario prefettizio non aveva determinato la contestuale decadenza dello stesso da rappresentante dell’U.P.I., nell’ambito del Tavolo di coordinamento nazionale per l’immigrazione, istituito presso il Ministero dell’Interno, che gli conferiva un ruolo chiave sia per i propri interessi economici che per quelli del gruppo imprenditoriale in parola. Emergeva infatti, in modo sostanziale, come l’appel per l’Odevaine fosse strettamente collegato al suo ruolo di membro del Tavolo di coordinamento presso il Ministero dell’Interno. In più circostanze, era Odevaine a dare risalto a tale ruolo istituzionale, come certificato dal dialogo censurato il 4 marzo 2014, in cui lo stesso, nel corso di una riunione, illustrava a Buzzi e a Coltellacci come tale ruolo fosse particolarmente rilevante per i loro comuni interessi, consentendogli di partecipare proprio al Tavolo di coordinamento nazionale, organo ministeriale al quale era devoluto, tra le altre mansioni, il compito di individuare strutture ricettive anche al di fuori della provincia di Roma, da adibire a centri di accoglienza: “... ti spiego perché io col Ministero, il ruolo diciamo formale che io c’ho, perché poi se no, per questo anche si apposta a me per conoscenza, competenze, perché gli risolvo i problemi dopodiché il mio ruolo formale là dentro è rappresentanza dell’Unione delle province, per cui più io riesco a diversificare...”*”.

D’interesse risulta, inoltre, un’ulteriore conversazione, dell’11 marzo 2014 quando Odevaine interpellava una sua collaboratrice, Micaela Polselli, perché gli preparasse un appunto riassuntivo con indicata la disponibilità delle strutture ricettive, da consegnare al prefetto Rosetta Scotti Lavina. Tale conversazione consentiva di certificare come l’Odevaine utilizzasse i propri contatti istituzionali per “suggerire” soluzioni ed “indirizzare” le autorità competenti ad assecondare le indicazioni dallo stesso suggerite, dirette ad agevolare gli interessi degli imprenditori che con lo stesso condividevano interessi di natura economica, ed avvalendosi del credito garantito anche della sua qualificata posizione istituzionale nell’ambito del Tavolo di Coordinamento nazionale.

Per ammissione dello stesso Odevaine, quindi, ammissione fatta quando non sapeva di essere intercettato dall’Autorità Giudiziaria, egli, anche in forza dell’esperienza acquisita sul “campo”, era in grado di influire non solo sulle decisioni di collocamento dei migranti nelle varie regioni, in relazione alle esigenze determinate dall’andamento degli sbarchi, ma di determinare le autorizzazioni all’apertura dei vari centri, nelle varie città, così assicurando, ad amici ed interessati, lavoro nel settore.

Le inequivocabili frasi pronunziate gettano, pertanto, più di un’ombra sulla trasparenza e razionalità delle scelte amministrative adottate dal Ministero dell’Interno, anche nella fase immediatamente precedente alle conversazioni registrate, che sono narrazioni di quanto avvenuto e di quanto in quel momento ancora stava accadendo.

Il passaggio dalla gestione in regime di emergenza a quella ordinaria del centro di Mineo è caduto, decisamente, sotto l'influenza di Luca Odevaine e dei vari interessi politici, economici e criminali, che su di lui e sulla sua posizione nel tavolo di coordinamento in quel momento si concentravano.

**IL GIUDIZIO DELLA  
CORTE DEI CONTI**

Si può fin d'ora notare che, in ogni caso, la soluzione suggerita dal Dipartimento e poi effettivamente attuata, ossia l'accordo di programma *ex art.* 15 della legge n. 241 del 1990, sarà oggetto di severe critiche da parte della Corte dei Conti, che riconosce una *“alterazione della fisionomia stessa dell'accordo pubblicistico delineato dal citato articolo 15”* e dunque come una evidente forzatura il ricorso allo strumento del consorzio disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Si riporta di seguito un significativo passaggio della pronuncia: *“È bene evidenziare che non vi è stata alcuna differenziazione dalla fase emergenziale a quella ordinaria: stessi soggetti e stesso importo, con ciò disattendendo quanto disposto dall'ordinanza 33/2012 che aveva imposto adeguati risparmi di spesa... Non si vede né dove il Dipartimento competente abbia ritenuto di rinvenire il vantaggio, ben potendo espletare direttamente la gara direttamente e non attraverso un'intermediazione onerosa.”*

**L'ACCORDO DI  
PROGRAMMA**

Il farraginoso meccanismo messo in campo per lasciare ai comuni del calatino la gestione del CARA di Mineo, facendogli assumere la veste di stazione appaltante, necessita però di ulteriori passaggi e di tempi tecnici di realizzazione, che si andranno ad aggiungere a quelli fisiologici di espletamento della nuova procedura di gara.

Prima, inevitabile conseguenza del nuovo indirizzo fornito dal Dipartimento libertà civili e immigrazione è pertanto quella di prorogare sino al 31 dicembre 2013 la convenzione con il Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza”, che, a sua volta, prorogherà, per lo stesso periodo, il contratto di appalto con l'ATI Sisifo.

Allo scopo di pervenire all'obiettivo prefissato - ovvero stipulare l'accordo di programma con il Consorzio di comuni - il 2 ottobre 2013 la Prefettura di Catania, su indicazione del Ministero, chiede al Consorzio calatino di documentare la disponibilità di una struttura idonea ad accogliere 3000 immigrati ai fini della sottoscrizione di una convenzione triennale.

Il 25 ottobre 2013 il Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza”, pertanto, emette un avviso pubblico per l'individuazione di un immobile da adibire a CARA.

A prescindere dalla legittimità dell'atto, non essendo ancora il Consorzio formalmente stazione appaltante, l'iniziativa pone definitivamente fine alle velleità espresse nei mesi precedenti dalla Prefettura di reperire una struttura pubblica.

Com'era prevedibile, il bando del Consorzio viene riscontrato dall'unica offerta possibile, quella presentata da parte della Pizzarotti S.p.A., che viene, a più riprese, dichiarata non congrua in relazione ai coefficienti catastali.

E il 20 dicembre 2013, nonostante manchi la formale disponibilità della struttura da parte del Consorzio - la locazione verrà sottoscritta solo a marzo dell'anno successivo- viene stipulata una nuova convenzione tra il Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" e la Prefettura di Catania in virtù della quale il Consorzio assume, dal 1° gennaio 2014, il ruolo di stazione appaltante per la selezione del gestore.

Che la locazione fosse l'unico titolo a legittimare il consorzio quale stazione appaltante, lo confermano le intercettazioni tra Anna Aloisi, Sindaco di Mineo, e Luca Odevaine, nel corso delle quali il primo cittadino del comune etneo manifesta apprensione per il prolungarsi delle trattative con Pizzarotti, che sembrano, conseguentemente avere un'accelerazione nelle settimane successive.

Il 3 gennaio 2014, infatti, il Direttore generale Giovanni Ferrera, assistito dal responsabile dell'area amministrativa del consorzio, procede con trattativa privata a fissare in € 4,5 milioni + iva il canone di locazione della struttura "Residence degli aranci", rimandando al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del contratto di affitto.

Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di proseguire le trattative con la ditta Pizzarotti Spa.

Il 10 febbraio 2014 giunge quindi a termine anche la lunga trattativa per la locazione della struttura.

Il Direttore generale, infatti, nella prosecuzione della trattativa privata con la Pizzarotti Spa, raggiunge un accordo contrattuale, che viene ratificato dal Consiglio di Amministrazione, che dà mandato al Direttore di procedere alla stipula del contratto triennale di locazione (2014/2016), che viene sottoscritto il 2 aprile 2014.

#### LA PROCEDURA DI GARA

Ottenuta la formale disponibilità della struttura, il 24 aprile 2014, il direttore generale del Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" indice la gara per l'affidamento dei servizi e le forniture per la gestione del CARA di Mineo, che nel frattempo erano stati prorogati a favore del consorzio Sisifo fino al 30 giugno 2014.

La commissione aggiudicatrice della gara di appalto, nominata contestualmente all'avviso, è per due terzi, la stessa del primo bando: Giovanni Ferrera (presidente), Luca Odevaine (componente), Salvatore Lentini (componente).

Anche l'esito della gara è del tutto simile alla precedente.

Il 30 giugno 2014, infatti, il Direttore del Consorzio la aggiudica all'ATI consorzio di cooperative sociali "casa della solidarietà", composta da: consorzio Sisifo; Consorzio Sol. calatino; Pizzarotti spa; *Senis hospes*; La Cascina *global service*; CRI Catania.

#### LE PROROGHE

I passaggi procedurali sopra descritti si saldano, inevitabilmente con il susseguirsi di proroghe nella gestione del centro.

Facendo seguito a quella che fissava la proroga del contratto di appalto con

l'ATI Sisifo al 31 dicembre 2013, anche nella sua nuova veste di stazione appaltante il Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" proroga il contratto di gestione del Cara a favore dell'ATI Sisifo dapprima fino al 31 gennaio e, successivamente fino al 30 aprile 2014, al 30 giugno 2014 e infine con scadenza 30 settembre 2014, data in cui viene a concludere definitivamente il suo *iter* la gara per la gestione.

LA FASE DEI  
CONTROLLI

Il 26 gennaio 2015 la Corte dei Conti, incaricata della registrazione del contratto, in sede di giudizio di legittimità, muove una serie di censure al contratto triennale stipulato dal consorzio dei comuni e dall'ATI.

In primo luogo bolla come illegittima la clausola che prevede il riconoscimento a favore del Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" di una somma pari € 0,5 *pro capite / pro die* quale margine per la copertura delle spese di funzionamento del consorzio medesimo. Secondo i giudici contabili, infatti, il pagamento di una sorta di dazio a favore della stazione appaltante non è in alcun modo ammissibile.

Ma la Corte dei Conti censura l'essenza stessa del Consorzio, affermando che la sua costituzione è avvenuta attraverso una chiara forzatura interpretativa dell'istituto previsto e disciplinato dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

In sostanza, la gestione del CARA di Mineo non può essere inteso come un servizio di interesse comune degli enti consorziati, che costituisce invece il presupposto essenziale dell'accordo pattizio.

Alle censure dei giudici contabili, seguono, ben presto quelle dell'ANAC, che il 25 febbraio 2015, chiamata ad esprimere un parere pre-contenzioso, dichiara sostanzialmente illegittimo il bando di gara indetto dal Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza", in quanto avente ad oggetto una pluralità di servizi eterogenei, che di fatto limitavano la possibilità di partecipare alla gara.

A fronte delle censure mosse dall'Autorità presieduta dal dott. Cantone, il 19 marzo 2015, il Consorzio avvia un procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara di appalto per la gestione del CARA di Mineo.

Il 13 aprile 2015, però, il Consorzio, ritomando sui suoi passi, chiede all'ANAC la revisione del parere di illegittimità precedentemente espresso e, conseguentemente, sospende il procedimento per l'annullamento in autotutela.

Sul punto, in sede di audizione, il dott. Cantone ha riferito:

*"Sulla vicenda del CARA di Mineo c'era stato effettivamente un primo parere del 2012 che riguardò il precedente appalto che era stato dato. Il parere sostanzialmente era favorevole alla strutturazione dell'appalto in quegli specifici termini. Quando, però, l'appalto attuale è stato rifatto, noi avevamo individuato, su richiesta di uno dei soggetti che non aveva partecipato alla gara, una serie di criticità nel modo in cui era stato costruito il bando, che non era semplicemente quello dei chilometri (ndr. la clausola del bando che imponeva la disponibilità entro i 30 chilometri di un centro di cottura di emergenza), ma si evidenziava come quel tipo di bando, soprattutto dal punto di vista economico, molto più sostanzioso, fosse un bando che di*

*fatto limitava significativamente il meccanismo della concorrenza, tant'è che alla gara ha partecipato un unico soggetto, un'unica ATI, che guarda caso aveva vinto l'appalto con un ribasso dell'1 per cento.*

*Ora, noi sappiamo benissimo cosa avviene in questi ambiti - ovviamente stiamo parlando di appalto di servizi i ribassi non sono mai elevatissimi - ma un ribasso dell'1 per cento di per sé era un elemento che avrebbe dovuto indurre qualche elemento di sospetto.*

*Noi segnalammo il nostro parere al Consorzio Calatino, che però non ritenne, anche in qualche modo utilizzando un parere non molto chiaro del Ministero dell'interno, di revocare l'appalto, tant'è che al momento in cui sono emersi i fatti penali che riguardavano specificamente questa vicenda l'appalto era ancora in corso. Non aveva quindi ritenuto di revocarlo all'esito dei nostri rilievi, perché i pareri che vengono dati dall'ufficio non hanno carattere vincolante.*

*Quindi, noi avevamo espresso un parere e avevamo individuato un presupposto di illegittimità del bando. Il consorzio Calatino non ritenne di revocare il bando, anche utilizzando un parere che era stato dato da uno degli uffici del Ministero dell'interno, parere che poi era stato in parte modificato; successivamente sono intervenuti gli arresti. All'esito degli arresti noi abbiamo richiesto, ai sensi dell'articolo 32 del decreto Madia, di commissariare l'appalto del CARA di Mineo nella parte in cui riguardava però i soli servizi affidati al consorzio La Cascina, che erano quelli per i quali erano emersi fatti di rilevanza penale.*

Il 6 maggio l'ANAC dichiara inammissibile la richiesta di revisione del parere avanzata dal Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza", ma nonostante ciò, il 14 maggio, con determina dirigenziale n. 76, il Consorzio conferma l'aggiudicazione definitiva della gestione del CARA di Mineo al vincitore della gara.

### **LE VICENDE GIUDIZIARIE E LE RIPERCUSSIONI SULLA GESTIONE DEL CARA**

**L'AMMINISTRAZIONE  
GIUDIZIARIA DEL  
GRUPPO LA CASCINA  
E COOP. "CASA  
DELLA  
SOLIDARIETÀ"**

Pochi giorni dopo la conclusione del lungo e travagliatissimo iter amministrativo, che aveva portato il CARA di Mineo fuori dalla gestione straordinaria, con l'approvazione definitiva della nuova gara di appalto, sopraggiunge il primo dei provvedimenti giudiziari, che sveleranno l'intreccio politico affaristico sotteso alla gestione del centro.

Il 29 maggio 2015, infatti, il GIP di Roma, su richiesta della Procura capitolina, nel prosieguo della nota inchiesta Mafia Capitale, emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Luca Odevaine e alcuni esponenti del gruppo imprenditoriale *La Cascina*, ipotizzando profili corruttivi connessi proprio all'aggiudicazione della gara di appalto per la gestione del CARA di Mineo.

In particolare, dall'inchiesta emerge che uno dei componenti della commissione di gara, Luca Odevaine, era al libro paga dei dirigenti de *La Cascina*, che, nell'ambito dell'ATI, era deputata alla preparazione e somministrazione dei pasti.

Quanto accertato ed ipotizzato dai magistrati romani sarà confermato, nel corso dei suoi interrogatori, dallo stesso Odevaine, che «giustificerà» i versamenti a suo favore (10.000 euro al mese) come una sorta di azione risarcitoria per la mancata nomina ad una posizione di vertice nel gruppo che doveva gestire il CARA.

Sul punto, è bene ribadirlo, era stato proprio Odevaine a proporre a Giuseppe Castiglione, all'epoca soggetto attuatore, di inserire il gruppo *La Cascina* nell'ATI che avrebbe dovuto gestire il CARA: ...*“Comunque io consigliai al presidente Castiglione per tenere insieme la realtà locale con una struttura invece di livello nazionale, che avesse la professionalità e la capacità di rendere quel servizio mensa più adatto allo scopo, gli consigliai di rivolgersi a un soggetto nazionale e gli indicai anche quale, ovviamente (..) La Cascina.”*

In relazione alla citata vicenda, è stato richiesto il rinvio a giudizio dell'onorevole Giuseppe Castiglione da parte della Procura di Catania per il reato di turbata libertà degli incanti, in connessione all'appalto triennale bandito dal Consorzio dei comuni nel 2014.

Come riportato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro, nell'audizione del 24 gennaio 2017, e come si vedrà meglio anche in seguito in apposito paragrafo dedicato all'inchiesta della procura di Catania, *“l'ipotesi accusatoria è la seguente: che sin dall'inizio, sin da quando è stato designato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il soggetto attuatore per la realizzazione del CARA di Mineo, si sia individuato in determinate imprese - in particolare all'inizio nell'impresa Sisifo - il soggetto che, attraverso un consorzio o un'associazione temporanea di imprese (ATI), avrebbe dovuto aggiudicarsi la gara.*

*La scelta di requisiti estremamente specifici, ma soprattutto il fatto di aver deciso di affidare servizi eterogenei tra di loro in uno stesso contesto e, quindi,*



*con una stessa gara a evidenza pubblica, tagliando fuori imprese di piccole e di medie dimensioni che avrebbero potuto offrire condizioni migliori per i singoli servizi, ha creato i presupposti per poter arrivare alla scelta di questo candidato che doveva vincere a tutti i costi. L'ATI è stata creata apposta per poter arrivare a questo risultato.*

*Sisifo era l'impresa di questo consorzio che avrebbe dovuto assicurare la sussistenza di quel requisito a cui è stato attribuito un punteggio determinante, quello cioè di poter disporre di un impianto di produzione dei pasti che non distasse più di 30 chilometri dal luogo in cui doveva essere realizzato il CARA. Questo è un prerequisito che chiaramente tagliava fuori diversi altri concorrenti?*

Tomando al provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Roma del 2015, questo innesca, a stretto giro, alcune importanti ripercussioni sulla gestione del CARA.

Il 19 giugno 2015, infatti, il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (cd. "decreto Madia"), propone al prefetto di Catania l'applicazione della misura straordinaria e temporanea del commissariamento dell'appalto per la gestione del CARA.

Il 23 giugno successivo il prefetto di Catania accoglie la proposta avanzata dal Presidente dell'ANAC, nominando l'avv. Maria Nicotra -che nella sua veste di Avvocato dello Stato di Catania era stata chiamata più volte ad esprimere pareri sulla farraginoso vicenda della gestione del CARA di Mineo-commissario straordinario per la gestione del CARA.

Quest'ultima, tuttavia, dopo pochi giorni rimette il proprio incarico per ragioni personali.

Il 27 luglio 2015, però, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), facendo seguito alle risultanze contenute nel provvedimento che aveva disposto le misure cautelari personali, dispone anche la misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria nei confronti del Gruppo *La Cascina*, che comprende anche le società *La Cascina Global service srl* e la cooperativa *Casa della Solidarietà*, determinando, il 10 agosto successivo, la conseguente sospensione della gestione straordinaria disposta dal prefetto di Catania su proposta dell'ANAC.

Al riguardo il prefetto di Catania, nel corso della sua audizione dell'8 luglio 2016, ha ulteriormente chiarito che la scelta del suo ufficio, d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata quella di sospendere e non revocare il commissariamento, in modo che lo stesso potesse riprendere efficacia una volta terminata o revocata la misura di prevenzione.

LA REVOCA DELLA  
CONVENZIONE

A seguito dell'inequivocabile ed acclarata mala gestione del CARA di Mineo, il 27 novembre 2015 la Prefettura di Catania assume la gestione diretta del centro ed istituisce un'apposita "struttura di missione" con il compito, tra gli altri, di supportare l'Ufficio Territoriale di governo nei compiti di controllo,

monitoraggio e verifica degli *standard* delle prestazioni erogate, nonché predisporre la nuova procedura di gara.

*LE INCHIESTE SULLE  
ASSUNZIONI E SULLA  
CONTABILIZZAZIONE  
DELLE PRESENZA*

Ombre sulla trasparenza della gestione del CARA di Mineo emergono anche da ulteriori inchieste condotte, in questo caso, dalla Procura della Repubblica di Caltagirone.

Nella prima di esse vengono svelate le logiche spartitorie sottese alle scelte sulle assunzioni di personale presso il centro.

Secondo le prime evidenze dell'indagine svolta dal Procuratore Giuseppe Verzera, molti contratti di lavoro sarebbero stati barattati con espressione di voti in occasione di alcune competizione elettorali ed anche con cambi di schieramento politico da parte di consiglieri eletti nelle amministrazioni locali.

Tra i soggetti interessati figura anche il sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e il presidente della cooperativa Sol. Calatino Paolo Ragusa.

Nella seconda indagine, divenuta pubblica alla fine di giugno 2016 con l'esecuzione di diverse perquisizioni, risultano indagati, tra gli altri, il direttore del centro, Sebastiano Maccarone e l'ex direttore generale del Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza", Giovanni Ferrera, ritenuti responsabili, in concorso con i rappresentanti delle società componenti l'ATI, del reato di truffa aggravata, per aver attestato, falsamente, la presenza di immigrati presso il centro, ricevendo i conseguenti corrispettivi.

*L'INCHIESTA  
GIUDIZIARIA  
CATANESE*

Nell'ambito del procedimento penale sulla gestione del CARA di Mineo, la Procura di Catania ha presentato - in data 18 gennaio 2017 - richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di diciassette imputati, tra cui Luca Odevaine, Giuseppe Castiglione, Anna Aloisi Anna e i legali rappresentanti delle cooperative riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appalto, per reati che vanno dalla turbativa d'asta, alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, al falso ideologico fino alla cosiddetta corruzione elettorale.

All'udienza preliminare del 28 marzo, il G.U.P. presso il Tribunale di Catania ha accolto integralmente la richiesta del Pubblico Ministero relativamente a quegli imputati che non hanno avanzato richieste di riti alternativi fissando per il dibattimento l'udienza collegiale del 22 ottobre 2017.

La medesima udienza è stata fissata anche per l'imputato Castiglione che ha fatto richiesta di giudizio immediato rinunciando, quindi, all'udienza preliminare avanti al G.U.P.

Tre imputati – Odevaine, Menolascina e Cammisa – hanno chiesto ed ottenuto di patteggiare la pena avanti al G.U.P. e, dunque, nei loro confronti sono già state emesse sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

La Commissione ha proceduto, lo scorso 24 gennaio 2017, all'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania dottor Carmelo Zuccaro ed, all'esito, all'acquisizione dei più rilevanti atti dell'indagine.

Secondo l'ipotesi accusatoria, come anticipato e come esposto dal Procuratore di Catania dott. Zuccaro durante la recente audizione, "sin dall'inizio, sin da quando è stato designato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri il soggetto attuatore per la realizzazione del CARA di

*Mineo, si è individuato in determinate imprese – in particolare all'inizio nell'impresa SISIFO - il soggetto che, attraverso un consorzio o un'associazione temporanea d'impresa (ATI), avrebbe dovuto aggiudicarsi la gara”.*

Al fine di conseguire tale obiettivo – sempre secondo quanto riferito dal Procuratore Zuccaro -le procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi e forniture relative al CARA di Mineo, in occasione delle tre gare indette nel periodo 2011-2014, sarebbero state fortemente viziate ponendo in essere una serie di comportamenti contrari ai doveri di imparzialità della pubblica amministrazione mediante, in particolare, il “preconfezionamento” (sic l'auditore Procuratore Zuccaro) dei bandi di gara, cuciti su misura del soggetto che si intendeva favorire con la previsione di requisiti estremamente specifici ma soprattutto con la scelta a monte di affidare servizi eterogenei tra di loro con un'unica gara ad evidenza pubblica, di fatto tagliando fuori piccole e medie imprese che avrebbero potuto offrire condizioni migliori per i singoli servizi.

In particolare, nell'imputazione del reato di turbata libertà degli incanti formulata dalla Procura di Catania, si contesta che nel capitolato speciale di appalto relativo alla prima gara bandita il 5 agosto 2011, un punteggio incrementale veniva attribuito alla dimostrazione della possibilità di avvalersi di un impianto di produzione di pasti entro il raggio di 30 km dal centro di accoglienza-requisito assicurato dalla capofila SISIFO, requisito che tagliava fuori diversi altri potenziali concorrenti. Altro requisito essenziale era quello dell'esistenza di specifiche relazioni con enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore degli accoglienza dei migranti nel territorio della provincia di Catania, requisito vantato in particolare dalle cooperative riunite nel Consorzio Sol Calatino facente parte dell'ATI. Previsioni del tutto analoghe venivano introdotte nel capitolato speciale relativo alla seconda gara indetta il 30 dicembre 2011 in cui si aggiungeva, tra i requisiti di capacità tecnica, quello dell'aver gestito negli ultimi tre anni senza demerito almeno tre strutture di accoglienza nonché un servizio di ristorazione per un numero non inferiore alle 2000 persone, che in tutta evidenza finiva per favorire proprio l'aggiudicatario della precedente gara.

Il sistema di turbativa d'asta avviato nel 2011 per le due gare bandite in quell'anno veniva sostanzialmente replicato in occasione della gara che viene bandita nel corso del 2014 in cui viene preventivamente individuata come aggiudicatrice sempre la stessa ATI con identica composizione tranne che per la capofila individuata nel Consorzio di cooperative sociali Casa della solidarietà e con l'aggiunta della Impresa Pizzarotti & C. spa e della Associazione italiana della Croce Rossa. A valorizzare i precedenti affidamenti aggiudicati con le gare pilotate del 2011, vengono previsti gli ulteriori requisiti di capacità tecnica dell'aver gestito negli ultimi tre anni senza demerito più di una struttura di accoglienza per migranti con un numero di ospiti pari o superiore ai 1500 giornalieri ed un servizio di ristorazione collettiva non commerciale per un numero non inferiore a 2000 pasti

giornalieri in un unico turno di servizio, nonché l'aver gestito nello stesso periodo un servizio di manutenzione con la formula del *global service* di complessi residenziali e di conduzione di acquedotti per un numero minimo di utenti pari a 3000 unità (quest'ultimo requisito palesemente non poteva che essere vantato unicamente dall'Impresa Pizzarotti).

Sempre nella prospettazione accusatoria della Procura di Catania, alla commissione del reato di turbata libertà degli incanti commesso continuativamente dal 2011 al 2014, avrebbero concorso più soggetti con diversi ruoli tra questi Giuseppe Castiglione, Luca Odevaine, Giovanni Ferrera e Paolo Ragusa. In particolare, l'on. Castiglione, nella sua qualità dapprima di soggetto attuatore per il centro di accoglienza di Mineo nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e, quindi, dal 24 maggio al 19 luglio 2013 quale Presidente del CDA del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza (nuovo soggetto attuatore nel passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria), avrebbe concorso nel reato predisponendo, unitamente a Luca Odevaine e Giovanni Ferrera, nominati nella commissione aggiudicatrice rispettivamente presidente e membro in occasione delle prime due gare e con ruoli invertiti in occasione della terza, i contenuti del bando di gara con la precipua finalità di garantire l'affidamento dell'appalto all'ATI preindividuata, nominando poi nell'ultimo periodo di presidenza del consorzio Giovanni Ferrera quale direttore generale del consorzio stesso e Luca Odevaine quale esperto del presidente. L'on. Castiglione, inoltre, in concorso con Paolo Ragusa, Presidente del Consorzio Sol Calatino componente dell'ATI aggiudicataria, avrebbe favorito l'elezione a sindaco del comune di Mineo di Anna Aloisi, che - una volta eletta - avrebbe altresì ricoperto la carica di Presidente del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza (sucedendo nella carica allo stesso Castiglione), così garantendo l'affidamento dell'appalto ai soggetti economici graditi allo stesso Castiglione e, comunque, la gestione del centro in linea con gli obiettivi illeciti perseguiti dagli altri correi. La Aloisi è, pertanto, imputata del reato di cui all'art. 353 c.p. (*turbata libertà degli incanti*) solo relativamente alla terza gara, in relazione alla quale avrebbe adottato decisioni atte a favorire la turbativa d'asta, in concorso con i coimputati.

Altri coimputati sono i legali rappresentanti o comunque i soggetti che avevano in concreto agito nell'interesse delle società componenti dell'ATI aggiudicataria e, quindi, oltre al già citato Paolo Ragusa, Presidente del Consorzio Sol Calatino, Salvo Cali, Presidente del Consorzio Sisifo, Salvatore Menolascina, Domenico Cammisa, Carmelo Parabita e Francesco Ferrara, tutti per il Gruppo La Cascina, Aldo Buttini, Stefano Soncini e Fabrizio Rubino, in rappresentanza della Immobiliare Pizzarotti s.p.a., i quali si sarebbero riuniti in ATI solo dopo aver avuto ampie rassicurazioni circa l'esito favorevole della gara d'appalto da parte del Castiglione e, quindi avrebbero concordato con gli stessi Castiglione, Odevaine e Ferrera il contenuto del capitolato speciale, in modo tale da garantire la successiva aggiudicazione all'ATI costituita dagli enti da loro rappresentati.

All'esito delle indagini è emerso con tutta evidenza che intorno alla gestione dell'accoglienza degli immigrati nel territorio calatino hanno ruotato plurimi ed eterogenei interessi, non solo di natura economica. Oltre all'interesse dell'Impresa Pizzarotti, proprietaria del Residence degli Aranci, ad una riconversione del complesso immobiliare liberato dai militari USA il più redditizia possibile, all'intento di lucro personale perseguito dall'Odevaine e a quelli di profitto perseguiti da La Cascina e dagli altri imprenditori siciliani - questi ultimi decisi anche a fare scudo, grazie all'appoggio dell'ambiente politico locale, per sfruttare le opportunità economiche offerte dalla gestione del CARA ed impedire l'infiltrazione di imprese provenienti da fuori regione - si sono delineati anche rilevanti interessi di natura politica.

Palese è risultato l'intento perseguito dai politici locali di sfruttare il ritorno economico per la comunità del calatino derivante dall'indotto dell'attività di accoglienza in termini di occupazione e di opportunità di lavoro per le imprese locali per ottenerne, quale contropartita, il consenso elettorale in particolare attraverso la gestione clientelare delle assunzioni.

Accanto al reato di turbata libertà degli incanti, la Procura di Catania ha, pertanto, contestato agli imputati Castiglione ed Aloisi, quali corrotti, ed all'imputato Ragusa, quale corruttore, i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di cosiddetta corruzione elettorale in occasione delle elezioni politiche nazionali del marzo 2013, delle amministrative del giugno 2013 e delle europee del maggio 2014. In particolare, i primi due imputati avrebbero accettato la promessa di voti per loro ed i gruppi politici nei quali essi militavano (P.D.L., Lista "Uniti per Mineo" e N.C.D.) nonché la costituzione di 15 circoli del N.C.D. nei diversi comuni del calatino in cambio del compimento di atti contrari ai loro doveri d'ufficio consistenti nella turbativa d'asta testé esaminata conclusasi con l'assegnazione dell'appalto per la gestione del CARA di Mineo all'ATI che comprendeva anche la cooperativa Consorzio Sol Calatino presieduta da Paolo Ragusa. Quest'ultimo, dal canto suo, avrebbe promesso agli altri due la raccolta di voti, realizzata attraverso il successivo mercimonio delle assunzioni presso il CARA e la chiamata di lavoratori specificatamente segnalati dallo stesso Castiglione, nonché la costituzione di 15 circoli del N.C.D. in cambio dell'aggiudicazione pilotata della gara di appalto all'ATI di cui faceva parte la cooperativa Consorzio Sol Calatino, dal medesimo presieduta.

All'imputato Ragusa, inoltre, vengono contestate specifiche ipotesi di corruzione elettorale con riguardo all'assunzione di cinque lavoratori presso il CARA di Mineo nonché, in un caso, presso una società cooperativa facente parte della Consorzio CARA di Mineo dal medesimo presieduto, in cambio del voto elettorale a favore di Anna Aloisi, candidata sindaco della Lista civica Uniti per Mineo alle elezioni comunali svoltesi nel giugno 2013, poi effettivamente eletta. In relazione a tali ultime ipotesi delittuose sono imputati anche i lavoratori assunti.

Sempre in relazione alle ipotesi delittuose di corruzione imputate al Ragusa, viene, altresì, contestato al Consorzio Sol Calatino l'illecito amministrativo

previsto dagli artt. 5, lett. a), e 25 commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*).

Nella richiesta di rinvio a giudizio in esame, infine, la Procura di Catania contesta all'imputato Ferrera il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico relativamente alle false attestazioni contenute nel verbale del 20 giugno 2014 relativo al concorso per la individuazione di un collaboratore a tempo determinato o *parttime* dell'ufficio “Progettazione, gestione, rendicontazione fondi europei” bandito dal Consorzio dei comuni Calatino Terra di accoglienza e nella determina dirigenziale del 20 giugno 2014 di stipula del relativo contratto individuale. In particolare, viene contestata la falsa attestazione di avere svolto alle ore 18:30 il colloquio con il candidato Luca Odevaine all'esito del quale lo stesso veniva dichiarato vincitore del concorso. Analogo delitto viene contestato all'imputato Odevaine per aver indotto i membri della commissione esaminatrice della predetta selezione pubblica ad attestare falsamente nel verbale del 20 giugno 2014 che *“le sei domande di ammissione, tra cui quella di Odevaine erano pervenute in termini ovvero entro il 16 giugno 2014”* quando, al contrario, risultava che l'imputato aveva apposto sulla domanda una falsa data di redazione ed, in concorso con soggetti rimasti ignoti, una falsa data di protocollo di accettazione del consorzio.

La commissione dei predetti reati di falsità ideologica, come meglio si vedrà qui di seguito, era – nell'ipotesi accusatoria - funzionale nel complessivo progetto criminoso degli imputati a rendere possibile la nomina dell'Odevaine, quale dipendente del consorzio, nella commissione aggiudicatrice della terza gara di appalto dei servizi e delle forniture del CARA di Mineo, di fatto avvenuta appena due giorni dopo l'assunzione da parte del Consorzio dell'imputato stesso quale vincitore della selezione pubblica per collaboratore a tempo determinato.

In sede di audizione davanti a questa commissione, il Procuratore di Catania Zuccaro ha aggiunto che proseguono le indagini sul tema delle forniture e della possibile presenza in tale ambito di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata locale.

A domanda dei commissari, l'auditore ha precisato che le indagini volte ad accertare se dietro la scelta politica di ricorrere alla requisizione d'uso del Residence degli Aranci per adibirlo a sede del CARA di Mineo ci fossero accordi di natura illecita *“si è rivelata per noi una pista fredda -uso un termine che noi utilizziamo tecnicamente - nel senso che non siamo riusciti a rinvenire elementi che supportassero questo nostro sospetto... (Omissis)... non essendo stato confortato da indizi”*. Parimenti per quanto riguarda le anomalie delle procedure di gare d'evidenza pubblica seguite, di fatto rilevate esclusivamente dal Presidente dell'ANAC Cantone e mai in precedenza segnalate dalla Prefettura di Catania, il Procuratore Zuccaro precisava, tuttavia, che né dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità né dalle risultanze dell'attività tecnica era

emersa una compartecipazione all'accordo illecito finalizzato all'attività di turbativa d'asta e di corruzione da parte di componenti della locale Prefettura. Né, all'esito delle indagini – aggiungeva - erano emersi elementi anche solo indiziari di una qualche copertura all'accordo corruttivo intervenuto offerta da più alte sfere ministeriali.

Gli elementi di prova raccolti dalla Procura della Repubblica di Catania a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati appaiono costituire un quadro probatorio di sicuro spessore e solidità.

Come noto, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria romana denominata "Mafia capitale", venivano intercettate una serie di significative conversazioni telefoniche ed ambientali che consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza di un accordo corruttivo tra Odevaine e dirigenti del gruppo La Cascina finalizzato a garantire a tale gruppo imprenditoriale l'assegnazione degli appalti per la gestione dei servizi del CARA di Mineo attraverso una costante e sistematica attività di turbativa delle relative procedure di evidenza pubblica intrapresa già dalle prime gare del 2011. La Procura romana ravvisava la propria competenza in ordine al reato di corruzione tra l'Odevaine ed i vertici del Gruppo La Cascina in quanto gli incontri finalizzati alla definizione dell'accordo illecito si erano svolti a Roma all'interno degli uffici della Fondazione IntegrAzione in uso ad Odevaine, mentre per le condotte relative alla turbativa d'asta ed alle altre ipotesi delittuose gli atti venivano trasmessi per competenza territoriale alla Procura catanese.

Nell'ambito del procedimento romano, gli imputati Domenico Cammisa, Francesco Ferrara, Salvatore Menolascina e Carmelo Parabita hanno patteggiato la pena in ordine al reato di corruzione (sentenza *ex artt.* 444 e 456 c.p.p. del G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 7 gennaio 2016). Successivamente, nel novembre del 2016, anche l'imputato Odevaine otteneva il patteggiamento della pena relativamente al medesimo episodio delittuoso.

L'attività tecnica di intercettazione disvela chiaramente la condotta illecita di turbativa della gara indetta il 7 aprile 2014 dal Consorzio Calatino Terra d'accoglienza per l'affidamento della gestione del CARA di Mineo per la durata di tre anni in quanto tale attività illecita avviene proprio - per così dire - "in diretta", mentre era in corso il monitoraggio degli indagati. Alcuni significativi riferimenti fatti dagli intercettati alle gare precedenti fanno, tuttavia, emergere come, in realtà, la sistematica attività di turbativa d'asta ad opera degli stessi soggetti risalisse già alle gare del 2011 e, quindi, anche l'accordo corruttivo fosse preesistente.

Estremamente indicativa a tale riguardo appare la conversazione tra presenti intercettata presso gli uffici della Fondazione IntegrAzione in data 27 gennaio 2014 tra Odevaine e gli esponenti del gruppo imprenditoriale La Cascina, Salvatore Menolascina e Carmelo Parabita. In previsione dell'imminente gara che il Consorzio Calatino Terra d'accoglienza avrebbe dovuto indire per assegnare l'appalto pubblico di gestione del CARA di

Mineo, Odevaine rassicurava i suoi interlocutori circa l'esito a loro favorevole della futura gara che sarebbe stata fatta come le precedenti (*"la gara per i servizi non è un problema perché tanto quella...si fa come si è fatto l'altra volta...quindi..."*) nel contempo, però, precisava che per gestire adeguatamente la gara sarebbe stato necessario ottenere che in commissione aggiudicatrice venissero nominati lui stesso, "Giovanni" (Ferrera) e "Marco", quest'ultimo da individuarsi verosimilmente in Marco Aurelio Sinatra, sindaco del comune di Vizzini e che, in tal senso, doveva muoversi "Anna" (Anna Aloisi, che, in qualità di Presidente del Consorzio avrebbe potuto influenzare la decisione circa la scelta dei componenti della commissione aggiudicatrice. Lo stesso Odevaine evidenziava poi come fosse necessario per i suoi interlocutori raggiungere un accordo economico con la società immobiliare Pizzarotti al fine di evitare che questa potesse decidere di allearsi con altri imprenditori per partecipare in ATI alla futura gara, promettendole la gestione delle manutenzioni senza, tuttavia, che l'immobiliare avanzasse richieste esorbitanti.

Durante la conversazione tra presenti registrata il 6 marzo 2014 tra Odevaine, Camnisa e Parabita, i tre parlano della trattativa intercorsa con la Pizzarotti per giungere alla stipula del contratto di locazione della struttura Residence degli Aranci sede del CARA di Mineo e del ruolo attivo avuto da Giovanni Ferrera, all'epoca direttore del consorzio e futuro presidente della commissione aggiudicatrice e da Paolo Ragusa, Presidente del consorzio Sol Calatino. Nel corso del lungo colloquio, Odevaine si dimostra perplesso circa il contenuto dell'accordo raggiunto che prevedeva la stipula di un contratto di locazione ad un canone inferiore rispetto a quello preteso dalla Pizzarotti corrispondente all'indennità percepita durante la requisizione e la promessa informale che il minor guadagno ottenuto sarebbe stato compensato con l'assegnazione di un contratto di manutenzione della struttura stessa. L'Odevaine temeva il rischio di incorrere in seri problemi di tipo legale stante i vincoli giuridici imposti dalla normativa in materia di appalti pubblici e suggeriva, pertanto, di convincere Pizzarotti a far parte dell'ATI con La Cascina per aggiudicarsi in tal modo l'appalto.

Nel prosieguo della conversazione, i presenti parlano anche della composizione della commissione aggiudicatrice e Odevaine riferisce dei problemi che sta avendo nella gestione dei rapporti con gli esponenti della politica locale all'interno del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza, manifestando il timore d'incontrare qualche opposizione alla sua nomina in quanto, in particolare, il sindaco di Ramacca risultava ostile. I tre parlano, poi, dell'esigenza di individuare un terzo membro della commissione che risultasse malleabile e non creasse problemi.

Infine, l'Odevaine pone ai suoi interlocutori anche il problema di una ridefinizione dei loro rapporti economici. In sostanza, l'imputato fa intendere ai rappresentanti de La Cascina che per le prestazioni da lui fornite in favore del gruppo imprenditoriale, anche in previsione della aggiudicazione della gestione del CARA di Mineo, sarebbe stato giusto corrispondergli una



remunerazione più adeguata rispetto a quella fino a quel momento percepita in considerazione dell'incremento del volume degli affari assicurato.

Alcuni giorni dopo, il 14 marzo 2014, in una conversazione con il proprio commercialista, Stefano Bravo, Odevaine si dimostrava sicuro della sua nomina a componente della commissione aggiudicatrice e del fatto che vincitrice sarebbe stata la stessa ATI che si era già aggiudicata il precedente appalto in quanto il bando era stato elaborato per favorirla (*“beh dobbiamo fare la gara adesso, facciamo... questa settimana chiudiamo il bando ... beh ... pubblichiamo il bando poi tornerò per la Commissione per aggiudicarla però diciamo che è abbastanza blindato insomma, non... sarà difficile che se lo possa aggiudicare qualcun altro (i due ridono), vabbe', no vabbe' dai è quasi impossibile nel senso che alla fine ... per cui continueranno a... a gestirlo quelli che lo gestiscono adesso, mi pare più corretto”*).

Il giorno 21 marzo 2014 presso gli uffici della Fondazione Integrazione si incontrano Luca Odevaine, Domenico Cammisa e Carmine Parabita in rappresentanza della società La Cascina. Nel corso del colloquio che viene intercettato, i tre discutono del contenuto del bando che Giovanni Ferrera sta predisponendo per la gara che verrà bandita il mese successivo e, ad un certo punto, l'Odevaine telefona a quest'ultimo mettendolo in viva voce ed, alla presenza degli altri due, discute nel dettaglio con questi di modifiche ed integrazioni del bando in corso di redazione. In più circostanze, il Parabita addirittura suggerisce a Odevaine cosa dire al Ferrera in ordine alle modifiche da apportare al bando per renderlo maggiormente confacente alle esigenze del gruppo La Cascina. Di fatto, i quattro procedono ad una lettura integrale del bando concordandone punto per punto il contenuto. Ad un certo punto del colloquio, entra nell'ufficio Stefano Bravo, commercialista di Odevaine il quale assiste così alla conversazione. Una volta usciti Parabita e Cammisa, il Bravo, perplesso, domanda a Odevaine chi fossero i due e, quindi, manifesta il proprio stupore per il fatto che l'amico stesse discutendo del bando di gara con persone rappresentanti una società che avrebbe dovuto partecipare alla gara stessa (*“ma stavate a fa' la gara così... tutti e tre!”*) al che, ridendo, Odevaine risponde che certamente mentre lui e Ferrera ben potevano parlare del bando in quanto la gara *“la facciamo noi”*, gli altri effettivamente non avrebbero dovuto esserci (*“loro erano qua... diciamo... in incognito...”*), dimostrando così di essere pienamente consapevole dell'illiceità della propria condotta.

Interessante anche il proseguo della conversazione tra i due, in cui Odevaine illustra al suo commercialista come era iniziato e si era evoluto il suo impegno professionale nel settore della gestione della emergenza immigrazione in Sicilia e da cui emerge senza ombra di dubbio che, sin dalla prima gara del 2011, vi era stata una gestione delle procedure di gara di evidenza pubblica tendenti a favorire l'aggiudicazione dell'appalto a società preventivamente individuate dalla stessa stazione appaltante in totale spregio delle norme di trasparenza ed imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla prima fase di gestione emergenziale del fenomeno

immigratorio in cui venne disposta la requisizione del Residence degli aranci per essere destinato a CARA, Odevaine esprime la sua convinzione che tale scelta sia stata dettata dalla volontà – dal medesimo riferita al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta -di favorire nel contempo da un lato l'imprenditore immobiliare Pizzarotti riconoscendogli, peraltro, un'indennità pari a sei milioni di euro largamente superiore al canone commerciale stimabile in non più di quattro milioni e dall'altro, con l'affidamento diretto senza gara della gestione, la Croce Rossa di cui era vicepresidente la sorella del politico. Odevaine, quindi, prosegue raccontando che il Prefetto Gabrielli, valutati abnormi i costi della gestione affidata alla Croce Rossa e non potendo anche per indicazioni superiori ricevere chiudere il centro, gli affidò il compito di predisporre una gara per l'appalto dei servizi, circostanze pienamente confermate anche dal Prefetto Gabrielli in sede di audizione avanti a questa Commissione come sopra riportato. In seguito, Odevaine presentò all'on. Castiglione i responsabili de La Cascina.

Il successivo 28 marzo 2014, viene registrata un'altra rilevante conversazione tra Luca Odevaine e Carmelo Parabita, rappresentante de La Cascina, che si inserisce sempre nell'ambito dell'attività di predisposizione del bando di gara concordata tra i componenti della futura commissione aggiudicatrice ed i rappresentanti della società che avrebbe dovuto vincere la gara. Odevaine dice al Parabita che gli fornirà le credenziali di accesso alla sua casella di posta elettronica ciò al fine di consentirgli di leggere la bozza del capitolato d'appalto in fase di elaborazione che il Ferrera gli invierà via *email*, di apportarvi le eventuali modifiche ritenute opportune e di rinviare quindi il testo modificato al mittente con *email* emessa dalla posta elettronica dello Odevaine stesso. È evidente che si tratta di un sottile stratagemma ideato dall'imputato al fine di non lasciare traccia alcuna dell'illecita consultazione e rielaborazione del bando di gara da parte di uno dei futuri concorrenti ed eludere così eventuali future investigazioni sulla turbativa in atto.

Nel corso delle conversazioni fra presenti oggetto di intercettazione ambientale, più volte l'Odevaine rappresenta ai suoi interlocutori l'imprescindibile necessità, al fine di consentirgli di pilotare efficacemente l'esito della gara nel senso voluto, di essere nominato quale componente della futura commissione aggiudicatrice. In particolare, durante una conversazione registrata il giorno 29 marzo 2014 tra Odevaine, Cammisa e Parabita, il primo manifesta la sua preoccupazione di non riuscire ad ottenere la nomina a membro della commissione di gara a causa dell'ostilità di alcuni dei componenti del CDA del consorzio legata al fatto che lui, in quel momento, ricopriva un incarico di natura sostanzialmente politico, essendo stato nominato consulente esterno del presidente del Cda. Odevaine riferisce di aver concordato con Giovanni Ferrera – al fine di prevenire eventuali obiezioni e di rendere la sua nomina inattaccabile anche dal punto di vista giuridico - di modificare il suo *status* giuridico da consulente esterno a dipendente del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza, ossia un incarico di tipo amministrativo del tutto compatibile con quello di componente della

commissione aggiudicatrice.

Dai successivi approfondimenti investigativi mediante acquisizione di documentazione presso gli uffici del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza presso il Comune di Mineo è poi risultato che effettivamente l'Odevaine venne assunto quale *“collaboratore a tempo determinato parttime dell'ufficio progettazione gestione e rendicontazione fondi europei”* del consorzio all'esito di selezione pubblica, procedura concorsuale che evidentemente, alla luce delle sopra riportate intercettazioni, deve ritenersi del tutto fittizia costituendo una mera formalizzazione di una decisione già adottata.

La Procura catanese ha, peraltro, accertato, nell'ambito di tale selezione pubblica per titoli ed esami, la commissione di alcuni reati di falso ideologico nella redazione della documentazione amministrativa inerente la gara da parte dell'Odevaine e dei funzionari componenti della commissione d'esame tra cui il coimputato Ferrera quale Presidente.

In particolare, grazie all'attività di intercettazione ambientale effettuata presso gli uffici della Fondazione IntegrAzione, si appurava che la domanda di partecipazione alla selezione pubblica dell'Odevaine non poteva essere pervenuta presso gli uffici del Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza nel termine stabilito nel bando e che, quindi, la data del protocollo di accettazione era stata falsificata. Mediante servizio di osservazione, controllo e pedinamento eseguito da militari della Sezione Anticrimine Carabinieri di Catania si accertava che il giorno 20 giugno 2014 alle ore 18:30 in cui, secondo quanto attestato nel verbale redatto dalla commissione d'esame, si era svolto il colloquio d'esame dell'Odevaine in Catania Via della Prefettura, 14, questi in realtà si trovava in Via Aloi presso l'abitazione di Giovanni Ferrera verosimilmente in compagnia di quest'ultimo.

Su questa specifica vicenda riferisce anche Francesco Zappalà, Sindaco del comune di Ramacca, nel corso di sommarie informazioni testimoniali rese il 4 febbraio 2015. Zappalà ha dichiarato che Ferrera, unitamente al Sindaco di Mineo, fu il principale fautore dell'assunzione di Luca Odevaine quale dipendente del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza, avvenuta attraverso una rapidissima selezione pubblica la cui urgenza – come egli ebbe modo di capire solo successivamente – era in realtà legata alla necessità di poterlo inserire nella commissione di gara.

Successivamente all'arresto di Odevaine, Menolascina, Cammisa, Parabita e Ferrara eseguito nel giugno del 2015, in esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, sono stati eseguiti una serie di interrogatori e di assunzioni di sommarie informazioni testimoniali da persone informate dei fatti da parte dei magistrati delle Procure di Roma e di Catania. Questi atti hanno consentito di acquisire importanti elementi a riscontro del quadro emergente dalle intercettazioni telefoniche e soprattutto ambientali sopra riportate.

Odevaine, nel corso degli interrogatori resi all'autorità giudiziaria in date 11 luglio 2015, 30 luglio 2015 e 16 settembre 2015, ha confermato la veridicità di tutto quanto emergente dalle conversazioni telefoniche ed ambientali

intercettate, offrendo ad integrazione una completa e puntuale ricostruzione dell'intera vicenda oggetto del procedimento penale. In particolare, con riguardo all'episodio del pranzo al ristorante con l'on. Castiglione oggetto della intercettazione ambientale del 21 marzo 2014, Odevaine ha dapprima cercato di ridimensionare i fatti qualificando come semplice battuta l'espressione con cui nel corso della conversazione con il commercialista Bravo definiva il soggetto presentatogli nell'occasione dall'on. Castiglione - Salvo Cali, Presidente del Consorzio Sisifo - come colui che avrebbe dovuto vincere la gara, poi, infine, ammetteva che quella che all'inizio era stata una sua impressione, nel prosieguo della conversazione aveva trovato conferma in quanto *"Il presidente Castiglione riaccompagnandomi all'aeroporto mi fece anche un ragionamento dicendo: "guarda, io ritengo che loro siano i migliori. Peraltro non avrei neanche interesse a promuoverli perché sono di centrosinistra")*.

L'episodio del pranzo con l'onorevole Castiglione e della terza sedia vuota per il commensale inatteso rivelatosi essere il soggetto prescelto per vincere la gara d'appalto, era stato, d'altronde, raccontato dall'Odevaine esattamente nei medesimi termini anche a Salvatore Buzzi, attualmente imputato nel processo "Mafia Capitale", come riferito da questi nel corso dell'interrogatorio del 18 settembre 2015. Buzzi aggiunge anche che Odevaine gli raccontò di come alcune clausole del bando di gara fossero state predisposte proprio al fine di favorire alcuni concorrenti e la gestione del CARA di Mineo ed, in particolare delle assunzioni di fatto controllate dai comuni del territorio, fosse diretta ad ottenere un maggiore consenso politico nel territorio per il partito dell'on. Castiglione.

In ordine all'attività di cosiddetto "preconfezionamento" dei bandi di gara al fine di favorire l'ATI con capofila Sisifo nelle prime due gare e Casa della Solidarietà nella terza, l'Odevaine conferma quanto già emergente dalle intercettazioni ambientali affermando che il bando veniva scritto da Ferrera in accordo con Giuseppe Castiglione che era colui che avrebbe dovuto firmarlo concordandone tutti i passaggi principali (*"no tutt'insieme abbiamo versato una decisione comunemente si è pensato che quella fosse diciamo così la strada per indirizzare il bando verso un soggetto che poi in definitiva il Presidente Castiglione era riuscito politicamente a mettere insieme")*).

Quanto alle utilità perseguite da Castiglione e dagli altri soggetti attraverso la turbativa delle procedure di gara diretta a favorire l'ATI con capofila Sisifo, Odevaine così riferisce: *"Allora, il vantaggio che ha avuto Castiglione, così come altri, Paolo Ragusa e i vari sindaci che sono stati eletti, è di natura elettorale. Sostanzialmente possiamo parlare, diciamo così, di uno scambio di voti. Di questo ne parlo perché sono a conoscenza dei fatti. Poi, quello che posso supporre...(OMISSIS)...Allora, il tema fondamentale di tutta questa vicenda di Mineo, sono le assunzioni, le assunzioni di personale. Questo perché? Perché è evidente che in una zona come quella del Calatino quella struttura è diventata l'industria più grande della zona. L'IKEA sta a venti chilometri e c'ha 150 dipendenti. Attualmente il centro di Mineo ne sta*

*occupando circa 400, tra una cosa e l'altra. Per cui è chiaro che le assunzioni sono il fatto determinante...(OMISSIS)... mi sono reso conto che la qualità del personale era abbastanza scarsa...".* Aggiunge Odevaine, che, dopo la terza gara, nel periodo settembre/ottobre, Ferrera gli riferì di una riunione al Comune di Mineo tra i sindaci appartenenti al consorzio per concordare una nuova ripartizione delle assunzioni perché *"ci doveva essere una diversa distribuzione per comune dei voti e questa è un'operazione gestita da Paolo Ragusa nel complesso...(OMISSIS)...in un'area dove cinquanta voti eleggono un sindaco, eh?".* Alla domanda del P.M. se il consenso politico vi fosse stato, l'imputato rispondeva *"c'è stato poi perché nelle ultime elezioni, diciamo così, a livello nazionale credo che l'NCD ha preso, non so, il 4%, il 3%, 4% e in quella zona ha preso più del 40%, in quei comuni?".*

Risulta, in effetti, che in occasione delle elezioni europee del 2014 il capolista in Sicilia del N.C.D. solo a Mineo otteneva il 39% delle preferenze.

Nel corso dell'interrogatorio del 16 settembre 2015, l'Odevaine spiegava come la gestione delle assunzioni presso il CARA fosse di competenza esclusiva di Paolo Ragusa: *"Paolo Ragusa poteva direttamente gestire la questione delle assunzioni, e sicuramente ci sono state molte, io credo troppe assunzioni indicate dall'on. Castiglione di quello se ne lamentavano tutti, nel senso tutti se ne lamentava il gruppo diciamo Sisifo, quindi in particolare Ianni Maccarone che poi era Direttore del CARA, se ne lamentava Rocuzzo, se ne lamentava Cammisa, tutti quanti non erano contenti di questa...violenza pesante di Castiglione sulle assunzioni...OMISSIS...le assunzioni erano in parte, diciamo così consigliate da Castiglione ma comunque la totalità delle assunzioni era governata da Paolo Ragusa".*

Monopolio esclusivo di Paolo Ragusa, sempre secondo l'Odevaine, erano anche le forniture per il CARA tanto che più d'una volta il Cammisa si era lamentato con lui delle imposizioni del Ragusa per la scelta dei fornitori che di fatto gli impedivano di rivolgersi ad altri soggetti che avrebbero potuto assicurargli merce a condizioni più vantaggiose.

Sempre con riguardo agli interessi di natura politico-elettorale perseguiti dai correi, Odevaine, negli interrogatori, riferisce che anche la nomina a sindaco di Mineo di Anna Aloisi fu voluta da Castiglione e pilotata da Paolo Ragusa che, proprio in virtù della sua gestione monopolistica delle assunzioni al CARA di Mineo, era in grado di influenzare in modo decisivo l'elettorato locale. Precisa, inoltre, l'imputato che la Aloisi era in un rapporto di sudditanza nei confronti del Ragusa che ne guidava tutte le decisioni politiche tanto che *"di fatto Paolo Ragusa veniva considerato il sindaco di Mineo"* e che, quando la Sindaca assunse anche la presidenza del Cda del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza, di fatto, per il tramite del Ragusa, venne utilizzata per ottenere dal Consorzio decisioni favorevoli e funzionali all'attività illecita del sodalizio criminoso (*"nel senso che Paolo Ragusa è Presidente del CARA Mineo che è gestore della Struttura, ma Paolo Ragusa era anche di fatto il Presidente del Consorzio Pubblico"*).

La chiamata in correità dell'Odevaine trova anzitutto importante riscontro

in quelle, sebbene di contenuto più limitato, degli altri soggetti arrestati che risultano alla prima sostanzialmente sovrapponibili.

Salvatore Menolascina, A.D. del Consorzio “Gruppo La Cascina” e componente del C.d.A. della cooperativa di lavoro La Cascina soc. coop. s.p.a., nell’interrogatorio, riguardo ai rapporti con il Consorzio Sisisfo, riferisce di aver accettato la proposta di Calì di partecipare assieme alla gara e che questi gli spiegò, altresì, che: *“la nostra unione era anche ben vista a livello politico cioè da Castiglione a cui loro erano molto vicini. A questa ATI oltre a La Cascina e SiSiFo doveva partecipare necessariamente anche la cooperativa Sol Calatino in quanto si trattava di un'altra cooperativa gradita a Castiglione. ADR: Calì aveva la ragionevole certezza poiché così gli era stato prospettato dal soggetto attuatore nella persona di Castiglione, che la cooperativa da lui presieduta avrebbe vinto la gara. Ed ovviamente noi capendo che le cooperative di CALI (e quelle di RAGUSA) erano gradite a Castiglione non abbiamo avuto dubbi ad accettare l’offerta di entrare in ATI formulata da Calì avendo la certezza di vincere la gara”*.

Con riguardo sia al tema delle assunzioni che a quello delle forniture, il Menolascina confermava quanto già riferito dall’Odevaine.

Cammissa Domenico, A.D. della Cooperativa La Cascina soc. coop. s.p.a. e componente del C.d.A. de La Cascina Global Services s.r.l., nell’interrogatorio del 7 ottobre 2015 ammetteva di essere stato consultato più volte su alcune clausole del bando per la gara del dicembre 2011 gennaio 2012 ed in particolare quella relativa alla distanza dei punti di cottura e di averne concordato il contenuto per favorire l’aggiudicazione da parte dell’ATI che già gestiva il centro. Riguardo alla posizione della Pizzarotti riferisce che la società immobiliare era sicura *“di partecipare ad un’ATI che si sarebbe aggiudicata la gara e di mantenere inalterato il suo guadagno complessivo anche a seguito della riduzione del canone di affitto in quanto il bando era redatto su misura”*. Spiega, inoltre, il Cammissa che, in previsione della terza gara, il Consorzio dei comuni e con esso l’Odevaine ed il Ferrera seguivano con particolare attenzione l’andamento delle trattative delle società consorziate nell’ATI gestore del centro con la Pizzarotti S.p.A. per la determinazione del canone locativo per la struttura nella consapevolezza che soltanto una riduzione delle pretese economiche avanzate dall’immobiliare avrebbe potuto consentire il mantenimento del CARA.

Sul tema delle assunzioni del personale e delle forniture del CARA, il Cammissa rende dichiarazioni speculari a quelle dei coimputati Odevaine e Menolascina sottolineando come la gestione monopolistica da parte del Ragusa delle assunzioni a fini elettorali incidesse anche sulla qualità del servizio spesso venendo assunto personale non qualificato e che i Sindaci si lamentavano che il Ragusa nella gestione del centro assumesse iniziative a vantaggio esclusivo della sua parte politica, cioè il N.C.D., e del Comune di Mineo.

La riunione dei Sindaci del Consorzio per la spartizione delle assunzioni viene confermata anche dal coimputato Giovanni Ferrera nell’interrogatorio

del 14 settembre 2015.

Ulteriori rilevanti riscontri alle chiamate in correità, oltre che nelle conversazioni telefoniche ed ambientali di cui si è sopra ampiamente detto acquisite antecedentemente agli interrogatori, derivano dal contenuto delle conversazioni intercettate in carcere tra Odevaine ed i familiari, dalle evidenze istruttorie acquisite dagli inquirenti catanesi all'esito di sequestri di documentazione amministrativa presso gli uffici del Consorzio Calatino Terra d'accoglienza inerente gli atti delle procedure di gara (si noti che, relativamente alla terza gara, non si è reperita la busta contenente le offerte economiche dei concorrenti!), di altra documentazione presso gli uffici degli indagati e del contenuto degli apparati informatici in uso ai medesimi, in particolare all'imputato Paolo Ragusa.

In particolare, le dichiarazioni di Odevaine in ordine al ruolo determinante svolto da Castiglione e Ragusa nell'elezione di Anna Aloisi a sindaco del comune di Mineo ed al rapporto di sostanziale subordinazione di quest'ultima al Ragusa, trovano riscontro documentale nel contenuto di diverse *email* rinvenute nella memoria dei *computers* in uso agli imputati Ragusa ed Aloisi, in cui il primo impartisce alla Aloisi consigli sulla campagna elettorale e sul relativo programma e, dopo l'elezione, sulle modalità di distribuzione delle deleghe agli assessori comunali e sulla linea da seguire in previsione di una determinata riunione consiliare. Vengono in rilievo, inoltre, diverse conversazioni telefoniche intercettate tra i due, in cui il Ragusa elargiva alla sindaca consigli più o meno vincolanti riguardo alla sua condotta politica. Dai tabulati telefonici acquisiti emerge, inoltre, nel periodo d'interesse (gennaio 2013/novembre 2014) un notevolissimo flusso di comunicazione tra i due soggetti (7354 contatti dei quali 6705 del tipo SMS).

Quanto all'utilizzo delle assunzioni presso il CARA o presso società cooperative riconducibili a Ragusa quale strumento di consenso elettorale nel corso della campagna per l'elezione a sindaco della Aloisi, sulla scorta di alcune dichiarazioni testimoniali e di numerose acquisizioni documentali è stato accertato che nel periodo a ridosso delle competizioni elettorali tenutesi a Mineo il 9 e 10 giugno 2013, il Ragusa ebbe a promettere ad un cospicuo numero di soggetti un'occupazione lavorativa in cambio del voto a favore della candidata sindaco e della sua coalizione politica denominata "Uniti per Mineo".

In particolare, l'analisi del contenuto del *computer* in uso al Ragusa ha consentito di rinvenire numerose *email* al medesimo indirizzate contenenti segnalazioni provenienti da più ambienti, anche della politica locale, finalizzate ad ottenere l'assunzione di persone in una delle compagini operanti presso il CARA. Sono stati altresì rinvenuti un documento intitolato "*Riunione personale del 31/10/2011*" contenente una precisa suddivisione, per segnalazioni (componenti del consorzio, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, sigle sindacali, etc. . .), delle assunzioni relative a 124 operatori del CARA, numerosi *files* relativi a nominativi da assumere, un documento denominato "*Candidature Cara Mineo*" contenente una serie di nomi con

l'indicazione a fianco del soggetto che ne aveva verosimilmente richiesto l'assunzione. Sempre nel *computer* del Ragusa sono state rinvenute anche le liste elettorali del Comune di Mineo.

Diversi di questi soggetti, hanno confermato di aver ottenuto o di aver avuto la promessa di un posto di lavoro al CARA o presso società cooperative riconducibili a Ragusa in cambio del voto elettorale proprio e dei propri familiari a favore della candidata alla carica di sindaco Anna Aloisi.

Sono stati anche acquisiti alcuni estratti dal profilo *facebook* di Paolo Ragusa in cui alcuni contatti contestavano a quest'ultimo di non aver rispettato le promesse loro fatte durante la campagna elettorale di assunzione lavorativa.

L'attività di mercimonio delle assunzioni in cambio del voto elettorale è stata ampiamente confermata anche dalle dichiarazioni di Sebastiano Giovanni Maccarone, Direttore amministrativo del centro, e dalle testimonianze di alcuni sindaci del territorio quali Franco Zappalà, sindaco di Ramacca, Cosimo Marotta, sindaco di Raddusa, e Salvatore Valerio Marletta, Sindaco di Palagonia.

Ad ulteriore riscontro dell'attività illecita, è stato poi riscontrato che, nel periodo preelettorale, vi fu un sensibile picco verso l'alto delle assunzioni di personale presso il CARA.

Risulta confermato documentalmente anche il fattivo impegno di Paolo Ragusa per la costituzione di nuovi circoli del N.C.D. nella zona del Calatino. Nel corso della perquisizione eseguita il 4 giugno 2015 nella sede della Cooperativa Sol Calatino, infatti, veniva rinvenuto, all'interno dell'ufficio del Ragusa, un raccoglitore recante la scritta "N.C.D. - Nuovo Centro Destra" al cui interno, vi erano il regolamento dei circoli del Nuovo centro destra, i relativi moduli di adesione, nonché un elenco dei circoli dei diversi centri del calatino con i nominativi dei rispettivi iscritti ed una lista manoscritta di nomi con accanto ad ognuno l'importo della quota associativa.

Le verifiche effettuate dagli investigatori hanno consentito di accertare che buona parte delle persone iscritte nei circoli in questione era in rapporti lavorativi con il Consorzio Cara di Mineo o con società consorziate nel Consorzio Sol Calatino, di cui Paolo Ragusa era Presidente.

Sull'attività volta a favorire l'apertura di circoli del N.C.D. nel territorio del Calatino e sulle pressioni, più o meno vincolanti, esercitate sui dipendenti del CARA e delle cooperative riconducibili al Ragusa per iscriversi a detti circoli hanno riferito anche Maria Valeria Stuto, segretaria di Paolo Ragusa e Marletta Salvatore Valerio, Sindaco di Palagonia.



---

**I SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE (26  
MAGGIO 2015 E 7 LUGLIO 2016)**

---

**CONSIDERAZIONI  
GENERALI**

Nel corso dei sopralluoghi del 26 maggio 2015 e del 7 luglio 2016, la delegazione della Commissione ha preso atto della difficile realtà in cui versano il centro e coloro che ivi sono ospitati.

La visita ha consentito di acquisire elementi di valutazione sia sulla struttura che sulla gestione amministrativa, nonché sulle condizioni di vita all'interno del centro che alcuni degli ospiti – allo scopo intervistati – hanno inteso rappresentare.

Il CARA di Mineo, realizzato nel villaggio precedentemente occupato dai militari Usa della base di Sigonella, è il centro di accoglienza più grande d'Italia, con una capienza che può arrivare a 4.000 persone, una vera e propria cittadella collocata praticamente in mezzo al nulla, in un luogo caratterizzato da isolamento fisico e sociale, tanto che spesso per descrivere il centro è stata utilizzata la significativa espressione di “non luogo”.

Il centro abitato più vicino è Mineo (5.000 abitanti circa), per il quale non ci sono però collegamenti veri e propri.

La vita dei migranti, pertanto, si svolge tutta dentro il centro e l'integrazione col territorio è praticamente impossibile.

Gli ospiti del centro, in attesa del riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, sono liberi di uscire dal centro stesso, ma non possono allontanarsi per più di tre giorni pena la perdita del diritto a permanere nella struttura.

Di fatto, gli ospiti non hanno possibilità di lavorare, men che meno regolarmente, e sono costretti alla inattività forzata, condizione che spesso si protrae anche per molti mesi in attesa di una decisione sulla domanda di protezione internazionale presentata. L'inattività forzata produce uno stato di attesa e di sospensione alienante, senso di isolamento, apatia, sfiducia.

Una rilevante criticità del centro è legata al sovraffollamento della struttura. All'atto della prima visita effettuata dalla Commissione i migranti ospitati erano circa 3.200, di cui 60 minori. In occasione della seconda missione ispettiva, le presenze si discostavano di poco ed erano pari a 3.359 unità, di cui 110 bambini, tutti accompagnati.

Strettamente correlata alla precedente è l'altra criticità relativa ai tempi di permanenza dei migranti all'interno della struttura, generalmente troppo lunghi. L'attesa si attesta su una media di diciotto mesi, con punte di oltre due anni ed è legata ai tempi protratti di definizione delle procedure di valutazione delle domande di protezione internazionale avanti alle Commissioni territoriali ed all'autorità giudiziaria, nel frequente se non generalizzato caso di ricorso avverso i dinieghi.

Sia in occasione della prima missione che della seconda, la Commissione ha potuto, inoltre, constatare lo stato di diffuso degrado e le condizioni di scarsa igiene in particolare degli alloggi, ma anche degli spazi esterni del

centro, unitamente ad un'evidente carenza dell'attività di manutenzione della struttura.

I servizi offerti alla persona – servizio di informativa legale, di mediazione linguistica e culturale, attività ludico-sportive, di istruzione scolastica e di orientamento al lavoro, etc... – sono apparsi nel complesso inadeguati ed insufficienti, come si specificherà meglio qui di seguito.

Già in occasione della prima visita (2015), la Commissione aveva potuto, infine, constatare diverse e preoccupanti opacità nella gestione amministrativa del centro (modalità di funzionamento del *badge* e rilevazione delle presenze, selezione ed assunzione del personale impiegato, scelta dei fornitori ed approvvigionamento di merci e servizi), che, in occasione della seconda visita (2016) non sembrano essere state superate.

#### LA STRUTTURA

Il centro è composto da 404 villette di circa 160 mq, disposti su due livelli e con tre servizi igienici; ciascuna villetta dovrebbe ospitare un massimo di 10 persone.

Già in occasione della prima visita della Commissione, si era constatato come le abitazioni e gli spazi esterni, in stato di elevato degrado e fatiscenza, richiedessero un profondo lavoro di manutenzione.

La seconda visita, con sopralluogo a campione degli alloggi, ha pienamente confermato la totale inadeguatezza – già riscontrata nella precedente visita – e, se possibile, il peggioramento dello stato di manutenzione e vivibilità delle villette, del tutto prive di mobilio e suppellettili, con pareti necessitanti di ritinteggiatura ed infissi divelti o danneggiati e vetri delle finestre sovente rotti, quasi sempre con materassi poggiati a terra senza reti e pericolosi fornellini da campeggio precariamente allacciati alla rete, dotate di servizi sanitari indecenti, limitati al *water*, peraltro sprovvisto di efficiente sistema di scarico, e privi di vano doccia, nonché il degrado delle aree pertinenziali esterne originariamente adibite a giardini.

Altrettanto precarie le condizioni dei servizi igienici esterni.

Il locale mensa, rappresentato da un padiglione strutturalmente decadente, è apparso carente quanto a pulizia del pavimento, dei banconi della distribuzione dei pasti e dei locali adibiti alla conservazione degli alimenti ed alla preparazione dei pasti.

Quanto alla manutenzione della struttura, il contratto di locazione triennale dell'Aprile 2014 tra Consorzio calatino e Pizzarotti s.p.a., acquisito in sede di ispezione, prevede l'impegno del conduttore di restituire l'immobile in buono stato locativo con obbligo di risarcimento di ogni danno provocato dagli ospiti. Al riguardo, però, non può non evidenziarsi un'ulteriore criticità connessa al fatto che la società Pizzarotti è anche componente dell'ATI verticale, nella quale le viene riconosciuto un aggio pari all'8,93 % del valore contrattuale per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria della struttura. In definitiva, una cattiva manutenzione ordinaria, potrebbe determinare l'aggravamento di danni per i quali, poi, la Pizzarotti, anche al termine della locazione, potrà chiedere il ripristino o il risarcimento.

La distribuzione degli ospiti negli alloggi, pur dovendo rispettare un criterio di 10 persone per ogni alloggio, è sostanzialmente rimessa, per espressa richiesta degli ospiti, all'autogestione da parte dei diversi gruppi etnici; mancano quindi strumenti che consentano un monitoraggio puntuale delle presenze e la loro dislocazione. Ne consegue una sostanziale impossibilità di evitare promiscuità o di creare zone protette in presenza di situazioni di fragilità o di soggetti vulnerabili.

Talune palazzine, inoltre, sono palesemente adibite ad attività economiche di vario genere gestite direttamente dagli ospiti (barberia, ciclofficina, spaccio di generi alimentari, negozi di abbigliamento, *internet point*). Dubbia risulta la provenienza della merce ivi venduta. Risulta che, nei mesi scorsi, è stato arrestato un immigrato che aveva dato vita ad un vero e proprio negozio di telefonia, con cellulari risultati rubati. Tutte tali attività non autorizzate, sono, tuttavia, tollerate dalla direzione.

Ma esistono anche fenomeni più gravi, primi fra tutti quelli legati alla tratta e alla prostituzione. Alla stessa Commissione, nel corso del sopralluogo, è stato direttamente segnalato che molte delle donne appena arrivate vengono fatte uscire dal centro per intervento di organizzazioni che operano all'esterno del centro, ma che evidentemente hanno contatti all'interno del campo. Queste donne vengono generalmente destinate alla prostituzione: il dato di fatto è che moltissime ragazze si allontanano nei primissimi giorni di permanenza e non si rivedono più.

Tra i fatti più gravi della storia del centro di Mineo rientra anche la morte per suicidio di un giovane migrante, registratasi a dicembre del 2013, probabilmente proprio a causa dell'incertezza del futuro, in particolare con riferimento ai lunghissimi tempi di attesa per la definizione della propria situazione, in un contesto sovraffollato da persone di moltissime nazionalità diverse.

Nel complesso il centro non si presenta come un luogo salubre (pur essendo in corso, all'atto della seconda visita, un'attività di sanificazione "straordinaria"). Le condizioni igienico-sanitarie del centro sembrano complessivamente precarie - pur se migliorate al momento della seconda ispezione - sia negli spazi esterni che in quelli interni ad alcune abitazioni. Le norme di sicurezza sono rispettate in modo molto approssimativo, ad esempio per quanto riguarda un diffuso utilizzo di fomelletti elettrici per cucinare negli appartamenti, che dispongono di impianto di areazione caldo - freddo ma non del gas.

Il problema della presenza assai diffusa di cani randagi all'interno del centro, già rilevato in occasione della prima visita risalente al maggio 2015, è stato ridimensionato grazie all'intervento dell'ENPA-Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, che ha provveduto a sterilizzare i cani e a curarli dalla rogna.

Per quel che concerne le condizioni di ordine pubblico e sicurezza, non può non rilevarsi che poco più di 150 rappresentanti delle forze dell'ordine, con il contributo di militari, devono far fronte ad un numero di presenze migranti

superiore, oggi, alle 3.000 unità, con il rischio che il mancato mantenimento di condizioni di convivenza pacifica fra le 34 nazionalità presenti nel campo possa innescare situazioni drammatiche di conflittualità fra migranti e fra migranti ed autoctoni, con ripercussioni anche sul territorio circostante.

**LA RILEVAZIONE  
DELLE PRESENZE**

Dal 18 ottobre 2011 alla data del 25 giugno 2015, risultano essere transitati presso la struttura di accoglienza 13.779 migranti, di cui 4.202 ospiti (257 minorenni) c.d. “allontanatisi arbitrariamente dal Centro” e 4.724 ospiti c.d. “allontanatisi con permesso”. Alla data del 25 giugno le presenze erano pari a 3.340. Nella visita del luglio 2016, si attestavano su 3.359 unità.

All’atto dell’accoglienza del migrante, la struttura provvede ad assegnare un *badge* dotato di codice a barre identificativo.

Il predetto *badge* è lo strumento utilizzato per rilevare l’effettiva presenza giornaliera dell’ospite. La presenza è verificata nel momento in cui lo stesso provvede a strisciare il *badge* in uno dei diversi punti dislocati all’interno del Centro. Superati i tre giorni consecutivi in assenza di tale rilevamento il sistema informatico che gestisce le presenze emette apposito *alert*; entro le successive 48 ore, l’ospite è tenuto a far rilevare attraverso il *badge* la propria presenza all’interno del Centro, pena la disattivazione dello stesso. L’eventuale riattivazione è rimessa alla Prefettura di Catania.

La funzione del *badge* è di fondamentale importanza poiché i fondi sono erogati dalla Prefettura sulla base del numero delle presenze giornaliera. Nel corso della seconda visita, si è appreso che la rilevazione della presenza dei migranti avviene tuttora con il sistema dei *badge* personali utilizzati dagli ospiti per fruire dei vari servizi (mensa, cure mediche, bazar ecc.).

Secondo quanto riferito dai componenti della struttura di missione (istituita presso la Prefettura solo nel novembre 2015), il sistema informatico di rilevazione delle presenze necessita di importanti revisioni e modifiche tecniche – attualmente in corso – per renderlo meno permeabile a manomissioni, che nel recente passato, avrebbero consentito di “gonfiare” il numero dei presenti (in tal senso si richiamano le indagini della Procura della Repubblica di Caltagirone e l’esito degli accertamenti svolti dalla stessa struttura di missione).

Le modifiche tecniche, che prevedono tra l’altro l’utilizzo di *password* personali e non più generiche per l’accesso al sistema in modo tale da garantire la tracciabilità, non sembrano comunque sufficienti a scongiurare, in ipotesi, il ripetersi di condotte truffaldine (è ancora consentito, ad esempio, l’inserimento manuale della presenza, senza che tale tipo di inserimento possa essere distinto da quello automaticamente connesso all’utilizzo del *badge*).

Il *badge* consente infine di accedere al beneficio (*pocket money*) di € 2,50 *pro capite / pro die* per l’acquisto di beni di prima necessità.

**L’EROGAZIONE  
DEI BENI E SERVIZI**

DI Quanto ai beni erogati, è risultato che il *kit* di ingresso, che comprende la distribuzione degli effetti lettercci, non viene consegnato secondo la cadenze e le specifiche del capitolato, difformità giustificate dall’esigenza di venire

maggiormente incontro alle esigenze degli ospiti (circostanza non verificabile dalla delegazione) e che il *kit* di accoglienza (composto da vestiario e generi per l'igiene personale) è distribuito in modo sporadico (l'ente gestore ha riferito che avviene "a richiesta"), così come le lenzuola di carta monouso, consegnate all'ospite con frequenza mensile; analoga procedura si è rilevata per il *kit* di pulizia degli spazi interni dell'abitazione.

Un discorso a parte merita l'erogazione di beni pagati con il *pocket money*: pacchetti da 20 sigarette di marca Marlboro ovvero buoni spendibili in alcuni negozi di Mineo. Sembra che l'ente gestore si faccia carico di fare acquisti per conto del migrante su sua richiesta, anche se non si è potuto verificare l'esistenza di un prezzario né in che modo l'ente gestore "scali" il credito maturato dal *badge* dopo la consegna del bene.

Il funzionamento del servizio mensa, ferme le considerazioni circa condizioni strutturali e pulizia dei locali sopra esposte, è nel complesso soddisfacente, sia pure con evidenti lunghe code all'ingresso. La mensa, visitata all'ora del pasto, è, peraltro, più un luogo di distribuzione che di consumazione dei pasti, giacché gli ospiti non si fermano a mangiare ma si limitano a prendere il cibo distribuito in piatti e a portarlo a casa in pacchetti di fortuna realizzati con sacchetti di plastica forniti dal centro.

Non è risultato chiaro il sistema di lettura del *badge* all'ingresso degli spazi in cui viene consegnato il pasto.

Non sono state, infine, esibite le autorizzazioni sanitarie della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, relative al locale mensa *self service*, cucine e deposito degli alimenti.

In generale, manca un sistema di assistenza individuale alle persone. La maggior parte dei soggetti incontrati, infatti, non svolge alcuna attività funzionale ad una futura integrazione. I corsi di italiano, per fare solo un esempio, non sono obbligatori e, dunque, nonostante la disponibilità degli insegnanti, la partecipazione da parte degli ospiti del centro è scarsa come, peraltro, desumibile anche dal fatto che la quasi totalità dei soggetti intervistati, pur presenti nella struttura da diverso tempo, non è stata in grado di esprimersi in italiano.

Il numero delle persone che accedono ai servizi disponibili all'interno del centro è dunque limitato e, d'altra parte, l'offerta sarebbe comunque insufficiente a coprire le reali esigenze sì che tutti i servizi risultano deficitari e richiederebbero un significativo potenziamento (aspetto posto in evidenza anche durante l'audizione degli operatori di Medici per i Diritti Umani).

Mancano gli spazi comuni di socialità (a parte una piccola palestra).

Le aule scolastiche (al cui interno non era stato possibile accedere in occasione della prima visita) sono ubicate in *container* di piccole dimensioni, nei quali, in occasione della prima visita, non vi era disponibilità di libri scolastici. In occasione della seconda visita, invece, era in corso l'attività didattica per l'insegnamento della lingua italiana, che l'ente gestore certifica avvenire per 4 ore settimanali per circa 30 classi, ciascuna delle quali composta da 30/35 iscritti. Durante il sopralluogo erano attivi due corsi, con

classi frequentate da un numero non superiore a 10 persone circa; in compenso, sono stati esibiti libri di testo.

La ludoteca si è presentata piuttosto pulita ed attrezzata, anche se c'erano pochi bambini per circa 6 operatori presenti in quel momento, che hanno dichiarato di occuparsi di bambini e ragazzi da 0 a 15 anni. In particolare, accompagnati dai responsabili dell'ente gestore, sono stati visionati i luoghi dove i migranti hanno accesso alle attività ludico-sportive nonché di orientamento al lavoro, che in quel momento erano in pieno funzionamento (era attivo anche un corso di musica, si svolgevano colloqui individuali, ecc.).

Il *Cara Mamma* - luogo deputato alla cura delle donne incinte e all'erogazione di pasti per donne con minori - si è presentato complessivamente organizzato e fornito di materiale adeguato.

Risulta da denunce effettuate da organizzazioni umanitarie ed associazioni sindacali che una parte delle persone ospitate è dedicata al lavoro nero nelle campagne circostanti, senza che vi sia un vero progetto di avvio al lavoro o formazione professionale (tema oggetto del Rapporto "Filiera sporca" a cura di Terra Onlus).

Il presidio medico è gestito dalla Croce Rossa (CRI) che si avvale di due autoambulanze della protezione civile ed opera per la somministrazione di farmaci e attività ambulatoriale; la presenza di specialisti è a cadenza settimanale, quindi insufficiente tenuto conto del numero degli abitanti del centro. Nell'ambulatorio è possibile ricevere consulti di ginecologia, infettivologia e dermatologia dai medici della CRI presenti nell'ambulatorio una volta a settimana; per tutte le altre visite specialistiche, i medici della CRI provvedono a inoltrare le richieste all'ASP di Catania, che gestisce l'assistenza specialistica – cosiddetta di II livello. In particolare, si segnala che il Comitato provinciale di Catania della Croce Rossa ha una convenzione con l'ASP per il rilascio della tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente), che consente di accedere all'assistenza sanitaria. I medici hanno mostrato alla delegazione il sistema informatico attraverso cui viene gestita la cartella clinica degli ospiti, sistema cui accedono con una *password* personale, che è stato elaborato dal Comitato provinciale di Catania della Croce Rossa insieme all'Ente gestore e che è stato in più occasioni lodato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In merito al progetto del Ministero della salute riguardante la cartella sanitaria per i migranti in formato elettronico, che consentirà di registrare e conservare i dati scaturiti dai controlli sanitari effettuati lungo tutta la filiera dell'accoglienza, è stato riferito che la prima sperimentazione ha avuto luogo proprio al CARA di Mineo.

Il servizio legale è attivo, tuttavia molte delle persone accolte riportano di non aver ricevuto un'informazione legale adeguata sul diritto alla protezione internazionale come sui meccanismi dell'accoglienza; molti di loro non erano a conoscenza di quali fossero i loro diritti da richiedenti asilo né quali fossero i tempi della eventuale *relocation*, alla quale pure potevano accedere circa mille degli ospiti presenti nel corso della seconda visita e ciò nonostante avessero regolarmente proposto la domanda.

Non sono, inoltre, risultati chiari i meccanismi di scelta dell'avvocato che segue il ricorso avanti all'A.G. in caso di diniego da parte della locale commissione territoriale. Nella seconda visita gli operatori, qualificatisi come avvocati con incarichi di consulenza da parte dell'ente gestore, hanno dichiarato che in caso di rigetto della domanda da parte della commissione territoriale, il richiedente ha diritto a scegliere "da una lista conservata presso l'Ufficio legale, un avvocato autorizzato dalla Prefettura di Catania ad accedere al centro" e che i tempi medi per la decisione del ricorso avverso il diniego sono di circa 8 mesi.

LA GESTIONE  
AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima visita effettuata nel maggio 2015, si era appreso che non esisteva una centrale unica di acquisto per le forniture di beni e servizi, né una griglia di valutazione o elenco nominativo dei fornitori.

Non era nemmeno risultato chiaro se l'ente gestore del CARA di Mineo fosse in possesso dei dati che – in virtù del capitolato di appalto – era tenuto a rilevare ed a trasmettere alla Prefettura di Catania ogni due mesi. Si tratta in particolare del *report* sui servizi effettivamente erogati, in cui occorre indicare anche le criticità e, in particolare, gli effetti determinati dall'andamento dei flussi delle presenze in relazione ad eventuali situazioni di emergenza. Esso dovrebbe contenere:

- la quantità delle prestazioni sanitarie effettuate e le urgenze sanitarie cui si è provveduto;
- una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività;
- il numero delle presenze effettive di personale proprio destinato ai compiti di assistenza generica alla persona, di assistenza sanitaria e servizio di pulizia ed igiene ambientale registrate nel periodo oggetto del *report*;
- l'analisi dei costi del personale utilizzato per tutti i servizi, anche in comparazione con i precedenti *report*, per quelli successivi al primo;
- la quantità dei beni acquistati ed oggetto di tutte le forniture contrattuali.

Nel corso della seconda visita – integrando quanto appurato nel primo sopralluogo – il vice direttore ha comunicato che per l'acquisto di beni e servizi l'ente gestore non ricorre a gare d'appalto, ma sceglie i fornitori in base a criteri economico/commerciali quali la disponibilità delle quantità dei beni richiesti, il prezzo e le modalità di pagamento (possibilità di apertura di credito).

Ha quindi fornito l'elenco asseritamente completo di tutti i fornitori (acquisito agli atti) e si è impegnato a fornire la specifica dell'ammontare fatturato da ciascuno di essi nell'anno 2015.

Sul punto non sembra essere stato mai sottoscritto un protocollo di legalità che impegni l'ente gestore a comunicare preventivamente alla stazione appaltante i fornitori. Del resto, nel corso del sopralluogo, lo stesso vice direttore non ha potuto smentire che spesso gli ordini per le forniture e la stessa scelta dei fornitori avviene anche tramite diretto contatto telefonico, quindi senza alcuna procedura di gara. Tuttavia, la struttura di missione, dopo il suo

insediamento, ha richiesto e ottenuto un elenco completo dei fornitori, successivamente trasmesso alla Prefettura, che avrebbe avviato accertamenti finalizzati a verificare ipotesi di infiltrazioni della criminalità comune ed organizzata. A specifica richiesta, il vice direttore Balice ha riferito che la spesa mensile è quantificabile in poco meno di un milione di euro: € 500.000 per beni e servizi; € 400.000 per il personale.

Quanto al personale, è stato fornito l'elenco completo di tutti i dipendenti nonché un organigramma con l'indicazione delle varie figure apicali del Consorzio Nuovo Cara di Mineo, che riunisce tutte le società raggruppate nel c.d. ATI orizzontale per i servizi alla persona (acquisito agli atti).

Sul punto il vice direttore Balice, in occasione della seconda visita, ha specificato che le maestranze sono sempre state pagate con regolarità, ma che la mensilità di maggio 2016 non era stata ancora liquidata per indisponibilità di cassa. Al riguardo, ha aggiunto che il Consorzio attende dalla Prefettura il pagamento di oltre 30 milioni di euro, non liquidati, a suo dire, per contestazioni di importi di poche migliaia di euro.

**MOZIONI  
PARLAMENTARI**

Del centro di Mineo si è occupata anche la Camera dei deputati, che ha discusso nelle sedute del 3 e del 4 ottobre 2016 diversi atti di indirizzo in materia.

Nel rinviare agli atti parlamentari e ai resoconti delle sedute per una integrale lettura del dibattito, si ricorda sinteticamente che nella seduta del 4 ottobre sono state respinte le mozioni:

- Lorefice ed altri n. 1-01342, diretta ad interrompere immediatamente ogni iniziativa volta a riqualificare il centro di accoglienza di Mineo e a destinarlo a centro cosiddetto *hotspot*; alla chiusura del centro entro e non oltre il termine di marzo 2017 e a precludere nel frattempo nuovi ingressi di richiedenti asilo presso il centro stesso;
- Rondini ed altri n. 1-01376, diretta a superare l'attuale sistema di accoglienza, a dichiarare lo stato di emergenza con riferimento al fenomeno immigratorio, rafforzando le azioni di respingimento e ad aumentare il numero dei centri di identificazione ed espulsione in accordo con le regioni che diano il loro assenso;
- Andrea Maestri ed altri n. 1-01377, diretta alla chiusura in tempi brevi del centro di Mineo, alla costruzione di un sistema di accoglienza dei migranti basato sul sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati e alla revisione del piano di intervento presentato dal Ministro della giustizia riguardante le richieste di protezione internazionale;
- Vezzali, Abrignani ed altri n. 1-01378, diretta a ridurre il numero di immigrati presenti nel CARA di Mineo, a vigilare sulla congruità delle strutture pubbliche e private destinate a ospitare gli immigrati; a negoziare con l'Europa un piano sul ricongiungimento degli immigrati con i familiari residenti negli altri Paesi e a stabilire forme comuni per la gestione dell'accoglienza e a destinare ai comuni di « frontiera » risorse speciali;
- Prestigiacomo ed altri n. 1-01380, che chiedeva la presentazione di una



relazione governativa in merito alla gestione del Cara di Mineo entro il 31 dicembre 2016, nonché l'adozione di misure volte ad impedire l'accesso alla struttura da parte di ulteriori migranti, l'abbandono del progetto di aprire nelle strutture del CARA di Mineo un nuovo «hotspot» e la definitiva chiusura del centro in tempi strettissimi;

- Palazzotto ed altri n. 1-01381, che chiedeva nel più breve tempo possibile lo svuotamento e la definitiva chiusura del CARA di Mineo, un miglioramento delle procedure di gara per l'assegnazione di servizi legati alla gestione del CARA di Mineo, la risoluzione di ogni vincolo contrattuale con la proprietà della struttura e l'interruzione delle procedure per la riqualificazione e trasformazione del centro di Mineo in struttura «hotspot»;
- Rampelli ed altri n. 1-01382, volta alla chiusura del centro di accoglienza, al progressivo smantellamento delle altre strutture a tal fine istituite sul territorio nazionale e all'aumento dei rimpatri.

È risultata invece approvata la mozione Camevali, Misuraca, Monchiero ed altri n. 1-01379, che impegna il Governo:

- «a ridurre progressivamente le presenze all'interno del centro di Mineo, proseguendo nel ridimensionamento della struttura avviato dopo il commissariamento;
- a garantire la necessaria discontinuità nel modello di gestione, proseguendo nell'opera di riqualificazione dei servizi offerti al fine di una migliore qualità dell'accoglienza nel rispetto della dignità dei soggetti ospitati;
- ad escludere l'ipotesi di adibire il CARA di Mineo alla funzione di «hotspot» compatibilmente con lo sviluppo dei flussi e con gli impegni che il nostro Paese assumerà in sede europea;
- a destinare appositi lotti all'ospitalità e all'assistenza di categorie vulnerabili, quali donne in difficoltà, famiglie e minori non accompagnati;
- a indire, per la futura gestione, gare di appalto separate per singoli lotti corrispondenti alle diverse tipologie di servizi, in modo da favorire la concorrenza ed elevare la qualità e l'economicità della gestione».

---

## CONCLUSIONI

---

### CONCLUSIONI

Dall'indagine svolta dalla Commissione sulla situazione del centro di Mineo, nonché sulle vicende che ne hanno caratterizzato la nascita e le successive fasi della gestione, emergono elementi di criticità tali da fare di questo centro un caso emblematico, non solo perché si tratta della struttura più grande d'Europa destinata all'accoglienza dei migranti, ma anche perché rappresenta in qualche modo un caso di scuola delle contraddizioni e dei limiti insiti in un approccio evidentemente fallimentare al fenomeno migratorio e alla gestione dell'accoglienza.

Si è ampiamente detto nei capitoli precedenti come la scelta di realizzare il centro di Mineo concentrando migliaia di richiedenti asilo in un'unica struttura di dimensioni abnormi e la stessa individuazione del sito attraverso la requisizione onerosa di una proprietà privata, non rispondessero a criteri di razionalità né di economicità, ma fossero unicamente dettate da una logica emergenziale che avrebbe successivamente condizionato anche il prosieguo della vicenda.

Le conseguenze negative di tale scelta sono oggi evidenti, tanto sul versante della qualità dell'accoglienza che il centro di Mineo è in grado di offrire quanto su quello delle ripercussioni sulla spesa pubblica e finanche delle implicazioni di carattere politico e istituzionale.

Fin dalla requisizione della struttura nella fase dell'emergenza Nord Africa, la scelta del Residenze degli Aranci appare discutibile non solo per la sua dimensione ma anche per il costo di gran lunga superiore a quello di mercato, e non è chiaro perché si sia rinunciato a reperire beni demaniali o ricercare soluzioni comunque meno onerose. Questa anomalia si protrae pure nella successiva fase di passaggio alla gestione ordinaria, fino a determinare - con l'ingresso della società Pizzarotti nell'associazione d'impresе candidata alla gestione del centro - una totale convergenza di interessi fra la proprietà immobiliare e le società incaricate della gestione del centro stesso.

Dal punto di vista del funzionamento del centro, dai sopralluoghi effettuati dalla Commissione emerge un quadro decisamente negativo per quanto riguarda la qualità dell'accoglienza. Era facilmente prevedibile che concentrare migliaia di persone in una cittadella chiusa e circondata dal nulla, in un'area priva di servizi e infrastrutture, ma comunque a breve distanza da un paese di 5000 abitanti, avrebbe determinato tensioni, sia all'interno del centro che nel rapporto con la città, e rischi per la sicurezza pubblica. Né si può dire che la struttura riesca a garantire la cura e l'assistenza di cui avrebbero bisogno i richiedenti asilo ospitati, spesso provenienti da esperienze particolarmente traumatiche.

Le condizioni igienico-sanitarie della struttura sono precarie, gli appartamenti spesso fatiscenti, gli ospiti lamentano di non ricevere regolarmente i prodotti per la pulizia della casa e l'igiene personale. Il servizio medico è deficitario, con *screening* superficiali, prese in carico dei pazienti

frammentarie e ambulatori scarsamente attrezzati. È insufficiente rispetto al numero degli ospiti la disponibilità di figure professionali adeguate e sono deficitari i servizi di mediazione linguistico-culturale, consulenza legale, sostegno psicologico, le attività di formazione e orientamento all'integrazione. La mancanza di spazi di socialità costringe gli ospiti a vagare per il villaggio costretti di fatto all'inattività forzata, spesso per mesi, e questo produce uno stato alienante di attesa, di isolamento fisico e morale che rappresenta uno dei più diffusi problemi riscontrati. I migranti sono liberi di uscire ma non ci sono mezzi di trasporto per arrivare a Mineo. Tutto va fatto dentro il centro e l'integrazione col territorio è praticamente impossibile.

Anche le norme di sicurezza risultano approssimative. Nonostante il fatto che 200 dei 400 operatori siano dedicati alla sorveglianza, non sembra che tutto ciò che avviene nel centro sia effettivamente sotto controllo. Ad esempio, nell'assegnazione degli alloggi viene lasciato spazio ad una sorta di autogestione da parte dei gruppi etnici, dietro la quale sembra celarsi una qualche sorta di caporalato. Alcuni edifici ospitano attività non autorizzate ma tollerate dalla direzione. Nel centro è evidente la presenza di un'economia sommersa in cui circola merce di dubbia provenienza, ed è forte il dubbio, riscontrato anche nelle audizioni di organizzazioni umanitarie che hanno operato all'interno del centro, che ci siano forme di sfruttamento, traffico di droghe e prostituzione. Le forze dell'ordine sono a conoscenza del fatto che si sono verificati abusi e violenze, ma si limitano a vigilare a distanza ritenendo tale fenomeno in parte fisiologico in quel contesto.

Complessivamente le condizioni di vita all'interno del centro risultano essere incompatibili con *standard* qualitativi che garantiscano il rispetto della dignità e dei diritti della persona.

Se quindi la gestione del centro contribuisce a fare dell'esperienza di Mineo un esempio non particolarmente virtuoso di buona accoglienza, altri elementi emersi dall'inchiesta confermano come il "modello Mineo" apra anche pericolose falle sul piano della trasparenza e della legalità. La Commissione ha potuto infatti rilevare, nel corso dei suoi sopralluoghi, scarsa trasparenza e molte opacità nell'amministrazione: dalle assunzioni del personale per chiamata diretta e senza alcuna verifica dei requisiti professionali alla scelta clientelare dei fornitori, a prescindere da ogni criterio di concorrenza, per arrivare alla gestione poco trasparente del *pocket money* e alle irregolarità nella comunicazione alla Prefettura del numero delle presenze giornaliere, questione che ha causato l'avvio di una specifica indagine giudiziaria sull'ipotesi del reato di truffa da parte della procura di Caltagirone.

Sul tema dell'accertamento delle presenze è intervenuto anche il Presidente dell'Autorità anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, nel corso dell'audizione del 18 maggio 2017. Il dottor Cantone ha evidenziato come un problema primario di questo tipo di strutture sia legato ai controlli sulle presenze, considerato che l'entità dei pagamenti è legata al numero dei migranti ospitati: "*queste tipologie di appalto, per loro natura, si prestano a una rendicontazione successiva. Non si sa quale sia davvero il numero dei*

*migranti. I pagamenti vanno effettuati in relazione a coloro che effettivamente beneficiano. Se non ci sono strumenti di controllo, è evidente il rischio di patologia?*

Ma è tutta la storia di Mineo a presentare gravi anomalie: la volontà di stabilizzare la delega, esaurita la prima fase emergenziale, di ogni scelta in merito alle istituzioni locali; gli affidamenti diretti della gestione oggetto di ripetute proroghe, che oltretutto vedono come protagonisti sempre le medesime imprese; il coinvolgimento quanto meno anomalo dell'impresa proprietaria dell'immobile nella duplice veste di controparte e socia del raggruppamento gestore. Ma ci sono ancora i legami con la vicenda di "Mafia capitale" e il ruolo svolto da Odevaine come tramite fra i tavoli romani e il territorio catanese, la nascita del Consorzio Calatino Terre d'accoglienza, la sua trasformazione in stazione appaltante fortemente sollecitata dalle imprese locali, la gara dichiarata illegittima dall'Anac perché preconfezionata allo scopo di favorire l'affidamento a un unico concorrente. Infine, appare evidente l'intreccio fra il Consorzio appaltante, le cooperative vincitrici e alcuni politici locali, che lascia trasparire una gestione clientelare del centro anche al fine di acquisire e distribuire vantaggi economici e scambiarli con consensi elettorali.

Fatti che, come abbiamo ampiamente illustrato, sono stati oggetto di indagine della Procura della Repubblica di Catania, la cui richiesta di rinvio a giudizio per reati che vanno dalla turbativa d'asta alla corruzione, al falso ideologico fino alla cosiddetta corruzione elettorale è stata accolta dal GUP di Catania, come riportato più dettagliatamente nel paragrafo dedicato all'inchiesta giudiziaria catanese (pagina 34). Lasciando all'iter giudiziario il compito di accertare le eventuali responsabilità penali dei protagonisti della vicenda e limitandosi a valutazioni di ordine politico attinenti all'ambito delle proprie competenze, alla Commissione preme sottolineare come l'effetto distorsivo oggettivamente prodotto nella gestione del centro non possa essere derubricato ad una semplice vicenda corruttiva locale, quanto invece riferibile ad un più ampio problema di rapporti tra politica e imprese che si occupano di accoglienza, troppo spesso in un generale clima di assenza di controlli. Sotto questo aspetto, fermo restando il rispetto dei diritti delle persone coinvolte dal seguito giudiziario riferito alle vicende del centro di Mineo, la Commissione ritiene che risulti fortemente inopportuno che le funzioni di direttore del centro restino affidate a Sebastiano Maccarone, sotto processo per truffa aggravata, per aver attestato falsamente, in concorso con altri, la presenza di immigrati presso il centro, ricevendo i conseguenti corrispettivi. Si chiede pertanto che il delicato incarico sia affidato a persona estranea alle vicende processuali, destinando il signor Maccarone ad altra attività.

È opinione della Commissione che la vicenda di Mineo dimostri il fallimento oggettivo di un approccio all'accoglienza basato su grandi centri in cui concentrare migliaia di migranti, per almeno tre ordini di ragioni.

Anzitutto perché quel modello produce ambienti spesso invivibili e lesivi dei diritti e della dignità umana; inoltre perché genera nei territori allarme sociale e problemi di sicurezza; infine perché può prestarsi ad opacità di gestione ed

episodi di illegalità, se non aprire il varco a vere e proprie infiltrazioni mafiose, come emerge anche dalle inchieste relative ad altri centri.

A ciò si aggiunga l'assenza di una politica di gestione dei flussi migratori e delle domande di protezione internazionale, nonché le difficoltà nel tempo riscontrate nell'attività di controllo rigoroso sulla gestione dei centri stessi.

La suddetta combinazione ha fatto sì che l'accoglienza finisse per diventare una ghiotta occasione di *business* per alcuni, oppure la possibilità- altrimenti insperata - di un posto di lavoro per altri, e gli interessi che vi ruotano intorno finiscono per prevalere su ogni altro elemento di valutazione. Ma così si rischia anche di condizionare le scelte delle istituzioni e degli operatori locali. In questi casi il risultato diventa fatalmente quello di strutture inadeguate ai bisogni dei migranti, di un uso discutibile delle risorse, di episodi di arbitrio e corruzione.

Le difficoltà di gestione di un centro delle dimensioni di quello di Mineo sono state sottolineate anche dall'attuale Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prefetto Gerarda Pantalone, la quale ha convenuto - nell'audizione del 16 marzo 2017 - sulla necessità di *“attuare degli alleggerimenti?”* del numero dei migranti ospitati, posto che *“non è una buona gestione quella dei grandi centri: non fa bene agli stessi migranti, non fa bene ai territori, non fa bene a nessuno”*.

Proprio il tema dei rapporti con il territorio è stato ripreso anche del procuratore di Catania, dottor Zuccaro, il quale nella seduta del 9 maggio 2017, ha dichiarato: *“Credo che, per quella che è stata l'esperienza giudiziaria fatta, il CARA di Mineo abbia creato un grosso problema sotto il profilo dell'ordine pubblico e della genesi di fenomeni criminali, che sicuramente hanno assunto una maggiore dimensione. Muovendomi da questa prospettiva, che ovviamente è la prospettiva limitata di un magistrato, io ritengo (abbiamo espresso questa opinione nel corso di precedenti audizioni) che, così come è, il CARA di Mineo, come struttura di grande accoglienza di un numero enorme di persone, sia produttivo di situazioni criminali che il nostro territorio non ha certamente bisogno di avere.”*

Considerate le caratteristiche e la storia del centro di accoglienza di Mineo, la Commissione non può che prendere atto con soddisfazione dell'annuncio dello stesso prefetto Pantalone, che ha dichiarato superato l'orientamento volto all'insediamento di un *hotspot* nel centro, come invece sembrava si fosse intenzionati a fare solo pochi mesi fa. Per le stesse ragioni, la Commissione ritiene che il CARA di Mineo debba essere chiuso nel più breve tempo possibile.

Più in generale, a parere della Commissione, il buon funzionamento delle politiche di accoglienza presuppone l'efficienza del sistema complessivamente inteso, dall'accoglienza all'integrazione, passando per i tempi di esame delle domande di protezione internazionale, come rilevato anche nella precedente relazione sugli *hotspot* («Doc. XXII-bis n. 8, Doc. XXII-bis n. 8-bis, Doc. XXII-bis n. 8-ter»). Se appare necessario garantire il funzionamento efficiente ed efficace del sistema di gestione delle domande di

protezione internazionale, anche attraverso un potenziamento delle Commissioni territoriali, nonché migliorare il monitoraggio delle procedure di affidamento della gestione dei servizi per i migranti, anche attraverso un rafforzamento degli strumenti a disposizione degli uffici territoriali di Governo, occorre che in prospettiva sia superato l'approccio emergenziale dei grandi centri per migranti e si affermi il più sostenibile sistema delineato nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, realizzando appieno le funzioni delle strutture di soccorso, di prima accoglienza e potenziando nel più breve tempo possibile le strutture di seconda accoglienza, volte ad una reale politica di integrazione con un più dinamico passaggio fra le varie fasi.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	279
Seguito dell'esame testimoniale del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa Gen. S.A. Roberto Nordio ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	279
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	280
Audizione del procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	280
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	280

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Seguito dell'esame testimoniale del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa Gen. S.A. Roberto Nordio.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda poi che la Commissione proseguirà oggi l'esame testimoniale del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa Gen. S.A. Roberto Nordio.

La precedente seduta di esame testimoniale del Gen. Nordio ha avuto luogo il 7 giugno scorso secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione. Il Generale è pertanto audito in qualità di persona informata dei

fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire i suoi lavori in seduta segreta.

Roberto NORDIO, *Sottocapo di Stato Maggiore della difesa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (Misto), Maria Chiara CARROZZA (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Giulia GRILLO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale di Squadra Aerea Roberto Nordio per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale a data da destinarsi.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMMISSIONE PLENARIA

#### AUDIZIONI

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo.**  
(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Biagio MAZZEO, *procuratore della Repubblica di Lanusei*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Mauro PILI (Misto), e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il procuratore della Repubblica di Lanusei Biagio Mazzeo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.



## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AVVERTENZA .....	11
------------------	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
---	----

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50
--	----

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	52
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	54
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47
AVVERTENZA .....	49

## II Giustizia

### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Esame emendamenti 3891 ed abb. ....	55
--	----

### INTERROGAZIONI:

5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62

### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario. C. 913 ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
--	----

### SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	65
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	66
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4362 Ferraresi</i> ) .....	59
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	67
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamento del Relatore 1.100</i> ) .....	70
AVVERTENZA .....	61

## III Affari esteri e comunitari

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione in Estonia (11-14 giugno 2017) .....	72
ALLEGATO ( <i>Relazione</i> ) .....	79

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica di Estonia in Italia, Celia Kuningas-Saagpakk, sulle priorità del semestre di presidenza estone dell'UE (luglio-dicembre 2017) .....	72
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale italiana (ASI) e dell'industria Telespazio/e-GEOS ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	72
--	----

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	73
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	73
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	73
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
--	----

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
--	----

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	85
-----------------------------------	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i> ) .....	85
---	----

ALLEGATO ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	89
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88
---	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	94
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	96

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
--	----

## RISOLUZIONI:

7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
AVVERTENZA .....	93

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
ALLEGATO (Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi, Bossa, Scotto, Carlo Galli) .	102

## SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	100
---	-----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421) (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	100
AVVERTENZA .....	101

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) .....	109
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	110

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e abbinata (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 D'Incecco e abbinata ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) ...	107
<i>ALLEGATO 3 (Articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione)</i> .....	111

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	112
Variazione nella composizione della Commissione .....	113
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	113
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	113
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	119

**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	113
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 109 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 111 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	115

**COMITATO RISTRETTO:**

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Pratavia, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A .....	117
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	117

**X Attività produttive, commercio e turismo****ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. COM(2016) 761 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. (COM(2016) 765 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio – Approvazione del documento finale sulla COM(2016) 761 final</i> ) .....	121
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i> .....	124
<i>ALLEGATO 2 (Ulteriore proposta di documento finale)</i> .....	127

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. COM(2016) 861.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862). COM(2016) 862.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). COM(2016) 863.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5). COM(2016) 864 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	131

## XI Lavoro pubblico e privato

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) .....	133
Audizione di rappresentanti di Assolavoro .....	133

### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	133
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	134
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137

## XII Affari sociali

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	139
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	144
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	141
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	149
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni</i> ) .....	160

### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	143
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	172

### SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983	
---	--

Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	143
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	174
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 4417 Russo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	174
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	176
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	181
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	188
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	181
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	186
7-01288 Benedetti: Misure a tutela degli stock e della pesca del pesce spada ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-01288</i> ) .....	186
7-01288 Fiorio: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01276 Zaccagnini: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	187
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian .....	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. S. 2856 Governo (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	190
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	199
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	192
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	201

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	193
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	202
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	195
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	203
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	198
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	204
Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	204
Comunicazioni del presidente .....	205
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione, dal n. 616/2981 al n. 621/3008 e dal n. 623/3016 al 624/3035</i> ) .....	206
AVVERTENZA .....	205
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Comunicazioni della Presidente .....	216
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	217
 <b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	218
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	219
Seguito dell'esame della relazione sulle vicende concernenti il centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo (Relatore: Burtone) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	219
ALLEGATO ( <i>Relazione sulle vicende concernenti il centro di accoglienza (ex Cara) Di Mineo (CT)</i> ) .....	221
Comunicazioni del Presidente .....	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	279
Seguito dell'esame testimoniale del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa Gen. S.A. Roberto Nordio ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	279

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	280
Audizione del procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	280
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	280

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



\*17SMC008621\*